

CAMB/2022/111 del 28 novembre 2022

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione delle carte del servizio idrico integrato adottate dai gestori sulla base delle linee guida di ATERSIR ai sensi l'art. 7 comma 5 lett. 1) della L.R. dell'Emilia Romagna n. 23/2011

IL PRESIDENTE

F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/111

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno 28 del mese di **novembre** alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio d'Ambito convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011871 del 24/11/2022 mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

N	NOME	ENTE	CARICA	P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Piacenza PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco E. MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini RN	Assessore	P

La Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione delle carte del servizio idrico integrato adottate dai gestori sulla base delle linee guida di ATERSIR ai sensi l'art. 7 comma 5 lett. l) della L.R. dell'Emilia Romagna n. 23/2011

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- l'art. 7 comma 5 lett. l) della L.R. dell'Emilia Romagna n. 23/2011 s.m.i. che annovera tra le specifiche funzioni del Consiglio d'Ambito di questa Agenzia quella di “*approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori*”;

considerato che:

- il primo Schema di carta del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato oggetto di approfondito confronto con il Comitato Consultivo degli Utenti (CCU) e con Confservizi Emilia Romagna già a partire dal giugno 2015;
- a seguito del confronto suddetto con delibera n. 11 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'Ambito ha provveduto ad approvare le “Linee Guida ATERSIR per la redazione della

carta del Servizio Idrico Integrato” alle quali i gestori erano tenuti ad adeguarsi immediatamente;

- l’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato successivamente a tale data diversi atti di regolazione attinenti al rapporto contrattuale con gli utenti;
- l’Agenzia ha pertanto ritenuto opportuno adeguare le linee Guida ATERSIR per la redazione della Carta del Servizio Idrico Integrato approvate con la citata delibera CAMB/2017/11, apportando le modifiche derivanti dal recepimento degli atti della regolazione di ARERA, con delibera CAMB n. 22 del 3 giugno 2020;
- a seguito della citata delibera 22/2020, il CCU ha avanzato nuove proposte di integrazione delle Linee Guida di ATERSIR in relazione a diversi aspetti.
- le proposte sopra menzionate hanno portato ad un confronto fra il CCU e Confservizi-ER, i maggiori gestori del Servizio Idrico Integrato in Emilia Romagna ed ATERSIR.
- il confronto svolto in diversi incontri ha prodotto una proposta concordata per la modifica delle Linee Guida dell’Agenzia;
- tali modifiche sono state approvate con delibera CAMB n. 62 del 25 ottobre 2021;

considerato inoltre che:

- a seguito della sopra citata deliberazione CAMB 62/2021, l’Agenzia ha svolto un’analisi puntuale, confrontando le carte successivamente adottate dai gestori con le linee guida ATERSIR;
- a seguito dell’analisi sopra indicata l’Agenzia ha proposto delle revisioni alle carte adottate dai gestori;
- tali revisioni hanno portato alla creazione di un gruppo di lavoro e allo sviluppo di un confronto fra ATERSIR e i gestori del Servizio Idrico Integrato in Emilia Romagna;
- è stato svolto un lavoro coordinato tra ATERSIR e i gestori che ha portato ad una maggiore uniformità fra le carte dei servizi, una maggiore aderenza alle linee guida ATERSIR ed un’attenzione alle peculiarità operativo gestionali di ogni gestione;

preso atto che le proposte di revisione, a seguito del confronto fra gestori ed ATERSIR, sono state accolte dai gestori che hanno provveduto ad inviare all’Agenzia la proposta definitiva con i seguenti i protocolli:

- o AIMAG S.p.A. – PG.AT/2022/0010768 del 26/10/2022
- o Emiliambiente S.p.A. – PG.AT/2022/0010553 del 20/10/2022
- o HERA S.p.A. – PG.AT/2022/0011592 del 17/11/2022
- o IREN S.p.A. – PG.AT/2022/0011507 del 15/11/2022
- o Montagna 2000 S.p.A. – PG.AT/2022/0001259 del 03/02/2022
- o Sorgeacqua Srl – PG.AT/2022/0011256 del 09/11/2022
- o CADF S.p.A. – PG.AT/2022/0011796 del 23/11/2022

ritenuto che le carte sopra indicate siano accoglibili dall’Agenzia in quanto rappresentano un miglioramento del livello di tutela dell’utenza e risultano conformi alle vigenti linee guida dell’Agenzia e alla regolazione di ARERA;

visto altresì il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, le Carte del Servizio Idrico Integrato (CdSII) dei seguenti gestori del Servizio Idrico Integrato in Emilia Romagna, di cui:
 - a. all'allegato 1 – CdSII di AIMAG;
 - b. all'allegato 2 – CdSII di Emiliambiente;
 - c. all'allegato 3 – CdSII di HERA;
 - d. all'allegato 4 – CdSII di IREN;
 - e. all'allegato 5 – CdSII di Montagna 2000;
 - f. all'allegato 6 – CdSII di Sorgeaqua;
 - g. all'allegato 7 – CdSII di CADF.
2. di dare atto che le carte sopra menzionate risultano conformi alle linee guida dell'Agenzia approvate con delibera CAMB 62/2021 e alla regolazione di ARERA;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai gestori del servizio idrico in Emilia-Romagna;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 28 novembre 2022

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione delle carte del servizio idrico integrato adottate dai gestori sulla base delle linee guida di ATERSIR ai sensi l'art. 7 comma 5 lett. l) della L.R. dell'Emilia Romagna n. 23/2011

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 28 novembre 2022



CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AMBITO TERRITORIALE
Comuni gestiti
*in provincia di **Modena***



AIMAG SpA
Via Maestri del Lavoro 38
41037, Mirandola
Tel. 0535 28111
info@aimag.it
aimag.it

SOMMARIO

1	PREMESSA	1
1.01	AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE	2
2	PRINCIPI GENERALI	3
2.01	EGUAGLIANZA.....	3
2.02	IMPARZIALITÀ.....	3
2.03	PARTECIPAZIONE	3
2.04	EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	3
2.05	CORTESIA.....	3
2.06	CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	4
2.07	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4
2.08	CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4
2.09	QUALITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE	5
2.10	PRIVACY	5
2.11.	ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA.....	5
3	INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI.....	6
	SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI.....	9
3.01	SPORTELLI FISICI.....	9
3.02	TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI.....	9
3.03	SERVIZI TELEFONICI E ALTRI CANALI DI CORRISPONDENZA.....	9
3.04	OBBLIGHI DEI SERVIZI TELEFONICI DOTATI DI ALBERO FONICO E MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INDICATORI DI QUALITÀ.....	10
3.05	RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI	11
3.06	PROCEDURE DI RECLAMO	11
3.07	RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI.....	12
3.08	MODALITÀ DI RICORSO.....	13
	SEZIONE II - AVVIO E GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	14
3.09	TEMPO DI PREVENTIVAZIONE LAVORI ED ALLACCIAMENTI IDRICI	14
3.10	TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI ED ALLACCIAMENTI IDRICI.....	16
3.11	TEMPO PER L'ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE ED IL SUBENTRO DELLA FORNITURA.....	17
3.12	TEMPO DI RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A MOROSITÀ	17
3.13	TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA.....	18
3.14	TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE.....	19
3.15	MOROSITÀ.....	20
3.16	VERIFICA TECNICA SUI CONTATORI.....	27
3.17	PRELIEVO ABUSIVO	29
3.18	VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	29

3.19	APPUNTAMENTI CONCORDATI	31
3.20	PRONTO INTERVENTO	31
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE		35
3.21	SERVIZIO DI LETTURA DEI CONSUMI E DEFINIZIONI DI FATTURAZIONE	35
3.22	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	38
3.23	FATTURAZIONE	40
3.24	MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO	41
3.25	INTERESSI DI MORA	41
3.26	RETTIFICA DI FATTURAZIONE	42
3.27	PERDITE OCCULTE	43
3.28	RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI	44
3.29	DEPOSITO CAUZIONALE	45
3.30	MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO	47
4	GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO	49
4.01	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	49
4.02	DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA	49
4.03	QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA	49
4.04	TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI	50
4.05	DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE	50
4.06	ERRONEO DISTACCO DELLA FORNITURA IDRICA	51
4.07	CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA	51
4.08	INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO DELLA RISORSA IDRICA	52
5	INDENNIZZI AUTOMATICI	54
5.01	INDENNIZZI AUTOMATICI	54
6	VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE FINALE	56
6.01	INFORMAZIONI DA COMUNICARE ALL'AUTORITÀ E ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO	56
6.02	INFORMAZIONI ALL'UTENTE FINALE	58
ALLEGATO 1_TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI (COME DA TABELLA 6 DELIBERA ARERA 655/2015/R/IDR E S.M.I.)		59
ALLEGATO 2_GLOSSARIO		62

1 PREMESSA

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua *potabile* ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Gli Attori del Servizio idrico integrato sono: ATERSIR (Regolatore), ARERA (Autorità), Società Erogatrice (Gestore) e l'Utente finale.

AIMAG S.p.A. di seguito "**Gestore**", è la società del Gruppo Aimag, che con modalità di affidamento del SII a società pubblico privata, è affidataria, dal 01/01/2007, e fino al 19/12/2024, della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Modena per i comuni di Bomporto, Bastiglia, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera. La stessa gestisce il servizio idrico integrato anche in Lombardia, limitatamente ad alcuni Comuni della Provincia di Mantova.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.aimag.it.

Gli strumenti di regolazione del SII sono il Piano d'Ambito e il Regolamento del servizio idrico integrato (quest'ultimo disponibile sul sito del Gestore).

L'Utente finale usufruisce del SII attraverso il contratto sottoscritto con il Gestore.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", rappresenta il documento in cui sono specificati livelli di qualità attesi per servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore in conformità allo schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007 nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), con particolare riferimento alla delibera 655/2015/R/idr, alla delibera 311/2019/R/idr, alla delibera 917/2017/R/idr e alla delibera 218/2016/R/idr e loro successive modifiche ed integrazioni.

1.01 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri Utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati; pertanto, tutte le condizioni più favorevoli per gli Utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nell'organizzazione del Servizio idrico integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli Utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli Utenti stessi;
- specifica gli indennizzi all'Utente in caso di inadempienza agli obblighi da parte del Gestore contenuti nella Carta; nei casi di mancato rispetto degli standard specifici al di fuori di eventuali casi di deroghe, l'Utente ha diritto ad un indennizzo automatico e forfetario come riportato nel successivo paragrafo 5.1 "Indennizzi automatici".

La Carta del Servizio riguarda le prestazioni del servizio idrico integrato rese dal Gestore alle utenze domestiche e diverse dal domestico.

Relativamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione, la Carta del Servizio si riferisce rispettivamente agli scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura ed a quelli soggetti a depurazione su impianti condotti dal Gestore.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alla delibera 655/2015/R/idr e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Carta del servizio ha validità 5 anni. È prevista la possibilità di aggiornamenti in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate da ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata è disponibile presso gli sportelli del Gestore e consultabile sul sito internet.

Deliberato dal CDA di Aimag S.p.A. in data 20/10/2022

2 PRINCIPI GENERALI

2.01 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, rispetta il principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore presta una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

Per facilitare l'accesso fisico ai servizi sono presenti porte automatiche.

2.02 Imparzialità

Il Gestore adotta nei confronti degli Utenti un comportamento ispirato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.03 Partecipazione

L'Utente singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano.

Previa registrazione allo sportello online del sito web Aimag, utilizzando le proprie credenziali allo scopo rilasciate, l'Utente può accedere a contenuti e informazioni quali, ad es., emissione di fatture, stato dei pagamenti, storico dei consumi.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.04 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.05 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o almeno il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.06 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

Il servizio telefonico e lo sportello online del sito web Aimag sono canali di semplificazione a disposizione degli Utenti per l'espletazione delle procedure richieste al Gestore.

2.07 Continuità del Servizio Idrico Integrato

Il Gestore assicura e garantisce l'erogazione del servizio in modo continuativo e regolare. In caso di interruzioni per guasti o manutenzioni programmate, il Gestore garantisce una tempestiva e ampia informazione ai cittadini (durata prevista e causa della sospensione del servizio) adottando tutte le misure possibili per ridurre al minimo il disagio agli Utenti. Sono fatte salve le interruzioni dovute a forza maggiore.

2.08 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Costituiscono parte integrante del contratto le condizioni generali di fornitura del servizio idrico integrato riportate nel plico contrattuale trasmesso da AIMAG S.p.A. (il "Gestore"), il Regolamento d'utenza, la Carta dei servizi, le Condizioni Economiche di fornitura e l'informativa ai sensi della normativa Privacy (Regolamento 2016/679/UE). Tutti i documenti elencati sono disponibili online, nel sito internet del Gestore (www.aimag.it) e presso gli sportelli.

Inoltre, maggiori dettagli sui livelli minimi del servizio vengono esplicitati all'interno del disciplinare tecnico, consultabile al presente link www.aimag.it/acqua/carta-dei-servizi-e-standard-qualita/

Gli obiettivi che si pone il SII sono:

- Svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale;
- Svolgimento del servizio in modo continuo e diffuso;
- Ricerca costante di efficacia-efficienza del Sistema;
- Realizzazione/manutenzione impianti e reti;
- Contenimento dei costi;
- Miglioramento del servizio reso, in chiave sociale e ambientale;
- Risparmio idrico;
- Miglioramento della qualità dell'acqua;
- Primazia dei consumi umani sugli altri usi;
- Rispetto dell'ambiente

2.09 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore, nello svolgimento del servizio e di ogni attività, si impegna a garantire la soddisfazione dell'Utente e delle parti interessate e la tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento, alla riduzione dei consumi di risorse naturali e dei rifiuti e al loro recupero; per il raggiungimento di questi obiettivi, è considerato essenziale lo sviluppo ed il mantenimento di un Sistema di gestione per la Qualità e l'Ambiente in accordo alle normative UNI EN ISO 9001 e 14001, e la sua Certificazione da parte di una Ente terzo accreditato.

2.10 Privacy

Aimag Spa tratta i dati personali degli Utenti nel rispetto della normativa privacy vigente, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e per le sole finalità di dare corso alle prestazioni e alle successive attività interne ad esse collegate. I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a società del gruppo Aimag e a soggetti terzi autorizzati, per le sole finalità di cui sopra. I dati verranno trattati dai soli soggetti autorizzati al trattamento nel rispetto di adeguate misure di protezione logistiche ed informatiche. I dati sono conservati all'interno dell'Unione Europea per il solo tempo necessario a dare corso alle prestazioni, salvo ulteriore periodo derivante da obblighi di legge.

Il testo completo dell'informativa è disponibile sul sito www.aimag.it, in homepage alla Privacy policy, o presso gli sportelli clienti, o chiamando il numero verde gratuito 800 018 405.

L'elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati è richiedibile al Gestore.

2.11. Accesso universale all'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche.

Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

E' garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

3 INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli “standard” di qualità del servizio erogato all’Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall’Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo per la disattivazione della fornitura).
- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);

Il mancato rispetto di standard specifici da parte del Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell’Allegato 1.

Ai fini del rispetto degli standard generali definiti nell’Allegato 1, ad eccezione del tempo medio di attesa agli sportelli e del tempo medio di attesa per il servizio telefonico, i livelli effettivi LE_{ia} riferiti alla singola tipologia di prestazione “i”, garantita in ciascun ATO “a”, sono calcolati, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula: $LE_{ia} = [(PC_{ia}) / (PC_{ia} + PNC_{ia})] \times 100$, dove:

- il pedice “i” indica la tipologia di prestazione;
- il pedice “a” indica l’ATO;
- PC_{ia} è il numero di prestazioni conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore nell’Allegato 1, relative all’ATO;
- PNC_{ia} è il numero di prestazioni non conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore nell’Allegato 1 per le cause di forza maggiore o imputabili all’Utente finale, indicate nel presente paragrafo, relative all’ATO.

La violazione dello standard generale di qualità contrattuale del SII per due anni consecutivi può costituire presupposto per l’apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

Le richieste relative all’esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, espressi in giorni lavorativi, pervenute al Gestore oltre le ore 18 dei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti ai giorni lavorativi (giorni non festivi della settimana compresi tra il lunedì ed il venerdì inclusi).

In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di atti autorizzativi ed adempimenti a cura dell’Utente/richiedente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni, il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna si considera festivo.

Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- b) cause imputabili all'Utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- c) cause imputabili al Gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).

Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente punto, lettere a) e b), il Gestore documenta la causa del mancato rispetto.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla responsabilità del Gestore.

I valori degli standard previsti nella Tabella 6 dell'allegato A di cui alla Delibera ARERA 655/2015/R/idr sono riportati nell'Allegato 1 alla presente Carta.

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard specifici relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente documento si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici senza sopralluogo;
- b) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari senza sopralluogo;
- c) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo;
- d) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo;
- e) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l'esecuzione di lavori semplici);
- f) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l'esecuzione di lavori semplici);
- g) tempo di attivazione della fornitura;
- h) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura;
- i) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, con modifica della portata del misuratore;
- j) tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità;
- k) tempo di disattivazione della fornitura;
- l) tempo di esecuzione della voltura;
- m) tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo;
- n) tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo;
- o) tempo di esecuzione di lavori semplici;
- p) fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati;

- q) tempo di intervento per la verifica del misuratore;
- r) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
- s) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
- t) tempo di sostituzione del misuratore;
- u) tempo di intervento per la verifica del livello di pressione;
- v) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione;
- w) tempo per l'emissione della fattura;
- x) periodicità di fatturazione;
- y) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- z) tempo di risposta motivata a richiesta scritta di Informazioni;
- aa) tempo di rettifica di fatturazione;
- bb) tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'Utente finale al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
- cc) tempo per l'inoltro all'Utente finale della comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.
- dd) durata massima della singola sospensione programmata;
- ee) tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile;
- ff) tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura.

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l'esecuzione di lavori complessi);
- b) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l'esecuzione di lavori complessi);
- c) tempo di esecuzione di lavori complessi;
- d) tempo massimo per l'appuntamento concordato;
- e) preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato;
- f) tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
- g) tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- h) tempo massimo di attesa agli sportelli;
- i) tempo medio di attesa agli sportelli;
- j) accessibilità al servizio telefonico;
- k) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
- l) livello del servizio telefonico;
- m) tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento;
- n) tempo per la comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale;

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.01 Sportelli fisici

Il Gestore mette a disposizione dei propri Utenti degli sportelli fisici, presso i quali è possibile chiedere informazioni, sottoscrivere e disdire contratti, presentare reclami, richiedere rettifiche di fatturazione, rateizzazione dei pagamenti, preventivazioni ed esecuzione di lavori e allacciamenti idrici, attivazioni, disattivazioni, volture, subentri nella fornitura, verifiche del contatore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce il servizio a tutti gli Utenti che si troveranno nei locali allo scadere dell'orario di apertura.

Il Gestore pubblica in bolletta e sul proprio sito internet, parimenti ai numeri utili di contatto, l'elenco, l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli.

In casi particolari si rende disponibile a concordare con l'Utente appuntamenti personalizzati in orario di lavoro.

Al fine di agevolare l'accesso al servizio da parte di cittadini stranieri sono disponibili sistemi di traduzione simultanea.

3.02 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente si presenta allo sportello fisico ritirando il biglietto dal "Gestore code" ed il momento in cui il medesimo viene ricevuto da un operatore.

- *Tempo medio di attesa: 20 minuti*
- *Tempo massimo di attesa: 60 minuti (per almeno il 95% delle richieste di servizio).*

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e gli sportelli saranno potenziati, ove possibile, al fine di rispettare i tempi standard di attesa.

3.03 Servizi telefonici e altri canali di corrispondenza

Il Gestore garantisce agli Utenti un **servizio telefonico** (Servizio Clienti) con chiamata gratuita che consente l'accesso diretto all'operatore; il numero verde (gratuito anche da telefono mobile) è chiaramente indicato sulle bollette nonché sul sito internet. Il personale di sportello telefonico è tenuto a identificarsi.

Il numero verde di Aimag S.p.A. 800 018 405 è attivo dal lunedì al venerdì 8.00-19.00 ed il sabato 8.00-13.00 (giorni feriali).

Il servizio telefonico è a disposizione per:

- Operazioni contrattuali di voltura e riattivazioni;
- Disattivazione fornitura;
- Informazioni su contratti, bollette, rettifiche letture e consumi;
- Informazioni su orari di servizio;

- Invio autolettura;
- Domiciliazione bollette;
- Appuntamento raccolta rifiuti ingombranti;
- Reclami;
- Richiesta di verifica del misuratore e verifica del livello di pressione.

Il numero verde e gli orari di apertura degli sportelli sono riportati in bolletta e sul sito.

Il **sito internet di AIMAG** (www.aimag.it) consente all'Utente di ottenere sia le informazioni generali relative al servizio, sia quelle personalizzate mediante accesso all'area riservata; è inoltre possibile inoltrare specifiche richieste, presentare reclami, fornire l'autolettura.

Dal sito è possibile inoltre scaricare la Carta dei Servizi, la Convenzione di servizio e relativi allegati, il Regolamento, i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, le modalità per attivare il Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, informazioni utili a ottenere il bonus sociale idrico, le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina, i corrispettivi tariffari applicati all'Utenza, la modulistica, la copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche quali richiesta di preventivi per lavori, allacciamenti idrici, richiesta di volture, riattivazioni, disdette, presentazione reclami.

È possibile inoltre gestire pratiche anche via fax (0535 1872005), posta elettronica (info@aimag.it), posta (Via Maestri del Lavoro n. 38 – 41037 – Mirandola), a cui il Gestore darà ugualmente seguito, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino informazioni fondamentali. Al seguente link <https://www.aimag.it/contatti/> sono riportati i riferimenti sopra citati e informazioni aggiuntive sulle modalità di contatto a disposizione dell'Utente finale.

3.04 Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico e modalità di calcolo degli indicatori di qualità

Il servizio telefonico Aimag è dotato di albero fonico, pertanto:

- a) inserisce almeno al secondo livello dell'albero fonico un'opzione esplicita di richiesta di parlare con un operatore, oppure, in alternativa, prevede che a qualunque opzione di secondo livello corrisponda il trasferimento della chiamata verso un operatore, o direttamente o in caso di operazioni su servizi automatici non andate a buon fine;
- b) b) prevede l'indirizzamento verso un operatore in caso di errore nella digitazione o nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al precedente comma lettere a) e b), nel conteggio dei livelli dell'albero fonico non si tiene conto dell'eventuale livello per la scelta tra i diversi servizi per gli operatori multi-utility (SII, rifiuti, teleriscaldamento).

Il servizio telefonico è offerto rispettando i parametri qualitativi previsti dalla normativa vigente e quindi:

- Accessibilità del servizio (AS), intesa come percentuale del tempo durante il quale almeno una delle linee telefoniche dedicate al Servizio Clienti è libera; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore al 90%;
- Livello di servizio (LS), inteso come percentuale di chiamate ricevute che hanno trovato risposta da operatore; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore all'80%;
- Tempo medio di attesa (TMA), inteso come tempo intercorrente tra l'inizio della risposta e l'inizio dell'effettiva conversazione con un operatore; questo valore, rilevato a livello mensile, deve essere inferiore o uguale a 240 secondi. Il TMA è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che:
 - a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
 - b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

La rilevazione degli indicatori di cui sopra è effettuata dal gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato nell'anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 10 mesi su 12.

Nel caso in cui il gestore svolga più servizi (SII, rifiuti, teleriscaldamento, altri servizi) e non risulti possibile stabilire a quale servizio si rivolge la chiamata telefonica, concorrono al computo degli indicatori citati, tutte le chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono stati reindirizzati da parte di servizi automatici, indipendentemente dal servizio.

Per i gestori che dispongono di più numeri telefonici per il servizio telefonico, i livelli effettivi per ciascuno degli indicatori citati devono essere calcolati in maniera aggregata con riferimento a tutti i numeri telefonici destinati in tutto o in parte agli utenti finali.

3.05 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute ad uno dei recapiti riportati in bolletta *entro 30 giorni* dalla data di ricevimento (v. definizione nel Glossario) delle stesse.

Tutte le risposte fornite dal Gestore devono riportare il riferimento alla richiesta scritta inoltrata dall'Utente e l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

Il Gestore veicola le informazioni salienti attraverso la fattura (sezioni "Comunicazioni all'Utente" e "Informazioni") e con il tempestivo aggiornamento del proprio sito web, in particolare la sezione "Acqua".

3.06 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento del Gestore.

Nell'home page del sito internet di AIMAG o presso gli sportelli fisici è disponibile il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente per iscritto ad uno dei recapiti riportati in bolletta, eventualmente avvalendosi dell'assistenza delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore stesso, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente che sporge reclamo e l'invio della risposta da parte del Gestore:

- a) nome e cognome;
- b) indirizzo di fornitura;
- c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

Per tutti i casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo. Particolarmente utile che fra i dati forniti dall'Utente risulti un recapito di telefonia mobile e/o un indirizzo di posta elettronica.

In tutti i casi in cui non sia espressamente indicato dall'Utente finale se una segnalazione scritta è un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione, il Gestore la classifica sempre come reclamo scritto. Non verranno classificati, ma semplicemente allegati alla prima richiesta i casi di sollecito o di reiterazione di una segnalazione scritta già inviata, qualora siano stati trasmessi entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata.

3.07 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti pervenuti ad uno dei recapiti riportati in bolletta *entro 30 giorni* dalla data di ricevimento (v. definizione nel Glossario) delle stesse. In caso di esecuzione oltre il termine riportato, l'Utente ha diritto ad un indennizzo automatico secondo le modalità riportate al capitolo "Indennizzi".

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto, l'elenco della documentazione allegata e informazioni contrattuali (il servizio, la tipologia di uso, per i reclami di natura tariffaria, la tariffa applicata).

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore comunica gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'Utente la tutela dei propri diritti.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste al precedente art. 0.

In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il Gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui paragrafo 3.06., ovvero ad un'Associazione di Consumatori nel caso in cui il reclamo sia stato dalla stessa inviato. In entrambi i casi nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico e all'indennizzo automatico di cui agli Allegati 1 e 2.

In relazione a più reclami che si riferiscono allo stesso disservizio, il Gestore:

- a) è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi contrattuali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa; in tali casi trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico e all'indennizzo automatico di cui agli Allegati 1 e 2;
- b) ha facoltà di dare risposta a mezzo stampa, nonché, se opportuno, tramite invio della medesima comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati, qualora i reclami multipli si riferiscano a uno stesso disservizio attribuibile a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% degli Utenti (finali) serviti dal Gestore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell'arco di 10 giorni lavorativi consecutivi. In tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico.

3.08 Modalità di Ricorso

L'Utente che abbia presentato un reclamo al quale il Gestore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può:

- richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- attivare gratuitamente la procedura di conciliazione online presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione) registrandosi al Portale (www.portalesportello.it) e compilando online il relativo modulo;
- in alternativa, svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie presso le Camere di Commercio individuate sulla base della convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere;
- il solo Utente domestico può inoltre avvalersi di uno degli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità (consultabile al link <https://www.arera.it/allegati/consumatori/ElencoOrganismiADR.xlsx>). Alcuni di questi organismi offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore di Energia al numero 800.166.654; esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

SEZIONE II - AVVIO E GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

3.09 Tempo di preventivazione lavori ed allacciamenti idrici

I lavori necessari all'erogazione del SII all'Utente finale mediante il collegamento a impianti esistenti rispondono alle due seguenti tipologie:

- a) **semplici:** lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;
- b) **complessi:** lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

Sono escluse dalla suddetta classificazione interventi previsti su nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione, oggetto di interventi previsti nel Contratto di affidamento Regolatore/Gestore, che sono tutti quelli che non derivano da richieste dell'Utente finale.

Nel caso sia richiesta la modifica della portata del contatore si tratta di un nuovo lavoro che richiede un preventivo ed una esecuzione con specifici tempi e costi, come riportato nei successivi punti.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (telefono, posta, posta elettronica, sportello fisico, form web), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.

I tempi di preventivazione si differenziano come segue e, di norma, è necessario un sopralluogo tecnico preliminare in presenza dell'Utente/richiedente.

I tempi massimi di preventivazione sono i seguenti:

- *Preventivo senza sopralluogo: 10 giorni lavorativi;*
- *Preventivo con sopralluogo: 20 giorni lavorativi;*

I tempi indicati non si applicano qualora per l'erogazione del servizio siano necessari potenziamenti o estensioni della rete idrica. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente/richiedente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione da parte del richiedente/Utente della ricevuta di avvenuto pagamento, della completa

esecuzione dei lavori a cura del richiedente/Utente nonché della presentazione di altra documentazione richiesta dal Gestore.

L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Il Gestore non può pretendere dall'Utente finale nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento;
- b) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.

Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica deve inoltre contenere almeno:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il Gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- b) il codice con cui il Gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- c) i dati identificativi del richiedente;
- d) il codice Utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
- e) la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- f) la data di invio del preventivo al richiedente;
- g) la tipologia e la sotto-tipologia d'uso;
- h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente documento, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'Utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
- i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel regolamento del servizio;
- j) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
- k) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- l) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- m) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;

- n) la durata di validità del preventivo, che non può mai essere inferiore a tre mesi;
- o) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del Gestore nel caso di lavori complessi.

3.10 Tempo di esecuzione lavori ed allacciamenti idrici

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte del richiedente/Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore

I tempi standard di esecuzione sono differenziati a seconda della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione.

I tempi massimi di esecuzione da parte del Gestore sono i seguenti:

- Esecuzione allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 15 giorni lavorativi;
- Esecuzione allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi);
- Esecuzione modifica allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 10 giorni lavorativi;
- Esecuzione modifica allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori complessi: 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi).

Si precisa che gli standard sono da considerarsi al netto delle autorizzazioni di competenza di soggetti diversi dal Gestore e che possano condizionare le tempistiche di azione dello stesso.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi a cura del Gestore, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del richiedente/Utente.

Il Gestore comunica all'Utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta. Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'Utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Ogni allacciamento idrico deve essere dotato di misuratore sul punto di consegna, anche nel caso di allacciamento per uso antincendio, ove l'acquedotto riesca a soddisfare le richieste dell'Utente in termini di portata e/o pressione determinando così la misurazione e la fatturazione a parte dei relativi consumi.

Qualora l'allaccio uso antincendio sia esistente e sprovvisto di misuratore, è solitamente previsto un contratto "a forfait" calcolato sulla base del numero di bocche antincendio dell'impianto servito. In questi casi è facoltà del Gestore, sulla base del prezzario in vigore, proporre l'installazione gratuita del misuratore a fronte della sottoscrizione da parte dell'Utente di un preventivo tecnico e del relativo contratto di fornitura con misuratore. Rimangono a carico dell'Utente gli eventuali adeguamenti dell'impianto interno ed il manufatto di alloggiamento.

3.11 Tempo per l'attivazione, la riattivazione ed il subentro della fornitura

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

La richiesta di attivazione/riattivazione deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (telefono, posta, posta elettronica, sportello fisico, form web), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi massimi garantiti dal Gestore sono:

- *Tempo massimo di attivazione della fornitura: 5 giorni lavorativi;*
- *Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, senza modifiche alla portata del misuratore: 5 giorni lavorativi;*
- *Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, con modifiche alla portata del misuratore: 10 giorni lavorativi.*

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento degli stessi.

Qualora l'attivazione della fornitura sia richiesta a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento, la data di ricevimento di quest'ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.

Il Gestore definisce con l'Utente finale l'appuntamento concordato per la attivazione/riattivazione.

Il Soggetto subentrante non dovrà essere gravato da oneri pregressi.

3.12 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità

È il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonica, con contestuale invio

dell'attestazione di avvenuto pagamento via posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è pari a 2 giorni feriali (il sabato è compreso).

3.13 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è pari a 5 giorni lavorativi.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente entrante, purché integrata da idonea documentazione che ne attesti la titolarità (ad esempio, la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014).

Il richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

Il nuovo Utente finale deve comunicare al Gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. L'autolettura dovrà essere opportunamente validata dal Gestore.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto richiedente in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda sulla form web predisposta dal Gestore oppure utilizzando il canale telefonico o presentandosi agli sportelli presenti sul territorio;
- b. comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima; l'autolettura dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;

- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'Utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In questi casi, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore, rispettivamente, dell'autocertificazione nel caso a) o dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nel caso b).

3.14 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso per una disattivazione posticipata nel tempo.

La richiesta di disattivazione deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (telefono, posta, posta elettronica, sportello fisico, form web), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è pari a 7 giorni lavorativi.

Nel caso in cui il contatore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente deve garantirvi l'accesso mediante richiesta di un appuntamento concordato ai sensi dell'art. 08.

Qualora la disattivazione della fornitura sia richiesta a decorrere da una data successiva a quella di richiesta, la data di ricevimento di quest'ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.

Il Gestore comunica all'utente finale la data e l'orario dell'appuntamento (richiedendo ove necessaria la presenza dell'Utente finale, la disponibilità dello stesso agli appuntamenti concordati) previsti per la disattivazione. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del Gestore l'Utente finale può concordare data e/o orario diversi.

Il Gestore, nel caso in cui preveda di non potere rispettare il tempo massimo previsto, e salvo in ogni caso l'indennizzo dovuto in caso di mancato rispetto del termine prescritto, è tenuto ad informare

l'Utente finale con la massima celerità, proponendogli una nuova tempistica. L'Utente finale può concordare data e/o orario diversi.

3.15 Morosità

3.15.1 Definizione dello stato di morosità

La morosità dell'Utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'Utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura.

Il soggetto in stato di morosità è il sottoscrittore del contratto di fornitura: singolo fruitore, Amministratore in caso di fornitura condominiali. Legali rappresentanti per forniture di aziende, ecc..

All'Utente finale subentrante non può essere attribuita alcuna morosità pregressa salve le eccezioni previste dalla legge.

3.15.2 Sollecito bonario di pagamento

1. In caso di mancato pagamento della bolletta, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della stessa il gestore può inviare al cliente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII - un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

- a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora evidenziando:
 - i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
 - ii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, tenuto conto anche del periodo minimo di preavviso fissato dalla normativa vigente e, in particolare, comunicando gli effetti - in caso di perdurante inadempimento - della procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura;
- c) le modalità, con cui l'Utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo;
- e) i recapiti del gestore ai quali il cliente può comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento.

3.15.3 Procedura per la costituzione in mora

Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente paragrafo.

2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora.

3. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con il seguente avviso testuale: "Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].".

4. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all'attribuzione all'utente finale di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17);
- b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato; se tale data

corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora; le

previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, che deve essere fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di cui al presente comma 5;"

e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione;

f) le modalità, di cui al successivo paragrafo 6, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando: i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso; la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);

h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;

i) i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;

j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore è:

- infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4;

- è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile.

6. Il termine ultimo entro cui l'Utente finale è tenuto a saldare, fatto salvo la richiesta di un piano di rateizzazione da parte dell'Utente finale (come sotto meglio specificato), i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte del cliente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

7. Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e (che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa), applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

8. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi di cui al punto precedente, unicamente il pagamento:

- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai successivi paragrafi 6, 7 e 8;
- c) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

3.15.4 Rateizzazione degli importi

a) Modalità per la rateizzazione dei pagamenti: il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dalla precedente lettera d). In presenza di tali condizioni il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il piano di rateizzazione dovrà in ogni caso essere formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici).

b) Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

c) Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea o degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

d) Gli interessi di dilazione sopra indicati non possono essere applicati qualora la soglia indicata sia superata a causa di:

1. prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
2. presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore;

- e) Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.
- f) Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

In caso di importi oggetto di costituzione in mora:

1. Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
2. L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora.
3. Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.
4. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
 - a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'Articolo 42, comma 42.4, lettera b) del RQSII;
 - b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
 - c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo Articolo 6, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

3.15.5 Comunicazione dell'avvenuto pagamento

L'Utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare:

- Sede di Mirandola - Via Maestri del Lavoro 38 - per le utenze ubicate nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e comuni Mantovani.
Via mail a ufficio.crediti@aimag.it

- Sede di Carpi - Via Alghisi n. 19 - per le utenze ubicate nei comuni di Carpi – Campogalliano – Soliera e tutti gli altri comuni non di competenza della sede di Mirandola.
Via mail a ufficio.crediti@aimag.it
- Tramite telefonata al N. Verde 800.018405
- Via fax 0535 1872005

La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 6.1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'Utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

3.15.6 Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura

La sospensione ed eventuale disattivazione della fornitura dell'Utente finale non potrà in alcun caso Interessare le utenze a “Uso pubblico non disalimentabile” e le utenze a “Uso domestico residente” beneficiari del bonus sociale idrico e potrà essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:

- a) avvenuta costituzione in mora dell'Utente finale moroso;
- b) avvenuta escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- c) avvenuta decorrenza dei termini entro cui l'Utente finale avrebbe dovuto saldare i pagamenti pregressi insoluti senza il medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore secondo le modalità indicate nella costituzione in mora o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora.

In aggiunta a quanto sopra, in caso di morosità di utenti finali domestici residenti disalimentabili, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:

- d) al mancato pagamento di fatture il cui importo complessivo sia superiore al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
- e) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso d' acqua erogata tale da garantire almeno il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- f) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

Con riferimento agli utenti finali domestici residenti disalimentabili:

- g) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo cliente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:
 - le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore restano a carico del gestore;

- il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;
- h) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
- le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore sono poste a carico del cliente in base a quanto previsto dal prezzario in vigore;
 - il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.

Al verificarsi delle condizioni indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e), la procedura descritta al precedente punto h) trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose a eccezione di quelle non disalimentabili che:

- non abbiano provveduto (nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione) a onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
- risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora di cui al precedente paragrafo "Procedure per la costituzione in mora".

In costanza di mora delle utenze domestiche residenti disalimentabili, il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:

- dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
- le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - a onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della modalità pregressa.

In aggiunta a quanto previsto in merito ai criteri di sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'Utente finale, in caso di morosità di utenze condominiali, il gestore:

- non potrà attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi: i) siano effettuati (entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora) in un'unica soluzione; ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
- ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non potrà essere eseguita:

- qualora decorso il termine indicato nella costituzione in mora per il saldo dei pagamenti pregressi insoluti l'Utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
- in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
- nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato e i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per il saldo dei pagamenti pregressi insoluti, entro cui l'Utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

In caso di morosità del cliente domestico residente non disalimentabile il gestore potrà procedere alla sola limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire almeno il quantitativo minimo vitale) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

- a. il gestore ha provveduto a costituire in mora l'Utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste;
- b. il gestore vanta un credito nei confronti dell'Utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
- c. siano decorsi i termini, per il saldo dei pagamenti pregressi insoluti senza che l'Utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore secondo le modalità sopra descritte o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione secondo le modalità sopra descritte.

In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un Utente finale non disalimentabile ossia clienti diretti beneficiari del bonus sociale idrico e utenze a uso pubblico non disalimentabile.

3.16 Verifica tecnica sui contatori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche esclusivamente sul contatore installato dal Gestore del SII per l'attivazione del contratto di fornitura e destinato alla contabilizzazione dei volumi da fatturare, in quanto di proprietà pubblica e soggetto alle attività di manutenzione di competenza esclusiva del Gestore.

L'Utente è responsabile del monitoraggio dei propri consumi, della protezione del contatore dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura. In caso di manomissioni o guasti l'Utente deve comunicarli con tempestività al numero verde di Pronto Intervento 800 553 445 (attivo 24 ore su 24). In caso di anomalie, anche potenziali, l'Utente potrà chiedere il necessario supporto tecnico rivolgendosi ai nostri operatori presso gli sportelli, lo sportello web o al numero verde 800 018 405. Si ricorda che un attento monitoraggio dei consumi consente di prevenire rotture per il gelo, guasti o perdite occulte delle reti ricadenti in proprietà privata.

La richiesta di verifica deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (telefono, posta, posta elettronica, sportello fisico, form web), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta presentata dall'Utente, il contatore sarà rimosso ed inviato ad un laboratorio metrico autorizzato.

Al posto del contatore rimosso il Gestore installa un nuovo contatore conforme alla normativa vigente.

L'attività di rimozione del contatore oggetto di verifica e la contestuale installazione deve essere eseguita in presenza dell'Utente o suo delegato, a seguito dell'appuntamento concordato. Il Gestore comunica all'Utente la data dell'appuntamento. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del Gestore l'Utente finale può concordare data e/o orario diversi. Nel caso in cui il Gestore preveda di non potere rispettare il tempo massimo previsto, e salvo in ogni caso l'indennizzo dovuto in caso di mancato rispetto del termine prescritto, è tenuto ad informare l'Utente finale con la massima celerità, proponendogli una nuova tempistica.

Il Gestore trasmetterà all'Utente l'esito della verifica entro 30 giorni lavorativi dalla sua ricezione da parte del laboratorio metrico.

Qualora il contatore risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale.

Qualora il contatore risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione del contatore sono a carico del Gestore, il quale provvede altresì alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, sulla base dei consumi medi degli ultimi 3 anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi degli Utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso.

Il D. Lgs n. 22 del 2/2/2007 e il D.M. 21/04/2017 n. 93 fissano i limiti di tolleranza. In particolare, l'articolo 5, comma 4, di quest'ultimo, prescrive che gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta siano superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica di cui all'art.4, commi 10 e 11.

Gli errori massimi ammessi per la verifica periodica dei contatori acqua sono $\pm 10\%$ alle portate Q1-Q2 ($Q_{min}-Q_t$) e $\pm 4\%$ alle portate Q3-Q4 (Q_n-Q_{max}), gli errori massimi ammessi per il controllo su richiesta, con la maggiorazione del 50%: $\pm 15\%$ Q1-Q2 ($Q_{min}-Q_t$) e $\pm 6\%$ Q3-Q4 (Q_n-Q_{max}), dove $Q_{min} = 25 \text{ l/h}$ - $Q_t = 37,5 \text{ l/h}$ - $Q_n = 1,5 \text{ mc/h}$ - $Q_{max} = 3 \text{ mc/h}$.

L'Utente finale è responsabile della buona conservazione del contatore e dell'integrità dei sigilli.

Tabella riassuntiva riportante le tempistiche delle varie fasi della verifica effettuata in laboratorio.

Indicatore	Descrizione	Standard
1. Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore. Il contatore viene rimosso ed inviato ad un laboratorio metrico autorizzato, con contestuale installazione di un nuovo contatore conforme alla normativa vigente.	10 giorni lavorativi
2. Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito.	30 giorni lavorativi

3.17 Prelievo abusivo

L'Utente deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà e/o competenza del Gestore al servizio della propria fornitura.

Usufruire del servizio idrico integrato in assenza di regolare contratto di fornitura ovvero allacciarsi abusivamente alla rete idrica (o riallacciarsi autonomamente a seguito di una sospensione della fornitura o di un distacco) è un illecito.

E' vietato manomettere, spostare, modificare le derivazioni e gli allacciamenti o parte di esse senza il preventivo assenso del Gestore, che è il solo soggetto titolato alle attività di installazione e rimozione del misuratore.

La manomissione volontaria dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione della fornitura, alla risoluzione del contratto di fornitura, all'applicazione di un addebito per prelievo abusivo, così come indicato sul sito internet aziendale, e/o all'avvio di azione giudiziaria contro l'Utente.

3.18 Verifica del livello di pressione

Per le modalità di richiesta della pressione di rete si rimanda alla sezione I della presente Carta dei servizi, dedicata al Rapporto con gli Utenti.

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di intervento del Gestore.

La verifica del livello di pressione avverrà in maniera continuativa tramite installazione di data logger con registrazione della pressione.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

Qualora, a seguito della verifica, il livello di pressione risultasse nella norma, il Gestore addebita all'Utente i costi dell'intervento così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del livello di pressione.

In caso di pressione non conforme ogni onere di verifica è a carico del Gestore.

Ulteriori informazioni di dettaglio sono presenti sul disciplinare tecnico, consultabile presso il presente link www.aimag.it/acqua/carta-dei-servizi-e-standard-qualita/, dove vengono riassunti i valori di riferimento alla "TAB 1: Rango di variazione del carico idraulico".

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione pari a 10 giorni lavorativi.

Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del relativo esito.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale la data di completamento della verifica stessa.

Il Gestore comunica l'esito della verifica del livello di pressione entro un tempo massimo di 10 giorni dalla data di effettuazione della verifica stessa.

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

Il Gestore, dandone comunicazione agli Utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

Indicatore	Descrizione	Standard
1. Tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione	Tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di intervento del Gestore. (Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.)	10 giorni lavorativi
2. Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del relativo esito.	10 giorni lavorativi

Attività	Descrizione
Misurazione della pressione	continuativa tramite installazione di data logger con registrazione della pressione
Modalità di correzione della pressione	1) estensione della verifica ed accertamento della pressione in zona al fine di riscontrare se trattasi di problematica estesa o solo puntuale 2) se solo puntuale si eseguono accertamenti tecnici all'allacciamento idrico ed al contatore 3) se il problema è esteso si studiano ed operano soluzioni di ottimizzazione idraulica

3.19 Appuntamenti concordati

Il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento definendo data e ora di inizio e di fine della fascia di puntualità, nella quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare l'appuntamento con l'Utente, o con il richiedente laddove diverso dal primo, per tutte le prestazioni che comportino verifiche tecniche e/o l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente o di persona da questi incaricata.

Tali prestazioni possono essere, ad esempio ed a titolo non esaustivo:

- sopralluogo necessario per la redazione del preventivo di lavori ed allacciamenti idrici;
- attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura della fornitura nel caso in cui per tali attività sia necessario l'accesso a luoghi o a contatori non accessibili o parzialmente accessibili al Gestore;
- verifica del misuratore e del livello di pressione.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il tempo massimo per appuntamento concordato è pari a 7 giorni lavorativi.

Si escludono dallo standard gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni.

La fascia massima di puntualità per gli appuntamenti concordati è pari a 3 ore. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

Il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'Utente finale la disdetta dell'appuntamento concordato con un preavviso minimo di 24 ore dall'inizio della fascia di puntualità.

Il Gestore fornisce apposita modulistica, da cui risulta l'avvenuto o il mancato appuntamento concordato (sottoscrizione verbale, segnalazione assenza utente finale o Gestore, cc.), per ciascuna prestazione che richieda un sopralluogo o che necessiti della presenza dell'utente finale o di persona da lui incaricata.

3.20 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, indicato in bolletta e sul sito, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore.

Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto è in grado di:

- a) assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
- b) garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
- c) fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti *standard di erogazione del servizio di pronto intervento*:

- *tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (CPI): inferiore a 120 secondi.*

Il tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (CPI) è, con riferimento ad una chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione.

Ai fini dell'adempimento dello standard legato all'indicatore di cui al precedente punto si considerano le chiamate degli Utenti finali che:

- a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
 - b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.
- *tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: 3 ore.*

Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal Gestore per il pronto intervento.

Trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;

- avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti.

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite dal Gestore le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita

RECAPITI TELEFONICI

*Il **Pronto Intervento** per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al numero verde **800 553 445***

*Sopralluoghi e lavori per allacci idrici, spostamento misuratori acquedotto **0535/28208** da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00*

(Bastiglia, Bomporto, Borgofranco sul Po, Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S, Medolla, Mirandola, Moglia, Poggio Rusco, Quistello, Revere, San Felice s/P, San Giacomo Segnate, San Giovanni Dosso, San Possidonio, San Prospero s/S.)

*Sopralluoghi e lavori per allacci idrici, spostamento misuratori acquedotto **059/620658** lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00*

(area Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano)

- Per il servizio di acquedotto:

le attività e le modalità di intervento previste si riferiscono solo a reti e impianti affidati al Gestore del SII.

Aimag mette a disposizione risorse organicamente disposte sul territorio gestito per dare immediata risposta agli interventi in caso di pericolo per la salute umana dovuto alla qualità dell'acqua in erogazione o di necessità di messa in sicurezza stradale.

Se per cause di forza maggiore non potranno essere rispettati i tempi massimi indicati per l'ultimazione dei lavori essi procederanno senza interruzione.

Nei casi in cui una molteplicità di richieste concomitanti non consentisse di rispettare gli standard previsti, il Gestore fornirà agli Utenti finali alcune prime indicazioni comportamentali in attesa dell'intervento diretto.

- Per il servizio di fognatura e depurazione:

le infrastrutture in gestione sono fognature (nere, bianche e miste), sollevamenti, scolmatori e impianti di depurazione.

Sono invece esclusi dal servizio le caditoie, essendo manufatti di pertinenza dell'infrastruttura stradale, le tombinature stradali e i fossi di scolo, fatti salvi i casi in cui ci siano convenzioni/atti specifici fra il Comune e il Gestore.

I tempi d'intervento sono:

- 3 ore per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel caso di "guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria" oppure "avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni o rigurgiti fognari".
- 24 ore per l'avvio degli interventi di ripristino della piena funzionalità.

Nel caso non sia possibile riprendere l'erogazione della fornitura idrica entro un tempo massimo di 8 ore decorrente dall'avvio dei lavori, il Gestore attiverà un servizio di fornitura alternativo.

Se per cause di forza maggiore non potranno essere rispettati i tempi massimi indicati per l'ultimazione dei lavori essi procederanno senza interruzione.

Nei casi in cui una molteplicità di richieste concomitanti non consentisse di rispettare gli standard previsti, il Gestore fornirà agli Utenti finali alcune prime indicazioni comportamentali in attesa dell'intervento diretto.

Le modalità di informazione in merito all'interruzione del servizio possono essere: stampa, web, telefonia e volantinaggio.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

3.21 Servizio di lettura dei consumi e definizioni di fatturazione

Rilevazione dei consumi

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII, delibera 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente, opportunamente validate dal Gestore. In assenza di entrambi i dati di cui sopra, per la fatturazione vengono utilizzati i consumi stimati, le cui modalità di calcolo sono esplicitate in bolletta.

In caso di fatturazione emessa sulla base di consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente nelle bollette di acconto che le letture di riferimento sono presunte ed attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette a saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) per le utenze con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di lettura l'anno distanziati almeno 150 giorni solari;
- b) per le utenze con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di lettura l'anno distanziati almeno 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento alle utenze dotate di contatore non accessibile, un ulteriore tentativo di lettura, nel caso di almeno due tentativi consecutivi falliti e di assenza di autoletture validate;
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di lettura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

Gli Utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, ricevono dal Gestore, con almeno 48 ore di preavviso, un'informazione preliminare sul giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure. In caso di misuratori teleletti, sia in modalità smart sia in modalità semi-smart, l'obbligo di informazione preliminare si intende automaticamente assolto.

In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente un avviso del tentativo fallito, con indicazione della possibilità e modalità per effettuare l'autolettura.

Il gestore è tenuto a effettuare, con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. "ripasso")

nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi - in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito -, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale.

Gli obblighi di “ripasso” si intendono assolti, nei seguenti casi:

- a)** laddove, nel periodo intercorrente rispetto all’ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura;
- b)** laddove il gestore garantisca, per quell’Utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo;
- c)** per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell’ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell’esperienza del gestore.

L’obbligo di raccolta della misura per il Gestore si intende assolto anche qualora la misura sia stata comunicata dall’utente tramite autolettura e successivamente validata dal Gestore medesimo.

L’autolettura può essere comunicata tramite SMS, contattando il numero verde, recandosi presso gli sportelli e tramite App e Area personale sul sito, previa registrazione. Le modalità per comunicare l’autolettura sono descritte sul sito aziendale.

In caso di mancata validazione dell’autolettura, il Gestore ne dà comunicazione all’Utente.

La tabella seguente riporta gli standard specifici che il Gestore deve rispettare con riferimento alla raccolta della misura.

Indicatore		Standard specifico
Numero minimo di tentativi di raccolta della misura	utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc	2/anno
	utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc	3/anno
Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile		48 ore

Il mancato rispetto di uno standard specifico implica il riconoscimento di un indennizzo automatico all’utenza.

Nel caso in cui, in sede di lettura il misuratore risulti manomesso, o emerga un’anomalia di funzionamento, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno stimati in base a quelli rilevati in analoghi periodi precedenti o, nel caso in cui non esistano rilevazioni, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d’appartenenza o al valore presunto pattuito nel contratto di fornitura e sarà calcolato in base alla media giornaliera dei consumi idrici (1/365).

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di lettura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente la disponibilità dei tali dati.

L'Utente si assume l'impegno di fornire l'autolettura su esplicita richiesta del Gestore nel caso siano trascorsi almeno 300 giorni dalla data dell'ultima lettura/autolettura disponibile.

L'Utente è responsabile della custodia del contatore e della cura e manutenzione del manufatto di alloggiamento dello stesso, al fine di assicurarne la protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Definizioni di fatturazione

- a) Modalità di addebito e fatturazione: la fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento di cui alla successiva lett. c), rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'Utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'Utente finale, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:
1. dati di lettura (intesa come la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore);
 2. in assenza di dati di cui alla precedente n.1, dati di autolettura (intesa come la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore).
 3. in assenza di dati di cui ai precedenti n. 1 e 2, dati di consumo stimati.
- b) Tempo per l'emissione della fattura: il tempo per l'emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del Gestore. Tale indicatore deve essere verificato anche per le fatture di chiusura del rapporto contrattuale di cui alla successiva lettera e). In tal caso l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.
- c) Periodo di riferimento della fattura: il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal Gestore nel rispetto degli obblighi di cui alla successiva lettera d).
- Tale ultimo vincolo non viene applicato con riferimento:
1. alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
 2. alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
 3. alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita
- d) Periodicità di fatturazione: il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

1. N° 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
 2. N° 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
 3. N° 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
 4. N° 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
- e) Fattura di chiusura del rapporto contrattuale: in caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il periodo di riferimento della fattura di chiusura va dal primo giorno successivo al periodo cui è riferita l'ultima fattura emessa al giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura. Con la fattura di chiusura il Gestore provvede a conguagliare i consumi, a restituire il deposito cauzionale versato dall'Utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito e ad erogare all'Utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta.
- f) Consumo anomalo: Il consumo è ritenuto anomalo quando è almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento. In tali casi l'utente ha la facoltà di richiedere l'attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte. Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza. Il Gestore potrà utilizzare il proprio sistema di valutazione del consumo anomalo purché rispettoso dei riferiti standard. Tali consumi possono essere imputati a malfunzionamento del contatore, a perdite post contatore e a manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore (di proprietà e/o competenza del Gestore) e sono ritenuti tali solo qualora venga accertata una delle summenzionate condizioni.
- g) Periodo di ricostruzione dei consumi: tempo intercorrente tra l'insorgere del guasto e la sua riparazione.
- h) Termini per i pagamenti: il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale.

3.22 Applicazione della tariffa

Contenuti e determinazione tariffaria

La tariffa del servizio idrico è regolata a livello nazionale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e, a livello locale, dagli Enti di Governo d'ambito (EGA).

L'Autorità ha, tra gli altri, il compito di definire le componenti di costo e di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e di approvare le tariffe proposte dal soggetto competente.

Attraverso le tariffe fatturate in bolletta vengono coperti i costi operativi (costi sostenuti per gestione operativa degli impianti, quali i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento, i costi del personale, ecc.) e i costi di investimento (costi relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, necessarie per mantenere la loro funzionalità nel tempo, nonché quelli per la realizzazione dei nuovi impianti laddove necessari).

La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito, e trasmessa all'Autorità per l'approvazione, sulla base delle informazioni trasmesse dai gestori che comprendono, tra le altre:

- il programma degli interventi (PdI);
- il piano economico finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi e il moltiplicatore tariffario che ciascun Gestore dovrà applicare in ciascun anno, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- la Convenzione di Gestione;
- una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
- gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario.

Articolazione tariffaria

Con la Delibera n. 665/2017/R/idr (TICSI) L'Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha introdotto una normativa a livello nazionale sull'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato e gli Enti di Governo dell'Ambito (EGA) devono applicare questa normativa definendola a livello locale a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Con tale provvedimento, ARERA ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- ✓ Riordino complessivo della struttura tariffaria del Servizio Idrico Integrato applicata all'utenza finale
- ✓ Definizione di criteri e regole omogenee su scala nazionale
- ✓ Fissazione di scadenze per la deliberazione degli Enti di Governo d'Ambito delle nuove strutture tariffarie

Ai fini della definizione dell'articolazione tariffaria, il TICSI, individua le seguenti sotto-tipologie d'uso:

- CATEGORIE DI UTENTI DOMESTICI
 - Uso domestico residente
 - Uso domestico non residente
 - Uso condominiale

La struttura dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche e prevede:

Quota variabile

Servizio di acquedotto: la quota variabile è articolata per fasce di consumo, distinguendo:

- una fascia di consumo annuo agevolato (determinata con il criterio pro capite);
- una fascia a tariffa base;
- due fasce di eccedenza cui applicare tariffe crescenti.

Servizio di fognatura e depurazione: la quota variabile è proporzionale al consumo ma non articolata per fasce.

Quota fissa: è indipendente dal consumo, non articolata per fasce, suddivisa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

- **CATEGORIE DI UTENTI NON DOMESTICI**

- Uso industriale
- Uso artigianale/commerciale
- Uso agricolo/zootecnico
- Uso pubblico disalimentabile
- Uso pubblico non disalimentabile
- Categoria altri usi (a discrezione degli EGA)

Rispetto alla struttura tariffaria per l'uso domestico, non è prevista la fascia a tariffa agevolata.

In particolare con riferimento all'utenza domestica, la delibera 665/2017/R/idr prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2018 venga introdotto, al fine della determinazione dei corrispettivi tariffari per il settore idrico integrato (per la prima volta soggetti ad una unica disciplina a livello nazionale) un criterio pro capite, in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica.

Le tariffe del Servizio Idrico Integrato comprendono anche le componenti tariffarie perequative UI, definite dall'Autorità, che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri Utenti e sono destinate rispettivamente:

- la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- la componente UI-2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata alla sola quota variabile di acquedotto, a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus;
- la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche.

Ogni variazione tariffaria è determinata dall'Agenzia ed approvata con la metodologia precedentemente descritta. Le variazioni tariffarie sono trasmesse agli Utenti con comunicazioni in fattura e sul sito web del Gestore.

Nel sito web aziendale è inoltre disponibile una pagina che riporta una tabella riepilogativa dei costi delle prestazioni che l'Utente può richiedere al Gestore e che determinano un addebito in fattura.

3.23 Fatturazione

La bolletta deve essere chiara e di semplice comprensione, elaborata secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr e provvedimenti conseguenti.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio; lo stesso vale per eventuali conguagli.

L'emissione della bolletta è garantita entro un tempo non superiore ai 45 giorni solari, intercorrenti tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della bolletta e il giorno di emissione.

3.24 Modalità e strumenti di pagamento

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

Il Gestore garantisce all'Utente modalità di pagamento il più possibile differenziate; tali modalità sono chiaramente indicate in bolletta, nella quale sono specificate altresì le forme di pagamento che non prevedono oneri a carico dell'Utente.

Qualora la bolletta emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la bolletta superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Il termine per richiedere la rateizzazione da parte dell'Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- degli interessi di dilazione, non superiori al tasso di riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento del rateo.

In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'esecuzione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

3.25 Interessi di mora

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.

In caso di ritardato pagamento delle bollette, è prevista l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dal contratto ed indicati in bolletta. In applicazione del principio del Buon Pagatore, agli Utenti che negli ultimi due anni hanno sempre provveduto regolarmente al pagamento delle bollette, si applica, per i primi 10 giorni di ritardo, il tasso di mora nella misura minima del solo tasso di interesse legale.

Tabella riassuntiva

Utente Buon pagatore	<p>a) tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) per i primi dieci giorni di ritardo;</p> <p>b) tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali a decorrere dall'undicesimo giorno di ritardo.</p>
Altri Utenti	tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali a decorrere dal primo giorno di ritardo.

3.26 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto riconducibili a:

- errori amministrativi;
- letture errate;
- guasto del contatore;
- perdite occulte accertate,

il Gestore s'impegna alla pronta correzione degli stessi, eventualmente a fronte di verifiche e controlli.

Il tempo massimo per la rettifica di fatturazione è pari a 60 giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita con rimessa diretta o portandolo in detrazione nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta, salvo il caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, nel qual caso sarà riaccreditato nella prima bolletta utile.

La rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali.

Se l'utente finale non è collegato a pubblica fognatura verranno fatturati i soli consumi idrici (servizio acquedotto).

Il Gestore garantisce l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente, in un tempo massimo di risposta pari a 30 giorni dalla data di ricevimento (v. definizione nel Glossario) della stessa.

Tutte le risposte dovranno riportare:

- a) il riferimento alla rettifica di fatturazione ricevuta;
- b) l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti;
- c) l'esito della verifica, ed in particolare la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, l'indicazione delle modalità di fatturazione applicate e la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);
- d) nel caso in cui l'Utente finale comunichi nella richiesta un'autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell'emissione della bolletta contestata un'autolettura, la motivazione dell'eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;
- e) l'indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all'Utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;
- f) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione

3.27 Perdite occulte

Il Gestore prevede un sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte, che si verificano a valle del contatore lungo la parte di impianto di proprietà del cliente, accertate in base ai Regolamenti e disposizioni che sono consultabili sul sito internet sul quale è anche possibile scaricare la relativa modulistica.

Gli Utenti possono accedere alle tutele in caso di perdite occulte con le seguenti regole:

- quando il consumo di fuga è pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (calcolato sui due anni antecedenti la perdita e relativamente allo stesso periodo di calcolo della bolletta; in caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza);
- in caso di eventi ravvicinati, gli utenti potranno accedere alla tutela minima non prima di un anno dall'ultimo accesso;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino a un massimo di tre mesi dalla data della lettura di fuga.

Le tutele di prezzo da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo sono le seguenti:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente, non saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il servizio acquedotto, al volume eccedente il consumo medio giornaliero sarà applicata una tariffa pari alla metà della tariffa base senza nessuna franchigia sui volumi fatturabili.

Nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Tali tutele attengono esclusivamente al costo derivante dal maggior consumo di acqua, nei termini sopra indicati, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato al cliente o a terzi dalla fuga di acqua.

Ad integrazione delle tutele minime riportate, AIMAG offre la possibilità ai propri utenti di aderire ad un ulteriore servizio che copre in parte le fatture contenenti i consumi anomali determinati da fughe occulte. Sul sito del Gestore sono riportate un'informativa illustrativa, la modulistica e le modalità di adesione.

L'importo annuale della quota di adesione al servizio è consultabile sul sito del Gestore.

Si ricorda inoltre che per i clienti aderenti:

- è stabilito un massimale di indennizzo di 20.000 Euro;
- l'indennizzo sarà erogato in base agli scaglioni indicati nell'informativa.

L'indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni:

- eseguire la riparazione tassativamente entro 30 giorni dalla data di individuazione della fuga, ovvero dalla data di avviso da parte del gestore o, in mancanza di avviso, dalla data di scadenza della fattura riportante un importo maggiore rispetto al consumo medio storico;
- presentazione della documentazione a dimostrazione della fuga e della riparazione (foto riparazione, foto contatore, fattura riparazione idraulico);
- presentazione modulo denuncia perdita idrica occulta;
- effettuare almeno due autoletture all'anno.

Qualora il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato.

Qualora l'utente finale rilevasse un consumo anomalo è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Gestore scrivendo all'indirizzo fughe@aimag.it. Lo stesso indirizzo è utilizzato per lo scambio di comunicazioni sopra descritte.

3.28 Ricostruzione dei consumi

In caso di blocco o malfunzionamento del contatore, il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli Utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del contatore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

3.29 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità ed è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Per gli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc le forme sostitutive del deposito cauzionale sono rappresentate da:

- domiciliazione bancaria e postale.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà all'accredito del valore del deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

In caso di recesso contrattuale il Gestore provvederà all'accredito del valore del deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella bolletta di chiusura. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta, ovvero bonifico, se è attiva la modalità di pagamento con addebito in conto corrente.

Il valore del deposito cauzionale applicato è pubblicato nel sito internet del Gestore. Gli importi massimi richiesti sono:

- a) per utenze domestiche singole e non domestiche, pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- b) per utenze domestiche singole e non domestiche, pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- c) per utenze domestiche condominiali, pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli Utenti sottesi all'utenza condominiale stessa e definiti in base a uno dei metodi indicati nei punti precedenti.

Il Gestore applica gli importi nel seguente modo:

- 50% all'atto della sottoscrizione del Contratto di fornitura;
- 50% rateizzato in due bollette a decorrere dalla prima utile successiva alla sottoscrizione del Contratto.

Tipologia d'uso	Forma di garanzia	Importo a garanzia	Tasso di rendimento	Tempi massimi di restituzione
DOMESTICO	deposito cauzionale	40,00 €	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno
USO DIVERSO DAL DOMESTICO consumo < 100 mc/anno	deposito cauzionale	15,00 €	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno
USO DIVERSO DAL DOMESTICO consumo tra 101 e 500 mc/anno	deposito cauzionale	50,00 €	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno
USO DIVERSO DAL DOMESTICO consumo tra 501 e 5.000 mc/anno	deposito cauzionale	150,00 €	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno
USO DIVERSO DAL DOMESTICO consumo tra 5.001 e 12.000 mc/anno	deposito cauzionale	250,00 €	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno
USO DIVERSO DAL DOMESTICO consumo > 12.000 mc/anno	deposito cauzionale	Concordare con il Gestore la forma di garanzia	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno

CONDOMINIALE	deposito cauzionale	24,00 € per ogni unità immobiliare	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno
POZZO	deposito cauzionale	15,00 €	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno
USO DIVERSO DAL DOMESTICO ENTE PUBBLICO	deposito cauzionale	non applicato	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno
USO DIVERSO DAL DOMESTICO COMUNALI	deposito cauzionale	non applicato	tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile	fornitura attiva: nella prima bolletta utile fornitura cessata: entro 30 giorni dalla data di recesso
	domiciliazione bancaria	non applicato	nessuno	nessuno

3.30 Modalità di corresponsione del bonus sociale idrico

Il bonus sociale idrico è una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale. Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

L'Utente domestico residente ha diritto al bonus sociale qualora appartenga a un nucleo familiare:

1. con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
2. con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
3. titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a seguito della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Il diritto al bonus viene comunicato al Gestore mediante il Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A.

A seguito delle verifiche di propria competenza, disciplinate dalla regolazione ARERA, il Gestore eroga:

- a) agli utenti diretti, nella prima fattura emessa, con la cadenza di fatturazione prevista, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione;
- b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle verifiche, di un contributo una tantum, riconosciuto mediante recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare agevolabile, o con altre modalità.

Inoltre, il Gestore riconosce il bonus sociale idrico integrativo disposto dall'ATERSIR, agli Utenti diretti, in bolletta, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro, e agli Utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto con le modalità concordate dal Gestore con l'ATERSIR.

Sul sito aziendale, al seguente link <https://www.aimag.it/acqua/agevolazioni-tariffarie/>, è disponibile una pagina che contiene informazioni sul bonus ed ulteriori agevolazioni.

Per gli utenti diretti, in caso di morosità del beneficiario, una volta trascorsi i tempi di risposta a reclami e informazioni scritte, è facoltà del Gestore trattenere la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal Gestore nella comunicazione di costituzione in mora.

4 GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

4.01 Continuità del servizio

Il servizio idrico integrato è garantito 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno.

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.

La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio

Le cause di interruzione del servizio possono essere:

- Pronto intervento:
 - a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
 - b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
 - c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
 - d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti);
- Interventi programmati;
- Cause di forza maggiore;
- Caso fortuito
- Interventi non programmati come rotture accidentali imprevedibili
- Crisi quali-quantitativa.

Qualora, per i motivi sopraesposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile per un periodo superiore a 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

4.02 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite minima giornaliera, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

4.03 Qualità dell'acqua erogata

Il Gestore rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet e le bollette i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera ARERA 586/2012/R/idr.

4.04 Tempo di preavviso per interventi programmati

Con interruzioni della fornitura idrica superiori ad un tempo pari a 24 ore (salvo diversa indicazione più restrittiva prevista dal disciplinare), il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (in relazione al numero di Utenti coinvolti e/o alla vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa;
- mezzi radiotelevisivi locali;
- automezzi muniti di altoparlanti;
- volantinaggio;
- sito internet;
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici;
- avviso diretto agli Utenti mediante sms.

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione della durata prevista dell'interruzione.

Nei casi di calamità naturali le attività saranno condotte sotto il coordinamento della Protezione Civile.

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il Gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il Gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli Utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura si misura, in ore, dal momento in cui viene avvisato ciascun Utente finale al momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.

Esplicitazione del contenuto minimo del preavviso

- Data e ora inizio interruzione, durata interruzione (coerentemente con quanto stabilito dalla convenzione di servizio e dal disciplinare tecnico), esplicitazione degli eventuali servizi sostitutivi che verranno messi in atti in caso di interruzioni superiori alla durata prevista, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4.01.
- Indirizzi cui fare pervenire le segnalazioni, facendo riferimento alla tabella riassuntiva relativa al paragrafo del pronto intervento.

4.05 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24 salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

La durata massima della singola sospensione programmata si misura, in ore, dal momento in cui si verifica una singola interruzione programmata al momento di ripristino della fornitura, per ciascun Utente finale interessato.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali.

Si riepilogano di seguito gli standard specifici di qualità tecnica come definito dalla delibera 917/2017/R/idr

ID	Indicatore	Standard specifico
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

In caso di mancato rispetto degli standard specifici, il Gestore corrisponde all'Utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard.

4.06 Erroneo distacco della fornitura idrica

In caso di erroneo distacco della fornitura l'Utente finale può richiedere la riattivazione contattando il servizio di Pronto Intervento al numero dedicato 800 553 445 (attivo 24 ore su 24).

Il Gestore garantisce la riattivazione della fornitura idrica entro 6 ore dalla comunicazione pervenuta presso gli Uffici preposti.

Il Gestore risarcirà gli eventuali danni materiali subiti dall'utente finale, debitamente documentati, a cui corrisponderà comunque un indennizzo automatico secondo le modalità riportate al capitolo "Indennizzi".

4.07 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

La crisi idrica viene definita come:

- Qualitativa: in caso di superamento di uno o più parametri di legge previsti per il consumo umano che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità.
- Quantitativa: in caso di carenza di risorsa tale da non consentire un'erogazione regolare a tutti gli Utenti finali.

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore ne dà tempestivo ed adeguato avviso alle Autorità competenti indicando le misure che intende adottare (Piano di emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione della fornitura delle utenze.

Sulle modalità di informazione ai soggetti pubblici interessati ed agli Utenti finali si fa riferimento a quelle indicate al precedente punto 4.04.

4.08 Indicazioni per il corretto uso della Risorsa idrica

L'acqua è una risorsa limitata ed è un bene prezioso per la vita di tutto il pianeta.

Come indicato sul sito aziendale di Aimag, bastano alcuni semplici gesti quotidiani per risparmiarla.

Elettrodomestici:

- Utilizzare la lavastoviglie a pieno carico richiede un minor consumo d'acqua rispetto allo stesso lavaggio fatto a mano
- Evitare il lavaggio dei piatti sotto all'acqua corrente, in questo modo si risparmiano alcune migliaia di litri all'anno
- Confrontare, al momento dell'acquisto, i consumi previsti degli elettrodomestici: fra i diversi modelli in commercio possono esserci differenze notevoli nel consumo di acqua

Igiene personale:

- Aprire il rubinetto solo per il tempo necessario per lavare mani o denti o per fare shampoo o barba
- Preferire la doccia al bagno (per immergerci in vasca sono necessari 150 litri di acqua, per una doccia circa un terzo)

Le piante:

- Scegliere i moderni sistemi di irrigazione a micropioggia programmabili per terrazzi e giardini, sono apparecchiature che possono funzionare anche durante la notte, quando i consumi sono più bassi
- Riutilizzare l'acqua della cucina o l'acqua piovana per innaffiare le piante

L'automobile:

- Lavare l'automobile con il secchio e non con la canna, si possono risparmiare circa 150 litri d'acqua a lavaggio

Rubinetti e scarichi:

- Applicare i frangigetto ai rubinetti
- Adottare scarichi "intelligenti" per i WC, il 20% dei consumi domestici viene utilizzato in questo modo

5 INDENNIZZI AUTOMATICI

5.01 Indennizzi Automatici

Nell'allegato 1 della presente Carta e sul sito internet, sono indicati gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, è prevista la corresponsione all'Utente di un indennizzo automatico base, pari a trenta (30) euro.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Relativamente alle procedure legate alla morosità, il Gestore è tenuto a corrispondere all'Utente finale un indennizzo automatico paria euro trenta (30):

- a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un Utente finale non disalimentabile;
- b) in tutti i casi in cui in relazione ad un Utente finale domestico residente il Gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al comma 7.5 del testo REMSI (Allegato A alla delibera 311/2019/R/idr);
- c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'Utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 6 del testo REMSI (Allegato A alla delibera 311/2019/R/idr).

Il Gestore è tenuto a corrispondere all'Utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- b) l'Utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui all'Articolo 5 del testo REMSI (Allegato A alla delibera 311/2019/R/idr);
- c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il Gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
- d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui all'Articolo 3 del testo REMSI (Allegato A alla delibera 311/2019/R/idr).

Il Gestore non può richiedere all'Utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i

casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo Utente ai sensi dell'articolo 10 del testo REMSI (Allegato A alla delibera 311/2019/R/idr).

L'indennizzo automatico sarà corrisposto all'Utente con la prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico. La causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la bolletta dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. nel caso in cui il mancato rispetto dello standard sia riconducibile a:
 - I. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al gestore;
 - II. cause imputabili all'Utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- b. nel caso in cui all'Utente sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente perché non contengono le informazioni minime previste indicate all'art.0 della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore potrà sospendere l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

L'Utente finale che ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso ad uno dei recapiti riportati in bolletta.

6 VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE FINALE

6.01 Informazioni da comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, per ciascuna tipologia di uso potabile, il numero totale di utenze, suddivise per tipologia di uso potabile, al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché le informazioni e i dati di seguito elencati relativi all'anno precedente.

In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, il Gestore è tenuto a comunicare:

- a) per ogni tipologia d'uso e per ogni prestazione:
 - i. il numero totale delle richieste di prestazioni;
 - ii. il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali il Gestore non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito nel presente documento, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di mancato rispetto, di cui al capitolo 3, pag. 7, lettere a) e b).
 - iii. il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito nel presente documento, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui al capitolo 3, pag. 7, lettera c);
- b) per ogni tipologia di uso e per ogni prestazione eseguita su appuntamento di cui al paragrafo 3.18:
 - i. il numero totale di appuntamenti con l'Utente finale;
 - ii. il numero totale di appuntamenti con l'Utente finale, per i quali il Gestore non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l'Utente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di mancato rispetto di cui al capitolo 3, pag. 7;
- c) per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui ai paragrafi 3.15 e 3.17, sezione II del capitolo III, il Gestore è tenuto a comunicare il numero di richieste di verifica del misuratore e il numero di richieste di verifica del livello di pressione, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa vigente;
- d) per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui al paragrafo 3,15, sezione II del capitolo III, il numero di misuratori sostituiti a seguito di verifica, separatamente per tipologia di anomalia o guasto, e, per le prestazioni di cui al paragrafo 3.17, sezione II del capitolo III, il numero di ripristini del valore corretto del livello di pressione.

In relazione al servizio telefonico, il Gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell'anno precedente i seguenti dati:

- i. il numero di chiamate telefoniche che hanno richiesto di parlare con un operatore, e il numero di quelle alle quali è stata data risposta;
- ii. il livello di accessibilità al servizio telefonico (AS);
- iii. il tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA);
- iv. il livello di servizio telefonico (LS).

In relazione alle richieste e ai reclami scritti pervenuti nell'anno precedente, il Gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell'anno il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione ricevuti suddividendo ulteriormente le singole tipologie di richiesta — reclamo scritto, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di rettifica di fatturazione - per:

- i. reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento;
- ii. reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento e per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità;
- iii. reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento e per i quali non sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddividendo in base alle cause di mancato rispetto di cui di cui al capitolo 3, pag.7;
- iv. il tempo effettivo medio di risposta, calcolato sulla base dei tempi effettivi di risposta sia dei casi per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale sia dei casi per i quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui di cui al capitolo 3, pag.7, lettera c).

Il Gestore è tenuto altresì a comunicare il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione, ricevuti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, ai quali non sia stata inviata risposta motivata alla data di comunicazione.

In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, il Gestore è tenuto a comunicare per ogni tipologia di uso e per ogni livello specifico di qualità:

- i. il numero totale degli indennizzi corrisposti;
- ii. l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

L'Autorità e l'Ente di governo dell'ambito possono utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai punti precedenti ai seguenti fini:

- i. controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento;
- ii. pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi, inclusi i tempi medi per l'ottenimento degli atti autorizzativi.

6.02 Informazioni all'Utente finale

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni Utente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore stesso gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto del presente provvedimento, e del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

Tutte le informazioni contenute nel paragrafo precedente sono oggetto di pubblicazione sul sito del Gestore.

**ALLEGATO 1_TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI
(come da Tabella 6 Delibera ARERA 655/2015/R/idr e s.m.i.)**

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione da parte del gestore ⁵⁹	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di attivazione della fornitura	Specifico	3 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	3 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità ⁶⁰	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione della voltura	Specifico	3 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	Specifico	3 ore	-	30 euro
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Generale	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata	95% delle singole prestazioni
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	Generale	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'emissione della fattura	Specifico	45 giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	Specifico	2/anno se consumi ≤ 100mc	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi	30 euro
		3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc		
		4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc		
		6/anno se consumi > 3000 mc		
Termine per il pagamento della bolletta	Specifico	20 giorni solari	-	-
Tempo per la risposta a reclami	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	Generale	30 giorni	Id. c.s.	95% delle singole prestazioni
Tempo di rettifica di fatturazione	Specifico	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
			rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta	
Tempo massimo di attesa agli sportelli	Generale	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	95% delle singole prestazioni
Tempo medio di attesa agli sportelli	Generale	20 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	Media sul totale delle prestazioni
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	Generale	AS > 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	Generale	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Livello del servizio telefonico (LS)	Generale	LS ≥ 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Generale	CPI ≤ 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	3 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta	30 euro
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	3 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto	30 euro
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	Generale	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni

ALLEGATO 2_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;

Cassa è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

cause di forza maggiore sono intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interessi, è stato istituito con Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" art. 15 comma 4, in rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani presso il Consiglio d'ambito dell'Agenzia.

contatore accessibile è il contatore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della lettura è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

contatore non accessibile è il contatore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della lettura è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

contatore parzialmente accessibile è il contatore al quale il Gestore può normalmente accedere ai fini della lettura in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il contatore è installato;

contatore teletto: è il contatore che consente il rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze o dei volumi di processo, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore;

contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

Ente di governo dell'ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente atto alla misura dei volumi consegnati;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";

riattivazione della fornitura è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;
- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

tipologia d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICS1) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICS1);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

Utente è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ALLEGATO 3_ INDIRIZZI DEI SOGGETTI PER LA TUTELA DEGLI UTENTI FINALI

Soggetti per la tutela degli utenti	per informazioni sui recapiti e sulle sedi visita il sito
Comitato consultivo degli Utenti	https://www.atersir.it/agenzia/comitato-consultivo-utenti
Sportello Conciliazione Camera di Commercio di Modena	https://www.mo.camcom.it/tutela-del-mercato/mediazione/mediazione
Associazioni dei Consumatori: Federconsumatori Adiconsum	https://modena.federconsumatorier.it/sedi-e-contatti/ https://www.adiconsum.it/sedi/
Associazioni Imprenditoriali: Confcommercio CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa)	https://www.confcommercio-er.it/il-sistema/associazioni-territoriali/ https://www.mo.cna.it/sedi-territoriali
Uffici giudiziari Giudice di Pace (Modena)	http://www.tribunaledimodena.it/Ufficio/All.aspx?a=ugdp



AIMAG SpA
Via Maestri del Lavoro 38
41037, Mirandola
Tel. 0535 28111
info@aimag.it
aimag.it



CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato dall'Organo Amministrativo nella seduta del 21/09/2022



Sommario

1.	INTRODUZIONE	6
1.1	Il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)	6
1.2	Gli attori del SII	6
a)	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	6
b)	L'Ente di Governo dell'Ambito (EGA) - Atersir	6
c)	Il Gestore	6
d)	Utente finale	6
1.3	La Carta dei Servizi	7
a.	Oggetto ed ambito di applicazione	7
b.	Validità della Carta dei Servizi	7
2.	GESTORE DEL SERVIZIO	7
2.1	Territorio servito e attività svolte	7
2.2	Forma societaria e organizzazione	8
2.3	L'affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)	9
2.4	Riconoscibilità del Gestore	9
3.	PRINCIPI FONDAMENTALI	9
3.1	Eguaglianza	9
3.2	Imparzialità	10
3.3	Partecipazione	10
3.4	Efficienza, efficacia ed economicità	10
3.5	Cortesia	10
3.6	Chiarezza, comprensibilità e semplificazione delle procedure	10
3.7	Continuità del servizio	11
3.8	Condizioni principali di fornitura	11
3.9	Qualità e tutela dell'ambiente	11
3.10	Riservatezza (Privacy)	11
3.11	Accesso universale all'acqua	12
4.	STANDARD DEL SERVIZIO	12
4.1	Indicatori di qualità del SII (Standard di servizio)	12
4.2	Valutazione della qualità del servizio	13
4.3	Livelli Tecnici Minimi (Standard) di Fornitura del Servizio di acquedotto	13
4.4	Indennizzi automatici	14
5.	ACCESSO AL SERVIZIO	15
5.1	Tipologia degli accessi e servizi forniti	15

5.2	Diffusione e orario degli sportelli	15
5.3	Tempi di attesa agli sportelli	16
5.4	Sito web e Sportello Online	16
5.5	Servizio telefonico commerciale (servizio clienti)	17
5.6	Servizio telefonico di pronto intervento	17
5.7	Appuntamenti concordati	17
5.8	Accessi Facilitati per Specifiche Categorie degli utenti finali	18
6.	PREVENTIVAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI	18
6.1	Classificazione dei Lavori e modalità di preventivazione	18
6.2	Preventivazione per lavori.....	19
6.3	Esecuzione lavori.....	19
6.4	Forniture ad uso incendio	20
7.	ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	20
7.1	Preventivi per allacci idrici e fognari	20
7.2	Esecuzione di allacciamento ad acquedotto	20
7.3	Esecuzione di allacciamento a fognatura	21
7.4	Attivazione della fornitura idrica da acquedotto	21
7.5	Riattivazione della fornitura idrica da acquedotto.....	22
7.6	Disattivazione della fornitura idrica di acquedotto.....	22
7.7	Voltura di un contratto di fornitura	23
8.	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	24
8.1	Rilevazione dei consumi e fatturazione	24
a)	Misura dei consumi	24
b)	Autolettura del misuratore	25
c)	Standard relativi al servizio di misura	25
d)	Fatturazione	26
e)	Standard relativi alla fatturazione.....	26
f)	Fattura di chiusura del rapporto contrattuale	27
g)	Applicazione della tariffa.....	27
h)	Trasparenza del documento di fatturazione	27
i)	Oneri di spedizione.....	27
j)	Termini, modalità e strumenti di pagamento	28
8.2	Rateizzazione.....	28
8.3	Rettifica di fatturazione.....	29
8.4	Rilevazione e fatturazione dei consumi anomali.....	30
a)	Rilevazione e segnalazione di consumi “anomali”	30
b)	Caso di malfunzionamento del contatore	30

c)	Caso di perdita occulta nell'impianto privato a valle del misuratore.....	30
8.5	Verifiche tecniche dei contatori e rettifiche dei valori misurati.....	31
8.6	Verifica del livello di pressione.....	32
8.7	Interessi di mora	33
8.8	Deposito cauzionale	33
8.9	Bonus sociale idrico e bonus idrico integrativo.....	33
9.	GESTIONE DELLA MOROSITÀ	35
9.1	Definizione dello stato di morosità	35
9.2	Sollecito bonario di pagamento	35
9.3	Costituzione in mora dell'utente.....	35
9.4	Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora	37
9.5	Comunicazione di avvenuto pagamento.....	37
9.6	Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso ..	38
9.7	Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile	39
9.8	Modalità di sospensione del servizio	40
9.9	Riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	41
9.10	Indennizzi legati al processo di gestione morosità.....	41
10.	ERRONEO DISTACCO DELLA FORNITURA.....	41
10.1	Riattivazione della fornitura idrica a seguito di erroneo distacco.....	41
11.	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	42
11.1	Aspetti generali	42
11.2	Pronto intervento.....	42
11.3	Informazione per sospensione della fornitura idrica per interventi programmati	43
a)	Tempo e modalità di preavviso per interventi programmati.....	43
b)	Durata massima della singola sospensione programmata.....	43
c)	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile.....	44
11.4	Interventi in caso di crisi idrica.....	44
11.5	Indennizzi automatici per violazione degli standard specifici di qualità tecnica.....	44
12.	INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	45
12.1	Accesso agli atti e alla documentazione.....	45
12.2	Informazione sistematica del Gestore	46
13.	VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE FINALE	46
13.1	Informazioni da comunicare all'Autorità e all'Ente di Governo d'Ambito	46
13.2	Informazioni all'utente finale	47
14.	RECLAMI E CONTROVERSIE.....	47
14.1	Procedura di presentazione dei reclami scritti.....	47

14.2	Risposta motivata ai reclami scritti	48
14.3	Reclami scritti multipli.....	48
14.4	Modalità di ricorso	49
15.	TARIFFA.....	50
15.1	Come viene determinata.....	50
15.2	Articolazione tariffaria	50
15.3	Variazioni tariffarie e modalità di informazione	51
16.	APPENDICI	52
16.1	Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici di Qualità e relativi indennizzi (Del. 655/2015 – Del. 917/2017 – Del. 218/2016)	52
16.2	Glossario.....	56
16.3	Indirizzi utili	61
16.4	Indirizzi utili per la tutela degli utenti finali.....	61
16.5	Documenti di regolazione del servizio idrico integrato.....	61
16.6	Modalità di autolettura del contatore	62
16.7	Indicazioni per il corretto uso della risorsa idrica	62

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. (rif. art. 141 D.Lgs. 152/06 e DPCM 20 luglio 2012 art. 3).

1.2 Gli attori del SII

a) Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Il Settore Idrico è regolato e monitorato a livello nazionale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), un soggetto indipendente il cui scopo principale è definire, attraverso una regolazione stabile e certa (sempre a seguito di un ampio processo di consultazione con i diversi soggetti interessati, operatori e consumatori), un sistema tariffario equo, trasparente e non discriminatorio, un servizio efficiente e di qualità, la tutela dei clienti finali, nel rispetto del principio comunitario del «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e del principio comunitario «chi inquina paga», salvaguardando le utenze economicamente disagiate.

Obiettivo dell'Autorità è, inoltre, quello di garantire la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, tutelando i diritti e gli interessi degli utenti e garantendo che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario.

b) L'Ente di Governo dell'Ambito (EGA) - Atersir

L'Ente di governo dell'ambito (EGA) è l'organismo individuato dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO ed al quale è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

All'Ente di governo dell'ambito sono attribuiti, in particolare, i compiti di seguito richiamati:

- predisposizione e aggiornamento del Piano d'Ambito (costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario);
- affidamento del servizio idrico integrato;
- predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo dell'ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- al fine dell'aggiornamento del piano economico-finanziario, predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'Autorità e relativa trasmissione a quest'ultima per l'approvazione.

In Emilia-Romagna è presente un unico Ente d'Ambito, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per il Servizio Idrico ed i Rifiuti (ATERSIR).

c) Il Gestore

Il Gestore è il soggetto che gestisce il SII, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia. Per maggiori informazioni sul Gestore EmiliAmbiente S.p.A. si rimanda al capitolo 2.

d) Utente finale

L'utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

1.3 La Carta dei Servizi

a. Oggetto ed ambito di applicazione

La presente “Carta dei Servizi” o “Carta” è elaborata ai sensi della normativa vigente, e recepisce le disposizioni espresse dall’ARERA nelle Delibere:

- n. 655/2015/R/idr e s.m.i. (regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono);
- n. 218/2016/R/idr e s.m.i. (disposizioni per l’erogazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale);
- n. 665/2017/R/idr e s.m.i. (approvazione del testo integrato dei corrispettivi per i servizi idrici);
- n. 897/2017/R/idr e s.m.i. (approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati);
- n. 917/2017/R/idr e s.m.i. (regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono);
- n. 142/2019/E/idr e s.m.i. (modalità di attuazione nel settore idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati);
- n. 311/2019/R/idr e s.m.i. (regolazione della morosità del servizio idrico integrato);
- n. 186/2020/R/idr e s.m.i. (Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/idr, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni);
- n. 609/2021/R/idr (Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII));
- n. 610/2021/R/idr (Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni);

La Carta si applica a tutti gli utenti titolari di contratti di fornitura acquedottistica ad uso potabile ed a tutti gli utenti titolari di scarichi autorizzati in pubblica fognatura per il servizio di fognatura e depurazione.

Nella Carta dei Servizi sono chiariti i diritti fondamentali e i principi che ispirano la prestazione dei servizi agli utenti, riconoscendo i diritti di partecipazione ed informazione e fissando le procedure di reclamo da parte di questi ultimi. In essa sono riportati i principali standard di qualità e obiettivi, nonché le finalità e le modalità organizzative di erogazione del servizio.

La Carta costituisce elemento integrativo del contratto di fornitura del servizio, pertanto tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute nella Carta si intendono sostitutive di quelle riportate nel contratto di fornitura.

La Carta è resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.

b. Validità della Carta dei Servizi

La Carta viene aggiornata almeno ogni 5 anni. Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta tramite comunicazioni in bolletta oppure tramite informative pubblicate sul sito web aziendale.

Inoltre, le revisioni e gli aggiornamenti potranno essere effettuati in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, alla adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate da ATERSIR o per l’adeguamento alla regolazione di settore.

2. GESTORE DEL SERVIZIO

2.1 Territorio servito e attività svolte

EmiliAmbiente S.p.a. (di seguito o “Gestore”) è affidataria dal 2008 della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di 11 Comuni della Provincia di Parma: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine Zibello, Roccabianca,

Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Torrile. Gestisce interamente il Servizio Idrico Integrato, ovvero svolge le attività di:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi;
- collettamento, attraverso la pubblica fognatura, e depurazione delle acque reflue urbane;
- ogni altra attività connessa all'utilizzo delle risorse idriche, inclusa la gestione degli impianti di trattamento di reflui industriali,
- attività di monitoraggio ambientale e territoriale correlate allo svolgimento del Servizio Idrico.

Nell'ambito di tutti i servizi gestiti, svolge inoltre tutte le attività connesse di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e manutenzione dei propri impianti, nonché tutte le attività connesse ed accessorie a quelle sopra indicate, compresa la consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica.

2.2 Forma societaria e organizzazione

EmiliAmbiente è una società per azioni a capitale interamente pubblico: le azioni sono possedute da Soci che sono Enti pubblici: per questo motivo è definita "partecipata pubblica". La Società è un'entità distinta solo formalmente dagli enti che la partecipano, poiché gli enti partecipanti esercitano un potere di indirizzo e controllo.

L'Azienda ha un capitale sociale pari a 673.408 Euro, interamente detenuto da soci pubblici, e ripartito come segue:

Socio	% Azioni
Comune di Fidenza	27%
Comune di Salsomaggiore	11%
Comune di Parma	10%
Comune di Busseto	7%
Comune di Colorno	6%
Comune di Sissa Trecasali	5%
Comune di Fontanellato	5%
Comune di Sorbolo Mezzani	7%
Comune di Fontevivo	4%
Comune di Soragna	4%
Comune di Torrile	4%
Comune di San Secondo P.se	3%
Comune di Roccabianca	2%
Comune di Polesine Zibello	3%
Comune di Noceto	1%
Azioni proprie	4%
Totale	100%

Nello svolgimento del Servizio, la Società si avvale di personale interno per l'organizzazione e la gestione del Servizio, nonché di ditte esterne per le attività operative.

EmiliAmbiente ha adottato un sistema di gestione rispondente ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, ed è certificato da Organismo accreditato.

Ulteriori informazioni sul Gestore (ad es. organigramma, sedi operative, bilanci economico-finanziari, bilanci sostenibilità, ecc.) possono essere reperite al sito www.emiliambiente.it

2.3 L'affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

La gestione del Servizio Idrico Integrato è subordinata ad un atto ufficiale chiamato *convenzione*, attraverso il quale l'Ente di Governo d'Ambito territorialmente competente affida ad un Soggetto *Gestore* l'intera gestione del Servizio su un ambito territoriale definito, secondo precise regole contrattuali, con obiettivi dettagliati e definendo specifici livelli di prestazione che il Gestore dovrà garantire nella gestione del Servizio.

L'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Parma, poi sostituita da Atersir con competenza regionale, ha riconosciuto ad emiliAmbiente il titolo per l'affidamento a regime per il Servizio Idrico Integrato, nel territorio gestito a partire dalla sua costituzione, ovvero dal 1 ottobre 2008, fino al 30 giugno 2025.

L'affidamento *in house* è una modalità di affidamento particolare, attraverso la quale un Ente pubblico può affidare la gestione di un Servizio di pubblico interesse, come il Servizio Idrico Integrato, *in proprio*, ovvero senza ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica: è come se l'Ente pubblico gestisse il Servizio *in casa*.

Questo è possibile grazie al realizzarsi di tre condizioni:

- il capitale della Società è interamente pubblico;
- gli enti pubblici titolari del capitale esercitano sulla Società un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi;
- la Società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti che la partecipano.

Maggiori informazioni sui Gestori della Provincia di Parma e sulle relative Convenzioni di affidamento sono disponibili al seguente [link](#).

2.4 Riconoscibilità del Gestore

Il personale che opera per conto del Gestore si rende sempre riconoscibile:

- Presso gli sportelli territoriali, il personale indossa cartellino di riconoscimento;
- il personale addetto al contatto telefonico è tenuto ad identificarsi all'utente fornendo il proprio nominativo;
- Il personale tecnico incaricato indossa cartellino identificativo.

Gli automezzi di servizio sono resi riconoscibili mediante l'apposizione del logo del Gestore.

3. PRINCIPI FONDAMENTALI

3.1 Eguaglianza

L'erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni impiantistico-funzionali del servizio prestato, fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie e tipologie di utenza (intese secondo la definizione di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017/R/idr TICSII, ovvero utenze ad uso domestico e non domestico, usi pubblici, usi industriali).

Il Gestore tutela e garantisce il diritto di accesso ai propri servizi, forniti anche per via informatica e telematica, ponendo particolare attenzione all'accessibilità da parte delle persone disabili. Il Gestore si impegna a fornire una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti delle persone disabili, degli anziani, delle donne in evidente stato di gravidanza, degli utenti stranieri e di appartenenti a fasce sociali deboli, adeguando le modalità di prestazione del servizio alle loro esigenze.

3.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo devono essere comunemente interpretate le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio.

3.3 Partecipazione

Per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore viene garantita la partecipazione dell'utente, singolo o rappresentato, alla prestazione del servizio. Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente nella fase di valutazione del servizio. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere alle informazioni personali (es. fatture, letture, contratto ecc.) e di carattere generale inerenti il S.I.I. (es. qualità dell'acqua erogata, ecc.), secondo la normativa vigente.

L'utente ha comunque diritto di richiedere ed ottenere dal Gestore le informazioni che lo riguardano, ha diritto di accedere agli archivi e registri secondo le modalità previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241 e dal D.P.R. 27/06/1992, n. 352. L'utente ha altresì diritto di accedere alle informazioni ambientali con le modalità di cui al D.Lgs. 19/08/2005, n. 195.

Agli eventuali soggetti istituzionali che agiscono a tutela dei diritti dei Clienti finali (a titolo esemplificativo Associazioni per la tutela dei consumatori e per la tutela ambientale ecc.) viene garantita la possibilità di accesso ai dati di carattere generale.

Maggiori informazioni sull'organizzazione interna del gestore sono disponibili sul sito www.emiliambiente.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Organizzazione.

3.4 Efficienza, efficacia ed economicità

Il servizio sarà erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Tra le specifiche finalità dell'erogazione del Servizio Idrico vi è infatti il contenimento dei costi specifici tariffati, che si traducono negli importi che vengono corrisposti dagli utenti per fruire del servizio.

3.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste.

3.6 Chiarezza, comprensibilità e semplificazione delle procedure

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, deve porre la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi, verificando l'efficacia dello stesso.

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine, e mettendo a disposizione degli utenti un canale telefonico dedicato al servizio commerciale e rendendo disponibile sull'apposito Sportello Online e sul sito www.emiliambiente.it la modulistica e le istruzioni di seguire per presentare le principali richieste di servizio.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche via fax, posta elettronica, corrispondenza, riservandosi di contattare l'utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

3.7 Continuità del servizio

L'erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni, 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno.

La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'utenza e, nei casi più rilevanti, all'Ente di Governo d'Ambito e al Comitato Consultivo Utenti regionale. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il Gestore deve provvedere ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile e comunque deve provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni su motivazioni e durata di tali disservizi.

In caso di sciopero si applicano le disposizioni della Legge 12/06/1990, n. 146 recante le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Per maggiori informazioni sulla gestione delle interruzioni del servizio, si rimanda al capitolo 11.

3.8 Condizioni principali di fornitura

All'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, il Gestore fornisce all'utente copia del contratto di fornitura: le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto utente-gestore, nonché nei Regolamenti del Servizio di Acquedotto e del Servizio di Fognatura e Depurazione, ai quali si rimanda per un maggior dettaglio. Le condizioni contrattuali si ritengono automaticamente aggiornate ad ogni aggiornamento della Carta dei Servizi e dei Regolamenti.

La Carta del Servizio, il Regolamento del Servizio di Acquedotto ed il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione sono liberamente accessibili al sito www.emiliambiente.it nella sezione La Società.

3.9 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e la conformità alle norme di legge, tramite la fissazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio. Il Sistema è redatto conformemente alle norme, relativamente a tutte le fasi - dalla progettazione alla gestione delle utenze - e a tutte le componenti materiali e immateriali del servizio.

Il Sistema di Qualità deve inoltre comprendere un piano di manutenzione programmata e di rinnovi tali da garantire il continuo mantenimento in efficienza del sistema affidato al Gestore. Il sistema di gestione risponde ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, ed è certificato da Organismo accreditato.

Il Servizio viene svolto prestando la massima attenzione alla qualità dell'intero sistema di gestione (inteso come miglioramento continuo delle tecnologie adottate, ottimizzazione delle procedure aziendali, ecc.) nonché all'impatto sull'ambiente delle attività svolte ed alla sostenibilità dell'intero processo.

3.10 Riservatezza (Privacy)

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), consentendo l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 15-22 del medesimo regolamento. Il Titolare del Trattamento è il Legale Rappresentante. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità collegate al S.I.I., come riportate all'interno dell'informativa sulla privacy disponibile a questo [link](#).

3.11 Accesso universale all'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

È garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

4. STANDARD DEL SERVIZIO

4.1 Indicatori di qualità del SII (Standard di servizio)

Con i termini “*fattori di qualità*” si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'Utente. Gli “*indicatori di qualità*” sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli di prestazione del servizio erogato.

L'individuazione di indicatori di qualità costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e miglioramento dei livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative della clientela nel tempo.

Lo “*standard di qualità*” (o “*livello di servizio promesso*”) è il valore prefissato che il Gestore deve garantire nell'erogazione del servizio, in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità.

Lo standard può essere:

- formulato sulla base di indicatori *quantitativi*, cioè direttamente misurabili, e può essere:
 - *specifico*, ossia riferito alla singola prestazione resa; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima e può essere verificato dal singolo utente (ad esempio: numero di giorni occorrente per l'attivazione della fornitura a decorrere dalla stipula del contratto).
 - *generale*, ossia riferito al complesso delle prestazioni rese agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa agli sportelli).
- formulato in maniera *qualitativa*, senza fare diretto riferimento a valori misurabili quantitativamente, ma esprimendo una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio (ad esempio: cortesia del personale).

Lo standard ha, essenzialmente, due valenze:

- costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal gestore, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità;
- costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti del cittadino/cliente/utente sul livello di qualità del servizio garantito.

Gli standard sono sottoposti a continuo monitoraggio. La funzione di verifica dei livelli di qualità del servizio conseguiti è, in primo luogo, a carico del Gestore (monitoraggio interno), che rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, e utilizza i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse.

I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti) rispetto agli obiettivi, sono pubblicati periodicamente dal Gestore sul proprio sito web e in bolletta (entro il 30 giugno di ogni anno), affinché gli Utenti possano verificare il grado di raggiungimento degli standard prefissati.

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli standard di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio, dal momento dell'approvazione della Carta e per l'intero periodo di validità.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni, permessi e adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore. Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla responsabilità del Gestore.

L'elenco degli indicatori e i loro rispettivi livelli standard sono riportati al paragrafo 16.1.

4.2 Valutazione della qualità del servizio

Il Gestore predispone appropriati strumenti (anche su base informatica) per la registrazione delle informazioni e dei dati relativi ai livelli di qualità del servizio fornito e conserva in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per assicurarne la verificabilità per un periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello della registrazione. Il Gestore svolge apposite verifiche, con cadenza almeno annuale, sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta.

A questo fine il Gestore si avvale anche, ponendole a confronto, delle valutazioni degli utenti eventualmente acquisite dal Comitato consultivo, dalle Associazioni di tutela dei consumatori o dalle Associazioni imprenditoriali.

Entro il mese di giugno di ogni anno il Gestore pubblica sul proprio sito internet il Rapporto sulla qualità del servizio e la valutazione del grado di soddisfazione dell'utente, nel quale vengono tra l'altro indicati:

- le prestazioni effettivamente fornite in relazione ai livelli standard di servizio definiti e promessi, sia generali che specifici;
- le cause del mancato rispetto degli stessi;
- le eventuali azioni correttive intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti ed il seguito dato ad essi (in confronto all'anno precedente), la percentuale delle rettifiche di fatturazione sul totale delle fatture emesse (in confronto all'anno precedente);
- il numero e l'ammontare degli indennizzi corrisposti (confronto con l'anno precedente);
- la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l'anno precedente);
- il numero delle sospensioni non programmate della fornitura idrica (confronto con l'anno precedente);
- le attività svolte per rilevare la soddisfazione degli utenti ovvero il grado della qualità del servizio percepita dagli utenti (questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione, ecc.);
- i risultati di tali rilevazioni.

Il Gestore provvede inoltre a comunicare ad ogni utente contrattualizzato, mediante allegati in bolletta, una sintesi di tale Rapporto, nella quale sono indicati almeno tutti gli standard di qualità di sua competenza, specifici e generali, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tali standard ed il grado di rispetto di tali standard nell'anno precedente.

4.3 Livelli Tecnici Minimi (Standard) di Fornitura del Servizio di Acquedotto

Il Gestore si impegna a garantire, i livelli tecnici minimi prestazionali indicati nel Regolamento del Servizio di Acquedotto e nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.

Livelli minimi di servizio per le forniture idriche domestiche:

- dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno come volume attingibile nelle 24 ore,
- portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale,
- carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII),
- carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.

Rispetto ai valori di cui sopra si considerano fatte salve indicazioni diverse stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Livelli minimi di servizio per le utenze civili non domestiche: sono indicati nei contratti di fornitura con l'utenza; restano tuttavia salvi i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

il minimo carico idraulico non è garantito nei casi in cui:

- Gli edifici abbiano altezza superiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici;
- Siano presenti livelli insufficienti di pressione in rete fin dalla realizzazione dell'impianto di acquedotto e comunque precedentemente l'avvio dell'abitabilità/agibilità dell'immobile.

In questi casi, il sollevamento eventualmente necessario è a carico dell'utente.

4.4 Indennizzi automatici

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità riportati paragrafo 16.1, il gestore corrisponde all'utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro (cd. "indennizzo automatico base").

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a) qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico di base;
- b) qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c) qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, mediante detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile, con esplicita indicazione della causale della detrazione.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'utente finale fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura dovrà evidenziare un credito a favore dell'utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Nella bolletta, l'indennizzo automatico è evidenziato attraverso l'utilizzo di una specifica causale, tuttavia la corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito, come esplicitato in bolletta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a) nel caso in cui il mancato rispetto dello standard sia riconducibile:
 - o a cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. **Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al gestore;**
 - o A cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- b) nel caso in cui all'utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard di qualità contrattuale, oppure due indennizzi per mancato rispetto del medesimo standard di qualità tecnica¹;
- c) in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'utente finale perché non contengono le informazioni minime previste indicate al paragrafo 14.1 della presente Carta.

Nel caso in cui l'utente risulti moroso, il Gestore sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Laddove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta scritta al Gestore seguendo la procedura di presentazione dei reclami, per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo 14.1, e qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al paragrafo 14.4 della Carta.

5. ACCESSO AL SERVIZIO

5.1 Tipologia degli accessi e servizi forniti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è dotato di tesserino di riconoscimento, è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli utenti.

Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi.

I recapiti e gli indirizzi per l'accesso ai servizi forniti sono riportati in sintesi al paragrafo 16.3.

5.2 Diffusione e orario degli sportelli

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce, salvo eventuali deroghe approvate da Atersir, la presenza di uno sportello provinciale, sito nel Comune di Fidenza, il cui orario di apertura rispetta quanto disposto dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, ovvero garantisce un orario di apertura:

- a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi;

¹ Per maggior dettaglio in merito agli indennizzi di qualità tecnica si rimanda al paragrafo 11.5.

b) non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8:00 – 13:00 il sabato.

Sono inoltre individuati 9 ulteriori sportelli fisici ad apertura limitata (di giorni o di ore) su turni fissi, distribuiti nel territorio servito in relazione alle esigenze dell'utenza, che assicurano la copertura delle diverse fasce orarie, al fine di garantire l'assistenza agli utenti sul territorio servito e negli orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza.

Il Gestore pubblica sia in bolletta che sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli ai quali l'utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche. Maggiori informazioni sugli sportelli sono disponibili al seguente [link](#).

Il Gestore provvederà a servire tutti gli utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura. In casi particolari, sarà possibile all'utente concordare appuntamenti per svolgere pratiche.

5.3 Tempi di attesa agli sportelli

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

- *Tempo medio di attesa: 20 minuti*
- *Tempo massimo di attesa: 60 minuti*

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali afflussi di utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

5.4 Sito web e Sportello Online

Il gestore mette a disposizione dell'utente finale un sito web attraverso il quale pubblica:

- la Carta dei servizi, il Regolamento del Servizio di Acquedotto, il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione,
- la Convenzione di affidamento del S.I.I.,
- gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico,
- i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il gestore,
- le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita,
- informazioni in merito al bonus sociale idrico,
- le informazioni relative alla gestione della morosità,
- i corrispettivi tariffari applicati all'utenza.

Il sito web consente altresì all'utente di inoltrare, tramite apposite maschere, richieste di informazioni, e vi è resa disponibile la modulistica da compilare per presentare le principali richieste di servizio (Sezione DOWNLOAD), nonché la descrizione di tutte le procedure da seguire (sezione F.A.Q.)

Attraverso il Sito web è possibile accedere direttamente allo Sportello Online nel quale, previa registrazione, ciascun cliente può verificare ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, consultare le informazioni relative alla propria fornitura, le bollette, inserire autoletture del contatore e presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

5.5 Servizio telefonico commerciale (servizio clienti)

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con chiamata gratuita, su uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, vulture, fatture, allacciamenti, reclami, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura. Il personale preposto al contatto telefonico è tenuto ad indicare le proprie generalità o, quantomeno, il proprio codice identificativo.

Per il servizio telefonico il Gestore si è dotato di un call center, ovvero di una struttura tecnologica complessa che consente di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, il termine della chiamata, al fine di rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici.

In relazione al servizio telefonico, il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti standard:

- *Tempo medio di attesa: 4 minuti.*
- *Accessibilità del servizio telefonico: > 90%*
- *Livello del servizio telefonico: ≥ 80%*

Per il dettaglio delle modalità di calcolo si rimanda alle specifiche riportate al paragrafo 16.1.

5.6 Servizio telefonico di pronto intervento

In conformità alla Delibera ARERA 655/2015, il Gestore si è dotato di un numero verde per il servizio di pronto intervento gratuito sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento e che consente il passaggio diretto della chiamata ad un operatore di centralino di pronto intervento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, e può essere utilizzato per segnalare disservizi, irregolarità o interruzioni nella fornitura.

Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto dal gestore deve essere in grado di:

- assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
- garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
- fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

In relazione al servizio telefonico di pronto intervento, il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti standard:

- *tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento: < 120 secondi*

Per il dettaglio delle modalità di calcolo si rimanda alle specifiche riportate al paragrafo 16.1.

5.7 Appuntamenti concordati

Per ogni prestazione per la quale sia necessaria la presenza dell'utente finale o del richiedente, laddove diverso dal primo, ovvero di persona da lui incaricata, il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento preciso, definendo data e orario, nel quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare un appuntamento concordato con l'utente, e di conseguenza a rispettare gli standard definiti nella presente Carta del Servizio, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al gestore se non in presenza dell'utente finale o di persona da questi incaricata, tra le quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- Le prestazioni di sopralluogo necessarie per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o il preventivo per l'esecuzione di lavori;

- le prestazioni di attivazione, riattivazione della fornitura e disattivazione della fornitura che prevedano l'accesso a luoghi o a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili;
- per le prestazioni di verifica del misuratore che prevedano l'accesso a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il tempo massimo per appuntamento concordato è pari a 7 giorni

Si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitino la presenza dell'utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Nel momento in cui deve concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Previo consenso dell'utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo. L'utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati è pari a 3 ore

Sia il Gestore sia l'utente possono disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo di 24 ore dall'inizio della fascia di puntualità.

Tutte le informazioni relative all'appuntamento concordato vengono registrate dal Gestore sugli appositi verbali di intervento o di sopralluogo, sottoscritti dal tecnico incaricato e dall'utente ove presente (in caso di sua assenza, il tecnico lo registra sul modulo).

5.8 Accessi Facilitati per Specifiche Categorie degli utenti finali

L'accesso ai servizi da parte di specifiche categorie di utenze (ad esempio soggetti disabili o con difficoltà motorie) è garantito presso lo sportello principale, sito nel Comune di Fidenza; è inoltre prevista la possibilità di espletare pratiche su appuntamento oppure direttamente on-line.

6. PREVENTIVAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI

6.1 Classificazione dei Lavori e modalità di preventivazione

I lavori necessari a consentire l'erogazione del S.I.I. all'utente finale mediante il collegamento a impianti esistenti possono essere distinti in due categorie:

- a) semplici: lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, ecc.), che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

- b) complessi: lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice.

L'esecuzione dei lavori è subordinata all'accettazione di uno specifico preventivo di spesa.

Si considerano esclusi dalla classificazione sopra riportata tutti i lavori oggetto di interventi previsti nel Contratto di affidamento Regolatore/Gestore, che sono tutti quelli che non derivano da richieste dell'utente finale, ad esempio la realizzazione di nuove reti, il potenziamento di reti esistenti, la realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione, ecc.

6.2 Preventivazione per lavori

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

In relazione alla preventivazione, il Gestore è tenuto a rispettare uno standard associato al tempo di preventivazione: è il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, che intercorre tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente. I tempi di preventivazione si differenziano come segue in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono i seguenti:

- *Preventivo senza sopralluogo: 10 giorni lavorativi;*
- *Preventivo con sopralluogo: 20 giorni lavorativi;*

Anche la richiesta di modifica della portata del contatore è considerata un nuovo lavoro, che richiede l'emissione di un preventivo ed una esecuzione con specifici tempi e costi.

Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi, e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'utente, della ricevuta di avvenuto pagamento degli importi previsti. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta, pertanto il gestore non potrà pretendere dall'utente finale nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

6.3 Esecuzione lavori

Il tempo di esecuzione di un lavoro è il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, che intercorre tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dei lavori sono differenziati a seconda della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso:

- *Esecuzione lavori semplici: 10 giorni lavorativi;*
- *Esecuzione lavori complessi: inferiore a 30 giorni lavorativi;*

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Il gestore comunica all'utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta. Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

6.4 Forniture ad uso incendio

Il Gestore potrà concedere speciali derivazioni provviste di contatori per bocche da incendio, per le quali è stipulato un apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi. Le derivazioni antincendio potranno essere autorizzate previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali. Per maggior dettaglio si rimanda al Regolamento del Servizio di Acquedotto.

7. ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

7.1 Preventivi per allacci idrici e fognari

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

In relazione alla preventivazione, il Gestore è tenuto a rispettare uno standard associato al tempo di preventivazione: è il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, che intercorre tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente. I tempi di preventivazione si differenziano come segue in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono i seguenti:

- *Preventivo senza sopralluogo: 10 giorni lavorativi;*
- *Preventivo con sopralluogo: 20 giorni lavorativi.*

È previsto un unico standard per i preventivi relativi alle richieste di allacciamento idrico e fognario ed alle richieste di esecuzione di lavori.

Nel caso di richiesta di preventivo che riguardi l'esecuzione di nuovi allacciamenti che richiedono lavori di potenziamento, estensione o adeguamento delle reti, si applica l'apposita disciplina e non sono applicabili gli standard qui definiti. In tal caso, verrà data comunicazione all'utente entro i tempi previsti per la preventivazione in merito alla inapplicabilità dello standard, con contestuale indicazione dei tempi stimati necessari per la redazione del preventivo.

Il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento contiene sempre, oltre all'indicazione del corrispettivo previsto, l'indicazione della documentazione che il richiedente dovrà presentare, una volta completata l'esecuzione del lavoro, per richiedere l'attivazione della fornitura.

Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi, e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'utente, della ricevuta di avvenuto pagamento degli importi previsti. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta, pertanto il gestore non potrà pretendere dall'utente finale nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

I preventivi per i nuovi allacciamenti vengono quantificati attingendo al prezzario standard, tuttavia sono predisposti ad hoc per ogni richiesta in funzione delle peculiarità di ciascun contesto, verificando la soluzione tecnicamente migliore mediante sopralluogo tecnico.

7.2 Esecuzione di allacciamento ad acquedotto

Il tempo di esecuzione di un allacciamento alla rete idrica è il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, che intercorre tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore, con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso come segue:

- *Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 15 giorni lavorativi;*
- *Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori complessi: inferiore a 30 giorni lavorativi;*

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Il gestore comunica all'utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta. Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

7.3 Esecuzione di allacciamento a fognatura

Il tempo di esecuzione di un allacciamento fognario è il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, che intercorre tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso come segue:

- *Esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 20 giorni lavorativi;*
- *Esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavori complessi: inferiore a 30 giorni lavorativi*

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Il gestore comunica all'utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta. Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Le competenze relative alla realizzazione del tratto di allacciamento sono definite all'interno del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.

7.4 Attivazione della fornitura idrica da acquedotto

L'attivazione della fornitura consiste nell'avvio dell'erogazione del servizio a seguito di sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura. Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, che intercorre tra la data di completamento dei lavori di esecuzione di un nuovo allacciamento e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore. Il tempo massimo di attivazione della fornitura è pari a 5 giorni lavorativi.

L'attivazione di una nuova fornitura è subordinata alla presentazione di specifica richiesta da parte del cliente: la richiesta può essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal gestore (posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet, sportello online), e deve essere completa di tutte le informazioni e gli allegati indicati nell'apposita modulistica.

Qualora il richiedente richieda l'attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento, quest'ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

7.5 Riattivazione della fornitura idrica da acquedotto

La riattivazione della fornitura (subentro) è la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi dell'utente. Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è il tempo che intercorre tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione, e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

Al tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, è associato uno standard minimo di qualità differenziato in funzione dell'eventuale richiesta di procedere alla riattivazione/subentro con contestuale variazione della portata del misuratore (senza variazione di portata: 5 giorni lavorativi; con modifiche alla portata del misuratore: 10 giorni lavorativi).

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal gestore (posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet, sportello online), e deve essere completa di tutte le informazioni e gli allegati indicati nell'apposita modulistica.

Qualora la richiesta di subentro abbia per oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Nei casi in cui il Gestore si avvalga di tale facoltà, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore della citata autodichiarazione oppure, nel caso di cui alla lettera b), dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute.

7.6 Disattivazione della fornitura idrica di acquedotto

La disattivazione della fornitura consiste nella sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta di cessazione presentata dall'utente finale, e comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente è quindi il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'utente stesso. Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è pari a 7 giorni lavorativi.

Qualora l'utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.

La richiesta di disattivazione può essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sportello online, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato).

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime modalità previste per la verifica del misuratore (si veda paragrafo 8.5).

7.7 Voltura di un contratto di fornitura

La voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione di titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo. Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è pari a 5 giorni lavorativi.

La richiesta di voltura può essere inoltrata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sportello online, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato) dall'utente finale entrante, purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014.

Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Nei casi in cui il Gestore si avvalga di tale facoltà, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore della citata autodichiarazione oppure, nel caso di cui alla lettera b), dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto richiedente in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui al punto precedente, comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il gestore pertanto provvede a:

- a) eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;
- b) inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;

c) attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

8. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

8.1 Rilevazione dei consumi e fatturazione

a) Misura dei consumi

Il Gestore deve garantire l'organizzazione del servizio di misura dei consumi nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII) e rispettare i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 93/2017.

L'utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Tale obbligo si intende assolto anche qualora la misura sia stata comunicata dall'utente tramite autolettura, successivamente validata dal Gestore.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

È ammesso l'utilizzo di distanze temporali minime differenti nei seguenti casi:

- laddove sia garantito, per l'utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo; in tal caso, il Gestore dovrà comunque garantire una sufficiente distribuzione delle letture durante l'anno;
- per specifiche tipologie di utenti finali che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell'anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero;
- nel caso di utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc, laddove l'utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative e documentabili del gestore, volte ad ottimizzare la pianificazione dell'attività di misura in un'ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi operativi, garantendo comunque una sufficiente distribuzione delle letture durante l'anno;

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
- ii. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. "ripasso"), nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato; tale tentativo non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura; gli obblighi di ripasso si intendono assolti quando:
 - a. nel periodo intercorrente rispetto all'ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura;
 - b. qualora il gestore garantisca per quell'utente un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo;

- c. per utenze stagionali o specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento del ripasso siano elevate, anche in base all'esperienza del gestore.

Gli obblighi di lettura si intendono assolti anche in caso vi sia raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali, purché siano rispettate le distanze temporali minime sopra indicate.

Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il Gestore è tenuto:

- i. a dare informazione preliminare, agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; questa comunicazione deve essere fornita con almeno 48 ore di preavviso, possibilmente in forma riservata ai soli utenti coinvolti, o laddove non possibile con altra modalità idonea (es. affissione di avvisi, comunicazioni cartacee); in caso di misuratori teleletti, questo obbligo di informazione preliminare si intende automaticamente assolto;
- ii. prendere in carico le autoletture comunicate dal cliente con le modalità indicate al paragrafo 16.6;
- iii. dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (es. fotografia della lettura).

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per comunicare l'autolettura (indicate al paragrafo 16.6) e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura. Il gestore garantisce la risposta a richieste scritte di informazione dell'utente finale in merito ai dati di misura, secondo le modalità e lo standard specifico previsti per le richieste scritte di informazioni, descritto in dettaglio al paragrafo 12.

Il Gestore favorisce l'utilizzo di strumenti innovativi per la messa a disposizione dei dati di misura all'utente finale, ad esempio attraverso una sezione del proprio sito web riservata all'utente ed attraverso lo Sportello Online.

b) Autolettura del misuratore

Il Gestore mette a disposizione degli utenti finali la possibilità di fornire autolettura del misuratore di utenza almeno nelle seguenti modalità: SMS, telefonata, maschere web sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. È inoltre possibile comunicare l'autolettura presso gli sportelli fisici. Le modalità per la comunicazione dell'autolettura sono dettagliate al paragrafo 16.6.

Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale tramite autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione. Laddove le modalità di comunicazione dell'autolettura siano integrate con i sistemi informativi del gestore, questo fornisce all'utente un riscontro immediato sulla mancata presa in carico della misura al momento stesso della comunicazione. In caso di mancata validazione il gestore fornisce riscontro all'utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente o ad altro contatto personale fornito dall'utente medesimo. Laddove non sia possibile utilizzare tali modalità, la comunicazione andrà fornita nella prima fattura emessa, specificando espressamente le motivazioni del rifiuto.

La misura comunicata con l'autolettura che è risultata validata è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o tramite telelettura.

c) Standard relativi al servizio di misura

A partire dal 1° gennaio 2023, sono introdotti due standard specifici relativi al servizio di misura, ai fini del rafforzamento delle tutele per l'utenza; gli standard si riferiscono ai seguenti indicatori:

- i. Indicatore SR: "Numero minimo di tentativi di raccolta della misura", pari a 2 tentativi/anno in caso di utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc e pari a 3 tentativi/anno per utenti finali con consumi maggiori;
- ii. Indicatore SP: "Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile", pari ad almeno 48 ore.

Il mancato rispetto di uno standard specifico implica il riconoscimento di un indennizzo automatico all'utenza, calcolato ed erogato con le medesime modalità indicate al paragrafo 4.4.

d) Fatturazione

La fatturazione del servizio avviene sulla base dei consumi rilevati e/o stimati relativi al periodo di riferimento indicato in fattura.

I consumi vengono rilevati attraverso la lettura dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'utente finale, opportunamente validate dal Gestore. In assenza di entrambi i dati di cui sopra, per la fatturazione vengono utilizzati i consumi stimati, le cui modalità di calcolo sono esplicitate in apposito documento, reso noto all'utente finale e disponibile sul sito web del Gestore. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore.

In caso di fatturazione emessa sulla base di consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente nelle bollette di acconto che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette a saldo che le letture di riferimento sono effettive.

Ogni fattura riporta indicazione del proprio periodo di riferimento, ovvero del tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore nel rispetto degli obblighi riportati a seguire. Quest'ultimo vincolo non viene applicato in riferimento:

- alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
- alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
- alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita

Nel caso in cui l'utente non sia tenuto all'allacciamento alla pubblica fognatura secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento Fognatura e Depurazione, il Gestore provvederà direttamente a fatturare solo il servizio acquedotto.

e) Standard relativi alla fatturazione

In riferimento alla fatturazione, il Gestore è tenuto al rispetto dei seguenti standard:

- a) tempo per l'emissione della fattura (massimo 45 giorni solari), calcolato per differenza tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del gestore; questo standard deve essere rispettato anche per le fatture di chiusura del rapporto contrattuale, ed in tal caso l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura;
- b) Periodicità di fatturazione: il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità, secondo quanto definito all'art. 38 del RQSI (Delibera ARERA 655/2015/R/idr). Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
 - 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
 - 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
 - 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000 mc;

- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc.

Ai fini dell'individuazione della suddetta fascia di consumo, i consumi medi annui delle utenze condominiali sono determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

La periodicità di fatturazione viene revisionata con cadenza biennale, sulla base dei consumi medi annui di ciascuna utenza.

f) Fattura di chiusura del rapporto contrattuale

in caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il periodo di riferimento della fattura di chiusura va dal primo giorno successivo al periodo cui è riferita l'ultima fattura emessa al giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura

Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi, a restituire il deposito cauzionale versato dall'utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito e ad erogare all'utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

g) Applicazione della tariffa

Il Gestore rende noto, in modo chiaro e comprensibile, i criteri e le modalità di applicazione della tariffa per la gestione del servizio idrico integrato (quote fisse e costi unitari per fasce tariffarie e per tipologia di contratto), le agevolazioni tariffarie per utenze deboli e l'importo massimo rimborsabile a copertura dell'importo fatturato a fronte di perdite occulte.

h) Trasparenza del documento di fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi definito da ARERA con Delibera 586/2012/R/idr.

In particolare devono essere facilmente leggibili le informazioni relative a:

- l'importo complessivo e la data di scadenza;
- il servizio erogato ed il periodo di fatturazione;
- l'articolazione tariffaria;
- le modalità per contattare il servizio informazioni;
- ulteriori obblighi informativi previsti dalla presente Carta del Servizio.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio. Lo stesso vale per eventuali conguagli.

i) Oneri di spedizione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non devono essere addebitate a qualsiasi titolo all'utente.

j) Termini, modalità e strumenti di pagamento

il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l'utente finale dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale. Il tempo minimo intercorrente tra l'emissione della fattura e la data di scadenza della stessa è almeno pari a 20 giorni lavorativi.

Il Gestore indica sul proprio sito web le possibili modalità di pagamento e le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento, come specificato al punto 8.2.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione vengono allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l'utente finale dai propri obblighi.

Il Gestore garantisce all'utente finale le seguenti modalità di pagamento gratuito, ovvero senza addebito di commissioni:

- a mezzo carta bancaria /o carta di credito presso lo sportello principale di Fidenza
- a mezzo delega permanente (SDD) presso qualsiasi sportello bancario italiano (senza oneri SDD da parte del Gestore, salvi altri diritti della Banca in base ai rapporti con l'utente)

Il Gestore garantisce all'utente finale modalità di pagamento il più possibile differenziate, in modo che l'utente possa scegliere la forma di pagamento fra le seguenti:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

8.2 Rateizzazione

Il Gestore garantisce all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Il tal caso, viene riconosciuta all'utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione indicata sul sito web, fatto salvo un diverso accordo tra le parti.

Il piano di rateizzazione dovrà in ogni caso essere formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici).

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali: le rate possono infatti essere maggiorate degli interessi di dilazione, che non possono superare il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea o il tasso di riferimento fissato dalla Banca degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa, e solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione vengono allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

8.3 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'utente rettifica di fatturazione. Questi errori possono dipendere da varie cause: ad esempio, errori "amministrativi", stime alte legate all'impossibilità di acquisire letture reali, consumi anomali per la presenza di perdite idriche occulte, guasto del misuratore ecc.

L'utente può richiedere la rettifica di una fattura qualora riscontrasse la mancata correttezza dei corrispettivi fatturati: la richiesta di rettifica può essere presentata a tutti i canali di contatto del gestore (call center, sportello, email, sportello online).

Salvo diverse indicazioni ricevute dal Gestore, l'utente è tenuto comunque al pagamento della bolletta contestata, in attesa che la propria segnalazione sia oggetto di verifica da parte del Gestore e/o di ulteriore eventuale definizione dell'iter delle controversie.

Il Gestore garantisce l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'utente, in un tempo massimo di risposta pari a 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta. La risposta a richiesta scritta di rettifica di fatturazione dovrà riportare almeno:

- a) il riferimento alla richiesta di rettifica di fatturazione;
- b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
- c) la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- d) l'indicazione delle modalità di fatturazione applicate;
- e) la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);
- f) nel caso in cui l'utente finale comunichi nel reclamo una autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell'emissione della bolletta contestata una autolettura, la motivazione dell'eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;
- g) l'indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all'utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;
- h) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione.

Inoltre, il Gestore garantisce un tempo di rettifica della fatturazione riconosciuta errata pari a 60 giorni lavorativi, inteso come il tempo che intercorre tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta, salvo il caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, nel qual caso sarà riaccreditato nella prima bolletta utile.

8.4 Rilevazione e fatturazione dei consumi anomali

Un consumo è ritenuto “anomalo” quando i valori espressi sono pari o superiori al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, ovvero il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni relativo al medesimo periodo. Maggiori consumi possono derivare semplicemente dalla variazione delle abitudini di consumo, oppure essere legati ad un malfunzionamento del contatore o alla presenza di perdite post contatore: in questi ultimi due casi, l’utente può richiedere al gestore il ricalcolo dei consumi.

a) Rilevazione e segnalazione di consumi “anomali”

Anche ai fini della conservazione della risorsa, laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’utente interessato.

Ad ogni ciclo di raccolta delle letture da parte del Gestore, in presenza di letture “anomale” i lettori lasciano presso l’utente una cartolina di segnalazione di consumo elevato, nella quale sono indicati i recapiti del gestore a cui l’utente può rivolgersi in caso sospetti un malfunzionamento del misuratore o la presenza di una perdita idrica nell’impianto privato. Inoltre, ad ogni ciclo di fatturazione, prima dell’emissione delle fatture il Gestore verifica la congruenza dei consumi rilevati rispetto ai consumi medi delle utenze, e laddove rilevi la presenza di un consumo “anomalo” provvede a contattare telefonicamente l’utente per segnalarlo, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi prima della fatturazione.

b) Caso di malfunzionamento del contatore

Eventuali malfunzionamenti del contatore possono essere accertati attraverso verifiche tecniche, secondo quanto definito al paragrafo 8.5.

In caso di accertato malfunzionamento del contatore, i consumi anomali saranno ricostruiti per il tempo intercorrente tra l’insorgere (certificato) del guasto e la sua riparazione (ovvero la sostituzione del misuratore malfunzionante); nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione da parte dell’utente o del gestore di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a 2 anni.

La ricostruzione dei consumi non correttamente misurati avviene sulla base dei consumi medi degli ultimi 3 anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

c) Caso di perdita occulta nell’impianto privato a valle del misuratore

In caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell’utente, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, EmiliAmbiente concede, previa regolare presentazione da parte dell’utente della richiesta, una agevolazione a parziale copertura dei maggiori consumi.

L’accesso a tale agevolazione è subordinato al rispetto della procedura definita all’interno dell’apposito Disciplinare, disponibile sul sito www.emiliambiente.it nella sezione Perdite Occulte ([link](#)), e garantisce il rispetto dei livelli minimi di tutela definiti da ARERA con Delibera 218/2016/R/idr come modificata da Delibera 609/2021/R/idr, ovvero:

- Ciascun utente ha diritto ad accedere nuovamente all’agevolazione al massimo dopo 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- La tutela si applica anche alle fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
- Nel periodo di applicazione della tutela sono garantite almeno le seguenti tutele di prezzo:

- a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento è escluso dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione;
- al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento viene applicata, per il servizio di acquedotto, una tariffa non superiore alla metà della tariffa base (fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%);
- in caso di perdita occulta è garantita l'applicazione delle modalità di rateizzazione indicate al paragrafo 8.2.

Qualora l'utente non avesse diritto alla suddetta agevolazione, poiché non sussistono le condizioni definite dal Disciplinare, potrà comunque richiedere la riduzione della quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione relativa al consumo eccedente registrato a causa della perdita occulta, presentando specifica richiesta attraverso il modulo domanda di agevolazione per il servizio di fognatura e depurazione, disponibile presso gli sportelli o sul sito web www.emiliambiente.it nella sezione Perdite Occulte.

8.5 Verifiche tecniche dei contatori e rettifiche dei valori misurati

Il contatore installato dal Gestore del S.I.I. per l'attivazione del contratto di fornitura e destinato alla contabilizzazione dei volumi da fatturare è di proprietà pubblica e soggetto alle attività di manutenzione di competenza esclusiva del Gestore. L'utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso, pertanto dovrà provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.

È fatto assoluto divieto all'utente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la limitazione o la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.

L'utente può chiedere al Gestore, in caso di anomalie, verifiche tecniche sul contatore, presentando richiesta scritta attraverso la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dal Gestore presso gli Sportelli fisici e sul proprio sito internet. Il Gestore indica sul proprio sito web le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore, unitamente alle modalità con le quali comunica all'utente l'esito della verifica stessa, nonché le modalità di ricostruzione degli eventuali consumi non correttamente misurati.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore pari a 10 giorni lavorativi, conteggiati a partire dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente.

La verifica del misuratore viene effettuata presso laboratorio metrico autorizzato, pertanto contestualmente all'intervento per la rimozione del contatore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente. Nel caso in cui il misuratore fosse installato in luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'utente finale, il Gestore dovrà proporre all'utente un appuntamento concordato. Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del gestore medesimo.

L'utente ha inoltre facoltà di assistere alle prove condotte dal laboratorio metrico, secondo le procedure da questi definite, le quali sono chiaramente indicate all'interno della modulistica di richiesta della verifica del contatore.

La verifica verrà eseguita, secondo le disposizioni normative vigenti, alla portata permanente Q3 del misuratore che, per risultare regolarmente funzionante, non dovrà superare il limite di tolleranza in lettura superiore a +2%.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore comunica per iscritto all'Utente l'esito di tale verifica, garantendo un tempo massimo di comunicazione dell'esito pari a 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica. Tale comunicazione include copia del documento recante l'esito delle verifiche effettuate, rilasciato dal laboratorio metrico certificato che ha condotto tali verifiche.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Il gestore sarà poi tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

Qualora il misuratore risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito web aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del contatore.

Qualora il misuratore risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione del misuratore sono a carico del Gestore, il quale provvede altresì alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, secondo le modalità indicate al paragrafo 8.4.

8.6 Verifica del livello di pressione

Il Gestore indica sul proprio sito web le modalità con cui l'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in prossimità del punto di consegna.

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento del Gestore. Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione pari a 10 giorni lavorativi. Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del gestore la data di inizio della verifica stessa.

La verifica del livello di pressione viene effettuata dal Gestore attraverso idonea strumentazione (es. manometro, manografo ecc.). I valori di pressione rilevati al punto di consegna devono essere compresi nei limiti minimo e massimo identificati come livelli minimi standard del servizio, come indicati nel Regolamento del Servizio di Acquedotto.

Il Gestore comunica l'esito della verifica del livello di pressione entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica stessa.

Qualora, a seguito della verifica, il livello di pressione risultasse nella norma, il Gestore addebita all'Utente i costi dell'intervento così come indicato nel tariffario pubblicato sul sito web aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del livello di pressione.

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

Il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

Fase	Descrizione	Tempo standard
Intervento per la verifica del livello di pressione	A seguito di richiesta del cliente, il Gestore interviene sul posto per effettuare la verifica, con l'ausilio di idonea strumentazione.	10 giorni
Comunicazione dell'esito della verifica di pressione	A seguito del completamento della verifica, il Gestore è tenuto a comunicare l'esito della verifica al cliente. Se la verifica è condotta in presenza del cliente, tale obbligo si ritiene assolto con la firma dello stesso sul Verbale di attività.	10 giorni

8.7 Interessi di mora

Gli interessi di mora saranno applicati, in caso di mancato pagamento, a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta.

Agli utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture (cd. “buoni pagatori”), la prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, verranno conteggiati i soli interessi legali per i primi 10 giorni oltre la data di scadenza.

Il valore degli interessi di mora applicati è quello previsto dalla vigente normativa.

Tipo di debitore	Decorrenza degli interessi di mora	Tasso di mora
Buon pagatore	Dall'undicesimo giorno dalla scadenza della fattura	T.U.R. + 3,5 per ogni giorno di ritardo
Cattivo pagatore	Dal giorno di scadenza della fattura	

8.8 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.

Il deposito cauzionale contribuisce alla copertura di una parte del “rischio morosità” del Gestore rispondendo anche ad un principio di equità poiché l'onere della morosità ricade sulla generalità degli utenti del servizio.

Le modalità di determinazione e di applicazione del deposito cauzionale sono definite all'articolo 31 del Regolamento di Acquedotto vigente.

8.9 Bonus sociale idrico e bonus idrico integrativo

L'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto con la delibera 897/2017 il Bonus Sociale Idrico, al fine di sostenere le famiglie (ovvero: unicamente le utenze domestiche residenti) in condizione di disagio economico e/o fisico come definito garantendo loro un risparmio sulla spesa annua del servizio idrico integrato: il Bonus consente infatti di disporre gratuitamente dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione su di un quantitativo minimo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali pari a 50 litri giorno a persona, corrispondenti a 18,25 mc di acqua all'anno pro-capite.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali.

Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza. I requisiti per beneficiare dei bonus sociali sono pubblicati sul sito ARERA al seguente [link](#).

In ogni anno solare, per ogni nucleo familiare che, sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata, risulta in condizioni di disagio economico:

- l'INPS invia al Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., i dati tratti, dalla DSU, che sono strettamente necessari per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione; la trasmissione dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità definite dall'Autorità;

- il Sistema Informativo Integrato verifica che nessuno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia già beneficiario di un bonus sociale elettrico/gas/idrico per lo stesso anno di competenza della DSU;
- Dopo aver verificato positivamente che il nucleo familiare non risulti già beneficiario di un bonus idrico per l'anno di competenza della DSU, il SII trasmette i dati rilevanti al Gestore del servizio idrico competente per il territorio nel quale è localizzata l'abitazione del nucleo familiare (indicato nel Quadro B della DSU);
- sulla base di questi dati, il Gestore Idrico competente ricerca nei suoi archivi un contratto di fornitura idrica intestato a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare (fornitura diretta):
 - o se individua un contratto di fornitura diretta intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare, provvede a verificare che la fornitura abbia le caratteristiche previste dalla regolazione; in caso di esito positivo di tali verifiche, il bonus sociale viene erogato direttamente in bolletta, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione;
 - o se NON individua alcun contratto di fornitura idrica intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare MA, in base ai dati che il Gestore ha ricevuto dal Sistema Informativo Integrato, il nucleo risulta titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici e attivo, il Gestore idrico provvede ad erogare il bonus idrico in un'unica soluzione, con assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU o altra modalità tracciabile, assumendo che il nucleo familiare usufruisca anche di una fornitura idrica condominiale;
 - o se NON individua alcun contratto di fornitura idrica intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare e il nucleo familiare ISEE NON risulta titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici attivo in base ai dati che il Gestore ha ricevuto dal Sistema Informativo Integrato, il bonus sociale idrico non viene erogato.

In caso di chiusura del rapporto contrattuale in presenza di un bonus in corso di erogazione, la quota del bonus sociale idrico residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione verrà liquidata nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Per gli utenti diretti, in caso di morosità del beneficiario, il Gestore tratterrà la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora, come evidenziato nella comunicazione di costituzione in mora.

L'ammontare del bonus sociale riconosciuto ad ogni utenza viene calcolato secondo le modalità stabilite da ARERA, secondo il criterio pro-capite, applicando le tariffe vigenti. Le tariffe applicate vengono automaticamente aggiornate in corrispondenza di ogni aggiornamento tariffario.

Eventuali variazioni nella numerosità familiare, prima del termine del periodo di agevolazione, potranno trovare applicazione solo a partire dal successivo periodo di rinnovo, salvo che l'utente presenti al gestore medesimo un'autocertificazione delle eventuali variazioni, come previsto dall'art. 3, c. 6, del TICS. In tal caso, il gestore adegua il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza all'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICS. L'autocertificazione presentata dall'utente deve attestare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporta una modifica della condizione di disagio economico e sociale.

L'utente indiretto, ed ogni componente del suo nucleo ISEE, che nel corso del periodo di agevolazione divenga utente diretto non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione.

A livello regionale, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per il Servizio Idrico e i Rifiuti (ATERSIR) prevede l'erogazione di un ulteriore bonus idrico detto "integrativo", riconosciuto ai medesimi soggetti aventi diritto al Bonus nazionale, e quantificato in misura del 50% della tariffa di fognatura e il 50% della tariffa di depurazione proporzionati ad un consumo minimo teorico pari a 18,25 mc pro-capite all'anno. Il bonus integrativo è riconosciuto con le medesime modalità sopra indicate.

Entrambi i bonus sono evidenziati nel dettaglio del calcolo dei corrispettivi in bolletta mediante specifica dicitura, chiaramente identificabile.

9. GESTIONE DELLA MOROSITÀ

9.1 Definizione dello stato di morosità

In caso di mancato pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura viene costituito lo stato di morosità verso il soggetto che ha sottoscritto il contratto di fornitura con il Gestore (intestatario del contratto di fornitura, legale rappresentante per forniture ad Aziende, Amministratore condominiale per utenze centralizzate, ecc.). In tal caso il Gestore invia un sollecito di pagamento mediante raccomandata accompagnata dal duplicato della fattura non pagata o in alternativa da tutti i riferimenti per poter fare individuare all'utente l'addebito contestato (numero e data fattura, periodo di riferimento, scadenza fattura), indicando le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura idrica per morosità, che potrà essere disposta non prima che siano inutilmente decorsi 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

Qualora sia presentata una richiesta di subentro o di voltura che abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico il cui intestatario si trova in stato di morosità, all'utente finale subentrante non può essere attribuita alcuna morosità pregressa salve le eccezioni previste dalla legge.

L'eventuale procedura di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura verrà avviata in presenza di un importo insoluto pari o superiore a €100.

9.2 Sollecito bonario di pagamento

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore può inviare all'utente - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 8.2 - un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportate almeno le seguenti informazioni:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo paragrafo 9.3;
- l'indicazione delle ulteriori procedure che il Gestore si riserva di adottare in caso del perdurare dello stato di morosità;
- le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di comunicazione;
- i recapiti del gestore ai quali l'utente può comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro scadenza, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato (come indicato al successivo par. 9.5), o è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento secondo quanto previsto al paragrafo 8.2

9.3 Costituzione in mora dell'utente

Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente paragrafo.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad evidenziarli separatamente in bolletta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), fornendo altresì specifica comunicazione in merito alla possibilità di prescrizione.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata; tale comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
- Il riferimento al precedente sollecito bonario inviato;
- l'indicazione del termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, che non potrà essere inferiore a quaranta (40) giorni solari dal ricevimento del sollecito bonario di cui al paragrafo 9.2);
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, la quale dovrà essere fissata in un tempo congruo rispetto alla data di comunicazione della costituzione in mora;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora (indicata al paragrafo 9.4);
- le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento (indicate al paragrafo 9.5);
- le modalità e tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi in cui l'utente finale ha diritto all'indennizzo automatico (indicati al paragrafo 9.10);
- i recapiti a cui l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore è infondata (come indicato al precedente periodo) oppure è parzialmente errata in quanto trattasi di utenza non disalimentabile);
- il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancor erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Nella comunicazione di costituzione in mora, il Gestore informa inoltre l'utente che, in caso di mancato pagamento della fattura, avverrà la sospensione/limitazione/disattivazione del servizio, la data a partire dalla quale tale sospensione potrà essere effettuata e la modalità con cui verrà praticata.

Il gestore potrà richiedere all'utente, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e anche:

- i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della costituzione in mora;
- gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5%.

I costi delle operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata, ovvero del temporaneo distacco e del successivo ripristino/riattivazione della fornitura, sono a carico dell'utente, il quale deve ricevere precise informazioni riguardanti i costi dell'intervento nel preavviso di sospensione per morosità. Tali spese di installazione e rimozione del dispositivo di limitazione della portata e della pressione, ovvero del distacco dell'utenza, sono indicate nel prezzario predisposto ed adeguatamente pubblicizzato dal Gestore, previa approvazione dell'Autorità, disponibile sul sito www.emiliambiente.it nella sezione Tariffe.

La fornitura non può essere sospesa/limitata o disattivata nei seguenti casi:

- in assenza di preavviso scritto;
- per mancato pagamento di corrispettivi dovuti per altri servizi di pubblica utilità erogati dal medesimo Gestore;
- per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale;
- nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- nei casi di comprovata grave malattia (temporanea o cronica) dell'utente dichiarati da uffici pubblici che lo rendano definitivamente o temporaneamente non autosufficiente;
- nei casi in cui l'utente abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.

In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 6 ore dalla segnalazione, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e senza oneri a carico dell'utente (si veda paragrafo 10.1).

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 9.4, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a venti (20) giorni solari dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora.

9.4 Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente paragrafo 9.3.

Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:

- a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi del paragrafo 8.7;
- b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
- c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

9.5 Comunicazione di avvenuto pagamento

L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico attraverso l'invio o la consegna presso gli sportelli dell'attestazione di avvenuto pagamento. Il Gestore mette a disposizione dell'utente, oltre al numero verde commerciale che fornisce assistenza telefonica, una casella di posta elettronica (crediti@emiliambiente.it) ed un numero di fax (0524 435127) dedicati a cui l'utente può inviare comunicazione ed attestazione di avvenuto pagamento. Tutti i recapiti sono disponibili sul sito web www.emiliambiente.it nella sezione Contatti.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

9.6 Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso

La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo qualora Il Gestore abbia provveduto:

- a) alla comunicazione di costituzione in mora dell'utente finale;
- b) all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- c) e siano decorsi i termini di cui al paragrafo 9.3, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

Oltre a queste condizioni, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli non disalimentabili, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:

- a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
- b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

Con riferimento agli utenti domestici non disalimentabili:

- a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:
 - le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
 - Il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione.
- b) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
 - le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
 - il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.

In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle non disalimentabili, il gestore può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, nel caso in cui:

- a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
- b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora per il recupero della morosità pregressa.

Nel caso di utenze condominiali il gestore non può limitare/sospendere/disattivare la fornitura se l'utenza condominiale effettua un pagamento parziale entro la scadenza indicata nella costituzione di messa in mora, in un'unica soluzione, pari ad almeno la metà dell'importo complessivo dovuto.

Se trascorsi 6 mesi dall'avvenuto pagamento parziale non viene saldato il dovuto il gestore può procedere con gli interventi di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.

Nel caso di utenze condominiali, il Gestore e l'Ente di governo dell'ambito, promuovono - ove tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.

La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:

- a) l'utente ha effettuato il pagamento dandone comunicazione al gestore ovvero ha inoltrato richiesta di rateizzazione entro i termini, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei termini previsti nel presente documento;
- b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del S.I.I.;
- c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, tranne nel caso si tratti di utenze condominiali con il solo contatore centralizzato, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

9.7 Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile

Il gestore non può mai intervenire con la sospensione/disattivazione della fornitura di utenze non disalimentabili.

Si considerano utenti finali non disalimentabili, pur in presenza dello stato di morosità:

- a) ospedali e strutture ospedaliere;
- b) case di cura e di assistenza;
- c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
- d) carceri;
- e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio"), anche individuate dall'ARERA tra gli usi pubblici non disalimentabili;
- g) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico;
- h) eventuali ulteriori categorie sociali deboli individuate dall'ATERSIR. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate dall'ARERA ai sensi dell'art. 3 del DPCM 29 agosto 2016.

In caso di morosità dell'utente domestico residente non disalimentabile, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste nel presente capitolo;

- b) il gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
- c) l'utente non ha effettuato il pagamento entro i termini indicati nella costituzione di mora e non ha inoltrato richiesta di rateizzazione.

La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

La limitazione della fornitura non può essere eseguita:

- a) qualora l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora, anche se dopo il decorso del termine ultimo previsto nella costituzione in mora;
- b) quando l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione, anche se dopo il decorso del termine ultimo previsto nella costituzione in mora;
- c) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

9.8 Modalità di sospensione del servizio

In caso di morosità, per le utenze di tipo domestico disalimentabili la sospensione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura: le apparecchiature per la limitazione della portata/pressione utilizzate garantiscono il mantenimento di una fornitura minima essenziale pari a 50 litri al giorno per abitante conforme alle indicazioni dell'OMS. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate dall'ARERA ai sensi del DPCM 29 agosto 2016.

Nel caso in cui il Gestore, a seguito di opportuna attività di verifica, identifichi motivazioni di carattere tecnico che rendono inefficace il funzionamento dello strumento di limitazione di portata, il gestore, prima di procedere alla sospensione, deve inviare all'utente una comunicazione in cui sono indicate le motivazioni per le quali risulta tecnicamente impossibile procedere alla limitazione. Una volta inviata questa comunicazione, il gestore può procedere con la sospensione della fornitura.

Oltre alle ipotesi previste nei precedenti paragrafi, la fornitura del servizio non può essere sospesa o limitata: nei giorni di venerdì, prefestivi e festivi e in caso di comprovata grave malattia dell'utente dichiarati da uffici pubblici che lo rendano non autosufficiente.

Tempo minimo di preavviso prima della limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura	<p>Il preavviso di limitazione della fornitura è contenuto nella comunicazione di costituzione in mora.</p> <p>Una volta trascorso il termine ultimo per il pagamento, indicato nella comunicazione di costituzione in mora, senza che l'utente abbia provveduto a saldare il debito, dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione, il Gestore può procedere con la limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.</p>
Tempo massimo di pagamento a decorrere dal preavviso	Non può essere inferiore a venti (20) giorni solari dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
A quali soggetti non si applica la sospensione/limitazione della fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • Utenze ad uso domestico residente che beneficiano del bonus acqua; • utenze ad "uso pubblico non disalimentabile" (es. scuole, ospedali, ecc.)
Quando non si applica la sospensione/limitazione della fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • se l'importo non pagato riguarda servizi diversi dal servizio idrico

9.9 Riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità

Il gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio disattivata, limitata o sospesa per morosità dell'utente finale a seguito del ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute. L'avvenuto pagamento può essere comunicato al gestore con le modalità indicate al paragrafo 9.5.

Il tempo massimo per il ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità è pari a 2 giorni feriali. Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate come pervenute il giorno successivo.

9.10 Indennizzi legati al processo di gestione morosità

Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- in tutti i casi in cui abbia sospeso o disattivato la fornitura per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- in tutti i casi in cui, in relazione ad un utente finale domestico residente, il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (fanno eccezione i casi in cui sia stata rilevata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso, installati ovvero laddove l'utente finale non abbia provveduto ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora per il recupero della morosità pregressa);
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo 9.5.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10), qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento;
- c) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al capitolo 4.4 del presente documento. Nel documento di fatturazione l'indennizzo sarà identificato con specifica dicitura.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.

10.ERRONEO DISTACCO DELLA FORNITURA

10.1 Riattivazione della fornitura idrica a seguito di erroneo distacco

In caso di erroneo distacco, l'utente può contattare il numero verde di pronto intervento per segnalare il disservizio: la riattivazione del servizio dovrà avvenire entro 6 ore dalla segnalazione, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e senza oneri a carico dell'utente. Il Gestore risarcirà gli eventuali danni materiali subiti dall'utente finale a cui corrisponderà comunque un indennizzo automatico secondo le modalità riportate al capitolo 4.4.

11. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

11.1 Aspetti generali

L'erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni, 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno.

La mancanza o l'interruzione del servizio può essere imputabile:

- Ad eventi comprovati di forza maggiore;
- Ad Interventi programmati e manutenzioni, necessari per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio;
- A Caso fortuito;
- Ad Interventi non programmati, legati ad esempio a guasti o rotture accidentali imprevedibili
- A Crisi quali-quantitativa.

In caso di interruzioni della fornitura idrica di durata pari o superiore a 24 ore, il Gestore attiverà un servizio sostitutivo di emergenza; per l'attivazione di tale servizio, il gestore ha un tempo massimo di 48 ore calcolato a partire dal momento in cui si è verificata l'interruzione.

Nei casi di calamità naturali, le attività saranno condotte sotto il coordinamento della Protezione Civile.

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

I tempi massimi per l'eliminazione di eventuali disagi all'utente, per l'avvio dei lavori di riparazione di eventuali guasti ed il ripristino del servizio acquedottistico e fognario, sono definiti all'interno della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, disponibile sul sito web del gestore al [link](#) e sul sito web di Atersir al [link](#).

Tali tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

11.2 Pronto intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento. Il Servizio telefonico di pronto intervento deve rispettare gli standard di qualità indicati al paragrafo 5.6.

Il servizio telefonico di pronto intervento registra tutte le chiamate telefoniche ricevute ed è in grado di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- *tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento* (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore) *inferiore a 120 secondi*;
- *tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: 3 ore*;

Tale standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti.

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite dal Gestore le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

Il servizio di pronto intervento ha facoltà di intervenire solamente nel caso di segnalazioni che si riferiscano a reti ed impianti affidati al Gestore.

In caso di pericolo per la salute umana dovuto alla qualità dell'acqua in erogazione o di necessità di messa in sicurezza stradale, il Gestore dà in ogni caso garanzia di Intervento immediato (coincidente con i tempi di trasferimento dei propri addetti dalla sede operativa più prossima al luogo del guasto a partire dalla segnalazione ricevuta).

Tali tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

Nei casi in cui una molteplicità di richieste concomitanti non consentisse di rispettare gli standard previsti, il Gestore fornirà agli utenti finali alcune prime indicazioni comportamentali in attesa dell'intervento diretto.

11.3 Informazione per sospensione della fornitura idrica per interventi programmati

a) Tempo e modalità di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato sulla rete che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa;
- mezzi radiotelevisivi locali;
- automezzi muniti di altoparlanti;
- avviso diretto agli utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici;
- avviso diretto agli utenti mediante sms.

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso deve contenere indicazione della data e ora di inizio dell'interruzione e la sua durata prevista, con esplicitazione di eventuali servizi sostitutivi eventualmente attivati dal Gestore in caso di interruzioni di durata superiore alle 24 ore.

Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3) si misura in ore dal momento in cui viene avvisato ciascun utente finale al momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso; a questo indicatore di qualità tecnica del servizio è associato uno standard di tipo specifico, pertanto in caso di mancato rispetto del livello di qualità verrà erogato indennizzo automatico agli utenti interessati, secondo le modalità indicate al paragrafo 11.5.

Eventuali segnalazioni sulla presenza di una interruzione della fornitura possono essere fatte pervenire al Gestore direttamente al numero verde di pronto intervento. In caso di reclami per mancato preavviso in caso di interruzione programmata o per mancato rispetto della durata prevista dell'interruzione potranno essere segnalati all'indirizzo segnalazioni.reclami@emiliambiente.it.

b) Durata massima della singola sospensione programmata

La durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.

La singola sospensione programmata del servizio non deve superare le 24 ore, misurando questo termine in ore, dal momento in cui si verifica una singola interruzione programmata al momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.

A questo indicatore di qualità tecnica del servizio è associato uno standard di tipo specifico, pertanto in caso di mancato rispetto del livello di qualità verrà erogato indennizzo automatico agli utenti interessati, secondo le modalità indicate al paragrafo 11.5.

c) Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile

Il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione – sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato: il Gestore è infatti tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro un tempo massimo pari a 48 ore, laddove la sospensione del servizio idropotabile si protragga tanto a lungo.

A questo indicatore di qualità tecnica del servizio è associato uno standard di tipo specifico, pertanto in caso di mancato rispetto del livello di qualità verrà erogato indennizzo automatico agli utenti interessati, secondo le modalità indicate al paragrafo 11.5.

11.4 Interventi in caso di crisi idrica

La crisi della risorsa idrica può essere:

- Qualitativa, ovvero consistente nel superamento di uno o più dei parametri di legge previsti per il consumo umano, che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità da parte dell'Autorità territorialmente competente;
- Quantitativa, ovvero consistente nella carenza della risorsa idrica in misura tale da non consentire l'erogazione regolare a tutti gli utenti finali.

In caso di crisi idrica, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore ne dà tempestivo ed adeguato avviso alle Autorità competenti, proponendo all'Autorità concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi (Piano di Emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione della fornitura delle utenze.

11.5 Indennizzi automatici per violazione degli standard specifici di qualità tecnica

In caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard.

Nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto.

Oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.

Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al capitolo 4.4 del presente documento. Nel documento di fatturazione l'indennizzo sarà identificato con specifica dicitura.

12. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

12.1 Accesso agli atti e alla documentazione

Il Gestore rende disponibile agli utenti l'accesso alle informazioni relative allo svolgimento del Servizio in proprio possesso, siano esse di carattere generale o specifico, secondo le seguenti modalità:

- le procedure per presentare richieste di servizio, nonché la relativa modulistica, sono rese liberamente accessibili sul sito web www.emiliambiente.it; sono altresì reperibili presso gli sportelli fisici o possono essere richieste a mezzo email o telefonando al numero verde del servizio commerciale;
- le informazioni specifiche per singolo utente finale (es. copia contratto, copia fatture ecc.) possono essere richieste al servizio clienti, telefonicamente o presso gli sportelli, previa identificazione del richiedente, attraverso la richiesta dei codici del contratto di riferimento; tali informazioni possono essere reperite direttamente dal cliente utilizzando lo Sportello Online, previa registrazione, con accesso tramite password alla propria area personale;
- eventuali ulteriori richieste di accesso agli atti, intese come richieste di accesso civico agli atti che il Gestore è tenuto a pubblicare sul proprio sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i potranno essere presentate seguendo la procedura indicata sul sito www.emiliambiente.it nella sezione Amministrazione trasparente > Accesso Civico.

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di recepimento al protocollo aziendale. Il tempo massimo per la risposta alle richieste scritte di informazioni è considerato standard di tipo specifico, pertanto il suo mancato rispetto è soggetto ad indennizzo automatico secondo le modalità riportate al paragrafo 4.4.

Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

Informazioni richieste	Contatti	Tempo di risposta
Informazioni relative al proprio contratto di fornitura, modalità di presentazione delle richieste contrattuali, informazioni o chiarimenti sulle bollette	Contact center commerciale 800 427999 servizioclienti@emiliambiente.it	Immediata 30 giorni
Accesso civico semplice o generalizzato ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza)	info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it Fax 0524 528129	30 giorni

12.2 Informazione sistematica del Gestore

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli utenti finali attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione dello stesso e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un portale internet tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, indicazioni circa l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli, copia del modulo per la presentazione di reclami, copia del modulo di richiesta di indennizzo, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- informa gli utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli e newsletter, chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;
- cura i rapporti con l'Autorità, i Comuni, le Circoscrizioni, il Comitato consultivo degli utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, l'Azienda regionale di vigilanza per i servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo regionale degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'art. 15 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 23;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo regionale al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo regionale, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr;
- fornisce con cadenza almeno annuale a tutte le utenze indirette, ovvero sottese ad un contratto di tipo condominiale, informativa specifica circa i consumi dell'utenza raggruppata e gli importi ad essa fatturati negli ultimi 12 mesi, le modalità ed i contatti del gestore;
- mette a disposizione delle utenze condominiali uno strumento di calcolo che consenta la ripartizione degli importi fatturati tra ciascuna utenza indiretta, secondo i criteri stabiliti nel TICS.

13. VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE FINALE

13.1 Informazioni da comunicare all'Autorità e all'Ente di Governo d'Ambito

Ogni anno, il Gestore comunica ad ARERA e ad Atersir una serie di dati ed informazioni definite all'interno delle specifiche delibere ARERA; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la numerosità delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente e la loro tipologia; il numero, la tipologia e l'età dei misuratori di utenza; i livelli di prestazione raggiunti per ciascun indicatore di qualità contrattuale e tecnica definito, la numerosità delle prestazioni fuori standard, gli indennizzi erogati e quelli dovuti; il numero e la tipologia di letture dei misuratori acquisite ai fini della fatturazione dei consumi all'utenza; la consistenza delle reti ed impianti gestiti.

L'Autorità e l'Ente di governo dell'ambito possono utilizzare le informazioni ed i dati forniti dal gestore con lo scopo di:

- Effettuare controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento;
- Effettuare pubblicazioni, anche comparative, delle informazioni e dei dati forniti, per il monitoraggio complessivo dello svolgimento del servizio.

13.2 Informazioni all'utente finale

Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni utente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore stesso gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto del presente provvedimento, e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

Tutte le informazioni contenute nel paragrafo precedente sono oggetto di pubblicazione sul sito del gestore.

14. RECLAMI E CONTROVERSIE

14.1 Procedura di presentazione dei reclami scritti

Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; il Gestore deve dare risposta al reclamo scritto entro i tempi fissati dalla presente Carta. La procedura deve essere tale da assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedere una risposta completa e forme di ristoro adeguate.

Il reclamo deve essere presentato dall'utente per iscritto (mediante consegna diretta, mezzo posta, via fax, posta elettronica, ovvero anche altre modalità messe a disposizione dal Gestore), eventualmente avvalendosi dell'assistenza del Comitato consultivo degli utenti, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

Il Gestore ha istituito canali di contatto dedicati ai quali l'utente può rivolgersi per presentare un reclamo circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio, e dà ad essi piena pubblicità, indicandoli sia in bolletta che sul sito www.emiliambiente.it. In caso un reclamo scritto sia erroneamente inviato dall'utente finale ad un diverso recapito del Gestore, questi è tenuto a far pervenire ai contatti dedicati il reclamo ricevuto entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento, poiché il tempo di risposta ai reclami scritti viene computato a partire dalla data di ricevimento del reclamo ad uno degli indirizzi di posta dedicati.

Il Gestore rende disponibile sia nell'home page del proprio sito internet, in modalità anche stampabile, sia presso gli sportelli fisici un modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'utente finale, nel quale sono specificate le informazioni minime necessarie alla corretta gestione del reclamo, ovvero:

- a) il recapito postale, di posta elettronica certificata o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente finale, ed in dettaglio:
 - i. il nome ed il cognome;
 - ii. l'indirizzo postale o telematico;
 - iii. il servizio a cui si riferisce il reclamo (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - iv. il codice utente;
 - v. l'indirizzo di fornitura;
- c) un campo per indicare l'autolettura;
- d) un campo per la richiesta della verifica del misuratore, con l'indicazione degli eventuali costi sostenuti dal gestore in caso di misuratore funzionante.

È fatta salva la possibilità per l'utente finale di inviare al gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

In tutti i casi in cui non sia espressamente indicato dall'utente finale se una segnalazione scritta è un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione, il gestore la classifica sempre come reclamo scritto. Non vanno classificati, ma semplicemente allegati alla prima richiesta i casi di sollecito o di reiterazione di una segnalazione scritta già inviata, qualora siano stati trasmessi entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata.

14.2 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ai reclami scritti, in modo motivato, chiaro e comprensibile, *entro 30 giorni* dal ricevimento della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di recepimento al protocollo aziendale.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste all'art. 14.1 della presente Carta.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Nel caso in cui la risposta scritta non estingua il reclamo, questa dovrà riportare le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla responsabilità dell'utente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni:

- gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti;
- le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Per maggior dettaglio sulle modalità di gestione e risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione, si rimanda al paragrafo 8.3.

14.3 Reclami scritti multipli

In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui paragrafo 14.1; nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico ed all'indennizzo automatico.

Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un'associazione di consumatori, il gestore fornisce un'unica risposta motivata a tale associazione. Nei confronti dell'associazione trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico, e nei confronti del primo firmatario, di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui paragrafo 14.1 trovano applicazione le disposizioni relative agli indennizzi automatici.

In relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio, il gestore adotta le seguenti modalità:

- è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi contrattuali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa; in tali casi trovano applicazione per ciascun reclamo e per ciascun utente finale le disposizioni relative allo standard specifico ed all'indennizzo automatico;
- ha facoltà di dare risposta a mezzo stampa, nonché ove opportuno tramite invio della medesima comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati, qualora i reclami multipli si riferiscano a uno stesso disservizio attribuibile a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% degli utenti (finali) serviti dal gestore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell'arco di 10 giorni lavorativi consecutivi; in tal caso, la risposta a mezzo stampa (almeno su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio e sul proprio sito internet) deve comunque essere fornita entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi dall'ultimo dei 10 giorni lavorativi consecutivi e ai fini della registrazione si considera un unico reclamo; in tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico, ma qualora il gestore opti per una risposta individuale, trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico.

14.4 Modalità di ricorso

Il gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Il gestore, sul proprio sito internet e nella risposta al reclamo, deve specificare all'utente finale, che, se non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta, può:

- a) Richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- b) Richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica, che dovrà trovare regolazione in Regolamento per la conciliazione paritetica tra il gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione;
- c) attivare una procedura di conciliazione presso giudice di pace o camera di commercio;
- d) Procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- e) Rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

15. TARIFFA

15.1 Come viene determinata

La tariffa è il corrispettivo riconosciuto al gestore per lo svolgimento delle attività riconducibili al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Attraverso le tariffe fatturate in bolletta vengono coperti i costi efficienti del servizio. Infatti, sebbene la materia prima, ovvero la risorsa idrica sia pubblica e gratuita, per renderla disponibile è necessaria una complessa rete di infrastrutture composta da grandi acquedotti di adduzione, da serbatoi e da reti di distribuzione la cui costruzione e relativa gestione è invece onerosa. Non solo, le acque reflue scaricate devono essere coltate e depurate prima di essere restituite all'ambiente, pertanto vengono convogliate attraverso le fognature ai depuratori, impianti complessi e indispensabili per proteggere l'ambiente dall'inquinamento.

I costi del servizio possono essere classificati in due macro categorie: i costi operativi e i costi di investimento. I costi operativi sono quelli per la gestione operativa degli impianti, quali - a titolo esemplificativo - i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento o i costi del personale. I costi di investimento sono invece quelli relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, necessarie per mantenere la loro funzionalità nel tempo, e quelli per la realizzazione dei nuovi impianti laddove necessari.

Le modalità per il calcolo della tariffa media applicata all'utente ovvero i criteri di calcolo delle componenti di costo ammesse in tariffa sono definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). ATERSIR applica i criteri definiti dalla Autorità e calcola la entità delle componenti di costo ammesse in tariffa e di conseguenza le variazioni percentuali annua da applicare all'articolazione tariffaria; la tariffa così determinata è poi approvata da ARERA.

In base alla Convenzione di affidamento del S.I.I. il Gestore è il soggetto deputato alla riscossione della tariffa.

15.2 Articolazione tariffaria

La tariffa finale applicata agli utenti si articola nelle componenti relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in relazione ai servizi effettivamente erogati all'utente (utenti allacciati all'acquedotto ma non serviti dalla pubblica fognatura ovvero non obbligati all'allacciamento a tali servizi pagano solo la quota di tariffa relativa al servizio acquedotto).

Per il servizio acquedotto la tariffa risulta costituita da:

- una quota fissa la cui entità è determinata in funzione dei consumi medi annuali (crescente in proporzione ai consumi), applicata a ciascuna unità immobiliare servita;
- una quota variabile proporzionale ai consumi dell'utente (misurati dal contatore installato dal gestore del S.I.I., come da contratto di utenza) e calcolata attraverso l'applicazione di tariffe unitarie differenziate per scaglioni di consumo (in generale le tariffe risultano crescenti per gli scaglioni corrispondenti ai consumi maggiori)

Le tariffe unitarie del servizio acquedotto risultano inoltre differenziate per tipologia di utenza (domestica, non domestica ecc.).

Le tariffe di fognatura e depurazione risultano differenziate per le seguenti categorie di utenza:

- alle utenze di tipo domestico (ovvero utenze non domestiche che danno luogo a scarichi assimilabili agli scarichi domestici) si applica un corrispettivo calcolato proporzionalmente ai volumi che usufruiscono di tali servizi, attraverso l'applicazione di tariffe unitarie costanti (indipendenti dai volumi fatturati). Per la valutazione del volume da contabilizzare su applica in generale il dato misurato dal contatore installato sull'allaccio dell'acquedotto.
- alle utenze di tipo industriale ovvero caratterizzate da processi di lavorazione che danno luogo a scarichi che per qualità e quantità non possano essere considerati assimilabili a scarichi di natura domestica si applica una tariffa calcolata sulla base di un algoritmo di calcolo definito dal Titolo IV dell'Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017/R/idr. Tale metodologia, in applicazione del principio "chi inquina paga", commisura la tariffa ai costi

di depurazione effettivamente sostenuti dal gestore che risultano proporzionali al carico inquinante del refluo immesso in pubblica fognatura.

A queste, si sommano le componenti perequative (UI) definite dall’Autorità, che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti e sono destinate rispettivamente:

- la componente UI1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- la componente UI2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la componente UI3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata alla sola quota variabile di acquedotto, a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus;
- la componente UI4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche.

È inoltre definita un’ulteriore componente tariffaria chiamata strumento allocativo, introdotta ai sensi dell’articolo 17.1 della Delibera ARERA 580/2019/R/idr (MTI-3), applicata dal 1° gennaio 2020 ai consumi dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, destinata alla copertura dei meccanismi incentivanti di premialità per la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I.

La tariffa viene aggiornata annualmente da ATERSIR in base alle indicazioni di ARERA.

Il dettaglio delle tariffe applicate per servizio e tipologia di utenza è disponibile sul sito web www.emiliambiente.it nella sezione Tariffe.

15.3 Variazioni tariffarie e modalità di informazione

Ogni variazione tariffaria è determinata dall’Agenzia ed approvata con la metodologia precedentemente descritta, secondo le regole definite da ARERA nel Metodo Tariffario vigente.

Il Gestore informa gli utenti finali su ogni variazione/aggiornamento tariffario attraverso specifiche informative riportate in bolletta, nonché attraverso i principali mezzi di comunicazione (newsletter, sito web, ecc.).

16. APPENDICI

16.1 Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici di Qualità e relativi indennizzi (Del. 655/2015 – Del. 917/2017 – Del. 218/2016)

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo automatico o base di calcolo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo massimo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo massimo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di attivazione, della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo massimo di esecuzione della voltura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo automatico o base di calcolo
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	Specifico	3 ore	-	30 euro
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Generale	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata	95% delle singole prestazioni
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	Generale	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'emissione della fattura	Specifico	45 giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	Specifico	2/anno se consumi ≤ 100mc	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi	30 euro
		3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc		
		4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc		
		6/anno se consumi > 3000 mc		
Termine per il pagamento della bolletta	Specifico	20 giorni solari	-	-
Tempo per la risposta a reclami	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	Generale	30 giorni	Id. c.s.	95% delle singole prestazioni
Tempo di rettifica di fatturazione	Specifico	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo automatico o base di calcolo
			dell'Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.	
Tempo massimo di attesa agli sportelli	Generale	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	95% delle singole prestazioni
Tempo medio di attesa agli sportelli	Generale	20 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	Media sul totale delle prestazioni
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	Generale	AS > 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del <i>call center</i> con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	Generale	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Livello del servizio telefonico (LS)	Generale	LS ≥ 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Generale	CPI ≤ 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta	30 euro
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto	30 euro
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	Generale	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni
Durata massima della singola sospensione programmata	Specifico	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.	30 euro
Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	Specifico	48 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.	30 euro
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	Specifico	48 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo automatico o base di calcolo
Numero minimo di tentativi di raccolta della misura (SR) ²	Specifico	SR1: relativo a utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc	Numero minimo di tentativi di raccolta della misura	30 euro
		SR2: relativo a utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc		30 euro
Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile (SP) ³	Specifico	48 ore	Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibili	30 euro

² Questo standard è introdotto con Delibera ARERA 609/2021/R/idr che va a modificare l'Allegato A alla Delibera 218/2016/R/idr. Trova applicazione dal 1 gennaio 2023.

³ Questo standard è introdotto con Delibera ARERA 609/2021/R/idr che va a modificare l'Allegato A alla Delibera 218/2016/R/idr. Trova applicazione dal 1 gennaio 2023.

16.2 Glossario

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/IDR;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9bis del decreto legge 185/08;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

Cassa è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

classe di appartenenza individua, per ciascuna gestione considerata, l'obiettivo di miglioramento o mantenimento di qualità contrattuale, in funzione del livello di partenza di ogni macro-indicatore;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

direttiva trasparenza è l'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, recante la "Prima direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato";

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

Ente di governo dell'ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICSII, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

indicatori semplici di qualità contrattuale sono gli indicatori di qualità contrattuale del SII di cui all'Articolo 4 della RQSII, ad eccezione dell'indicatore di cui al comma 4.1, lettera x);

interruzione del servizio di acquedotto è la mancata fornitura del servizio, per un utente finale, alle condizioni minime di portata e carico idraulico definite dalla normativa vigente o, nei casi previsti, specificate nel contratto di utenza; sono ricomprese tutte le tipologie di interruzione, incluse quelle per razionamento idrico in condizioni di scarsità;

interruzioni non programmate, sono le interruzioni del servizio di acquedotto derivanti da segnalazione al pronto intervento o avviso di telecontrollo/controllo interno riconducibili a situazioni di disagio o di pericolo (per gli utenti o per l'ambiente), tali da richiedere interventi non differibili nel tempo;

interruzioni programmate sono le interruzioni del servizio differenti da quelle non programmate di cui al precedente alinea;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;

macro-indicatori di qualità contrattuale sono individuati componendo gli indicatori semplici di qualità contrattuale e consentono la definizione di un percorso articolato in target evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascuna gestione;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

morosità dell'utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;

obiettivo di mantenimento o di miglioramento è il risultato che ciascuna gestione è tenuta a conseguire, diversificato a seconda della classe di appartenenza in cui la medesima gestione si colloca;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richieste all'utente per il controllo dei beni di proprietà⁴;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;

⁴ Definizione introdotta dall'Allegato A alla Delibera ARERA 609/2019/R/idr

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

RQTI è l'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - o uso domestico residente;

- uso condominiale;
- uso domestico non residente;
- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - uso industriale;
 - uso artigianale e commerciale;
 - uso agricolo e zootecnico;
 - uso pubblico non disalimentabile;
 - uso pubblico disalimentabile;
 - altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

telelettura è il metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze o dei volumi di processo, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore. Ai fini del presente provvedimento si distingue tra:

- a) telelettura di prossimità (walk-by/drive-by o similari), in cui la misura è rilevata telematicamente, in prossimità del misuratore (modalità semi-smart);
- b) telelettura da remoto, in cui la misura è rilevata senza l'ausilio di un operatore in campo per la raccolta del dato, tramite una rete di telecomunicazioni (pubblica o privata) collegata direttamente ad una sala di controllo centralizzata o al sistema di gestione delle misure (smart metering)⁵;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e s.m.i.;

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/IDR recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utenti indiretti sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII⁶;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui al successivo Articolo 2, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;

⁵ Definizione introdotta dall'Allegato A alla Delibera ARERA 609/2021/R/idr

⁶ Definizione introdotta dall'Allegato A alla Delibera ARERA 609/2021/R/idr

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

16.3 Indirizzi utili

EmiliAmbiente S.p.A.	Indirizzo	Sede Legale e amministrativa: via Gramsci 1/b - 43036 Fidenza (PR)
	Sito web	www.emiliambiente.it
	Servizio clienti	800 42 79 99 (chiamata gratuita, da telefono fisso e da mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30) servizioclienti@emiliambiente.it
	Pronto intervento	800 99 27 39 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)
	Per Reclami	Segnalazioni.reclami@emiliambiente.it
	Per comunicazioni di avvenuto pagamento	crediti@emiliambiente.it
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizio Idrico ed i Rifiuti (ATERSIR)	Indirizzo	Via Cairoli 8/F – 40121 Bologna
	Sito web	www.atersir.emr.it

16.4 Indirizzi utili per la tutela degli utenti finali

Di seguito si riportano i link ai quali è possibile reperire gli indirizzi ed i recapiti utili per la tutela degli utenti finali.

- [Comitato consultivo](#)
- [Coldiretti](#)
- [Unione per la Difesa dei Consumatori](#) (U.Di.Con.)
- [FEDERCONSUMATORI](#)
- [Associazione Difesa Consumatori e Ambiente](#) (ADICONSUM)
- [LEGA CONSUMATORI](#)
- [CITTADINANZATTIVA](#)
- [UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI ONLUS](#)
- [CONFCONSUMATORI](#)
- [Legambiente](#)
- [Sportello Conciliazione Camera di Commercio](#)
- [Giudice di Pace](#)

16.5 Documenti di regolazione del servizio idrico integrato

I principali strumenti di regolazione del S.I.I. (es. Piano d'Ambito, Convenzione di affidamento, Regolamenti del Servizio, ecc.) sono consultabili sul sito web del gestore (www.emiliambiente.it) oppure sul sito web di ATERSIR, nella sezione dedicata ai Gestori del Servizio Idrico ([link](#)).

16.6 Modalità di autolettura del contatore

Comunicare regolarmente a EmiliAmbiente l'autolettura del proprio contatore è un'abitudine consigliabile, perché significa fornire al gestore del Servizio Idrico le informazioni utili a fatturare il proprio effettivo consumo, evitando le bollette di conguaglio. Tenere monitorato l'andamento dei propri consumi è inoltre il primo modo per accorgersi subito di eventuali perdite

Come comunicare le autoletture:

- attraverso il Numero Verde Autoletture, 800 12 79 87, attivo a questo scopo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;
- attraverso lo Sportello On-Line di EmiliAmbiente: per accedere è sufficiente inserire il codice cliente riportato all'interno della propria bolletta dell'acqua; è inoltre possibile accedere tramite SPID;
- via SMS o via Whatsapp, inviando al numero 349 2334956 un messaggio di testo con le seguenti caratteristiche: numero utenza/spazio/matricola contatore/spazio/lettura contatore (ad esempio: 1234561 0000153 0155). Nel caso di Whatsapp, è sufficiente inviare al numero di EmiliAmbiente una foto in cui sia ben evidente il numero di matricola;
- telefonicamente, al numero verde commerciale 800427999;
- direttamente presso gli sportelli, consegnando l'apposita cartolina di autolettura compilata.

Poiché EmiliAmbiente emette fatture trimestrali per la maggior parte delle utenze, è bene comunicare l'autolettura ogni tre mesi, e precisamente:

- Fine marzo/inizio aprile
- Fine giugno/inizio luglio
- Fine settembre/inizio ottobre
- Fine dicembre/inizio gennaio

16.7 Indicazioni per il corretto uso della risorsa idrica

EmiliAmbiente pubblica periodicamente sul proprio sito web informative specifiche dedicate al corretto utilizzo ed al risparmio della risorsa idrica. Per maggior dettaglio si rimanda al sito web www.emiliambiente.it nella sezione News.



HERA S.p.A.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATO 4 MO

(novembre 2022)

SOMMARIO

TITOLO I INTRODUZIONE.....	4
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE	5
TITOLO II – PRINCIPI GENERALI.....	5
2.1 EGUAGLIANZA	5
2.2 IMPARZIALITÀ	6
2.3 PARTECIPAZIONE.....	6
2.4 EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	6
2.5 CORTESIA.....	6
2.6 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	6
2.7 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6
2.8 QUALITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE	6
2.9 PRIVACY	7
2.10 ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA	7
TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI	7
3.0 LIVELLI TECNICI MINIMI (STANDARD) DI FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	8
SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI	9
3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	9
3.2 PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI FISICI	9
3.3 TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI	9
3.4 AREA CLIENTI SITO E AREA RISERVATA	9
3.5 SERVIZIO INFORMAZIONI E SVOLGIMENTO DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA E PER CORRISPONDENZA.....	10
3.6 TEMPO DI ATTESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO	10
3.7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	10
3.8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI	11
3.9 RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI.....	11
3.10 PROCEDURE DI RECLAMO.....	12
3.11 RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI.....	12
3.12 MODALITÀ DI RICORSO	13
3.13 CONCILIAZIONE PARITETICA.....	13
SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	14
4.1 TEMPO DI PREVENTIVAZIONE.....	14
4.2 TEMPO DI ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA.....	15
4.3 TEMPO PER L’ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE E IL SUBENTRO DELLA FORNITURA	16
4.4 REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ	16
4.4.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RISOLUZIONE DELLA MOROSITÀ.....	16
4.4.2 PROCEDURA OPERATIVA PER LA LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	18
4.4.3 ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI FORNITURA SU RICHIESTA DI UN UTENTE MOROSO O SUBENTRO/VOLTURA SU PUNTO DI CONSEGNA O DI SCARICO DI	

PRECEDENTE UTENZA MOROSA.....	19
4.4.4 RIATTIVAZIONE IN PRESENZA DI MOROSITÀ.....	19
4.4.5 INDENNIZZI LEGATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLA MOROSITÀ.....	20
4.5 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA.....	20
4.6 TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE.....	21
4.7 VERIFICA TECNICA DEI MISURATORI.....	21
4.8 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE.....	22
4.9 APPUNTAMENTI CONCORDATI.....	23
4.10 PRONTO INTERVENTO.....	24
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE.....	25
5.1 SERVIZIO DI MISURA DEI CONSUMI, FATTURAZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI.....	25
5.2 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	27
5.3 FATTURAZIONE.....	27
5.4 ONERI DI SPEDIZIONE.....	27
5.5 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO.....	27
5.6 INTERESSI DI MORA.....	28
5.7 RETTIFICA DI FATTURAZIONE.....	29
5.8 DEPOSITO CAUZIONALE.....	29
5.9 PERDITE OCCULTE: TUTELE MINIME E FONDO FUGHE.....	30
5.10 BONUS SOCIALE IDRICO.....	31
SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	31
6.1 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.....	31
6.2 DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA.....	31
6.3 TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI.....	31
6.4 DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE.....	32
6.5 CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA	32
SEZIONE V – INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
7.1 INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI.....	35
ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI.....	38
ALLEGATO 3_ GLOSSARIO.....	39
ALLEGATO 4_ INDIRIZZI UTILI.....	45

TITOLO I INTRODUZIONE

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza (svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale, in modo continuo e diffuso), efficacia ed economicità (realizzazione e manutenzione di impianti e reti, con contenimento dei costi e miglioramento del servizio reso in chiave sociale e ambientale), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (con particolare riferimento al risparmio idrico, al miglioramento della qualità dell'acqua, alla primazia dei consumi umani sugli altri usi e al rispetto dell'ambiente).

L'attività di regolamentazione viene svolta, secondo quanto stabilito all'art. 10 c. 11 e seguenti del DL 70/2011, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**AEEGSI**), dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), nel seguito indicata come Autorità che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico.

Nella regione Emilia-Romagna come sistema di regolazione e di organizzazione territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato è stato individuato, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**).

L'azienda **Hera S.p.a.**, di seguito "Società Erogatrice" o "Gestore", in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato in 164 Comuni (di cui 161 nella regione Emilia-Romagna e 3 nella regione Toscana), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità alle Convenzioni di affidamento e relativi Disciplinari Tecnici.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.gruppohera.it.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", costituisce parte integrante del contratto di utenza e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore tenuto anche conto dello schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007, nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

Maggiori informazioni per il corretto uso della risorsa idrica sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>).

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità, con particolare riferimento alle delibere seguenti (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- **RQSII** – Regolazione della qualità contrattuale – Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.
- **REMSI** – Regolazione della morosità – Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.
- **TIMSII** – Regolazione del servizio di misura – Delibera 218/2016/R/idr e s.m.i.
- **RQTI** - Regolazione della qualità tecnica – Delibera 917/2017/R/idr
- **TIBSI** – Bonus sociale idrico – Delibera 897/2017/R/idr e s.m.i.
- **TICSI** – Corrispettivi servizi idrici - Delibera 665/2017/R/idr.

1.1 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati, pertanto tutte le condizioni più favorevoli per gli utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio in essere;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nel gestire il Servizio Idrico Integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli utenti stessi.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere dell'Autorità riportate in premessa.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall'Autorità, ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/la-carta-dei-servizi>), con indicazione della pagina web anche nella bolletta.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

2.1 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili per i quali è garantita l'accessibilità diretta o supportata in tutti gli sportelli, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

Gli utenti non udenti potranno prenotare un colloquio alla presenza di un interprete LIS (servizio gratuito per l'utente), inoltrando richiesta all' ENS - Ente Nazionale Sordi che per l'organizzazione dell'incontro si attiverà direttamente con il Gestore.

2.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.3 Partecipazione

L'Utente, singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.4 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o, almeno se richiesto, il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

2.7 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto Utente-Gestore e nel Regolamento del servizio idrico integrato.

2.8 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli Utenti. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicura il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tali garanzie sono soddisfatte tramite l'identificazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate nel sistema di gestione Qualità Ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), un sistema per la gestione aziendale attinente alla Responsabilità Sociale d'Impresa (SA 8000) e un sistema per l'efficientamento energetico (ISO 50001), certificati da organismi indipendenti.

Il Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Gli Utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente.

2.9 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

2.10 Accesso universale all'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

E' garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici per cause attribuibili al Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di eventuale sanzione da parte dell'Autorità a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi a carico del Gestore e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla volontà del Gestore e per cause imputabili all'Utente finale.

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell'All. A di cui alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., nell'art.3 dell'All. A alla Delibera 917/2017/R/idr e nell'art. 10 dell'All. A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., sono riportati nell' Allegato 1 alla presente Carta del Servizio.

3.0 Livelli Tecnici minimi (standard) di fornitura del servizio acquedotto

Il gestore deve garantire i livelli minimi del servizio di cui al D.p.c.m. 4 marzo 1996 compatibilmente con le caratteristiche infrastrutturali delle reti e degli impianti gestiti.

Livelli minimi di servizio per le forniture idriche domestiche:

- dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitate/giorno come volume attingibile nelle 24 ore;
- portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale;
- carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII);
- carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.

Rispetto ai valori di cui sopra si considerano fatte salve indicazioni diverse stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Livelli minimi di servizio per le utenze civili non domestiche: sono garantiti i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII e salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.1 Gestione dei rapporti con gli Utenti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli Utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli Utenti.

Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi.

Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, il Gestore, nei modi definiti dall'Autorità e con oneri a proprio carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli Utenti, sulla base delle Linee guida per la rilevazione della soddisfazione dell' Utente di cui alla norma UNI ISO 10004:2019, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi degli Utenti, elaborando indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti e tra attese dell'Utente e livelli di servizio definiti.

3.2 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce la presenza degli sportelli utenti riportati nell'allegato 2.

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni, gli orari di apertura degli sportelli ai quali l'Utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche ed in bolletta riporta il riferimento dello sportello principale territoriale. Il Gestore provvederà a servire tutti gli Utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

3.3 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, *così come indicato nell'allegato 1*, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "Gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio e riferiti a tutti i servizi gestiti; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

3.4 Area Clienti sito e Area riservata

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, oltre ai livelli di qualità dell'acqua e alla sua composizione: <https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>.

Attraverso l'ulteriore pagina di Assistenza all'utenza (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>) è possibile inoltrare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, preventivi e allacciamenti idrici e fognari, attivazione, disattivazione voltura, subentro contrattuale, verifiche del proprio contatore.

È inoltre disponibile uno Sportello On line, anche per richiedere altre prestazioni contrattuali (appuntamenti, verifiche di pressione etc..), alla pagina (<https://servizionline.gruppohera.it/auth/hera/login>).

3.5 Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con chiamata gratuita, su uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, volture, fatture, allacciamenti, contestazioni, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura.

Il Gestore pubblica nel proprio sito *internet*, nella Carta dei servizi e nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito *internet*, dell'orario di apertura del servizio.

Per il servizio telefonico il Gestore si è dotato di un call center, ovvero di una struttura tecnologica complessa che consente di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, il termine della chiamata, al fine di rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche ricevute per posta elettronica e corrispondenza, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>).

3.6 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un Utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

Il tempo indicato nell'allegato 1 deve intendersi per condizioni normali di servizio e riferito a tutti i servizi gestiti.

3.7 Semplificazione delle procedure

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli Utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine.

3.8 Informazione agli Utenti

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli Utenti finali attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione delle stesse e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un sito internet tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- oltre alle informazioni di cui al precedente punto, il Gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
- informa gli Utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;
- cura i rapporti con le Autorità, le pubbliche amministrazioni, il Comitato consultivo degli Utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli Utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr.

3.9 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

3.10 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio, e dà ad esse piena pubblicità.

Il Gestore rende disponibile nell'home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente finale (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/guida-al-servizio-hera/suggerimenti-e-reclami>).

Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; il Gestore deve dare risposta al reclamo scritto entro i tempi fissati dalla presente Carta. La procedura deve essere tale da assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedere una risposta completa e forme di ristoro adeguate.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente, o da suo delegato che lo rappresenta formalmente, per iscritto (mediante consegna diretta, mezzo posta, posta elettronica, ovvero anche altre modalità messe a disposizione dal Gestore), eventualmente avvalendosi dell'assistenza del Comitato consultivo degli Utenti, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente finale di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il codice utente;
- e) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

3.11 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste all'art. 3.10 della presente Carta.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Gestore, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata anche gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il Gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

3.12 Modalità di ricorso

Se l'Utente finale non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta entro i termini previsti, può:

- a) richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- b) richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica di cui al successivo art. 3.13, che dovrà trovare regolazione nel Regolamento per la conciliazione paritetica tra il Gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione;
- c) attivare una procedura di conciliazione paritetica presso giudice di pace o camera di commercio;
- d) attivare una procedura presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità;
- e) procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- f) rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.13 Conciliazione paritetica

Il Gestore promuove la conciliazione paritetica come strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario.

La conciliazione paritetica risponde ai principi di responsabilità sociale e al codice etico del Gestore ed ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.

La conciliazione paritetica:

- è un procedimento più veloce ed economico rispetto a una causa giudiziaria, con l'intento di prevenirne l'eventualità e quindi la numerosità;
- integra le attuali modalità di prevenzione del contenzioso ed è a disposizione dell'Utente per la risoluzione di situazioni chiuse in maniera ritenuta non soddisfacente dalla gestione del reclamo e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria;
- si svolge con l'ausilio di due conciliatori che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti;
- è gratuita per l'Utente;
- è disciplinata dal "Regolamento di conciliazione paritetica" che definisce le modalità operative per la sua applicazione e consultabile sul sito internet del Gestore;

- la richiesta di conciliazione è redatta dall'Utente sul modulo allegato al Regolamento di conciliazione paritetica, disponibile sul sito internet e presso gli sportelli del Gestore;
- la richiesta di conciliazione sottoscritta dall' Utente è un mandato ad un'associazione a conciliare o transigere la controversia;
- la conciliazione si avvia solo se l'Utente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto. In altri termini, non può essere avviata se prima non ha esposto la sua "insoddisfazione" attraverso un reclamo scritto cui il Gestore, dopo il normale esame del caso, ha dato la risposta nelle modalità previste dall'Autorità, o scaduti inutilmente i termini;
- la procedura prevede tempi precisi per lo svolgimento, che si conclude, sia in caso di avvenuta che di mancata conciliazione, dopo 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta, salvo ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni solari, concordata tra le parti;
- durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati;
- la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale, di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume il valore di contratto di transazione (art. 1695 cc) ed è quindi vincolante per le parti.

Il regolamento di conciliazione paritetica e l'elenco delle associazioni di consumatori che l'hanno sottoscritto è disponibile sul sito internet del Gestore.

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Gestore oltre ad effettuare i lavori previsti nel contratto di affidamento Regolatore/Gestore (nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione etc), effettua anche le prestazioni specifiche d'utenza – ad es. realizzazione/spostamento dell'allacciamento, installazione/disinstallazione/spostamento dei contatori, attivazione/riattivazione/subentro della fornitura etc. - su richiesta dell'utente e con oneri a suo carico non compresi nella tariffa del servizio idrico integrato come definita nell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006. Condizioni e standard relativi a tali prestazioni sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per alcune tipologie di prestazioni (es. attivazione, voltura, subentro, cessazione del contratto, verifica del misuratore, etc) i relativi costi sono indicati nella pagina web del Gestore dedicata (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il Gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici che fossero dovuti.

4.1 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione del Gestore tutte le informazioni tecniche necessarie.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono riportati in allegato 1.

I tempi indicati non si applicano qualora, per l'erogazione del servizio, siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento contiene sempre, oltre agli elementi previsti all'art. 20 della Delibera 655/2015/R/idr (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento
- b) l'indicazione della documentazione che in caso di accettazione del preventivo, il richiedente dovrà presentare per l'attivazione della fornitura.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'Utente, della ricevuta di avvenuto pagamento oppure della restituzione da parte dell'Utente della prevista documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo quanto indicato puntualmente su ogni singolo preventivo.

Per il servizio acquedotto, con eccezione delle richieste relative agli allacciamenti antincendio, non saranno necessari, di norma, pareri tecnici preventivi rilasciati da parte del Gestore per la verifica dell'allacciabilità dell'Utente finale. Il parere tecnico preventivo è invece di norma previsto per le richieste di allacciamento fognario.

4.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Ai fini del presente schema, sono considerati lavori semplici le prestazioni di lavoro che riguardano l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (es. nuovi attacchi) o su contatori esistenti (es. spostamento, cambio, ecc.) che non implicino specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti. Viceversa, sono considerati lavori complessi, tutte quelle prestazioni di lavoro non riconducibili alla tipologia di lavoro semplice.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento sono riportati in allegato 1.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Le competenze relative alla realizzazione del tratto di allacciamento (idrico e fognario) sono definite all'interno del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, specifico per ogni territorio (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/il-regolamento>).

4.3 Tempo per l'attivazione, la riattivazione e il subentro della fornitura

L'attivazione della fornitura consiste nell'avvio dell'erogazione del servizio a seguito di stipula di un nuovo contratto di fornitura. La riattivazione della fornitura è invece il ripristino dell'erogazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura. Si definisce infine subentro la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi dell'Utente.

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi standard sono riportati in allegato 1.

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

4.4 Regolazione della morosità

4.4.1 Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura dovrà seguire quanto indicato agli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i (c.d. REMSI), in merito al "Sollecito bonario di pagamento" e alla "Procedura per la costituzione in mora".

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 5.5 del REMSI- un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui ai punti successivi;
- le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

- i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento ai sensi paragrafo 5.5.

Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui ai punti precedenti.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad evidenziarli separatamente in bolletta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), fornendo altresì specifica comunicazione in merito alla possibilità di prescrizione.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, che deve essere fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di costituzione in mora;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- le modalità, di cui al successivo paragrafo 4.4.4, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura anche precisando:
 - i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

- la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (indicati al paragrafo 4.4.5);
- i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
 - infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, fatto salvo quanto previsto al precedente periodo;
 - è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
 - il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto al paragrafo 5.5, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4.4.2 Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura

Nel caso in cui, nonostante l'attivazione delle procedure di cui al precedente paragrafo, l'utente non estingua il proprio debito entro i termini previsti, dandone comunicazione al Gestore, il Gestore dovrà seguire la *"Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile"* e la *"Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile"* indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche della limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura sono distinte in base alla tipologia d'uso dell'utente (utenza domestica, utenza domestica residente, utenza non domestica, utenza condominiale).

Con riferimento all'utenza non disalimentabile, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) utenti diretti domestici residenti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
- b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI.

4.4.3 Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora la richiesta di subentro (o di voltura) abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In questi casi il tempo di esecuzione del subentro (o di voltura), decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della documentazione di cui alla suddetta lettera a);
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla suddetta lettera b).

4.4.4 Riattivazione in presenza di morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è riportato in allegato 1.

4.4.5 Indennizzi legati al processo di gestione della morosità

Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- in tutti i casi in cui, in relazione ad un utente finale domestico residente, il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (fanno eccezione i casi in cui sia stata rilevata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso, installati ovvero laddove l'utente finale non abbia provveduto ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora per il recupero della morosità pregressa);
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo 4.4.4.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10), qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento;
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del presente documento. Nel documento di fatturazione l'indennizzo sarà identificato con specifica dicitura.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.

4.5 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è riportato in allegato 1.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente finale entrante, purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014.

Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere

ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b. all'interno della domanda di cui al punto precedente, comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;
- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.6 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

La disattivazione della fornitura consiste nella sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale.

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è riportato in allegato 1.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime modalità previste per la verifica del misuratore (si vedano paragrafi 4.7- 4.9).

4.7 Verifica tecnica dei misuratori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui misuratori.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per tale verifica *entro i termini riportati in allegato 1*, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento, secondo quanto indicato al paragrafo 4.9.

La verifica viene effettuata sul luogo in cui è sito il misuratore dal Gestore che, al termine, provvederà al rilascio all'Utente dell'esito della verifica in forma scritta e alla sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente, qualora quello presente risultasse guasto o malfunzionante.

Qualora il misuratore a seguito della verifica in loco risultasse correttamente funzionante, l'Utente potrà richiedere ulteriori verifiche da effettuare presso un laboratorio autorizzato. Tali prove consistono in una verifica delle caratteristiche metrologiche, del misuratore e del corretto funzionamento dei ruotismi. Contestualmente all'intervento per la rimozione del misuratore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore rilascia un documento all'Utente recante l'esito di tale verifica entro *i termini temporali riportati in allegato 1*.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del misuratore.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio, risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione dello stesso sono a carico del Gestore. Nel caso in cui il Gestore debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione sarà effettuata sulla base del consumo medio dell'anno precedente, calcolato come indicato all'art. 11 di cui alla Delibera 218/2016/R/idr. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi verranno fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Nei casi eseguiti in contraddittorio il Gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

4.8 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione e ne comunica l'esito all'Utente finale *secondo i termini riportati in allegato 1*.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, nel Regolamento d'utenza e sul sito internet; il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

In caso di pressione non conforme ogni onere di verifica è a carico del Gestore.

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

Il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

4.9 Appuntamenti concordati

Per ogni prestazione per la quale sia necessaria la presenza dell'Utente finale o del richiedente, laddove diverso dal primo, ovvero di persona da lui incaricata, il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento, nel quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare un appuntamento concordato con l'Utente, e di conseguenza a rispettare gli standard definiti nella presente Carta del Servizio, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente finale o di persona da questi incaricata, tra le quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- le prestazioni di sopralluogo necessarie per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o il preventivo per l'esecuzione di lavori;
- le prestazioni di attivazione, riattivazione della fornitura e disattivazione della fornitura che prevedano l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili;
- per le prestazioni di verifica del misuratore che prevedano l'accesso a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il valore di standard generale per il tempo massimo per appuntamento concordato è *riportato in allegato 1*.

Si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitino la presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Nel momento in cui deve concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti è *quella riportata nell'allegato 1*.

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo dall'inizio della fascia di puntualità *riportato in allegato 1*.

4.10 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore): standard *generale come riportato in allegato 1*;
- tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: *standard generale come riportato in allegato 1*.

Il secondo dei suddetti standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria
- d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

I tempi massimi per l'eliminazione di eventuali disagi all'utente, per l'avvio dei lavori di riparazione di eventuali guasti ed il ripristino del servizio acquedottistico e fognario, sono definiti all'interno della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, disponibile sul sito web di Atersir (<https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico>).

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

Tali tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

5.1 Servizio di misura dei consumi, fatturazione ed informazione dei consumi anomali

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII, Delibera 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente finale, opportunamente validate dal Gestore. I consumi reali così rilevati verranno utilizzati per la fatturazione, la quale potrà essere eseguita, in assenza di questi dati, anche con consumi stimati al fine di mantenere la regolare periodicità. Le modalità di calcolo dei consumi stimati sono esplicitate in apposito documento reso noto all'Utente finale.

Le modalità di fatturazione sono tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore. In particolare il Gestore si attiene a quanto previsto al Titolo IV, dell'Allegato della Delibera 655 (RQSII) e alla Delibera 218 (TIMSII).

In caso di fatturazione emessa con i consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente in tali bollette che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette contenenti un saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, con le eccezioni previste dall'art. 7.3bis del TIMSI (come modificato dalla Del. 609/2021);
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'Utente finale tramite autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento, come specificato al successivo articolo 5.5.

L'Utente è responsabile della custodia del misuratore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Il Gestore comunica all'utente, a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica se disponibile, situazioni di probabile consumo anomalo che potrebbero derivare da perdite occulte nella rete interna dell'utenza che si sviluppa a valle del misuratore. Tali situazioni sono individuate in automatico e in via presuntiva sulla base delle più recenti misure di consumo rapportate ai consumi storici d'utenza tenuto conto della sua tipologia contrattuale.

5.2 Applicazione della tariffa

L'agenzia territoriale (ATERSIR) predispone la tariffa sulla base delle informazioni fornite dal Gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

L'Autorità, in base all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

I dettagli sull'articolazione tariffaria ovvero i criteri e le modalità di applicazione dei relativi corrispettivi sono resi disponibili sul sito internet del Gestore.

Nel caso in cui l'Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore fatturerà la quota di tariffa relativa al solo servizio di acquedotto.

La quota tariffaria relativa al servizio acquedotto è calcolata in base al consumo idrico rilevato al misuratore.

Le quote relative ai servizi di fognatura e depurazione, in assenza di appositi sistemi di misura sui volumi scaricati, sono calcolate sulla base del consumo idrico rilevato al misuratore.

5.3 Fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio. Lo stesso vale per eventuali conguagli.

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per l'emissione della fattura intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione, nonché la periodicità minima di fatturazione.

Il termine, invece, per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

In base a quanto disposto dall'Allegato B alla delibera 547/2019/R/Idr e s.m.i., qualora la fattura contenga importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che siano prescrivibili, il Gestore ne dà evidenza all'Utente.

5.4 Oneri di spedizione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non saranno addebitate all'Utente.

5.5 Modalità e strumenti di pagamento

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per il pagamento della bolletta a decorrere dalla data di emissione della stessa; il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.

Il Gestore indica le possibili modalità di pagamento sul proprio sito internet ed in bolletta.

Il Gestore garantisce all'Utente finale modalità di pagamento il più possibile differenziate, in modo che l'Utente possa scegliere la forma di pagamento fra le seguenti:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli Utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento viene segnalata tale possibilità con evidenza e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., vengono fornite almeno le seguenti informazioni:

- a) il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione;
- b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
- c) gli interessi di dilazione applicati;
- d) l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di tentativi di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e la comunicazione dell'avvenuto pagamento andranno seguite le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i..

Il piano di rateizzazione viene formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici). Informazioni dettagliate sono riportate sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/agevolazioni/sostegno-hera>).

5.6 Interessi di mora

Nel caso in cui l'Utente non provvede al pagamento delle fatture nei termini ivi indicati, la decorrenza degli interessi e dei relativi tassi è quella riportata nella tabella sottostante.

In particolar modo agli utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture (cd "buoni pagatori"), la prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, vengono applicati interessi di mora al solo tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, per poi passare al tasso standard dall'undicesimo giorno.

Tipo di debitore	Decorrenza degli interessi di mora	Tasso di mora
Buon pagatore	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo; ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo a partire dall'undicesimo giorno di ritardo
Tutti gli altri casi	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo

Il valore degli interessi di mora applicati è quello previsto dalla vigente normativa (REMSI).

5.7 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'Utente rettifica di fatturazione.

L'utente può richiedere la rettifica di una fattura qualora riscontrasse la mancata correttezza dei corrispettivi fatturati: la richiesta di rettifica può essere presentata al Gestore, anche per via telematica.

La rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali.

I valori di standard generali relativi ai tempi massimi per l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente sono riportati *in allegato 1*. Il tempo è misurato dalla data di presentazione della richiesta scritta.

In allegato 1 sono altresì riportati i valori del tempo di rettifica della fatturazione, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di cui sopra, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta.

5.8 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti e correlati. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Non è richiesto il versamento del deposito cauzionale nel caso in cui l'Utente scelga una modalità di pagamento mediante:

- domiciliazione bancaria e postale;
- domiciliazione su carta di credito.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

5.9 Perdite occulte: tutele minime e fondo fughe

Le perdite d'acqua accidentali sono eventi non ricorrenti, ma abbastanza frequenti. Queste tipologie di fughe sono dovute a rotture non visibili dell'impianto idrico interno, motivo per il quale si possono avere notevoli dispersioni d'acqua, che danno origine a bollette con importi molto alti.

Con Delibera 609/2021, l'Autorità ha introdotto alcune tutele minime a favore degli utenti in caso di "perdite idriche occulte" verificatesi a valle del contatore sull'impianto di proprietà dell'utente.

Gli utenti del Servizio Idrico Integrato possono accedere alle tutele in caso di perdite occulte con le seguenti regole:

- quando il consumo di fuga è pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (calcolato sui due anni antecedenti la perdita e relativamente allo stesso periodo di calcolo della bolletta; in caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza);
- in caso di eventi ravvicinati, gli utenti potranno accedere alla tutela minima non prima di 3 anni dall'ultimo accesso;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino a un massimo di 3 mesi dalla data della lettura di fuga.

Le tutele di prezzo da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti (max 3) sono le seguenti:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente, non saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il servizio acquedotto, al volume eccedente il consumo medio giornaliero sarà applicata una tariffa pari alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

Ad integrazione delle tutele minime ARERA, il Gestore prevede un ulteriore sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte accertate a cui possono accedere tutti coloro che aderiscono al Regolamento del Fondo fughe Acqua appositamente istituito.

Le condizioni e la relativa modulistica di accesso sia alle tutele minime che al Fondo fughe sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Gestore.

5.10 Bonus sociale idrico

Con delibera 897/2017/R/idr l'Autorità ha introdotto un bonus idrico nazionale, ovvero un contributo a compensazione di una parte della spesa, per la fornitura di acqua, sostenuta dagli utenti domestici che versano in condizioni di disagio economico. Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale, l'Agenzia territoriale (ATERSIR) può introdurre un bonus idrico integrativo come condizione di miglior favore sul territorio di propria competenza.

Indicazioni e modalità in merito alle condizioni di ammissione ed erogazione delle suddette agevolazioni sono riportate sul sito internet del Gestore.

SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

6.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio è ammissibile solo in caso di eventi di comprovata forza maggiore, di guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire, ove possibile, adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro 24 ore dall'inizio della sospensione come disposta e/o rilevata e nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

6.2 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna minima, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante*giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

6.3 Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa
- mezzi radiotelevisivi locali
- automezzi muniti di altoparlanti
- volantinaggio
- sito internet
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici

- avviso diretto agli Utenti mediante sms

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

6.4 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24, salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali entro 24 ore dall'inizio della sospensione del servizio.

6.5 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

La crisi della risorsa idrica può essere:

- *Qualitativa*, ovvero consistente nel superamento di uno o più dei parametri di legge previsti per il consumo umano, che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità da parte dell'Autorità territorialmente competente;
- *Quantitativa*, ovvero consistente nella carenza della risorsa idrica in misura tale da non consentire l'erogazione regolare a tutti gli utenti finali.

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, dà tempestivo ed adeguato preavviso alle Autorità competenti delle misure da adottare (Piano di Emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete
- turnazione della fornitura delle utenze

In caso di crisi qualitativa il Gestore, su richiesta dell'Autorità competente, può erogare acqua non potabile. In tal caso sarà data all'utenza preventiva e tempestiva comunicazione.

SEZIONE V – INDENNIZI AUTOMATICI

7.1 Indennizzi Automatici

Nell'allegato 1 sono riportati gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, è prevista la corresponsione all'Utente finale di un indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico di base;

- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, mediante detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile, con esplicita indicazione della causale della detrazione.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente finale fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. qualora il mancato rispetto dello standard specifico sia riconducibile a:
 - i. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al gestore;
 - ii. cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- b. nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime indicate al punto 3.10 della presente Carta.

Ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al punto "3.10 – Procedure di reclamo", della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Con riferimento all'applicazione degli indennizzi automatici (S1,S2,S3) saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr, di cui si riportano i punti salienti:

- in caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il Gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard;

- nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto;
- oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.

ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD SPECIFICO	ATO MO – STANDARD APPLICATO	INDENNIZZO AUTOMATICO
Sospensione o disattivazione di fornitura NON DISALIMENTABILE (***)	-	30 €
Disattivazione fornitura domestico residente (salvo i casi art. 7.5 REMSI) (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura SENZA INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura nonostante utente abbia COMUNICATO PAGAMENTO nelle modalità e tempi previste dal REMSI (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura in presenza di richiesta di rateizzazione nelle modalità e tempi previsti dal REMSI (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura con l'invio della messa in mora MA SENZA invio del SOLLECITO bonario (***)	-	10 €
S1 – Durata massima della singola sospensione programmata (**)	24 ore	24h<S1≤48 h → 30€ 48h<S1≤72 h → 60€ S1> 72 h → 90€
S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (**)	48 ore	48h<S2≤96 h → 30€ 96h<S2≤144 h → 60€ S2> 144 h → 90€
S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (**)	48 ore	24h≤S3<48 h → 30€ 16h≤S3<24 h → 60€ S3< 16 h → 90€
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (*)	12 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo (*)	15 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	17 gg lavorativi	30 €
Tempo di attivazione della fornitura (*)	5 gg lavorativi	30 €

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (*)	6 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (*)	2 gg feriali	30 €
Tempo di disattivazione della fornitura (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione della voltura (*)	3 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (*)	12 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione di lavori semplici (*)	9 gg lavorativi	30 €
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (*)	2 ore	30 €
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (*)	7 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (*)	25 gg lavorativi	30 €
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (*)	8 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione (*)	8 gg lavorativi	30 €
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (*)	7 gg lavorativi	30 €
Tempo per l'emissione della fattura (*)	35 gg solari	30 €
Periodicità di fatturazione (*)	6/anno da 0 a 1800 mc 12/anno oltre 1800 mc	30 €
Tempo per la risposta a reclami (*)	19 gg lavorativi	30 €
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni (*)	19 gg lavorativi	30 €
Tempo di rettifica di fatturazione (*)	30 gg lavorativi	30 €

(*) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nel Titolo X dell'Allegato A della Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.

(**) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr

(***) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 10 dell'Allegato A della Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD GENERALE	ATO MO
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	≤ 20 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	≤ 20 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione di lavori complessi	≤ 20 gg per almeno 90%
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	6 gg per almeno 90%
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	12 ore per almeno 95%
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	2,5 ore per almeno 90%
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	18 gg per almeno 95%
Tempo massimo di attesa agli sportelli	40 minuti per almeno 95%
Tempo medio di attesa agli sportelli	11 minuti
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	AS > 95%
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	TMA ≤ 105 secondi
Livello del servizio telefonico (LS)	LS ≥ 90%
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	CPI ≤ 120 secondi per almeno 91%

ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI

Sportello	Indirizzo	lun matt	lun pom	mart matt	mart pom	merc matt	merc pom	giovedì matt	giovedì pom	ven matt	ven pom	sab matt
Bologna	Via Berti Pichat n 2/A, Bologna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Casalecchio di Reno	Galleria Ronzani n 7/13, Casalecchio di Reno	8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30	13:30-17:00	8:00-12:30		8:00-12:30		
Castelfranco Emilia	Via Zanasi 30, Castelfranco Emilia	8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Cattolica	Via Carlo Alberto della Chiesa, 31			08:30-16:30 (Continuato)		08:30-16:30 (Continuato)		08:30-13:00		08:30-13:00		08:30-13:00
Cento	Via B. Malamini, 1	8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-13:00		
Cervia	Via XXII Ottobre n 15/C, Cervia	08:00-16:00 (Continuato)		08:30-13:00 (dal 01/07 al 30/09)								
Cesena	Via Spinelli n 60, Cesena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Cesenatico	Via Leonardo da Vinci n 35, Cesenatico	8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	
Faenza	Via Zaccagnini n 14, Faenza	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:00								
Ferrara	Via C. Diana n 40, Ferrara	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Ferrara Centro	Viale Cavour n. 38, Ferrara			8:00-12:30		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Forlì	Via Balzella n 24, Forlì	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Formigine	Piazza del Tricolore n 14, Formigine	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-12:30
Imola	Via Casalegno n 1, Imola	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Imola centro	Via Mentana n 10, Imola	8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30
Lugo	Via Risorgimento n 3, Lugo	08:00-16:00 (Continuato)		8:30-13:00								
Massa Lombarda	Corso vittorio veneto 73 Massalombarda	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
Modena	Via Razzaboni n 80, Modena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Pavullo	Via Mario Ricci n 16, Pavullo	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30
Ravenna	Via Romea Nord n 180/182, Ravenna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Riccione	Viale Portofino n. 13, Rimini			8:00-13:00	14:30-16:30			8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Rimini	Via Chiabrera n 34 b, Rimini	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
S. Giorgio di Piano	Via Garibaldi 8/D, S.Giorgio di Piano	8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00	14:00-17:30	8:30-13:00		
S. Giovanni in Persiceto	Piazza Santino Salardi n 18, S.Giovanni in Persiceto	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
S. Lazzaro di Savena	Via Emilia 243, S.Lazzaro di Savena	8:00-13:00		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		9:00-13:00
Sassuolo	Via Adda n 39, Sassuolo	8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Savignano sul Rubicone	Via Destra Rubicone, 1950 - Savignano	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		
Valsamoggia - loc.Bazzano	Via Circonvallazione Nord 3-5, Bazzano	08:30-12:30	13:30-17:30			08:30-12:30				08:30-12:30		
Vergato	Via della Repubblica n 507, Vergato	8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-17:00	
Vignola	Via Caduti sul Lavoro n 123, Vignola	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30

ALLEGATO 3_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/idr;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma *9bis* del decreto-legge 185/08

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna Gestore con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

D.P.C.M. 29 agosto 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

Ente di governo dell'ambito è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

misuratore (o contatore) accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

misuratore (contatore) non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

misuratore (o contatore) parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

morosità dell'utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore per la misura dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr s.m.i.;

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/idr recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui all'Art. 2, Allegato A alla Deliberazione 16 Luglio 2019, 311/2019/R/idr, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ALLEGATO 4_INDIRIZZI UTILI

HERA spa	
Indirizzo	Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna
Sito web	www.gruppohera.it
Servizio Clienti	Clienti famiglie 800.999.500 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18) Clienti aziende 800.999.700 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18)
Pronto Intervento Acqua e Fognatura	800.713.900 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
Sito web	www.atersir.it



HERA S.p.A.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATO 5 BO

(novembre 2022)

SOMMARIO

TITOLO I INTRODUZIONE.....	4
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE	5
TITOLO II – PRINCIPI GENERALI.....	5
2.1 EGUAGLIANZA	5
2.2 IMPARZIALITÀ	6
2.3 PARTECIPAZIONE.....	6
2.4 EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	6
2.5 CORTESIA.....	6
2.6 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	6
2.7 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6
2.8 QUALITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE	6
2.9 PRIVACY	7
2.10 ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA	7
TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI	7
3.0 LIVELLI TECNICI MINIMI (STANDARD) DI FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	8
SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI	9
3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	9
3.2 PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI FISICI	9
3.3 TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI	9
3.4 AREA CLIENTI SITO E AREA RISERVATA	9
3.5 SERVIZIO INFORMAZIONI E SVOLGIMENTO DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA E PER CORRISPONDENZA.....	10
3.6 TEMPO DI ATTESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO	10
3.7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	10
3.8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI	11
3.9 RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI.....	11
3.10 PROCEDURE DI RECLAMO.....	12
3.11 RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI.....	12
3.12 MODALITÀ DI RICORSO	13
3.13 CONCILIAZIONE PARITETICA.....	13
SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	14
4.1 TEMPO DI PREVENTIVAZIONE.....	14
4.2 TEMPO DI ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA.....	15
4.3 TEMPO PER L'ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE E IL SUBENTRO DELLA FORNITURA	16
4.4 REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ	16
4.4.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RISOLUZIONE DELLA MOROSITÀ.....	16
4.4.2 PROCEDURA OPERATIVA PER LA LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	18
4.4.3 ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI FORNITURA SU RICHIESTA DI UN UTENTE MOROSO O SUBENTRO/VOLTURA SU PUNTO DI CONSEGNA O DI SCARICO DI	

PRECEDENTE UTENZA MOROSA.....	19
4.4.4 RIATTIVAZIONE IN PRESENZA DI MOROSITÀ.....	19
4.4.5 INDENNIZZI LEGATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLA MOROSITÀ.....	20
4.5 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA.....	20
4.6 TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE.....	21
4.7 VERIFICA TECNICA DEI MISURATORI.....	21
4.8 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE.....	22
4.9 APPUNTAMENTI CONCORDATI.....	23
4.10 PRONTO INTERVENTO.....	24
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE.....	25
5.1 SERVIZIO DI MISURA DEI CONSUMI, FATTURAZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI.....	25
5.2 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	27
5.3 FATTURAZIONE.....	27
5.4 ONERI DI SPEDIZIONE.....	27
5.5 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO.....	27
5.6 INTERESSI DI MORA.....	28
5.7 RETTIFICA DI FATTURAZIONE.....	29
5.8 DEPOSITO CAUZIONALE.....	29
5.9 PERDITE OCCULTE: TUTELE MINIME E FONDO FUGHE.....	30
5.10 BONUS SOCIALE IDRICO.....	31
SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	31
6.1 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.....	31
6.2 DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA.....	31
6.3 TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI.....	31
6.4 DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE.....	32
6.5 CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA	32
SEZIONE V – INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
7.1 INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI.....	35
ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI.....	38
ALLEGATO 3_ GLOSSARIO.....	39
ALLEGATO 4_ INDIRIZZI UTILI.....	45

TITOLO I INTRODUZIONE

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza (svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale, in modo continuo e diffuso), efficacia ed economicità (realizzazione e manutenzione di impianti e reti, con contenimento dei costi e miglioramento del servizio reso in chiave sociale e ambientale), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (con particolare riferimento al risparmio idrico, al miglioramento della qualità dell'acqua, alla primazia dei consumi umani sugli altri usi e al rispetto dell'ambiente).

L'attività di regolamentazione viene svolta, secondo quanto stabilito all'art. 10 c. 11 e seguenti del DL 70/2011, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**AEEGSI**), dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), nel seguito indicata come Autorità che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico.

Nella regione Emilia-Romagna come sistema di regolazione e di organizzazione territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato è stato individuato, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**).

L'azienda **Hera S.p.a.**, di seguito "Società Erogatrice" o "Gestore", in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato in 164 Comuni (di cui 161 nella regione Emilia-Romagna e 3 nella regione Toscana), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità alle Convenzioni di affidamento e relativi Disciplinari Tecnici.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.gruppohera.it.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", costituisce parte integrante del contratto di utenza e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore tenuto anche conto dello schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007, nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

Maggiori informazioni per il corretto uso della risorsa idrica sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>).

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità, con particolare riferimento alle delibere seguenti (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- **RQSII** – Regolazione della qualità contrattuale – Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.
- **REMSI** – Regolazione della morosità – Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.
- **TIMSII** – Regolazione del servizio di misura – Delibera 218/2016/R/idr e s.m.i.
- **RQTI** - Regolazione della qualità tecnica – Delibera 917/2017/R/idr
- **TIBSI** – Bonus sociale idrico – Delibera 897/2017/R/idr e s.m.i.
- **TICSI** – Corrispettivi servizi idrici - Delibera 665/2017/R/idr.

1.1 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati, pertanto tutte le condizioni più favorevoli per gli utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio in essere;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nel gestire il Servizio Idrico Integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli utenti stessi.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere dell'Autorità riportate in premessa.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall'Autorità, ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/la-carta-dei-servizi>), con indicazione della pagina web anche nella bolletta.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

2.1 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili per i quali è garantita l'accessibilità diretta o supportata in tutti gli sportelli, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

Gli utenti non udenti potranno prenotare un colloquio alla presenza di un interprete LIS (servizio gratuito per l'utente), inoltrando richiesta all' ENS - Ente Nazionale Sordi che per l'organizzazione dell'incontro si attiverà direttamente con il Gestore.

2.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.3 Partecipazione

L'Utente, singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.4 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o, almeno se richiesto, il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

2.7 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto Utente-Gestore e nel Regolamento del servizio idrico integrato.

2.8 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli Utenti. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicura il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tali garanzie sono soddisfatte tramite l'identificazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate nel sistema di gestione Qualità Ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), un sistema per la gestione aziendale attinente alla Responsabilità Sociale d'Impresa (SA 8000) e un sistema per l'efficientamento energetico (ISO 50001), certificati da organismi indipendenti.

Il Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Gli Utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente.

2.9 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

2.10 Accesso universale all'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

E' garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici per cause attribuibili al Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di eventuale sanzione da parte dell'Autorità a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi a carico del Gestore e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla volontà del Gestore e per cause imputabili all'Utente finale.

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell'All. A di cui alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., nell'art.3 dell'All. A alla Delibera 917/2017/R/idr e nell'art. 10 dell'All. A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., sono riportati nell' Allegato 1 alla presente Carta del Servizio.

3.0 Livelli Tecnici minimi (standard) di fornitura del servizio acquedotto

Il gestore deve garantire i livelli minimi del servizio di cui al D.p.c.m. 4 marzo 1996 compatibilmente con le caratteristiche infrastrutturali delle reti e degli impianti gestiti.

Livelli minimi di servizio per le forniture idriche domestiche:

- dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitate/giorno come volume attingibile nelle 24 ore;
- portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale;
- carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII);
- carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.

Rispetto ai valori di cui sopra si considerano fatte salve indicazioni diverse stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Livelli minimi di servizio per le utenze civili non domestiche: sono garantiti i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII e salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.1 Gestione dei rapporti con gli Utenti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli Utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli Utenti.

Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi.

Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, il Gestore, nei modi definiti dall'Autorità e con oneri a proprio carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli Utenti, sulla base delle Linee guida per la rilevazione della soddisfazione dell' Utente di cui alla norma UNI ISO 10004:2019, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi degli Utenti, elaborando indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti e tra attese dell'Utente e livelli di servizio definiti.

3.2 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce la presenza degli sportelli utenti riportati nell'allegato 2.

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni, gli orari di apertura degli sportelli ai quali l'Utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche ed in bolletta riporta il riferimento dello sportello principale territoriale. Il Gestore provvederà a servire tutti gli Utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

3.3 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, *così come indicato nell'allegato 1*, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "Gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio e riferiti a tutti i servizi gestiti; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

3.4 Area Clienti sito e Area riservata

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, oltre ai livelli di qualità dell'acqua e alla sua composizione: <https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>.

Attraverso l'ulteriore pagina di Assistenza all'utenza (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>) è possibile inoltrare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, preventivi e allacciamenti idrici e fognari, attivazione, disattivazione voltura, subentro contrattuale, verifiche del proprio contatore.

È inoltre disponibile uno Sportello On line, anche per richiedere altre prestazioni contrattuali (appuntamenti, verifiche di pressione etc..), alla pagina (<https://servizionline.gruppohera.it/auth/hera/login>).

3.5 Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con chiamata gratuita, su uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, volture, fatture, allacciamenti, contestazioni, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura.

Il Gestore pubblica nel proprio sito *internet*, nella Carta dei servizi e nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito *internet*, dell'orario di apertura del servizio.

Per il servizio telefonico il Gestore si è dotato di un call center, ovvero di una struttura tecnologica complessa che consente di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, il termine della chiamata, al fine di rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche ricevute per posta elettronica e corrispondenza, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>).

3.6 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un Utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

Il tempo indicato nell'allegato 1 deve intendersi per condizioni normali di servizio e riferito a tutti i servizi gestiti.

3.7 Semplificazione delle procedure

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli Utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine.

3.8 Informazione agli Utenti

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli Utenti finali attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione delle stesse e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un sito internet tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- oltre alle informazioni di cui al precedente punto, il Gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
- informa gli Utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;
- cura i rapporti con le Autorità, le pubbliche amministrazioni, il Comitato consultivo degli Utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli Utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr.

3.9 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

3.10 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio, e dà ad esse piena pubblicità.

Il Gestore rende disponibile nell'home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente finale (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/guida-al-servizio-hera/suggerimenti-e-reclami>).

Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; il Gestore deve dare risposta al reclamo scritto entro i tempi fissati dalla presente Carta. La procedura deve essere tale da assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedere una risposta completa e forme di ristoro adeguate.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente, o da suo delegato che lo rappresenta formalmente, per iscritto (mediante consegna diretta, mezzo posta, posta elettronica, ovvero anche altre modalità messe a disposizione dal Gestore), eventualmente avvalendosi dell'assistenza del Comitato consultivo degli Utenti, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente finale di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il codice utente
- e) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

3.11 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste all'art. 3.10 della presente Carta.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Gestore, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata anche gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il Gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

3.12 Modalità di ricorso

Se l'Utente finale non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta entro i termini previsti, può:

- a) richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- b) richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica di cui al successivo art. 3.13, che dovrà trovare regolazione nel Regolamento per la conciliazione paritetica tra il Gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione;
- c) attivare una procedura di conciliazione paritetica presso giudice di pace o camera di commercio;
- d) attivare una procedura presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità;
- e) procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- f) rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.13 Conciliazione paritetica

Il Gestore promuove la conciliazione paritetica come strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario.

La conciliazione paritetica risponde ai principi di responsabilità sociale e al codice etico del Gestore ed ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.

La conciliazione paritetica:

- è un procedimento più veloce ed economico rispetto a una causa giudiziaria, con l'intento di prevenirne l'eventualità e quindi la numerosità;
- integra le attuali modalità di prevenzione del contenzioso ed è a disposizione dell'Utente per la risoluzione di situazioni chiuse in maniera ritenuta non soddisfacente dalla gestione del reclamo e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria;
- si svolge con l'ausilio di due conciliatori che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti;
- è gratuita per l'Utente;
- è disciplinata dal "Regolamento di conciliazione paritetica" che definisce le modalità operative per la sua applicazione e consultabile sul sito internet del Gestore;

- la richiesta di conciliazione è redatta dall'Utente sul modulo allegato al Regolamento di conciliazione paritetica, disponibile sul sito internet e presso gli sportelli del Gestore;
- la richiesta di conciliazione sottoscritta dall' Utente è un mandato ad un'associazione a conciliare o transigere la controversia;
- la conciliazione si avvia solo se l'Utente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto. In altri termini, non può essere avviata se prima non ha esposto la sua "insoddisfazione" attraverso un reclamo scritto cui il Gestore, dopo il normale esame del caso, ha dato la risposta nelle modalità previste dall'Autorità, o scaduti inutilmente i termini;
- la procedura prevede tempi precisi per lo svolgimento, che si conclude, sia in caso di avvenuta che di mancata conciliazione, dopo 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta, salvo ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni solari, concordata tra le parti;
- durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati;
- la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale, di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume il valore di contratto di transazione (art. 1695 cc) ed è quindi vincolante per le parti.

Il regolamento di conciliazione paritetica e l'elenco delle associazioni di consumatori che l'hanno sottoscritto è disponibile sul sito internet del Gestore.

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Gestore oltre ad effettuare i lavori previsti nel contratto di affidamento Regolatore/Gestore (nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione etc), effettua anche le prestazioni specifiche d'utenza – ad es. realizzazione/spostamento dell'allacciamento, installazione/disinstallazione/spostamento dei contatori, attivazione/riattivazione/subentro della fornitura etc. – su richiesta dell'utente e con oneri a suo carico non compresi nella tariffa del servizio idrico integrato come definita nell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006. Condizioni e standard relativi a tali prestazioni sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per alcune tipologie di prestazioni (es. attivazione, voltura, subentro, cessazione del contratto, verifica del misuratore, etc) i relativi costi sono indicati nella pagina web del Gestore dedicata (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il Gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici che fossero dovuti.

4.1 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione del Gestore tutte le informazioni tecniche necessarie.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono riportati in allegato 1.

I tempi indicati non si applicano qualora, per l'erogazione del servizio, siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento contiene sempre, oltre agli elementi previsti all'art. 20 della Delibera 655/2015/R/idr (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento
- b) l'indicazione della documentazione che in caso di accettazione del preventivo, il richiedente dovrà presentare per l'attivazione della fornitura.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'Utente, della ricevuta di avvenuto pagamento oppure della restituzione da parte dell'Utente della prevista documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo quanto indicato puntualmente su ogni singolo preventivo.

Per il servizio acquedotto, con eccezione delle richieste relative agli allacciamenti antincendio, non saranno necessari, di norma, pareri tecnici preventivi rilasciati da parte del Gestore per la verifica dell'allacciabilità dell'Utente finale. Il parere tecnico preventivo è invece di norma previsto per le richieste di allacciamento fognario.

4.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Ai fini del presente schema, sono considerati lavori semplici le prestazioni di lavoro che riguardano l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (es. nuovi attacchi) o su contatori esistenti (es. spostamento, cambio, ecc.) che non implicino specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti. Viceversa, sono considerati lavori complessi, tutte quelle prestazioni di lavoro non riconducibili alla tipologia di lavoro semplice.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento sono riportati in allegato 1.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Le competenze relative alla realizzazione del tratto di allacciamento (idrico e fognario) sono definite all'interno del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, specifico per ogni territorio (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/il-regolamento>).

4.3 Tempo per l'attivazione, la riattivazione e il subentro della fornitura

L'attivazione della fornitura consiste nell'avvio dell'erogazione del servizio a seguito di stipula di un nuovo contratto di fornitura. La riattivazione della fornitura è invece il ripristino dell'erogazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura. Si definisce infine subentro la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi dell'Utente.

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi standard sono riportati in allegato 1.

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

4.4 Regolazione della morosità

4.4.1 Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura dovrà seguire quanto indicato agli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i (c.d. REMSI), in merito al "Sollecito bonario di pagamento" e alla "Procedura per la costituzione in mora".

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 5.5 del REMSI- un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui ai punti successivi;
- le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

- i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento ai sensi paragrafo 5.5.

Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui ai punti precedenti.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad evidenziarli separatamente in bolletta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), fornendo altresì specifica comunicazione in merito alla possibilità di prescrizione.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, che deve essere fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di costituzione in mora;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora
- le modalità, di cui al successivo paragrafo 4.4.4, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura anche precisando:
 - i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

- la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (indicati al paragrafo 4.4.5);
- i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
 - infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, fatto salvo quanto previsto al precedente periodo;
 - è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
 - il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto al paragrafo 5.5, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4.4.2 Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura

Nel caso in cui, nonostante l'attivazione delle procedure di cui al precedente paragrafo, l'utente non estingua il proprio debito entro i termini previsti, dandone comunicazione al Gestore, il Gestore dovrà seguire la *"Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile"* e la *"Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile"* indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche della limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura sono distinte in base alla tipologia d'uso dell'utente (utenza domestica, utenza domestica residente, utenza non domestica, utenza condominiale).

Con riferimento all'utenza non disalimentabile, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) utenti diretti domestici residenti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
- b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI.

4.4.3 Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora la richiesta di subentro (o di voltura) abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In questi casi il tempo di esecuzione del subentro (o di voltura), decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della documentazione di cui alla suddetta lettera a);
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla suddetta lettera b).

4.4.4 Riattivazione in presenza di morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è riportato in allegato 1.

4.4.5 Indennizzi legati al processo di gestione della morosità

Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- in tutti i casi in cui, in relazione ad un utente finale domestico residente, il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (fanno eccezione i casi in cui sia stata rilevata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso, installati ovvero laddove l'utente finale non abbia provveduto ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora per il recupero della morosità pregressa);
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo 4.4.4.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10), qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento;
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del presente documento. Nel documento di fatturazione l'indennizzo sarà identificato con specifica dicitura.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.

4.5 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è riportato in allegato 1.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente finale entrante, purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014.

Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere

ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b. all'interno della domanda di cui al punto precedente, comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;
- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.6 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

La disattivazione della fornitura consiste nella sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale.

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è riportato in allegato 1.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime modalità previste per la verifica del misuratore (si vedano paragrafi 4.7- 4.9).

4.7 Verifica tecnica dei misuratori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui misuratori.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per tale verifica *entro i termini riportati in allegato 1*, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento, secondo quanto indicato al paragrafo 4.9.

La verifica viene effettuata sul luogo in cui è sito il misuratore dal Gestore che, al termine, provvederà al rilascio all'Utente dell'esito della verifica in forma scritta e alla sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente, qualora quello presente risultasse guasto o malfunzionante.

Qualora il misuratore a seguito della verifica in loco risultasse correttamente funzionante, l'Utente potrà richiedere ulteriori verifiche da effettuare presso un laboratorio autorizzato. Tali prove consistono in una verifica delle caratteristiche metrologiche, del misuratore e del corretto funzionamento dei ruotismi. Contestualmente all'intervento per la rimozione del misuratore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore rilascia un documento all'Utente recante l'esito di tale verifica entro *i termini temporali riportati in allegato 1*.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del misuratore.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio, risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione dello stesso sono a carico del Gestore. Nel caso in cui il Gestore debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione sarà effettuata sulla base del consumo medio dell'anno precedente, calcolato come indicato all'art. 11 di cui alla Delibera 218/2016/R/idr. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi verranno fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Nei casi eseguiti in contraddittorio il Gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

4.8 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione e ne comunica l'esito all'Utente finale *secondo i termini riportati in allegato 1*.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, nel Regolamento d'utenza e sul sito internet; il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

In caso di pressione non conforme ogni onere di verifica è a carico del Gestore.

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

Il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

4.9 Appuntamenti concordati

Per ogni prestazione per la quale sia necessaria la presenza dell'Utente finale o del richiedente, laddove diverso dal primo, ovvero di persona da lui incaricata, il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento, nel quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare un appuntamento concordato con l'Utente, e di conseguenza a rispettare gli standard definiti nella presente Carta del Servizio, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente finale o di persona da questi incaricata, tra le quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- le prestazioni di sopralluogo necessarie per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o il preventivo per l'esecuzione di lavori;
- le prestazioni di attivazione, riattivazione della fornitura e disattivazione della fornitura che prevedano l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili;
- per le prestazioni di verifica del misuratore che prevedano l'accesso a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il valore di standard generale per il tempo massimo per appuntamento concordato è *riportato in allegato 1*.

Si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitino la presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Nel momento in cui deve concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti è *quella riportata nell'allegato 1*

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo dall'inizio della fascia di puntualità *riportato in allegato 1*.

4.10 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore): standard *generale come riportato in allegato 1*;
- tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: *standard generale come riportato in allegato 1*.

Il secondo dei suddetti standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria
- d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

I tempi massimi per l'eliminazione di eventuali disagi all'utente, per l'avvio dei lavori di riparazione di eventuali guasti ed il ripristino del servizio acquedottistico e fognario, sono definiti all'interno della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, disponibile sul sito web di Atersir (<https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico>).

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

Tali tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

5.1 Servizio di misura dei consumi, fatturazione ed informazione dei consumi anomali

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII, Delibera 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente finale, opportunamente validate dal Gestore. I consumi reali così rilevati verranno utilizzati per la fatturazione, la quale potrà essere eseguita, in assenza di questi dati, anche con consumi stimati al fine di mantenere la regolare periodicità. Le modalità di calcolo dei consumi stimati sono esplicitate in apposito documento reso noto all'Utente finale.

Le modalità di fatturazione sono tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore. In particolare il Gestore si attiene a quanto previsto al Titolo IV, dell'Allegato della Delibera 655 (RQSII) e alla Delibera 218 (TIMSII).

In caso di fatturazione emessa con i consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente in tali bollette che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette contenenti un saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, con le eccezioni previste dall'art. 7.3bis del TIMSI (come modificato dalla Del. 609/2021);
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'Utente finale tramite autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento, come specificato al successivo articolo 5.5.

L'Utente è responsabile della custodia del misuratore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Il Gestore comunica all'utente, a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica se disponibile, situazioni di probabile consumo anomalo che potrebbero derivare da perdite occulte nella rete interna dell'utenza che si sviluppa a valle del misuratore. Tali situazioni sono individuate in automatico e in via presuntiva sulla base delle più recenti misure di consumo rapportate ai consumi storici d'utenza tenuto conto della sua tipologia contrattuale.

5.2 Applicazione della tariffa

L'agenzia territoriale (ATERSIR) predispone la tariffa sulla base delle informazioni fornite dal Gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

L'Autorità, in base all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

I dettagli sull'articolazione tariffaria ovvero i criteri e le modalità di applicazione dei relativi corrispettivi sono resi disponibili sul sito internet del Gestore.

Nel caso in cui l'Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore fatturerà la quota di tariffa relativa al solo servizio di acquedotto.

La quota tariffaria relativa al servizio acquedotto è calcolata in base al consumo idrico rilevato al misuratore.

Le quote relative ai servizi di fognatura e depurazione, in assenza di appositi sistemi di misura sui volumi scaricati, sono calcolate sulla base del consumo idrico rilevato al misuratore.

5.3 Fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio. Lo stesso vale per eventuali conguagli.

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per l'emissione della fattura intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione, nonché la periodicità minima di fatturazione.

Il termine, invece, per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

In base a quanto disposto dall'Allegato B alla delibera 547/2019/R/Idr e s.m.i., qualora la fattura contenga importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che siano prescrivibili, il Gestore ne dà evidenza all'Utente.

5.4 Oneri di spedizione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non saranno addebitate all'Utente.

5.5 Modalità e strumenti di pagamento

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per il pagamento della bolletta a decorrere dalla data di emissione della stessa; il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.

Il Gestore indica le possibili modalità di pagamento sul proprio sito internet ed in bolletta.

Il Gestore garantisce all'Utente finale modalità di pagamento il più possibile differenziate, in modo che l'Utente possa scegliere la forma di pagamento fra le seguenti:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli Utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento viene segnalata tale possibilità con evidenza e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., vengono fornite almeno le seguenti informazioni:

- a) il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione;
- b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
- c) gli interessi di dilazione applicati;
- d) l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di tentativi di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e la comunicazione dell'avvenuto pagamento andranno seguite le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i..

Il piano di rateizzazione viene formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici). Informazioni dettagliate sono riportate sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/agevolazioni/sostegno-hera>).

5.6 Interessi di mora

Nel caso in cui l'Utente non provvede al pagamento delle fatture nei termini ivi indicati, la decorrenza degli interessi e dei relativi tassi è quella riportata nella tabella sottostante.

In particolar modo agli utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture (cd "buoni pagatori"), la prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, vengono applicati interessi di mora al solo tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, per poi passare al tasso standard dall'undicesimo giorno.

Tipo di debitore	Decorrenza degli interessi di mora	Tasso di mora
Buon pagatore	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo; ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo a partire dall'undicesimo giorno di ritardo
Tutti gli altri casi	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo

Il valore degli interessi di mora applicati è quello previsto dalla vigente normativa (REMSI).

5.7 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'Utente rettifica di fatturazione.

L'utente può richiedere la rettifica di una fattura qualora riscontrasse la mancata correttezza dei corrispettivi fatturati: la richiesta di rettifica può essere presentata al Gestore, anche per via telematica.

La rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali.

I valori di standard generali relativi ai tempi massimi per l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente sono riportati *in allegato 1*. Il tempo è misurato dalla data di presentazione della richiesta scritta.

In allegato 1 sono altresì riportati i valori del tempo di rettifica della fatturazione, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di cui sopra, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta.

5.8 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti e correlati. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Non è richiesto il versamento del deposito cauzionale nel caso in cui l'Utente scelga una modalità di pagamento mediante:

- domiciliazione bancaria e postale;
- domiciliazione su carta di credito.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

5.9 Perdite occulte: tutele minime e fondo fughe

Le perdite d'acqua accidentali sono eventi non ricorrenti, ma abbastanza frequenti. Queste tipologie di fughe sono dovute a rotture non visibili dell'impianto idrico interno, motivo per il quale si possono avere notevoli dispersioni d'acqua, che danno origine a bollette con importi molto alti.

Con Delibera 609/2021, l'Autorità ha introdotto alcune tutele minime a favore degli utenti in caso di "perdite idriche occulte" verificatesi a valle del contatore sull'impianto di proprietà dell'utente.

Gli utenti del Servizio Idrico Integrato possono accedere alle tutele in caso di perdite occulte con le seguenti regole:

- quando il consumo di fuga è pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (calcolato sui due anni antecedenti la perdita e relativamente allo stesso periodo di calcolo della bolletta; in caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza);
- in caso di eventi ravvicinati, gli utenti potranno accedere alla tutela minima non prima di 3 anni dall'ultimo accesso;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino a un massimo di 3 mesi dalla data della lettura di fuga.

Le tutele di prezzo da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti (max 3) sono le seguenti:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente, non saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il servizio acquedotto, al volume eccedente il consumo medio giornaliero sarà applicata una tariffa pari alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

Ad integrazione delle tutele minime ARERA, il Gestore prevede un ulteriore sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte accertate a cui possono accedere tutti coloro che aderiscono al Regolamento del Fondo fughe Acqua appositamente istituito.

Le condizioni e la relativa modulistica di accesso sia alle tutele minime che al Fondo fughe sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Gestore.

5.10 Bonus sociale idrico

Con delibera 897/2017/R/idr l'Autorità ha introdotto un bonus idrico nazionale, ovvero un contributo a compensazione di una parte della spesa, per la fornitura di acqua, sostenuta dagli utenti domestici che versano in condizioni di disagio economico. Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale, l'Agenzia territoriale (ATERSIR) può introdurre un bonus idrico integrativo come condizione di miglior favore sul territorio di propria competenza.

Indicazioni e modalità in merito alle condizioni di ammissione ed erogazione delle suddette agevolazioni sono riportate sul sito internet del Gestore.

SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

6.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio è ammissibile solo in caso di eventi di comprovata forza maggiore, di guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire, ove possibile, adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro 24 ore dall'inizio della sospensione come disposta e/o rilevata e nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

6.2 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna minima, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante*giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

6.3 Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa
- mezzi radiotelevisivi locali
- automezzi muniti di altoparlanti
- volantinaggio
- sito internet
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici

- avviso diretto agli Utenti mediante sms

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

6.4 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24, salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali entro 24 ore dall'inizio della sospensione del servizio.

6.5 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

La crisi della risorsa idrica può essere:

- *Qualitativa*, ovvero consistente nel superamento di uno o più dei parametri di legge previsti per il consumo umano, che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità da parte dell'Autorità territorialmente competente;
- *Quantitativa*, ovvero consistente nella carenza della risorsa idrica in misura tale da non consentire l'erogazione regolare a tutti gli utenti finali.

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, dà tempestivo ed adeguato preavviso alle Autorità competenti delle misure da adottare (Piano di Emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete
- turnazione della fornitura delle utenze

In caso di crisi qualitativa il Gestore, su richiesta dell'Autorità competente, può erogare acqua non potabile. In tal caso sarà data all'utenza preventiva e tempestiva comunicazione.

SEZIONE V – INDENNIZI AUTOMATICI

7.1 Indennizzi Automatici

Nell'allegato 1 sono riportati gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, è prevista la corresponsione all'Utente finale di un indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico di base;

- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, mediante detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile, con esplicita indicazione della causale della detrazione.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente finale fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. qualora il mancato rispetto dello standard specifico sia riconducibile a:
 - i. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al gestore;
 - ii. cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- b. nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime indicate al punto 3.10 della presente Carta.

Ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al punto "3.10 – Procedure di reclamo", della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Con riferimento all'applicazione degli indennizzi automatici (S1,S2,S3) saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr, di cui si riportano i punti salienti:

- in caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il Gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard;

- nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto;
- oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.

ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD SPECIFICO	ATO BO – STANDARD APPLICATO	INDENNIZZO AUTOMATICO
Sospensione o disattivazione di fornitura NON DISALIMENTABILE (***)	-	30 €
Disattivazione fornitura domestico residente (salvo i casi art. 7.5 REMSI) (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura SENZA INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura nonostante utente abbia COMUNICATO PAGAMENTO nelle modalità e tempi previste dal REMSI (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura in presenza di richiesta di rateizzazione nelle modalità e tempi previsti dal REMSI (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura con l'invio della messa in mora MA SENZA invio del SOLLECITO bonario (***)	-	10 €
S1 – Durata massima della singola sospensione programmata (**)	24 ore	24h<S1≤48 h → 30€ 48h<S1≤72 h → 60€ S1> 72 h → 90€
S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (**)	48 ore	48h<S2≤96 h → 30€ 96h<S2≤144 h → 60€ S2> 144 h → 90€
S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (**)	48 ore	24h≤S3<48 h → 30€ 16h≤S3<24 h → 60€ S3< 16 h → 90€
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (*)	12 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo (*)	15 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	17 gg lavorativi	30 €
Tempo di attivazione della fornitura (*)	5 gg lavorativi	30 €

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (*)	6 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (*)	2 gg feriali	30 €
Tempo di disattivazione della fornitura (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione della voltura (*)	3 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (*)	12 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione di lavori semplici (*)	9 gg lavorativi	30 €
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (*)	2 ore	30 €
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (*)	7 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (*)	25 gg lavorativi	30 €
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (*)	8 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione (*)	8 gg lavorativi	30 €
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (*)	7 gg lavorativi	30 €
Tempo per l'emissione della fattura (*)	35 gg solari	30 €
Periodicità di fatturazione (*)	6/anno da 0 a 1800 mc 12/anno oltre 1800 mc	30 €
Tempo per la risposta a reclami (*)	19 gg lavorativi	30 €
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni (*)	19 gg lavorativi	30 €
Tempo di rettifica di fatturazione (*)	30 gg lavorativi	30 €

(*) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nel Titolo X dell'Allegato A della Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.

(**) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr

(***) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 10 dell'Allegato A della Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD GENERALE	ATO BO
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	≤ 20 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	≤ 20 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione di lavori complessi	≤ 20 gg per almeno 90%
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	6 gg per almeno 90%
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	12 ore per almeno 95%
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	2,5 ore per almeno 90%
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	18 gg per almeno 95%
Tempo massimo di attesa agli sportelli	40 minuti per almeno 95%
Tempo medio di attesa agli sportelli	11 minuti
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	AS > 95%
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	TMA ≤ 105 secondi
Livello del servizio telefonico (LS)	LS ≥ 90%
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	CPI ≤ 120 secondi per almeno 91%

ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI

Sportello	indirizzo	lun matt	lun pom	mart matt	mart pom	merc matt	merc pom	giovedì matt	giovedì pom	ven matt	ven pom	sab matt
Bologna	Via Berti Pichat n 2/A, Bologna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Casalecchio di Reno	Galleria Ronzani n 7/13, Casalecchio di Reno	8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30	13:30-17:00	8:00-12:30		8:00-12:30		
Castelfranco Emilia	Via Zanasi 30, Castelfranco Emilia	8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Cattolica	Via Carlo Alberto della Chiesa, 31			08:30-16:30 (Continuato)		08:30-16:30 (Continuato)		08:30-13:00		08:30-13:00		08:30-13:00
Cento	Via B. Malamini, 1	8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-13:00		
Cervia	Via XXII Ottobre n 15/C, Cervia	08:00-16:00 (Continuato)		08:30-13:00 (dal 01/07 al 30/09)								
Cesena	Via Spinelli n 60, Cesena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Cesenatico	Via Leonardo da Vinci n 35, Cesenatico	8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	
Faenza	Via Zaccagnini n 14, Faenza	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:00								
Ferrara	Via C. Diana n 40, Ferrara	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Ferrara Centro	Viale Cavour n. 38, Ferrara			8:00-12:30		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Forlì	Via Balzella n 24, Forlì	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Formigine	Piazza del Tricolore n 14, Formigine	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-12:30
Imola	Via Casalegno n 1, Imola	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Imola centro	Via Mentana n 10, Imola	8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30
Lugo	Via Risorgimento n 3, Lugo	08:00-16:00 (Continuato)		8:30-13:00								
Massa Lombarda	Corso vittorio veneto 73 Massalombarda	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
Modena	Via Razzaboni n 80, Modena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Pavullo	Via Mario Ricci n 16, Pavullo	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30
Ravenna	Via Romea Nord n 180/182, Ravenna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Riccione	Viale Portofino n. 13, Rimini			8:00-13:00	14:30-16:30			8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Rimini	Via Chiabrera n 34 b, Rimini	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
S. Giorgio di Piano	Via Garibaldi 8/D, S.Giorgio di Piano	8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00	14:00-17:30	8:30-13:00		
S. Giovanni in Persiceto	Piazza Santino Salardi n 18, S.Giovanni in Persiceto	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
S. Lazzaro di Savena	Via Emilia 243, S.Lazzaro di Savena	8:00-13:00		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		9:00-13:00
Sassuolo	Via Adda n 39, Sassuolo	8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Savignano sul Rubicone	Via Destra Rubicone, 1950 - Savignano	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		
Valsamoggia - loc.Bazzano	Via Circonvallazione Nord 3-5, Bazzano	08:30-12:30	13:30-17:30			08:30-12:30				08:30-12:30		
Vergato	Via della Repubblica n 507, Vergato	8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-17:00	
Vignola	Via Caduti sul Lavoro n 123, Vignola	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30

ALLEGATO 3_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/idr;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9*bis* del decreto-legge 185/08

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna Gestore con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

D.P.C.M. 29 agosto 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

Ente di governo dell'ambito è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

misuratore (o contatore) accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

misuratore (contatore) non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

misuratore (o contatore) parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

morosità dell'utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore per la misura dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr s.m.i.;

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/idr recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui all'Art. 2, Allegato A alla Deliberazione 16 Luglio 2019, 311/2019/R/idr, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ALLEGATO 4_INDIRIZZI UTILI

HERA spa	
Indirizzo	Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna
Sito web	www.gruppohera.it
Servizio Clienti	Clienti famiglie 800.999.500 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18) Clienti aziende 800.999.700 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18)
Pronto Intervento Acqua e Fognatura	800.713.900 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
Sito web	www.atersir.it



HERA S.p.A.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATO 6 FE

(novembre 2022)

SOMMARIO

TITOLO I INTRODUZIONE.....	4
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE	5
TITOLO II – PRINCIPI GENERALI.....	5
2.1 EGUAGLIANZA	5
2.2 IMPARZIALITÀ	6
2.3 PARTECIPAZIONE.....	6
2.4 EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	6
2.5 CORTESIA.....	6
2.6 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	6
2.7 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6
2.8 QUALITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE	6
2.9 PRIVACY	7
2.10 ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA	7
TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI	7
3.0 LIVELLI TECNICI MINIMI (STANDARD) DI FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	8
SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI	9
3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	9
3.2 PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI FISICI	9
3.3 TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI	9
3.4 AREA CLIENTI SITO E AREA RISERVATA	9
3.5 SERVIZIO INFORMAZIONI E SVOLGIMENTO DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA E PER CORRISPONDENZA.....	10
3.6 TEMPO DI ATTESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO	10
3.7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	10
3.8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI	11
3.9 RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI.....	11
3.10 PROCEDURE DI RECLAMO.....	12
3.11 RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI.....	12
3.12 MODALITÀ DI RICORSO	13
3.13 CONCILIAZIONE PARITETICA.....	13
SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	14
4.1 TEMPO DI PREVENTIVAZIONE.....	14
4.2 TEMPO DI ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA.....	15
4.3 TEMPO PER L’ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE E IL SUBENTRO DELLA FORNITURA	16
4.4 REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ	16
4.4.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RISOLUZIONE DELLA MOROSITÀ.....	16
4.4.2 PROCEDURA OPERATIVA PER LA LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	18
4.4.3 ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI FORNITURA SU RICHIESTA DI UN UTENTE MOROSO O SUBENTRO/VOLTURA SU PUNTO DI CONSEGNA O DI SCARICO DI	

PRECEDENTE UTENZA MOROSA.....	19
4.4.4 RIATTIVAZIONE IN PRESENZA DI MOROSITÀ.....	19
4.4.5 INDENNIZZI LEGATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLA MOROSITÀ.....	20
4.5 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA.....	20
4.6 TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE.....	21
4.7 VERIFICA TECNICA DEI MISURATORI.....	21
4.8 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE.....	22
4.9 APPUNTAMENTI CONCORDATI.....	23
4.10 PRONTO INTERVENTO.....	24
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE.....	25
5.1 SERVIZIO DI MISURA DEI CONSUMI, FATTURAZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI.....	25
5.2 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	27
5.3 FATTURAZIONE.....	27
5.4 ONERI DI SPEDIZIONE.....	27
5.5 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO.....	27
5.6 INTERESSI DI MORA.....	28
5.7 RETTIFICA DI FATTURAZIONE.....	29
5.8 DEPOSITO CAUZIONALE.....	29
5.9 PERDITE OCCULTE: TUTELE MINIME E FONDO FUGHE.....	30
5.10 BONUS SOCIALE IDRICO.....	31
SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	31
6.1 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.....	31
6.2 DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA.....	31
6.3 TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI.....	31
6.4 DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE.....	32
6.5 CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA	32
SEZIONE V – INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
7.1 INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI.....	35
ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI.....	38
ALLEGATO 3_ GLOSSARIO.....	39
ALLEGATO 4_ INDIRIZZI UTILI.....	45

TITOLO I INTRODUZIONE

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza (svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale, in modo continuo e diffuso), efficacia ed economicità (realizzazione e manutenzione di impianti e reti, con contenimento dei costi e miglioramento del servizio reso in chiave sociale e ambientale), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (con particolare riferimento al risparmio idrico, al miglioramento della qualità dell'acqua, alla primazia dei consumi umani sugli altri usi e al rispetto dell'ambiente).

L'attività di regolamentazione viene svolta, secondo quanto stabilito all'art. 10 c. 11 e seguenti del DL 70/2011, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**AEEGSI**), dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), nel seguito indicata come Autorità che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico.

Nella regione Emilia-Romagna come sistema di regolazione e di organizzazione territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato è stato individuato, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**).

L'azienda **Hera S.p.a.**, di seguito "Società Erogatrice" o "Gestore", in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato in 164 Comuni (di cui 161 nella regione Emilia-Romagna e 3 nella regione Toscana), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità alle Convenzioni di affidamento e relativi Disciplinari Tecnici.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.gruppohera.it.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", costituisce parte integrante del contratto di utenza e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore tenuto anche conto dello schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007, nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

Maggiori informazioni per il corretto uso della risorsa idrica sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>).

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità, con particolare riferimento alle delibere seguenti (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- **RQSII** – Regolazione della qualità contrattuale – Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.
- **REMSI** – Regolazione della morosità – Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.
- **TIMSII** – Regolazione del servizio di misura – Delibera 218/2016/R/idr e s.m.i.
- **RQTI** - Regolazione della qualità tecnica – Delibera 917/2017/R/idr
- **TIBSI** – Bonus sociale idrico – Delibera 897/2017/R/idr e s.m.i.
- **TICSI** – Corrispettivi servizi idrici - Delibera 665/2017/R/idr.

1.1 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati, pertanto tutte le condizioni più favorevoli per gli utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio in essere;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nel gestire il Servizio Idrico Integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli utenti stessi.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere dell'Autorità riportate in premessa.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall'Autorità, ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/la-carta-dei-servizi>), con indicazione della pagina web anche nella bolletta.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

2.1 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili per i quali è garantita l'accessibilità diretta o supportata in tutti gli sportelli, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

Gli utenti non udenti potranno prenotare un colloquio alla presenza di un interprete LIS (servizio gratuito per l'utente), inoltrando richiesta all' ENS - Ente Nazionale Sordi che per l'organizzazione dell'incontro si attiverà direttamente con il Gestore.

2.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.3 Partecipazione

L'Utente, singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.4 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o, almeno se richiesto, il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

2.7 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto Utente-Gestore e nel Regolamento del servizio idrico integrato.

2.8 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli Utenti. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicura il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tali garanzie sono soddisfatte tramite l'identificazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate nel sistema di gestione Qualità Ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), un sistema per la gestione aziendale attinente alla Responsabilità Sociale d'Impresa (SA 8000) e un sistema per l'efficientamento energetico (ISO 50001), certificati da organismi indipendenti.

Il Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Gli Utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente.

2.9 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

2.10 Accesso universale all'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

E' garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici per cause attribuibili al Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di eventuale sanzione da parte dell'Autorità a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi a carico del Gestore e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla volontà del Gestore e per cause imputabili all'Utente finale.

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell'All. A di cui alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., nell'art.3 dell'All. A alla Delibera 917/2017/R/idr e nell'art. 10 dell'All. A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., sono riportati nell' Allegato 1 alla presente Carta del Servizio.

3.0 Livelli Tecnici minimi (standard) di fornitura del servizio acquedotto

Il gestore deve garantire i livelli minimi del servizio di cui al D.p.c.m. 4 marzo 1996 compatibilmente con le caratteristiche infrastrutturali delle reti e degli impianti gestiti.

Livelli minimi di servizio per le forniture idriche domestiche:

- dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitate/giorno come volume attingibile nelle 24 ore;
- portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale;
- carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII);
- carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.

Rispetto ai valori di cui sopra si considerano fatte salve indicazioni diverse stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Livelli minimi di servizio per le utenze civili non domestiche: sono garantiti i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII e salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.1 Gestione dei rapporti con gli Utenti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli Utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli Utenti.

Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi.

Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, il Gestore, nei modi definiti dall'Autorità e con oneri a proprio carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli Utenti, sulla base delle Linee guida per la rilevazione della soddisfazione dell' Utente di cui alla norma UNI ISO 10004:2019, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi degli Utenti, elaborando indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti e tra attese dell'Utente e livelli di servizio definiti.

3.2 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce la presenza degli sportelli utenti riportati nell'allegato 2.

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni, gli orari di apertura degli sportelli ai quali l'Utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche ed in bolletta riporta il riferimento dello sportello principale territoriale. Il Gestore provvederà a servire tutti gli Utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

3.3 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, *così come indicato nell'allegato 1*, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "Gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio e riferiti a tutti i servizi gestiti; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

3.4 Area Clienti sito e Area riservata

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, oltre ai livelli di qualità dell'acqua e alla sua composizione: <https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>.

Attraverso l'ulteriore pagina di Assistenza all'utenza (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>) è possibile inoltrare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, preventivi e allacciamenti idrici e fognari, attivazione, disattivazione voltura, subentro contrattuale, verifiche del proprio contatore.

È inoltre disponibile uno Sportello On line, anche per richiedere altre prestazioni contrattuali (appuntamenti, verifiche di pressione etc..), alla pagina (<https://servizionline.gruppohera.it/auth/hera/login>).

3.5 Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con chiamata gratuita, su uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, volture, fatture, allacciamenti, contestazioni, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura.

Il Gestore pubblica nel proprio sito *internet*, nella Carta dei servizi e nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito *internet*, dell'orario di apertura del servizio.

Per il servizio telefonico il Gestore si è dotato di un call center, ovvero di una struttura tecnologica complessa che consente di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, il termine della chiamata, al fine di rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche ricevute per posta elettronica e corrispondenza, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>).

3.6 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un Utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

Il tempo indicato nell'allegato 1 deve intendersi per condizioni normali di servizio e riferito a tutti i servizi gestiti.

3.7 Semplificazione delle procedure

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli Utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine.

3.8 Informazione agli Utenti

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli Utenti finali attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione delle stesse e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un sito internet tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- oltre alle informazioni di cui al precedente punto, il Gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
- informa gli Utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;
- cura i rapporti con le Autorità, le pubbliche amministrazioni, il Comitato consultivo degli Utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli Utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr.

3.9 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

3.10 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio, e dà ad esse piena pubblicità.

Il Gestore rende disponibile nell'home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente finale (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/guida-al-servizio-hera/suggerimenti-e-reclami>).

Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; il Gestore deve dare risposta al reclamo scritto entro i tempi fissati dalla presente Carta. La procedura deve essere tale da assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedere una risposta completa e forme di ristoro adeguate.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente, o da suo delegato che lo rappresenta formalmente, per iscritto (mediante consegna diretta, mezzo posta, posta elettronica, ovvero anche altre modalità messe a disposizione dal Gestore), eventualmente avvalendosi dell'assistenza del Comitato consultivo degli Utenti, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente finale di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il codice utente;
- e) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

3.11 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste all'art. 3.10 della presente Carta.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Gestore, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata anche gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il Gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

3.12 Modalità di ricorso

Se l'Utente finale non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta entro i termini previsti, può:

- a) richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- b) richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica di cui al successivo art. 3.13, che dovrà trovare regolazione nel Regolamento per la conciliazione paritetica tra il Gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione;
- c) attivare una procedura di conciliazione paritetica presso giudice di pace o camera di commercio;
- d) attivare una procedura presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità;
- e) procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- f) rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.13 Conciliazione paritetica

Il Gestore promuove la conciliazione paritetica come strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario.

La conciliazione paritetica risponde ai principi di responsabilità sociale e al codice etico del Gestore ed ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.

La conciliazione paritetica:

- è un procedimento più veloce ed economico rispetto a una causa giudiziaria, con l'intento di prevenirne l'eventualità e quindi la numerosità;
- integra le attuali modalità di prevenzione del contenzioso ed è a disposizione dell'Utente per la risoluzione di situazioni chiuse in maniera ritenuta non soddisfacente dalla gestione del reclamo e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria;
- si svolge con l'ausilio di due conciliatori che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti;
- è gratuita per l'Utente;
- è disciplinata dal "Regolamento di conciliazione paritetica" che definisce le modalità operative per la sua applicazione e consultabile sul sito internet del Gestore;

- la richiesta di conciliazione è redatta dall'Utente sul modulo allegato al Regolamento di conciliazione paritetica, disponibile sul sito internet e presso gli sportelli del Gestore;
- la richiesta di conciliazione sottoscritta dall' Utente è un mandato ad un'associazione a conciliare o transigere la controversia;
- la conciliazione si avvia solo se l'Utente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto. In altri termini, non può essere avviata se prima non ha esposto la sua "insoddisfazione" attraverso un reclamo scritto cui il Gestore, dopo il normale esame del caso, ha dato la risposta nelle modalità previste dall'Autorità, o scaduti inutilmente i termini;
- la procedura prevede tempi precisi per lo svolgimento, che si conclude, sia in caso di avvenuta che di mancata conciliazione, dopo 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta, salvo ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni solari, concordata tra le parti;
- durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati;
- la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale, di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume il valore di contratto di transazione (art. 1695 cc) ed è quindi vincolante per le parti.

Il regolamento di conciliazione paritetica e l'elenco delle associazioni di consumatori che l'hanno sottoscritto è disponibile sul sito internet del Gestore.

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Gestore oltre ad effettuare i lavori previsti nel contratto di affidamento Regolatore/Gestore (nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione etc), effettua anche le prestazioni specifiche d'utenza – ad es. realizzazione/spostamento dell'allacciamento, installazione/disinstallazione/spostamento dei contatori, attivazione/riattivazione/subentro della fornitura etc. – su richiesta dell'utente e con oneri a suo carico non compresi nella tariffa del servizio idrico integrato come definita nell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006. Condizioni e standard relativi a tali prestazioni sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per alcune tipologie di prestazioni (es. attivazione, voltura, subentro, cessazione del contratto, verifica del misuratore, etc) i relativi costi sono indicati nella pagina web del Gestore dedicata (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il Gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici che fossero dovuti.

4.1 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione del Gestore tutte le informazioni tecniche necessarie.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono riportati in allegato 1.

I tempi indicati non si applicano qualora, per l'erogazione del servizio, siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento contiene sempre, oltre agli elementi previsti all'art. 20 della Delibera 655/2015/R/idr (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento
- b) l'indicazione della documentazione che in caso di accettazione del preventivo, il richiedente dovrà presentare per l'attivazione della fornitura.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'Utente, della ricevuta di avvenuto pagamento oppure della restituzione da parte dell'Utente della prevista documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo quanto indicato puntualmente su ogni singolo preventivo.

Per il servizio acquedotto, con eccezione delle richieste relative agli allacciamenti antincendio, non saranno necessari, di norma, pareri tecnici preventivi rilasciati da parte del Gestore per la verifica dell'allacciabilità dell'Utente finale. Il parere tecnico preventivo è invece di norma previsto per le richieste di allacciamento fognario.

4.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Ai fini del presente schema, sono considerati lavori semplici le prestazioni di lavoro che riguardano l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (es. nuovi attacchi) o su contatori esistenti (es. spostamento, cambio, ecc.) che non implicino specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti. Viceversa, sono considerati lavori complessi, tutte quelle prestazioni di lavoro non riconducibili alla tipologia di lavoro semplice.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento sono riportati in allegato 1.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Le competenze relative alla realizzazione del tratto di allacciamento (idrico e fognario) sono definite all'interno del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, specifico per ogni territorio (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/il-regolamento>).

4.3 Tempo per l'attivazione, la riattivazione e il subentro della fornitura

L'attivazione della fornitura consiste nell'avvio dell'erogazione del servizio a seguito di stipula di un nuovo contratto di fornitura. La riattivazione della fornitura è invece il ripristino dell'erogazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura. Si definisce infine subentro la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi dell'Utente.

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi standard sono riportati in allegato 1.

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

4.4 Regolazione della morosità

4.4.1 Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura dovrà seguire quanto indicato agli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i (c.d. REMSI), in merito al "Sollecito bonario di pagamento" e alla "Procedura per la costituzione in mora".

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 5.5 del REMSI- un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui ai punti successivi;
- le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

- i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento ai sensi paragrafo 5.5.

Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui ai punti precedenti.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad evidenziarli separatamente in bolletta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), fornendo altresì specifica comunicazione in merito alla possibilità di prescrizione.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, che deve essere fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di costituzione in mora;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- le modalità, di cui al successivo paragrafo 4.4.4, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura anche precisando:
 - i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

- la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (indicati al paragrafo 4.4.5);
- i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
 - infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, fatto salvo quanto previsto al precedente periodo;
 - è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
 - il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto al paragrafo 5.5, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4.4.2 Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura

Nel caso in cui, nonostante l'attivazione delle procedure di cui al precedente paragrafo, l'utente non estingua il proprio debito entro i termini previsti, dandone comunicazione al Gestore, il Gestore dovrà seguire la "*Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile*" e la "*Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile*" indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche della limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura sono distinte in base alla tipologia d'uso dell'utente (utenza domestica, utenza domestica residente, utenza non domestica, utenza condominiale).

Con riferimento all'utenza non disalimentabile, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) utenti diretti domestici residenti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
- b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI.

4.4.3 Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora la richiesta di subentro (o di voltura) abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In questi casi il tempo di esecuzione del subentro (o di voltura), decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della documentazione di cui alla suddetta lettera a);
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla suddetta lettera b).

4.4.4 Riattivazione in presenza di morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è riportato in allegato 1.

4.4.5 Indennizzi legati al processo di gestione della morosità

Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- in tutti i casi in cui, in relazione ad un utente finale domestico residente, il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (fanno eccezione i casi in cui sia stata rilevata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso, installati ovvero laddove l'utente finale non abbia provveduto ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora per il recupero della morosità pregressa);
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo 4.4.4.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10), qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento;
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del presente documento. Nel documento di fatturazione l'indennizzo sarà identificato con specifica dicitura.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.

4.5 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è riportato in allegato 1.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente finale entrante, purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014.

Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere

ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio
- b. all'interno della domanda di cui al punto precedente, comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore
- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard
- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.6 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

La disattivazione della fornitura consiste nella sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale.

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è riportato in allegato 1.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime modalità previste per la verifica del misuratore (si vedano paragrafi 4.7- 4.9).

4.7 Verifica tecnica dei misuratori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui misuratori.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per tale verifica *entro i termini riportati in allegato 1*, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento, secondo quanto indicato al paragrafo 4.9.

La verifica viene effettuata sul luogo in cui è sito il misuratore dal Gestore che, al termine, provvederà al rilascio all'Utente dell'esito della verifica in forma scritta e alla sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente, qualora quello presente risultasse guasto o malfunzionante.

Qualora il misuratore a seguito della verifica in loco risultasse correttamente funzionante, l'Utente potrà richiedere ulteriori verifiche da effettuare presso un laboratorio autorizzato. Tali prove consistono in una verifica delle caratteristiche metrologiche, del misuratore e del corretto funzionamento dei ruotismi. Contestualmente all'intervento per la rimozione del misuratore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore rilascia un documento all'Utente recante l'esito di tale verifica entro *i termini temporali riportati in allegato 1*.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del misuratore.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio, risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione dello stesso sono a carico del Gestore. Nel caso in cui il Gestore debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione sarà effettuata sulla base del consumo medio dell'anno precedente, calcolato come indicato all'art. 11 di cui alla Delibera 218/2016/R/idr. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi verranno fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Nei casi eseguiti in contraddittorio il Gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

4.8 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione e ne comunica l'esito all'Utente finale *secondo i termini riportati in allegato 1*.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, nel Regolamento d'utenza e sul sito internet; il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

In caso di pressione non conforme ogni onere di verifica è a carico del Gestore.

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

Il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

4.9 Appuntamenti concordati

Per ogni prestazione per la quale sia necessaria la presenza dell'Utente finale o del richiedente, laddove diverso dal primo, ovvero di persona da lui incaricata, il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento, nel quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare un appuntamento concordato con l'Utente, e di conseguenza a rispettare gli standard definiti nella presente Carta del Servizio, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente finale o di persona da questi incaricata, tra le quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- le prestazioni di sopralluogo necessarie per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o il preventivo per l'esecuzione di lavori;
- le prestazioni di attivazione, riattivazione della fornitura e disattivazione della fornitura che prevedano l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili;
- per le prestazioni di verifica del misuratore che prevedano l'accesso a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il valore di standard generale per il tempo massimo per appuntamento concordato è *riportato in allegato 1*.

Si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitino la presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Nel momento in cui deve concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti è *quella riportata nell'allegato 1*

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo dall'inizio della fascia di puntualità *riportato in allegato 1*.

4.10 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore): standard *generale come riportato in allegato 1*;
- tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: *standard generale come riportato in allegato 1*.

Il secondo dei suddetti standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria
- d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

I tempi massimi per l'eliminazione di eventuali disagi all'utente, per l'avvio dei lavori di riparazione di eventuali guasti ed il ripristino del servizio acquedottistico e fognario, sono definiti all'interno della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, disponibile sul sito web di Atersir (<https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico>).

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

Tali tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

5.1 Servizio di misura dei consumi, fatturazione ed informazione dei consumi anomali

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII, Delibera 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente finale, opportunamente validate dal Gestore. I consumi reali così rilevati verranno utilizzati per la fatturazione, la quale potrà essere eseguita, in assenza di questi dati, anche con consumi stimati al fine di mantenere la regolare periodicità. Le modalità di calcolo dei consumi stimati sono esplicitate in apposito documento reso noto all'Utente finale.

Le modalità di fatturazione sono tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore. In particolare il Gestore si attiene a quanto previsto al Titolo IV, dell'Allegato della Delibera 655 (RQSII) e alla Delibera 218 (TIMSII).

In caso di fatturazione emessa con i consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente in tali bollette che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette contenenti un saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, con le eccezioni previste dall'art. 7.3bis del TIMSI (come modificato dalla Del. 609/2021);
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'Utente finale tramite autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento, come specificato al successivo articolo 5.5.

L'Utente è responsabile della custodia del misuratore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Il Gestore comunica all'utente, a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica se disponibile, situazioni di probabile consumo anomalo che potrebbero derivare da perdite occulte nella rete interna dell'utenza che si sviluppa a valle del misuratore. Tali situazioni sono individuate in automatico e in via presuntiva sulla base delle più recenti misure di consumo rapportate ai consumi storici d'utenza tenuto conto della sua tipologia contrattuale.

5.2 Applicazione della tariffa

L'agenzia territoriale (ATERSIR) predispone la tariffa sulla base delle informazioni fornite dal Gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

L'Autorità, in base all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

I dettagli sull'articolazione tariffaria ovvero i criteri e le modalità di applicazione dei relativi corrispettivi sono resi disponibili sul sito internet del Gestore.

Nel caso in cui l'Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore fatturerà la quota di tariffa relativa al solo servizio di acquedotto.

La quota tariffaria relativa al servizio acquedotto è calcolata in base al consumo idrico rilevato al misuratore.

Le quote relative ai servizi di fognatura e depurazione, in assenza di appositi sistemi di misura sui volumi scaricati, sono calcolate sulla base del consumo idrico rilevato al misuratore.

5.3 Fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio. Lo stesso vale per eventuali conguagli.

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per l'emissione della fattura intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione, nonché la periodicità minima di fatturazione.

Il termine, invece, per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

In base a quanto disposto dall'Allegato B alla delibera 547/2019/R/Idr e s.m.i., qualora la fattura contenga importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che siano prescrivibili, il Gestore ne dà evidenza all'Utente.

5.4 Oneri di spedizione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non saranno addebitate all'Utente.

5.5 Modalità e strumenti di pagamento

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per il pagamento della bolletta a decorrere dalla data di emissione della stessa; il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.

Il Gestore indica le possibili modalità di pagamento sul proprio sito internet ed in bolletta.

Il Gestore garantisce all'Utente finale modalità di pagamento il più possibile differenziate, in modo che l'Utente possa scegliere la forma di pagamento fra le seguenti:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli Utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento viene segnalata tale possibilità con evidenza e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., vengono fornite almeno le seguenti informazioni:

- a) il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione;
- b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
- c) gli interessi di dilazione applicati;
- d) l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di tentativi di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e la comunicazione dell'avvenuto pagamento andranno seguite le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i..

Il piano di rateizzazione viene formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici). Informazioni dettagliate sono riportate sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/agevolazioni/sostegno-hera>).

5.6 Interessi di mora

Nel caso in cui l'Utente non provvede al pagamento delle fatture nei termini ivi indicati, la decorrenza degli interessi e dei relativi tassi è quella riportata nella tabella sottostante.

In particolar modo agli utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture (cd "buoni pagatori"), la prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, vengono applicati interessi di mora al solo tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, per poi passare al tasso standard dall'undicesimo giorno.

Tipo di debitore	Decorrenza degli interessi di mora	Tasso di mora
Buon pagatore	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo; ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo a partire dall'undicesimo giorno di ritardo
Tutti gli altri casi	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo

Il valore degli interessi di mora applicati è quello previsto dalla vigente normativa (REMSI).

5.7 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'Utente rettifica di fatturazione.

L'utente può richiedere la rettifica di una fattura qualora riscontrasse la mancata correttezza dei corrispettivi fatturati: la richiesta di rettifica può essere presentata al Gestore, anche per via telematica.

La rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali.

I valori di standard generali relativi ai tempi massimi per l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente sono riportati *in allegato 1*. Il tempo è misurato dalla data di presentazione della richiesta scritta.

In allegato 1 sono altresì riportati i valori del tempo di rettifica della fatturazione, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di cui sopra, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta.

5.8 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti e correlati. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Non è richiesto il versamento del deposito cauzionale nel caso in cui l'Utente scelga una modalità di pagamento mediante:

- domiciliazione bancaria e postale;
- domiciliazione su carta di credito.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

5.9 Perdite occulte: tutele minime e fondo fughe

Le perdite d'acqua accidentali sono eventi non ricorrenti, ma abbastanza frequenti. Queste tipologie di fughe sono dovute a rotture non visibili dell'impianto idrico interno, motivo per il quale si possono avere notevoli dispersioni d'acqua, che danno origine a bollette con importi molto alti.

Con Delibera 609/2021, l'Autorità ha introdotto alcune tutele minime a favore degli utenti in caso di "perdite idriche occulte" verificatesi a valle del contatore sull'impianto di proprietà dell'utente.

Gli utenti del Servizio Idrico Integrato possono accedere alle tutele in caso di perdite occulte con le seguenti regole:

- quando il consumo di fuga è pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (calcolato sui due anni antecedenti la perdita e relativamente allo stesso periodo di calcolo della bolletta; in caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza);
- in caso di eventi ravvicinati, gli utenti potranno accedere alla tutela minima non prima di 3 anni dall'ultimo accesso;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino a un massimo di 3 mesi dalla data della lettura di fuga.

Le tutele di prezzo da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti (max 3) sono le seguenti:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente, non saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il servizio acquedotto, al volume eccedente il consumo medio giornaliero sarà applicata una tariffa pari alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

Ad integrazione delle tutele minime ARERA, il Gestore prevede un ulteriore sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte accertate a cui possono accedere tutti coloro che aderiscono al Regolamento del Fondo fughe Acqua appositamente istituito.

Le condizioni e la relativa modulistica di accesso sia alle tutele minime che al Fondo fughe sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Gestore.

5.10 Bonus sociale idrico

Con delibera 897/2017/R/idr l'Autorità ha introdotto un bonus idrico nazionale, ovvero un contributo a compensazione di una parte della spesa, per la fornitura di acqua, sostenuta dagli utenti domestici che versano in condizioni di disagio economico. Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale, l'Agenzia territoriale (ATERSIR) può introdurre un bonus idrico integrativo come condizione di miglior favore sul territorio di propria competenza.

Indicazioni e modalità in merito alle condizioni di ammissione ed erogazione delle suddette agevolazioni sono riportate sul sito internet del Gestore.

SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

6.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio è ammissibile solo in caso di eventi di comprovata forza maggiore, di guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire, ove possibile, adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro 24 ore dall'inizio della sospensione come disposta e/o rilevata e nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

6.2 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna minima, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante*giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

6.3 Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa
- mezzi radiotelevisivi locali
- automezzi muniti di altoparlanti
- volantinaggio
- sito internet
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici

- avviso diretto agli Utenti mediante sms

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

6.4 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24, salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali entro 24 ore dall'inizio della sospensione del servizio.

6.5 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

La crisi della risorsa idrica può essere:

- *Qualitativa*, ovvero consistente nel superamento di uno o più dei parametri di legge previsti per il consumo umano, che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità da parte dell'Autorità territorialmente competente;
- *Quantitativa*, ovvero consistente nella carenza della risorsa idrica in misura tale da non consentire l'erogazione regolare a tutti gli utenti finali.

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, dà tempestivo ed adeguato preavviso alle Autorità competenti delle misure da adottare (Piano di Emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete
- turnazione della fornitura delle utenze

In caso di crisi qualitativa il Gestore, su richiesta dell'Autorità competente, può erogare acqua non potabile. In tal caso sarà data all'utenza preventiva e tempestiva comunicazione.

SEZIONE V – INDENNIZI AUTOMATICI

7.1 Indennizzi Automatici

Nell'allegato 1 sono riportati gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, è prevista la corresponsione all'Utente finale di un indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico di base;

- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, mediante detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile, con esplicita indicazione della causale della detrazione.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente finale fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. qualora il mancato rispetto dello standard specifici sia riconducibile a:
 - i. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al gestore;
 - ii. cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi
- b. nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime indicate al punto 3.10 della presente Carta.

Ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al punto "3.10 – Procedure di reclamo", della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Con riferimento all'applicazione degli indennizzi automatici (S1,S2,S3) saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr, di cui si riportano i punti salienti:

- in caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il Gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard;

- nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto;
- oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.

ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD SPECIFICO	ATO FE – STANDARD APPLICATO	INDENNIZZO AUTOMATICO
Sospensione o disattivazione di fornitura NON DISALIMENTABILE (***)	-	30 €
Disattivazione fornitura domestico residente (salvo i casi art. 7.5 REMSI) (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura SENZA INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura nonostante utente abbia COMUNICATO PAGAMENTO nelle modalità e tempi previste dal REMSI (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura in presenza di richiesta di rateizzazione nelle modalità e tempi previsti dal REMSI (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura con l'invio della messa in mora MA SENZA invio del SOLLECITO bonario (***)	-	10 €
S1 – Durata massima della singola sospensione programmata (**)	24 ore	24h<S1≤48 h → 30€ 48h<S1≤72 h → 60€ S1> 72 h → 90€
S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (**)	48 ore	48h<S2≤96 h → 30€ 96h<S2≤144 h → 60€ S2> 144 h → 90€
S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (**)	48 ore	24h≤S3<48 h → 30€ 16h≤S3<24 h → 60€ S3< 16 h → 90€
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	15 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di attivazione della fornitura (*)	5 gg lavorativi	30 €

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (*)	2 gg feriali	30 €
Tempo di disattivazione della fornitura (*)	7 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione della voltura (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione di lavori semplici (*)	10 gg lavorativi	30 €
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (*)	3 ore	30 €
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo per l'emissione della fattura (*)	45 gg solari	30 €
Periodicità di fatturazione (*)	2/anno se consumi ≤ 100mc 3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc 4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc 6/anno se consumi > 3000 mc	30 €
Tempo per la risposta a reclami (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo di rettifica di fatturazione (*)	60 gg lavorativi	30 €

(*) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nel Titolo X dell'Allegato A della Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.

(**) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr

(***) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 10 dell'Allegato A della Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD GENERALE	ATO FE
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione di lavori complessi	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	7 gg per almeno 90%
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	24 ore per almeno 95%
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	3 ore per almeno 90%
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	30 gg per almeno 95%
Tempo massimo di attesa agli sportelli	60 minuti per almeno 95%
Tempo medio di attesa agli sportelli	20 minuti
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	AS > 90%
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	TMA ≤ 240 secondi
Livello del servizio telefonico (LS)	LS ≥ 80%
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	CPI ≤ 120 secondi per almeno 90%

ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI

Sportello	Indirizzo	lun matt	lun pom	mart matt	mart pom	merc matt	merc pom	giovedì matt	giovedì pom	ven matt	ven pom	sab matt
Bologna	Via Berti Pichat n 2/A, Bologna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Casalecchio di Reno	Galleria Ronzani n 7/13, Casalecchio di Reno	8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30	13:30-17:00	8:00-12:30		8:00-12:30		
Castelfranco Emilia	Via Zanasi 30, Castelfranco Emilia	8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Cattolica	Via Carlo Alberto della Chiesa, 31			08:30-16:30 (Continuato)		08:30-16:30 (Continuato)		08:30-13:00		08:30-13:00		08:30-13:00
Cento	Via B. Malamini, 1	8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-13:00		
Cervia	Via XXII Ottobre n 15/C, Cervia	08:00-16:00 (Continuato)		08:30-13:00 (dal 01/07 al 30/09)								
Cesena	Via Spinelli n 60, Cesena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Cesenatico	Via Leonardo da Vinci n 35, Cesenatico	8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	
Faenza	Via Zaccagnini n 14, Faenza	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:00								
Ferrara	Via C. Diana n 40, Ferrara	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Ferrara Centro	Viale Cavour n. 38, Ferrara			8:00-12:30		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Forlì	Via Balzella n 24, Forlì	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Formigine	Piazza del Tricolore n 14, Formigine	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-12:30
Imola	Via Casalegno n 1, Imola	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Imola centro	Via Mentana n 10, Imola	8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30
Lugo	Via Risorgimento n 3, Lugo	08:00-16:00 (Continuato)		8:30-13:00								
Massa Lombarda	Corso vittorio veneto 73 Massalombarda	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
Modena	Via Razzaboni n 80, Modena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Pavullo	Via Mario Ricci n 16, Pavullo	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30
Ravenna	Via Romea Nord n 180/182, Ravenna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Riccione	Viale Portofino n. 13, Rimini			8:00-13:00	14:30-16:30			8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Rimini	Via Chiabrera n 34 b, Rimini	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
S. Giorgio di Piano	Via Garibaldi 8/D, S.Giorgio di Piano	8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00	14:00-17:30	8:30-13:00		
S. Giovanni in Persiceto	Piazza Santino Salardi n 18, S.Giovanni in Persiceto	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
S. Lazzaro di Savena	Via Emilia 243, S.Lazzaro di Savena	8:00-13:00		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		9:00-13:00
Sassuolo	Via Adda n 39, Sassuolo	8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Savignano sul Rubicone	Via Destra Rubicone, 1950 - Savignano	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		
Valsamoggia - loc.Bazzano	Via Circonvallazione Nord 3-5, Bazzano	08:30-12:30	13:30-17:30			08:30-12:30				08:30-12:30		
Vergato	Via della Repubblica n 507, Vergato	8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-17:00	
Vignola	Via Caduti sul Lavoro n 123, Vignola	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30

ALLEGATO 3_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/idr;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9*bis* del decreto-legge 185/08

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna Gestore con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

D.P.C.M. 29 agosto 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

Ente di governo dell'ambito è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

misuratore (o contatore) accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

misuratore (contatore) non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

misuratore (o contatore) parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

morosità dell'utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore per la misura dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr s.m.i.;

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/idr recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui all'Art. 2, Allegato A alla Deliberazione 16 Luglio 2019, 311/2019/R/idr, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ALLEGATO 4_INDIRIZZI UTILI

HERA spa	
Indirizzo	Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna
Sito web	www.gruppohera.it
Servizio Clienti	Clienti famiglie 800.999.500 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18) Clienti aziende 800.999.700 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18)
Pronto Intervento Acqua e Fognatura	800.713.900 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
Sito web	www.atersir.it



HERA S.p.A.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATO 7 RA

(novembre 2022)

SOMMARIO

TITOLO I INTRODUZIONE.....	4
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE	5
TITOLO II – PRINCIPI GENERALI.....	5
2.1 EGUAGLIANZA	5
2.2 IMPARZIALITÀ	6
2.3 PARTECIPAZIONE.....	6
2.4 EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	6
2.5 CORTESIA.....	6
2.6 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	6
2.7 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6
2.8 QUALITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE	6
2.9 PRIVACY	7
2.10 ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA	7
TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI	7
3.0 LIVELLI TECNICI MINIMI (STANDARD) DI FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	8
SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI	9
3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	9
3.2 PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI FISICI	9
3.3 TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI	9
3.4 AREA CLIENTI SITO E AREA RISERVATA	9
3.5 SERVIZIO INFORMAZIONI E SVOLGIMENTO DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA E PER CORRISPONDENZA.....	10
3.6 TEMPO DI ATTESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO	10
3.7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	10
3.8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI	11
3.9 RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI.....	11
3.10 PROCEDURE DI RECLAMO.....	12
3.11 RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI.....	12
3.12 MODALITÀ DI RICORSO	13
3.13 CONCILIAZIONE PARITETICA.....	13
SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	14
4.1 TEMPO DI PREVENTIVAZIONE.....	14
4.2 TEMPO DI ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA.....	15
4.3 TEMPO PER L'ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE E IL SUBENTRO DELLA FORNITURA	16
4.4 REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ	16
4.4.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RISOLUZIONE DELLA MOROSITÀ.....	16
4.4.2 PROCEDURA OPERATIVA PER LA LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	18
4.4.3 ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI FORNITURA SU RICHIESTA DI UN UTENTE MOROSO O SUBENTRO/VOLTURA SU PUNTO DI CONSEGNA O DI SCARICO DI	

PRECEDENTE UTENZA MOROSA.....	19
4.4.4 RIATTIVAZIONE IN PRESENZA DI MOROSITÀ.....	19
4.4.5 INDENNIZZI LEGATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLA MOROSITÀ.....	20
4.5 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA.....	20
4.6 TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE.....	21
4.7 VERIFICA TECNICA DEI MISURATORI.....	21
4.8 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE.....	22
4.9 APPUNTAMENTI CONCORDATI.....	23
4.10 PRONTO INTERVENTO.....	24
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE.....	25
5.1 SERVIZIO DI MISURA DEI CONSUMI, FATTURAZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI.....	25
5.2 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	27
5.3 FATTURAZIONE.....	27
5.4 ONERI DI SPEDIZIONE.....	27
5.5 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO.....	27
5.6 INTERESSI DI MORA.....	28
5.7 RETTIFICA DI FATTURAZIONE.....	29
5.8 DEPOSITO CAUZIONALE.....	29
5.9 PERDITE OCCULTE: TUTELE MINIME E FONDO FUGHE.....	30
5.10 BONUS SOCIALE IDRICO.....	31
SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	31
6.1 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.....	31
6.2 DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA.....	31
6.3 TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI.....	31
6.4 DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE.....	32
6.5 CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA	32
SEZIONE V – INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
7.1 INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI.....	35
ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI.....	38
ALLEGATO 3_ GLOSSARIO.....	39
ALLEGATO 4_ INDIRIZZI UTILI.....	45

TITOLO I INTRODUZIONE

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza (svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale, in modo continuo e diffuso), efficacia ed economicità (realizzazione e manutenzione di impianti e reti, con contenimento dei costi e miglioramento del servizio reso in chiave sociale e ambientale), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (con particolare riferimento al risparmio idrico, al miglioramento della qualità dell'acqua, alla primazia dei consumi umani sugli altri usi e al rispetto dell'ambiente).

L'attività di regolamentazione viene svolta, secondo quanto stabilito all'art. 10 c. 11 e seguenti del DL 70/2011, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**AEEGSI**), dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), nel seguito indicata come Autorità che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico.

Nella regione Emilia-Romagna come sistema di regolazione e di organizzazione territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato è stato individuato, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**).

L'azienda **Hera S.p.a.**, di seguito "Società Erogatrice" o "Gestore", in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato in 164 Comuni (di cui 161 nella regione Emilia-Romagna e 3 nella regione Toscana), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità alle Convenzioni di affidamento e relativi Disciplinari Tecnici.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.gruppohera.it.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", costituisce parte integrante del contratto di utenza e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore tenuto anche conto dello schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007, nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

Maggiori informazioni per il corretto uso della risorsa idrica sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>).

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità, con particolare riferimento alle delibere seguenti (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- **RQSII** – Regolazione della qualità contrattuale – Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.
- **REMSI** – Regolazione della morosità – Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.
- **TIMSII** – Regolazione del servizio di misura – Delibera 218/2016/R/idr e s.m.i.
- **RQTI** - Regolazione della qualità tecnica – Delibera 917/2017/R/idr
- **TIBSI** – Bonus sociale idrico – Delibera 897/2017/R/idr e s.m.i.
- **TICSI** – Corrispettivi servizi idrici - Delibera 665/2017/R/idr.

1.1 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati, pertanto tutte le condizioni più favorevoli per gli utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio in essere;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nel gestire il Servizio Idrico Integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli utenti stessi.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere dell'Autorità riportate in premessa.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall'Autorità, ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/la-carta-dei-servizi>), con indicazione della pagina web anche nella bolletta.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

2.1 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili per i quali è garantita l'accessibilità diretta o supportata in tutti gli sportelli, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

Gli utenti non udenti potranno prenotare un colloquio alla presenza di un interprete LIS (servizio gratuito per l'utente), inoltrando richiesta all' ENS - Ente Nazionale Sordi che per l'organizzazione dell'incontro si attiverà direttamente con il Gestore.

2.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.3 Partecipazione

L'Utente, singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.4 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o, almeno se richiesto, il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

2.7 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto Utente-Gestore e nel Regolamento del servizio idrico integrato.

2.8 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli Utenti. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicura il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tali garanzie sono soddisfatte tramite l'identificazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate nel sistema di gestione Qualità Ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), un sistema per la gestione aziendale attinente alla Responsabilità Sociale d'Impresa (SA 8000) e un sistema per l'efficientamento energetico (ISO 50001), certificati da organismi indipendenti.

Il Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Gli Utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente.

2.9 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

2.10 Accesso universale all'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

E' garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici per cause attribuibili al Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di eventuale sanzione da parte dell'Autorità a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi a carico del Gestore e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla volontà del Gestore e per cause imputabili all'Utente finale.

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell'All. A di cui alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., nell'art.3 dell'All. A alla Delibera 917/2017/R/idr e nell'art. 10 dell'All. A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., sono riportati nell' Allegato 1 alla presente Carta del Servizio.

3.0 Livelli Tecnici minimi (standard) di fornitura del servizio acquedotto

Il gestore deve garantire i livelli minimi del servizio di cui al D.p.c.m. 4 marzo 1996 compatibilmente con le caratteristiche infrastrutturali delle reti e degli impianti gestiti.

Livelli minimi di servizio per le forniture idriche domestiche:

- dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno come volume attingibile nelle 24 ore;
- portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale;
- carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII);
- carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.

Rispetto ai valori di cui sopra si considerano fatte salve indicazioni diverse stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Livelli minimi di servizio per le utenze civili non domestiche: sono garantiti i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII e salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.1 Gestione dei rapporti con gli Utenti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli Utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli Utenti.

Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi.

Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, il Gestore, nei modi definiti dall'Autorità e con oneri a proprio carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli Utenti, sulla base delle Linee guida per la rilevazione della soddisfazione dell' Utente di cui alla norma UNI ISO 10004:2019, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi degli Utenti, elaborando indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti e tra attese dell'Utente e livelli di servizio definiti.

3.2 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce la presenza degli sportelli utenti riportati nell'allegato 2.

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni, gli orari di apertura degli sportelli ai quali l'Utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche ed in bolletta riporta il riferimento dello sportello principale territoriale. Il Gestore provvederà a servire tutti gli Utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

3.3 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, *così come indicato nell'allegato 1*, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "Gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio e riferiti a tutti i servizi gestiti; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

3.4 Area Clienti sito e Area riservata

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, oltre ai livelli di qualità dell'acqua e alla sua composizione: <https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>.

Attraverso l'ulteriore pagina di Assistenza all'utenza (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>) è possibile inoltrare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, preventivi e allacciamenti idrici e fognari, attivazione, disattivazione voltura, subentro contrattuale, verifiche del proprio contatore.

È inoltre disponibile uno Sportello On line, anche per richiedere altre prestazioni contrattuali (appuntamenti, verifiche di pressione etc..), alla pagina (<https://servizionline.gruppohera.it/auth/hera/login>).

3.5 Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con chiamata gratuita, su uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, volture, fatture, allacciamenti, contestazioni, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura.

Il Gestore pubblica nel proprio sito *internet*, nella Carta dei servizi e nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito *internet*, dell'orario di apertura del servizio.

Per il servizio telefonico il Gestore si è dotato di un call center, ovvero di una struttura tecnologica complessa che consente di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, il termine della chiamata, al fine di rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche ricevute per posta elettronica e corrispondenza, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>).

3.6 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un Utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

Il tempo indicato nell'allegato 1 deve intendersi per condizioni normali di servizio e riferito a tutti i servizi gestiti.

3.7 Semplificazione delle procedure

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli Utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine.

3.8 Informazione agli Utenti

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli Utenti finali attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione delle stesse e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un sito internet tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- oltre alle informazioni di cui al precedente punto, il Gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
- informa gli Utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;
- cura i rapporti con le Autorità, le pubbliche amministrazioni, il Comitato consultivo degli Utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli Utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr.

3.9 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

3.10 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio, e dà ad esse piena pubblicità.

Il Gestore rende disponibile nell'home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente finale (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/guida-al-servizio-hera/suggerimenti-e-reclami>).

Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; il Gestore deve dare risposta al reclamo scritto entro i tempi fissati dalla presente Carta. La procedura deve essere tale da assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedere una risposta completa e forme di ristoro adeguate.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente, o da suo delegato che lo rappresenta formalmente, per iscritto (mediante consegna diretta, mezzo posta, posta elettronica, ovvero anche altre modalità messe a disposizione dal Gestore), eventualmente avvalendosi dell'assistenza del Comitato consultivo degli Utenti, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente finale di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il codice utente
- e) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

3.11 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste all'art. 3.10 della presente Carta.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Gestore, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata anche gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il Gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

3.12 Modalità di ricorso

Se l'Utente finale non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta entro i termini previsti, può:

- a) richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- b) richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica di cui al successivo art. 3.13, che dovrà trovare regolazione nel Regolamento per la conciliazione paritetica tra il Gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione;
- c) attivare una procedura di conciliazione paritetica presso giudice di pace o camera di commercio;
- d) attivare una procedura presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità;
- e) procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- f) rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.13 Conciliazione paritetica

Il Gestore promuove la conciliazione paritetica come strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario.

La conciliazione paritetica risponde ai principi di responsabilità sociale e al codice etico del Gestore ed ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.

La conciliazione paritetica:

- è un procedimento più veloce ed economico rispetto a una causa giudiziaria, con l'intento di prevenirne l'eventualità e quindi la numerosità;
- integra le attuali modalità di prevenzione del contenzioso ed è a disposizione dell'Utente per la risoluzione di situazioni chiuse in maniera ritenuta non soddisfacente dalla gestione del reclamo e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria;
- si svolge con l'ausilio di due conciliatori che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti;
- è gratuita per l'Utente;
- è disciplinata dal "Regolamento di conciliazione paritetica" che definisce le modalità operative per la sua applicazione e consultabile sul sito internet del Gestore;

- la richiesta di conciliazione è redatta dall'Utente sul modulo allegato al Regolamento di conciliazione paritetica, disponibile sul sito internet e presso gli sportelli del Gestore;
- la richiesta di conciliazione sottoscritta dall' Utente è un mandato ad un'associazione a conciliare o transigere la controversia;
- la conciliazione si avvia solo se l'Utente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto. In altri termini, non può essere avviata se prima non ha esposto la sua "insoddisfazione" attraverso un reclamo scritto cui il Gestore, dopo il normale esame del caso, ha dato la risposta nelle modalità previste dall'Autorità, o scaduti inutilmente i termini;
- la procedura prevede tempi precisi per lo svolgimento, che si conclude, sia in caso di avvenuta che di mancata conciliazione, dopo 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta, salvo ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni solari, concordata tra le parti;
- durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati;
- la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale, di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume il valore di contratto di transazione (art. 1695 cc) ed è quindi vincolante per le parti.

Il regolamento di conciliazione paritetica e l'elenco delle associazioni di consumatori che l'hanno sottoscritto è disponibile sul sito internet del Gestore.

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Gestore oltre ad effettuare i lavori previsti nel contratto di affidamento Regolatore/Gestore (nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione etc), effettua anche le prestazioni specifiche d'utenza – ad es. realizzazione/spostamento dell'allacciamento, installazione/disinstallazione/spostamento dei contatori, attivazione/riattivazione/subentro della fornitura etc. – su richiesta dell'utente e con oneri a suo carico non compresi nella tariffa del servizio idrico integrato come definita nell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006. Condizioni e standard relativi a tali prestazioni sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per alcune tipologie di prestazioni (es. attivazione, voltura, subentro, cessazione del contratto, verifica del misuratore, etc) i relativi costi sono indicati nella pagina web del Gestore dedicata (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il Gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici che fossero dovuti.

4.1 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione del Gestore tutte le informazioni tecniche necessarie.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono riportati in allegato 1.

I tempi indicati non si applicano qualora, per l'erogazione del servizio, siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento contiene sempre, oltre agli elementi previsti all'art. 20 della Delibera 655/2015/R/idr (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento
- b) l'indicazione della documentazione che in caso di accettazione del preventivo, il richiedente dovrà presentare per l'attivazione della fornitura.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'Utente, della ricevuta di avvenuto pagamento oppure della restituzione da parte dell'Utente della prevista documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo quanto indicato puntualmente su ogni singolo preventivo.

Per il servizio acquedotto, con eccezione delle richieste relative agli allacciamenti antincendio, non saranno necessari, di norma, pareri tecnici preventivi rilasciati da parte del Gestore per la verifica dell'allacciabilità dell'Utente finale. Il parere tecnico preventivo è invece di norma previsto per le richieste di allacciamento fognario.

4.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Ai fini del presente schema, sono considerati lavori semplici le prestazioni di lavoro che riguardano l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (es. nuovi attacchi) o su contatori esistenti (es. spostamento, cambio, ecc.) che non implicino specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti. Viceversa, sono considerati lavori complessi, tutte quelle prestazioni di lavoro non riconducibili alla tipologia di lavoro semplice.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento sono riportati in allegato 1.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Le competenze relative alla realizzazione del tratto di allacciamento (idrico e fognario) sono definite all'interno del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, specifico per ogni territorio (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/il-regolamento>).

4.3 Tempo per l'attivazione, la riattivazione e il subentro della fornitura

L'attivazione della fornitura consiste nell'avvio dell'erogazione del servizio a seguito di stipula di un nuovo contratto di fornitura. La riattivazione della fornitura è invece il ripristino dell'erogazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura. Si definisce infine subentro la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi dell'Utente.

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi standard sono riportati in allegato 1.

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

4.4 Regolazione della morosità

4.4.1 Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura dovrà seguire quanto indicato agli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i (c.d. REMSI), in merito al "Sollecito bonario di pagamento" e alla "Procedura per la costituzione in mora".

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 5.5 del REMSI- un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui ai punti successivi;
- le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

- i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento ai sensi paragrafo 5.5.

Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui ai punti precedenti.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad evidenziarli separatamente in bolletta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), fornendo altresì specifica comunicazione in merito alla possibilità di prescrizione.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, che deve essere fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di costituzione in mora;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- le modalità, di cui al successivo paragrafo 4.4.4, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura anche precisando:
 - i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

- la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (indicati al paragrafo 4.4.5);
- i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
 - infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, fatto salvo quanto previsto al precedente periodo;
 - è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
 - il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto al paragrafo 5.5, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4.4.2 Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura

Nel caso in cui, nonostante l'attivazione delle procedure di cui al precedente paragrafo, l'utente non estingua il proprio debito entro i termini previsti, dandone comunicazione al Gestore, il Gestore dovrà seguire la "*Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile*" e la "*Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile*" indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche della limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura sono distinte in base alla tipologia d'uso dell'utente (utenza domestica, utenza domestica residente, utenza non domestica, utenza condominiale).

Con riferimento all'utenza non disalimentabile, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) utenti diretti domestici residenti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
- b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI.

4.4.3 Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora la richiesta di subentro (o di voltura) abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In questi casi il tempo di esecuzione del subentro (o di voltura), decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della documentazione di cui alla suddetta lettera a);
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla suddetta lettera b).

4.4.4 Riattivazione in presenza di morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è riportato in allegato 1.

4.4.5 Indennizzi legati al processo di gestione della morosità

Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- in tutti i casi in cui, in relazione ad un utente finale domestico residente, il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (fanno eccezione i casi in cui sia stata rilevata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso, installati ovvero laddove l'utente finale non abbia provveduto ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora per il recupero della morosità pregressa);
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo 4.4.4.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10), qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento;
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del presente documento. Nel documento di fatturazione l'indennizzo sarà identificato con specifica dicitura.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.

4.5 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è riportato in allegato 1.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente finale entrante, purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014.

Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere

ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b. all'interno della domanda di cui al punto precedente, comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;
- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.6 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

La disattivazione della fornitura consiste nella sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale.

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è riportato in allegato 1.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime modalità previste per la verifica del misuratore (si vedano paragrafi 4.7- 4.9).

4.7 Verifica tecnica dei misuratori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui misuratori.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per tale verifica *entro i termini riportati in allegato 1*, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento, secondo quanto indicato al paragrafo 4.9.

La verifica viene effettuata sul luogo in cui è sito il misuratore dal Gestore che, al termine, provvederà al rilascio all'Utente dell'esito della verifica in forma scritta e alla sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente, qualora quello presente risultasse guasto o malfunzionante.

Qualora il misuratore a seguito della verifica in loco risultasse correttamente funzionante, l'Utente potrà richiedere ulteriori verifiche da effettuare presso un laboratorio autorizzato. Tali prove consistono in una verifica delle caratteristiche metrologiche, del misuratore e del corretto funzionamento dei ruotismi. Contestualmente all'intervento per la rimozione del misuratore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore rilascia un documento all'Utente recante l'esito di tale verifica entro *i termini temporali riportati in allegato 1*.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del misuratore.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio, risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione dello stesso sono a carico del Gestore. Nel caso in cui il Gestore debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione sarà effettuata sulla base del consumo medio dell'anno precedente, calcolato come indicato all'art. 11 di cui alla Delibera 218/2016/R/idr. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi verranno fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Nei casi eseguiti in contraddittorio il Gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

4.8 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione e ne comunica l'esito all'Utente finale *secondo i termini riportati in allegato 1*.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, nel Regolamento d'utenza e sul sito internet; il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

In caso di pressione non conforme ogni onere di verifica è a carico del Gestore.

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

Il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

4.9 Appuntamenti concordati

Per ogni prestazione per la quale sia necessaria la presenza dell'Utente finale o del richiedente, laddove diverso dal primo, ovvero di persona da lui incaricata, il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento, nel quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare un appuntamento concordato con l'Utente, e di conseguenza a rispettare gli standard definiti nella presente Carta del Servizio, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente finale o di persona da questi incaricata, tra le quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- le prestazioni di sopralluogo necessarie per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o il preventivo per l'esecuzione di lavori;
- le prestazioni di attivazione, riattivazione della fornitura e disattivazione della fornitura che prevedano l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili;
- per le prestazioni di verifica del misuratore che prevedano l'accesso a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il valore di standard generale per il tempo massimo per appuntamento concordato è *riportato in allegato 1*.

Si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitino la presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Nel momento in cui deve concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti è *quella riportata nell'allegato 1*

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo dall'inizio della fascia di puntualità *riportato in allegato 1*.

4.10 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore): standard *generale come riportato in allegato 1*;
- tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: *standard generale come riportato in allegato 1*.

Il secondo dei suddetti standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria
- d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

I tempi massimi per l'eliminazione di eventuali disagi all'utente, per l'avvio dei lavori di riparazione di eventuali guasti ed il ripristino del servizio acquedottistico e fognario, sono definiti all'interno della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, disponibile sul sito web di Atersir (<https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico>).

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

Tali tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

5.1 Servizio di misura dei consumi, fatturazione ed informazione dei consumi anomali

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII, Delibera 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente finale, opportunamente validate dal Gestore. I consumi reali così rilevati verranno utilizzati per la fatturazione, la quale potrà essere eseguita, in assenza di questi dati, anche con consumi stimati al fine di mantenere la regolare periodicità. Le modalità di calcolo dei consumi stimati sono esplicitate in apposito documento reso noto all'Utente finale.

Le modalità di fatturazione sono tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore. In particolare il Gestore si attiene a quanto previsto al Titolo IV, dell'Allegato della Delibera 655 (RQSII) e alla Delibera 218 (TIMSII).

In caso di fatturazione emessa con i consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente in tali bollette che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette contenenti un saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, con le eccezioni previste dall'art. 7.3bis del TIMSI (come modificato dalla Del. 609/2021);
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'Utente finale tramite autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento, come specificato al successivo articolo 5.5.

L'Utente è responsabile della custodia del misuratore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Il Gestore comunica all'utente, a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica se disponibile, situazioni di probabile consumo anomalo che potrebbero derivare da perdite occulte nella rete interna dell'utenza che si sviluppa a valle del misuratore. Tali situazioni sono individuate in automatico e in via presuntiva sulla base delle più recenti misure di consumo rapportate ai consumi storici d'utenza tenuto conto della sua tipologia contrattuale.

5.2 Applicazione della tariffa

L'agenzia territoriale (ATERSIR) predispone la tariffa sulla base delle informazioni fornite dal Gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

L'Autorità, in base all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

I dettagli sull'articolazione tariffaria ovvero i criteri e le modalità di applicazione dei relativi corrispettivi sono resi disponibili sul sito internet del Gestore.

Nel caso in cui l'Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore fatturerà la quota di tariffa relativa al solo servizio di acquedotto.

La quota tariffaria relativa al servizio acquedotto è calcolata in base al consumo idrico rilevato al misuratore.

Le quote relative ai servizi di fognatura e depurazione, in assenza di appositi sistemi di misura sui volumi scaricati, sono calcolate sulla base del consumo idrico rilevato al misuratore.

5.3 Fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio. Lo stesso vale per eventuali conguagli.

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per l'emissione della fattura intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione, nonché la periodicità minima di fatturazione.

Il termine, invece, per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

In base a quanto disposto dall'Allegato B alla delibera 547/2019/R/Idr e s.m.i., qualora la fattura contenga importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che siano prescrivibili, il Gestore ne dà evidenza all'Utente.

5.4 Oneri di spedizione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non saranno addebitate all'Utente.

5.5 Modalità e strumenti di pagamento

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per il pagamento della bolletta a decorrere dalla data di emissione della stessa; il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.

Il Gestore indica le possibili modalità di pagamento sul proprio sito internet ed in bolletta.

Il Gestore garantisce all'Utente finale modalità di pagamento il più possibile differenziate, in modo che l'Utente possa scegliere la forma di pagamento fra le seguenti:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli Utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento viene segnalata tale possibilità con evidenza e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., vengono fornite almeno le seguenti informazioni:

- a) il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione;
- b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
- c) gli interessi di dilazione applicati;
- d) l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di tentativi di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e la comunicazione dell'avvenuto pagamento andranno seguite le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i..

Il piano di rateizzazione viene formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici). Informazioni dettagliate sono riportate sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/agevolazioni/sostegno-hera>).

5.6 Interessi di mora

Nel caso in cui l'Utente non provvede al pagamento delle fatture nei termini ivi indicati, la decorrenza degli interessi e dei relativi tassi è quella riportata nella tabella sottostante.

In particolar modo agli utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture (cd "buoni pagatori"), la prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, vengono applicati interessi di mora al solo tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, per poi passare al tasso standard dall'undicesimo giorno.

Tipo di debitore	Decorrenza degli interessi di mora	Tasso di mora
Buon pagatore	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo; ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo a partire dall'undicesimo giorno di ritardo
Tutti gli altri casi	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo

Il valore degli interessi di mora applicati è quello previsto dalla vigente normativa (REMSI).

5.7 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'Utente rettifica di fatturazione.

L'utente può richiedere la rettifica di una fattura qualora riscontrasse la mancata correttezza dei corrispettivi fatturati: la richiesta di rettifica può essere presentata al Gestore, anche per via telematica.

La rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali.

I valori di standard generali relativi ai tempi massimi per l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente sono riportati *in allegato 1*. Il tempo è misurato dalla data di presentazione della richiesta scritta.

In allegato 1 sono altresì riportati i valori del tempo di rettifica della fatturazione, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di cui sopra, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta.

5.8 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti e correlati. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Non è richiesto il versamento del deposito cauzionale nel caso in cui l'Utente scelga una modalità di pagamento mediante:

- domiciliazione bancaria e postale;
- domiciliazione su carta di credito.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

5.9 Perdite occulte: tutele minime e fondo fughe

Le perdite d'acqua accidentali sono eventi non ricorrenti, ma abbastanza frequenti. Queste tipologie di fughe sono dovute a rotture non visibili dell'impianto idrico interno, motivo per il quale si possono avere notevoli dispersioni d'acqua, che danno origine a bollette con importi molto alti.

Con Delibera 609/2021, l'Autorità ha introdotto alcune tutele minime a favore degli utenti in caso di "perdite idriche occulte" verificatesi a valle del contatore sull'impianto di proprietà dell'utente.

Gli utenti del Servizio Idrico Integrato possono accedere alle tutele in caso di perdite occulte con le seguenti regole:

- quando il consumo di fuga è pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (calcolato sui due anni antecedenti la perdita e relativamente allo stesso periodo di calcolo della bolletta; in caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza);
- in caso di eventi ravvicinati, gli utenti potranno accedere alla tutela minima non prima di 3 anni dall'ultimo accesso;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino a un massimo di 3 mesi dalla data della lettura di fuga.

Le tutele di prezzo da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti (max 3) sono le seguenti:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente, non saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il servizio acquedotto, al volume eccedente il consumo medio giornaliero sarà applicata una tariffa pari alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

Ad integrazione delle tutele minime ARERA, il Gestore prevede un ulteriore sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte accertate a cui possono accedere tutti coloro che aderiscono al Regolamento del Fondo fughe Acqua appositamente istituito.

Le condizioni e la relativa modulistica di accesso sia alle tutele minime che al Fondo fughe sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Gestore.

5.10 Bonus sociale idrico

Con delibera 897/2017/R/idr l'Autorità ha introdotto un bonus idrico nazionale, ovvero un contributo a compensazione di una parte della spesa, per la fornitura di acqua, sostenuta dagli utenti domestici che versano in condizioni di disagio economico. Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale, l'Agenzia territoriale (ATERSIR) può introdurre un bonus idrico integrativo come condizione di miglior favore sul territorio di propria competenza.

Indicazioni e modalità in merito alle condizioni di ammissione ed erogazione delle suddette agevolazioni sono riportate sul sito internet del Gestore.

SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

6.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio è ammissibile solo in caso di eventi di comprovata forza maggiore, di guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire, ove possibile, adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro 24 ore dall'inizio della sospensione come disposta e/o rilevata e nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

6.2 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna minima, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante*giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

6.3 Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa
- mezzi radiotelevisivi locali
- automezzi muniti di altoparlanti
- volantinaggio
- sito internet
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici

- avviso diretto agli Utenti mediante sms

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

6.4 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24, salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali entro 24 ore dall'inizio della sospensione del servizio.

6.5 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

La crisi della risorsa idrica può essere:

- *Qualitativa*, ovvero consistente nel superamento di uno o più dei parametri di legge previsti per il consumo umano, che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità da parte dell'Autorità territorialmente competente;
- *Quantitativa*, ovvero consistente nella carenza della risorsa idrica in misura tale da non consentire l'erogazione regolare a tutti gli utenti finali.

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, dà tempestivo ed adeguato preavviso alle Autorità competenti delle misure da adottare (Piano di Emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete
- turnazione della fornitura delle utenze

In caso di crisi qualitativa il Gestore, su richiesta dell'Autorità competente, può erogare acqua non potabile. In tal caso sarà data all'utenza preventiva e tempestiva comunicazione.

SEZIONE V – INDENNIZI AUTOMATICI

7.1 Indennizzi Automatici

Nell'allegato 1 sono riportati gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, è prevista la corresponsione all'Utente finale di un indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico di base;

- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, mediante detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile, con esplicita indicazione della causale della detrazione.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente finale fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. qualora il mancato rispetto dello standard specifici sia riconducibile a:
 - i. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al gestore;
 - ii. cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi
- b. nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime indicate al punto 3.10 della presente Carta.

Ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al punto "3.10 – Procedure di reclamo", della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Con riferimento all'applicazione degli indennizzi automatici (S1,S2,S3) saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr, di cui si riportano i punti salienti:

- in caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il Gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard;

- nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto;
- oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.

ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD SPECIFICO	ATO RA – STANDARD APPLICATO	INDENNIZZO AUTOMATICO
Sospensione o disattivazione di fornitura NON DISALIMENTABILE (***)	-	30 €
Disattivazione fornitura domestico residente (salvo i casi art. 7.5 REMSI) (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura SENZA INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura nonostante utente abbia COMUNICATO PAGAMENTO nelle modalità e tempi previste dal REMSI (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura in presenza di richiesta di rateizzazione nelle modalità e tempi previsti dal REMSI (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura con l'invio della messa in mora MA SENZA invio del SOLLECITO bonario (***)	-	10 €
S1 – Durata massima della singola sospensione programmata (**)	24 ore	24h<S1≤48 h → 30€ 48h<S1≤72 h → 60€ S1> 72 h → 90€
S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (**)	48 ore	48h<S2≤96 h → 30€ 96h<S2≤144 h → 60€ S2> 144 h → 90€
S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (**)	48 ore	24h≤S3<48 h → 30€ 16h≤S3<24 h → 60€ S3< 16 h → 90€
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	15 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di attivazione della fornitura (*)	5 gg lavorativi	30 €

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (*)	2 gg feriali	30 €
Tempo di disattivazione della fornitura (*)	7 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione della voltura (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione di lavori semplici (*)	10 gg lavorativi	30 €
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (*)	3 ore	30 €
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo per l'emissione della fattura (*)	45 gg solari	30 €
Periodicità di fatturazione (*)	2/anno se consumi ≤ 100mc 3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc 4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc 6/anno se consumi > 3000 mc	30 €
Tempo per la risposta a reclami (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo di rettifica di fatturazione (*)	60 gg lavorativi	30 €

(*) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nel Titolo X dell'Allegato A della Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.

(**) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr

(***) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 10 dell'Allegato A della Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD GENERALE	ATO RA
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione di lavori complessi	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	7 gg per almeno 90%
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	24 ore per almeno 95%
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	3 ore per almeno 90%
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	30 gg per almeno 95%
Tempo massimo di attesa agli sportelli	60 minuti per almeno 95%
Tempo medio di attesa agli sportelli	20 minuti
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	AS > 90%
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	TMA ≤ 240 secondi
Livello del servizio telefonico (LS)	LS ≥ 80%
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	CPI ≤ 120 secondi per almeno 90%

ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI

Sportello	Indirizzo	lun matt	lun pom	mart matt	mart pom	merc matt	merc pom	giovedì matt	giovedì pom	ven matt	ven pom	sab matt
Bologna	Via Berti Pichat n 2/A, Bologna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Casalecchio di Reno	Galleria Ronzani n 7/13, Casalecchio di Reno	8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30	13:30-17:00	8:00-12:30		8:00-12:30		
Castelfranco Emilia	Via Zanasi 30, Castelfranco Emilia	8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Cattolica	Via Carlo Alberto della Chiesa, 31			08:30-16:30 (Continuato)		08:30-16:30 (Continuato)		08:30-13:00		08:30-13:00		08:30-13:00
Cento	Via B. Malamini, 1	8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-13:00		
Cervia	Via XXII Ottobre n 15/C, Cervia	08:00-16:00 (Continuato)		08:30-13:00 (dal 01/07 al 30/09)								
Cesena	Via Spinelli n 60, Cesena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Cesenatico	Via Leonardo da Vinci n 35, Cesenatico	8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	
Faenza	Via Zaccagnini n 14, Faenza	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:00								
Ferrara	Via C. Diana n 40, Ferrara	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Ferrara Centro	Viale Cavour n. 38, Ferrara			8:00-12:30		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Forlì	Via Balzella n 24, Forlì	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Formigine	Piazza del Tricolore n 14, Formigine	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-12:30
Imola	Via Casalegno n 1, Imola	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Imola centro	Via Mentana n 10, Imola	8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30
Lugo	Via Risorgimento n 3, Lugo	08:00-16:00 (Continuato)		8:30-13:00								
Massa Lombarda	Corso vittorio veneto 73 Massalombarda	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
Modena	Via Razzaboni n 80, Modena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Pavullo	Via Mario Ricci n 16, Pavullo	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30
Ravenna	Via Romea Nord n 180/182, Ravenna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Riccione	Viale Portofino n. 13, Rimini			8:00-13:00	14:30-16:30			8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Rimini	Via Chiabrera n 34 b, Rimini	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
S. Giorgio di Piano	Via Garibaldi 8/D, S.Giorgio di Piano	8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00	14:00-17:30	8:30-13:00		
S. Giovanni in Persiceto	Piazza Santino Salardi n 18, S.Giovanni in Persiceto	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
S. Lazzaro di Savena	Via Emilia 243, S.Lazzaro di Savena	8:00-13:00		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		9:00-13:00
Sassuolo	Via Adda n 39, Sassuolo	8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Savignano sul Rubicone	Via Destra Rubicone, 1950 - Savignano	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		
Valsamoggia - loc.Bazzano	Via Circonvallazione Nord 3-5, Bazzano	08:30-12:30	13:30-17:30			08:30-12:30				08:30-12:30		
Vergato	Via della Repubblica n 507, Vergato	8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-17:00	
Vignola	Via Caduti sul Lavoro n 123, Vignola	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30

ALLEGATO 3_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/idr;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9*bis* del decreto-legge 185/08

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna Gestore con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

D.P.C.M. 29 agosto 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

Ente di governo dell'ambito è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

misuratore (o contatore) accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

misuratore (contatore) non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

misuratore (o contatore) parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

morosità dell'utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore per la misura dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr s.m.i.;

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/idr recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui all'Art. 2, Allegato A alla Deliberazione 16 Luglio 2019, 311/2019/R/idr, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ALLEGATO 4_INDIRIZZI UTILI

HERA spa	
Indirizzo	Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna
Sito web	www.gruppohera.it
Servizio Clienti	Clienti famiglie 800.999.500 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18) Clienti aziende 800.999.700 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18)
Pronto Intervento Acqua e Fognatura	800.713.900 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
Sito web	www.atersir.it



HERA S.p.A.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATO 8 FC

(novembre 2022)

SOMMARIO

TITOLO I INTRODUZIONE.....	4
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE	5
TITOLO II – PRINCIPI GENERALI.....	5
2.1 EGUAGLIANZA	5
2.2 IMPARZIALITÀ	6
2.3 PARTECIPAZIONE.....	6
2.4 EFFICACIA ED EFFICIENZA	6
2.5 CORTESIA.....	6
2.6 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	6
2.7 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6
2.8 QUALITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE	6
2.9 PRIVACY	7
2.10 ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA	7
TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI	7
3.0 LIVELLI TECNICI MINIMI (STANDARD) DI FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	8
SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI	9
3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	9
3.2 PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI FISICI	9
3.3 TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI	9
3.4 AREA CLIENTI SITO E AREA RISERVATA	9
3.5 SERVIZIO INFORMAZIONI E SVOLGIMENTO DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA E PER CORRISPONDENZA.....	10
3.6 TEMPO DI ATTESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO	10
3.7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	10
3.8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI	11
3.9 RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI.....	11
3.10 PROCEDURE DI RECLAMO.....	12
3.11 RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI.....	12
3.12 MODALITÀ DI RICORSO	13
3.13 CONCILIAZIONE PARITETICA.....	13
SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	14
4.1 TEMPO DI PREVENTIVAZIONE.....	14
4.2 TEMPO DI ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA.....	15
4.3 TEMPO PER L’ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE E IL SUBENTRO DELLA FORNITURA	16
4.4 REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ	16
4.4.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RISOLUZIONE DELLA MOROSITÀ.....	16
4.4.2 PROCEDURA OPERATIVA PER LA LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	18
4.4.3 ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI FORNITURA SU RICHIESTA DI UN UTENTE MOROSO O SUBENTRO/VOLTURA SU PUNTO DI CONSEGNA O DI SCARICO DI	

PRECEDENTE UTENZA MOROSA.....	19
4.4.4 RIATTIVAZIONE IN PRESENZA DI MOROSITÀ.....	19
4.4.5 INDENNIZZI LEGATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLA MOROSITÀ.....	20
4.5 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA.....	20
4.6 TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE.....	21
4.7 VERIFICA TECNICA DEI MISURATORI.....	21
4.8 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE.....	22
4.9 APPUNTAMENTI CONCORDATI.....	23
4.10 PRONTO INTERVENTO.....	24
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE.....	25
5.1 SERVIZIO DI MISURA DEI CONSUMI, FATTURAZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI.....	25
5.2 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	27
5.3 FATTURAZIONE.....	27
5.4 ONERI DI SPEDIZIONE.....	27
5.5 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO.....	27
5.6 INTERESSI DI MORA.....	28
5.7 RETTIFICA DI FATTURAZIONE.....	29
5.8 DEPOSITO CAUZIONALE.....	29
5.9 PERDITE OCCULTE: TUTELE MINIME E FONDO FUGHE.....	30
5.10 BONUS SOCIALE IDRICO.....	31
SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	31
6.1 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.....	31
6.2 DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA.....	31
6.3 TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI.....	31
6.4 DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE.....	32
6.5 CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA	32
SEZIONE V – INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
7.1 INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI.....	35
ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI.....	38
ALLEGATO 3_ GLOSSARIO.....	39
ALLEGATO 4_ INDIRIZZI UTILI.....	45

TITOLO I INTRODUZIONE

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza (svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale, in modo continuo e diffuso), efficacia ed economicità (realizzazione e manutenzione di impianti e reti, con contenimento dei costi e miglioramento del servizio reso in chiave sociale e ambientale), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (con particolare riferimento al risparmio idrico, al miglioramento della qualità dell'acqua, alla primazia dei consumi umani sugli altri usi e al rispetto dell'ambiente).

L'attività di regolamentazione viene svolta, secondo quanto stabilito all'art. 10 c. 11 e seguenti del DL 70/2011, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**AEEGSI**), dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), nel seguito indicata come Autorità che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico.

Nella regione Emilia-Romagna come sistema di regolazione e di organizzazione territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato è stato individuato, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**).

L'azienda **Hera S.p.a.**, di seguito "Società Erogatrice" o "Gestore", in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato in 164 Comuni (di cui 161 nella regione Emilia-Romagna e 3 nella regione Toscana), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità alle Convenzioni di affidamento e relativi Disciplinari Tecnici.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.gruppohera.it.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", costituisce parte integrante del contratto di utenza e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore tenuto anche conto dello schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007, nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

Maggiori informazioni per il corretto uso della risorsa idrica sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>).

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità, con particolare riferimento alle delibere seguenti (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- **RQSII** – Regolazione della qualità contrattuale – Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.
- **REMSI** – Regolazione della morosità – Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.
- **TIMSII** – Regolazione del servizio di misura – Delibera 218/2016/R/idr e s.m.i.
- **RQTI** - Regolazione della qualità tecnica – Delibera 917/2017/R/idr
- **TIBSI** – Bonus sociale idrico – Delibera 897/2017/R/idr e s.m.i.
- **TICSI** – Corrispettivi servizi idrici - Delibera 665/2017/R/idr.

1.1 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati, pertanto tutte le condizioni più favorevoli per gli utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio in essere;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nel gestire il Servizio Idrico Integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli utenti stessi.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere dell'Autorità riportate in premessa.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall'Autorità, ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/la-carta-dei-servizi>), con indicazione della pagina web anche nella bolletta.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

2.1 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili per i quali è garantita l'accessibilità diretta o supportata in tutti gli sportelli, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

Gli utenti non udenti potranno prenotare un colloquio alla presenza di un interprete LIS (servizio gratuito per l'utente), inoltrando richiesta all' ENS - Ente Nazionale Sordi che per l'organizzazione dell'incontro si attiverà direttamente con il Gestore.

2.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.3 Partecipazione

L'Utente, singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.4 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o, almeno se richiesto, il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

2.7 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto Utente-Gestore e nel Regolamento del servizio idrico integrato.

2.8 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli Utenti. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicura il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tali garanzie sono soddisfatte tramite l'identificazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate nel sistema di gestione Qualità Ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), un sistema per la gestione aziendale attinente alla Responsabilità Sociale d'Impresa (SA 8000) e un sistema per l'efficientamento energetico (ISO 50001), certificati da organismi indipendenti.

Il Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Gli Utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente.

2.9 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

2.10 Accesso universale all'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

E' garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici per cause attribuibili al Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di eventuale sanzione da parte dell'Autorità a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi a carico del Gestore e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla volontà del Gestore e per cause imputabili all'Utente finale.

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell'All. A di cui alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., nell'art.3 dell'All. A alla Delibera 917/2017/R/idr e nell'art. 10 dell'All. A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., sono riportati nell' Allegato 1 alla presente Carta del Servizio.

3.0 Livelli Tecnici minimi (standard) di fornitura del servizio acquedotto

Il gestore deve garantire i livelli minimi del servizio di cui al D.p.c.m. 4 marzo 1996 compatibilmente con le caratteristiche infrastrutturali delle reti e degli impianti gestiti.

Livelli minimi di servizio per le forniture idriche domestiche:

- dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno come volume attingibile nelle 24 ore;
- portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale;
- carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII);
- carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.

Rispetto ai valori di cui sopra si considerano fatte salve indicazioni diverse stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Livelli minimi di servizio per le utenze civili non domestiche: sono garantiti i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII e salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.1 Gestione dei rapporti con gli Utenti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli Utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli Utenti.

Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi.

Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, il Gestore, nei modi definiti dall'Autorità e con oneri a proprio carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli Utenti, sulla base delle Linee guida per la rilevazione della soddisfazione dell' Utente di cui alla norma UNI ISO 10004:2019, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi degli Utenti, elaborando indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti e tra attese dell'Utente e livelli di servizio definiti.

3.2 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce la presenza degli sportelli utenti riportati nell'allegato 2.

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni, gli orari di apertura degli sportelli ai quali l'Utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche ed in bolletta riporta il riferimento dello sportello principale territoriale. Il Gestore provvederà a servire tutti gli Utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

3.3 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, *così come indicato nell'allegato 1*, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "Gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio e riferiti a tutti i servizi gestiti; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

3.4 Area Clienti sito e Area riservata

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, oltre ai livelli di qualità dell'acqua e alla sua composizione: <https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>.

Attraverso l'ulteriore pagina di Assistenza all'utenza (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>) è possibile inoltrare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, preventivi e allacciamenti idrici e fognari, attivazione, disattivazione voltura, subentro contrattuale, verifiche del proprio contatore.

È inoltre disponibile uno Sportello On line, anche per richiedere altre prestazioni contrattuali (appuntamenti, verifiche di pressione etc..), alla pagina (<https://servizionline.gruppohera.it/auth/hera/login>).

3.5 Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con chiamata gratuita, su uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, volture, fatture, allacciamenti, contestazioni, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura.

Il Gestore pubblica nel proprio sito *internet*, nella Carta dei servizi e nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito *internet*, dell'orario di apertura del servizio.

Per il servizio telefonico il Gestore si è dotato di un call center, ovvero di una struttura tecnologica complessa che consente di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, il termine della chiamata, al fine di rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche ricevute per posta elettronica e corrispondenza, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>).

3.6 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un Utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

Il tempo indicato nell'allegato 1 deve intendersi per condizioni normali di servizio e riferito a tutti i servizi gestiti.

3.7 Semplificazione delle procedure

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli Utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine.

3.8 Informazione agli Utenti

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli Utenti finali attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione delle stesse e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un sito internet tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- oltre alle informazioni di cui al precedente punto, il Gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
- informa gli Utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;
- cura i rapporti con le Autorità, le pubbliche amministrazioni, il Comitato consultivo degli Utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli Utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr.

3.9 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

3.10 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio, e dà ad esse piena pubblicità.

Il Gestore rende disponibile nell'home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente finale (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/guida-al-servizio-hera/suggerimenti-e-reclami>).

Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; il Gestore deve dare risposta al reclamo scritto entro i tempi fissati dalla presente Carta. La procedura deve essere tale da assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedere una risposta completa e forme di ristoro adeguate.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente, o da suo delegato che lo rappresenta formalmente, per iscritto (mediante consegna diretta, mezzo posta, posta elettronica, ovvero anche altre modalità messe a disposizione dal Gestore), eventualmente avvalendosi dell'assistenza del Comitato consultivo degli Utenti, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente finale di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il codice utente
- e) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

3.11 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste all'art. 3.10 della presente Carta.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Gestore, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata anche gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il Gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

3.12 Modalità di ricorso

Se l'Utente finale non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta entro i termini previsti, può:

- a) richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- b) richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica di cui al successivo art. 3.13, che dovrà trovare regolazione nel Regolamento per la conciliazione paritetica tra il Gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione;
- c) attivare una procedura di conciliazione paritetica presso giudice di pace o camera di commercio;
- d) attivare una procedura presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità;
- e) procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- f) rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.13 Conciliazione paritetica

Il Gestore promuove la conciliazione paritetica come strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario.

La conciliazione paritetica risponde ai principi di responsabilità sociale e al codice etico del Gestore ed ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.

La conciliazione paritetica:

- è un procedimento più veloce ed economico rispetto a una causa giudiziaria, con l'intento di prevenirne l'eventualità e quindi la numerosità;
- integra le attuali modalità di prevenzione del contenzioso ed è a disposizione dell'Utente per la risoluzione di situazioni chiuse in maniera ritenuta non soddisfacente dalla gestione del reclamo e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria;
- si svolge con l'ausilio di due conciliatori che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti;
- è gratuita per l'Utente;
- è disciplinata dal "Regolamento di conciliazione paritetica" che definisce le modalità operative per la sua applicazione e consultabile sul sito internet del Gestore;

- la richiesta di conciliazione è redatta dall'Utente sul modulo allegato al Regolamento di conciliazione paritetica, disponibile sul sito internet e presso gli sportelli del Gestore;
- la richiesta di conciliazione sottoscritta dall' Utente è un mandato ad un'associazione a conciliare o transigere la controversia;
- la conciliazione si avvia solo se l'Utente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto. In altri termini, non può essere avviata se prima non ha esposto la sua "insoddisfazione" attraverso un reclamo scritto cui il Gestore, dopo il normale esame del caso, ha dato la risposta nelle modalità previste dall'Autorità, o scaduti inutilmente i termini;
- la procedura prevede tempi precisi per lo svolgimento, che si conclude, sia in caso di avvenuta che di mancata conciliazione, dopo 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta, salvo ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni solari, concordata tra le parti;
- durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati;
- la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale, di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume il valore di contratto di transazione (art. 1695 cc) ed è quindi vincolante per le parti.

Il regolamento di conciliazione paritetica e l'elenco delle associazioni di consumatori che l'hanno sottoscritto è disponibile sul sito internet del Gestore.

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Gestore oltre ad effettuare i lavori previsti nel contratto di affidamento Regolatore/Gestore (nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione etc), effettua anche le prestazioni specifiche d'utenza – ad es. realizzazione/spostamento dell'allacciamento, installazione/disinstallazione/spostamento dei contatori, attivazione/riattivazione/subentro della fornitura etc. – su richiesta dell'utente e con oneri a suo carico non compresi nella tariffa del servizio idrico integrato come definita nell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006. Condizioni e standard relativi a tali prestazioni sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per alcune tipologie di prestazioni (es. attivazione, voltura, subentro, cessazione del contratto, verifica del misuratore, etc) i relativi costi sono indicati nella pagina web del Gestore dedicata (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il Gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici che fossero dovuti.

4.1 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione del Gestore tutte le informazioni tecniche necessarie.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono riportati in allegato 1.

I tempi indicati non si applicano qualora, per l'erogazione del servizio, siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento contiene sempre, oltre agli elementi previsti all'art. 20 della Delibera 655/2015/R/idr (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento
- b) l'indicazione della documentazione che in caso di accettazione del preventivo, il richiedente dovrà presentare per l'attivazione della fornitura.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'Utente, della ricevuta di avvenuto pagamento oppure della restituzione da parte dell'Utente della prevista documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo quanto indicato puntualmente su ogni singolo preventivo.

Per il servizio acquedotto, con eccezione delle richieste relative agli allacciamenti antincendio, non saranno necessari, di norma, pareri tecnici preventivi rilasciati da parte del Gestore per la verifica dell'allacciabilità dell'Utente finale. Il parere tecnico preventivo è invece di norma previsto per le richieste di allacciamento fognario.

4.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Ai fini del presente schema, sono considerati lavori semplici le prestazioni di lavoro che riguardano l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (es. nuovi attacchi) o su contatori esistenti (es. spostamento, cambio, ecc.) che non implicino specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti. Viceversa, sono considerati lavori complessi, tutte quelle prestazioni di lavoro non riconducibili alla tipologia di lavoro semplice.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento sono riportati in allegato 1.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Le competenze relative alla realizzazione del tratto di allacciamento (idrico e fognario) sono definite all'interno del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, specifico per ogni territorio (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/il-regolamento>).

4.3 Tempo per l'attivazione, la riattivazione e il subentro della fornitura

L'attivazione della fornitura consiste nell'avvio dell'erogazione del servizio a seguito di stipula di un nuovo contratto di fornitura. La riattivazione della fornitura è invece il ripristino dell'erogazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura. Si definisce infine subentro la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi dell'Utente.

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi standard sono riportati in allegato 1.

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

4.4 Regolazione della morosità

4.4.1 Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura dovrà seguire quanto indicato agli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i (c.d. REMSI), in merito al "Sollecito bonario di pagamento" e alla "Procedura per la costituzione in mora".

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 5.5 del REMSI- un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui ai punti successivi;
- le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

- i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento ai sensi paragrafo 5.5.

Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui ai punti precedenti.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad evidenziarli separatamente in bolletta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), fornendo altresì specifica comunicazione in merito alla possibilità di prescrizione.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, che deve essere fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di costituzione in mora;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- le modalità, di cui al successivo paragrafo 4.4.4, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura anche precisando:
 - i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

- la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (indicati al paragrafo 4.4.5);
- i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
 - infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, fatto salvo quanto previsto al precedente periodo;
 - è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
 - il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto al paragrafo 5.5, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4.4.2 Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura

Nel caso in cui, nonostante l'attivazione delle procedure di cui al precedente paragrafo, l'utente non estingua il proprio debito entro i termini previsti, dandone comunicazione al Gestore, il Gestore dovrà seguire la *"Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile"* e la *"Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile"* indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche della limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura sono distinte in base alla tipologia d'uso dell'utente (utenza domestica, utenza domestica residente, utenza non domestica, utenza condominiale).

Con riferimento all'utenza non disalimentabile, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) utenti diretti domestici residenti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
- b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSÌ.

4.4.3 Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora la richiesta di subentro (o di voltura) abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In questi casi il tempo di esecuzione del subentro (o di voltura), decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della documentazione di cui alla suddetta lettera a);
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla suddetta lettera b).

4.4.4 Riattivazione in presenza di morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è riportato in allegato 1.

4.4.5 Indennizzi legati al processo di gestione della morosità

Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- in tutti i casi in cui, in relazione ad un utente finale domestico residente, il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (fanno eccezione i casi in cui sia stata rilevata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso, installati ovvero laddove l'utente finale non abbia provveduto ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora per il recupero della morosità pregressa);
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo 4.4.4.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10), qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento;
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del presente documento. Nel documento di fatturazione l'indennizzo sarà identificato con specifica dicitura.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.

4.5 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è riportato in allegato 1.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente finale entrante, purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014.

Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere

ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b. all'interno della domanda di cui al punto precedente, comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;
- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.6 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

La disattivazione della fornitura consiste nella sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale.

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è riportato in allegato 1.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime modalità previste per la verifica del misuratore (si vedano paragrafi 4.7- 4.9).

4.7 Verifica tecnica dei misuratori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui misuratori.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per tale verifica *entro i termini riportati in allegato 1*, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento, secondo quanto indicato al paragrafo 4.9.

La verifica viene effettuata sul luogo in cui è sito il misuratore dal Gestore che, al termine, provvederà al rilascio all'Utente dell'esito della verifica in forma scritta e alla sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente, qualora quello presente risultasse guasto o malfunzionante.

Qualora il misuratore a seguito della verifica in loco risultasse correttamente funzionante, l'Utente potrà richiedere ulteriori verifiche da effettuare presso un laboratorio autorizzato. Tali prove consistono in una verifica delle caratteristiche metrologiche, del misuratore e del corretto funzionamento dei ruotismi. Contestualmente all'intervento per la rimozione del misuratore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore rilascia un documento all'Utente recante l'esito di tale verifica entro *i termini temporali riportati in allegato 1*.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del misuratore.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio, risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione dello stesso sono a carico del Gestore. Nel caso in cui il Gestore debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione sarà effettuata sulla base del consumo medio dell'anno precedente, calcolato come indicato all'art. 11 di cui alla Delibera 218/2016/R/idr. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi verranno fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Nei casi eseguiti in contraddittorio il Gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

4.8 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione e ne comunica l'esito all'Utente finale *secondo i termini riportati in allegato 1*.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, nel Regolamento d'utenza e sul sito internet; il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

In caso di pressione non conforme ogni onere di verifica è a carico del Gestore.

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

Il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

4.9 Appuntamenti concordati

Per ogni prestazione per la quale sia necessaria la presenza dell'Utente finale o del richiedente, laddove diverso dal primo, ovvero di persona da lui incaricata, il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento, nel quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare un appuntamento concordato con l'Utente, e di conseguenza a rispettare gli standard definiti nella presente Carta del Servizio, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente finale o di persona da questi incaricata, tra le quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- le prestazioni di sopralluogo necessarie per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o il preventivo per l'esecuzione di lavori;
- le prestazioni di attivazione, riattivazione della fornitura e disattivazione della fornitura che prevedano l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili;
- per le prestazioni di verifica del misuratore che prevedano l'accesso a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il valore di standard generale per il tempo massimo per appuntamento concordato è *riportato in allegato 1*.

Si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitino la presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Nel momento in cui deve concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti è *quella riportata nell'allegato 1*

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo dall'inizio della fascia di puntualità *riportato in allegato 1*.

4.10 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore): standard *generale come riportato in allegato 1*;
- tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: *standard generale come riportato in allegato 1*.

Il secondo dei suddetti standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria
- d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

I tempi massimi per l'eliminazione di eventuali disagi all'utente, per l'avvio dei lavori di riparazione di eventuali guasti ed il ripristino del servizio acquedottistico e fognario, sono definiti all'interno della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, disponibile sul sito web di Atersir (<https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico>).

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

Tali tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

5.1 Servizio di misura dei consumi, fatturazione ed informazione dei consumi anomali

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII, Delibera 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente finale, opportunamente validate dal Gestore. I consumi reali così rilevati verranno utilizzati per la fatturazione, la quale potrà essere eseguita, in assenza di questi dati, anche con consumi stimati al fine di mantenere la regolare periodicità. Le modalità di calcolo dei consumi stimati sono esplicitate in apposito documento reso noto all'Utente finale.

Le modalità di fatturazione sono tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore. In particolare il Gestore si attiene a quanto previsto al Titolo IV, dell'Allegato della Delibera 655 (RQSII) e alla Delibera 218 (TIMSII).

In caso di fatturazione emessa con i consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente in tali bollette che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette contenenti un saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, con le eccezioni previste dall'art. 7.3bis del TIMSI (come modificato dalla Del. 609/2021);
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'Utente finale tramite autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento, come specificato al successivo articolo 5.5.

L'Utente è responsabile della custodia del misuratore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Il Gestore comunica all'utente, a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica se disponibile, situazioni di probabile consumo anomalo che potrebbero derivare da perdite occulte nella rete interna dell'utenza che si sviluppa a valle del misuratore. Tali situazioni sono individuate in automatico e in via presuntiva sulla base delle più recenti misure di consumo rapportate ai consumi storici d'utenza tenuto conto della sua tipologia contrattuale.

5.2 Applicazione della tariffa

L'agenzia territoriale (ATERSIR) predispone la tariffa sulla base delle informazioni fornite dal Gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

L'Autorità, in base all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

I dettagli sull'articolazione tariffaria ovvero i criteri e le modalità di applicazione dei relativi corrispettivi sono resi disponibili sul sito internet del Gestore.

Nel caso in cui l'Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore fatturerà la quota di tariffa relativa al solo servizio di acquedotto.

La quota tariffaria relativa al servizio acquedotto è calcolata in base al consumo idrico rilevato al misuratore.

Le quote relative ai servizi di fognatura e depurazione, in assenza di appositi sistemi di misura sui volumi scaricati, sono calcolate sulla base del consumo idrico rilevato al misuratore.

5.3 Fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio. Lo stesso vale per eventuali conguagli.

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per l'emissione della fattura intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione, nonché la periodicità minima di fatturazione.

Il termine, invece, per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

In base a quanto disposto dall'Allegato B alla delibera 547/2019/R/Idr e s.m.i., qualora la fattura contenga importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che siano prescrivibili, il Gestore ne dà evidenza all'Utente.

5.4 Oneri di spedizione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non saranno addebitate all'Utente.

5.5 Modalità e strumenti di pagamento

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per il pagamento della bolletta a decorrere dalla data di emissione della stessa; il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.

Il Gestore indica le possibili modalità di pagamento sul proprio sito internet ed in bolletta.

Il Gestore garantisce all'Utente finale modalità di pagamento il più possibile differenziate, in modo che l'Utente possa scegliere la forma di pagamento fra le seguenti:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli Utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento viene segnalata tale possibilità con evidenza e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., vengono fornite almeno le seguenti informazioni:

- a) il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione;
- b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
- c) gli interessi di dilazione applicati;
- d) l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di tentativi di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e la comunicazione dell'avvenuto pagamento andranno seguite le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i..

Il piano di rateizzazione viene formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici). Informazioni dettagliate sono riportate sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/agevolazioni/sostegno-hera>).

5.6 Interessi di mora

Nel caso in cui l'Utente non provvede al pagamento delle fatture nei termini ivi indicati, la decorrenza degli interessi e dei relativi tassi è quella riportata nella tabella sottostante.

In particolar modo agli utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture (cd "buoni pagatori"), la prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, vengono applicati interessi di mora al solo tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, per poi passare al tasso standard dall'undicesimo giorno.

Tipo di debitore	Decorrenza degli interessi di mora	Tasso di mora
Buon pagatore	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo; ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo a partire dall'undicesimo giorno di ritardo
Tutti gli altri casi	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo

Il valore degli interessi di mora applicati è quello previsto dalla vigente normativa (REMSI).

5.7 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'Utente rettifica di fatturazione.

L'utente può richiedere la rettifica di una fattura qualora riscontrasse la mancata correttezza dei corrispettivi fatturati: la richiesta di rettifica può essere presentata al Gestore, anche per via telematica.

La rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali.

I valori di standard generali relativi ai tempi massimi per l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente sono riportati *in allegato 1*. Il tempo è misurato dalla data di presentazione della richiesta scritta.

In allegato 1 sono altresì riportati i valori del tempo di rettifica della fatturazione, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di cui sopra, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta.

5.8 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti e correlati. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Non è richiesto il versamento del deposito cauzionale nel caso in cui l'Utente scelga una modalità di pagamento mediante:

- domiciliazione bancaria e postale;
- domiciliazione su carta di credito.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

5.9 Perdite occulte: tutele minime e fondo fughe

Le perdite d'acqua accidentali sono eventi non ricorrenti, ma abbastanza frequenti. Queste tipologie di fughe sono dovute a rotture non visibili dell'impianto idrico interno, motivo per il quale si possono avere notevoli dispersioni d'acqua, che danno origine a bollette con importi molto alti.

Con Delibera 609/2021, l'Autorità ha introdotto alcune tutele minime a favore degli utenti in caso di "perdite idriche occulte" verificatesi a valle del contatore sull'impianto di proprietà dell'utente.

Gli utenti del Servizio Idrico Integrato possono accedere alle tutele in caso di perdite occulte con le seguenti regole:

- quando il consumo di fuga è pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (calcolato sui due anni antecedenti la perdita e relativamente allo stesso periodo di calcolo della bolletta; in caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza);
- in caso di eventi ravvicinati, gli utenti potranno accedere alla tutela minima non prima di 3 anni dall'ultimo accesso;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino a un massimo di 3 mesi dalla data della lettura di fuga;

Le tutele di prezzo da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti (max 3) sono le seguenti:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente, non saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il servizio acquedotto, al volume eccedente il consumo medio giornaliero sarà applicata una tariffa pari alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

Ad integrazione delle tutele minime ARERA, il Gestore prevede un ulteriore sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte accertate a cui possono accedere tutti coloro che aderiscono al Regolamento del Fondo fughe Acqua appositamente istituito.

Le condizioni e la relativa modulistica di accesso sia alle tutele minime che al Fondo fughe sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Gestore.

5.10 Bonus sociale idrico

Con delibera 897/2017/R/idr l'Autorità ha introdotto un bonus idrico nazionale, ovvero un contributo a compensazione di una parte della spesa, per la fornitura di acqua, sostenuta dagli utenti domestici che versano in condizioni di disagio economico. Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale, l'Agenzia territoriale (ATERSIR) può introdurre un bonus idrico integrativo come condizione di miglior favore sul territorio di propria competenza.

Indicazioni e modalità in merito alle condizioni di ammissione ed erogazione delle suddette agevolazioni sono riportate sul sito internet del Gestore.

SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

6.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio è ammissibile solo in caso di eventi di comprovata forza maggiore, di guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire, ove possibile, adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro 24 ore dall'inizio della sospensione come disposta e/o rilevata e nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

6.2 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna minima, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante*giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

6.3 Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa
- mezzi radiotelevisivi locali
- automezzi muniti di altoparlanti
- volantinaggio
- sito internet
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici

- avviso diretto agli Utenti mediante sms

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

6.4 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24, salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali entro 24 ore dall'inizio della sospensione del servizio.

6.5 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

La crisi della risorsa idrica può essere:

- *Qualitativa*, ovvero consistente nel superamento di uno o più dei parametri di legge previsti per il consumo umano, che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità da parte dell'Autorità territorialmente competente;
- *Quantitativa*, ovvero consistente nella carenza della risorsa idrica in misura tale da non consentire l'erogazione regolare a tutti gli utenti finali.

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, dà tempestivo ed adeguato preavviso alle Autorità competenti delle misure da adottare (Piano di Emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete
- turnazione della fornitura delle utenze

In caso di crisi qualitativa il Gestore, su richiesta dell'Autorità competente, può erogare acqua non potabile. In tal caso sarà data all'utenza preventiva e tempestiva comunicazione.

SEZIONE V – INDENNIZI AUTOMATICI

7.1 Indennizzi Automatici

Nell'allegato 1 sono riportati gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, è prevista la corresponsione all'Utente finale di un indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico di base;

- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, mediante detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile, con esplicita indicazione della causale della detrazione.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente finale fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. qualora il mancato rispetto dello standard specifici sia riconducibile a:
 - i. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al gestore;
 - ii. cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi
- b. nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime indicate al punto 3.10 della presente Carta.

Ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al punto "3.10 – Procedure di reclamo", della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Con riferimento all'applicazione degli indennizzi automatici (S1,S2,S3) saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr, di cui si riportano i punti salienti:

- in caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il Gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard;

- nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto;
- oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.

ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD SPECIFICO	ATO FC – STANDARD APPLICATO	INDENNIZZO AUTOMATICO
Sospensione o disattivazione di fornitura NON DISALIMENTABILE (***)	-	30 €
Disattivazione fornitura domestico residente (salvo i casi art. 7.5 REMSI) (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura SENZA INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura nonostante utente abbia COMUNICATO PAGAMENTO nelle modalità e tempi previste dal REMSI (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura in presenza di richiesta di rateizzazione nelle modalità e tempi previsti dal REMSI (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura con l'invio della messa in mora MA SENZA invio del SOLLECITO bonario (***)	-	10 €
S1 – Durata massima della singola sospensione programmata (**)	24 ore	24h<S1≤48 h → 30€ 48h<S1≤72 h → 60€ S1> 72 h → 90€
S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (**)	48 ore	48h<S2≤96 h → 30€ 96h<S2≤144 h → 60€ S2> 144 h → 90€
S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (**)	48 ore	24h≤S3<48 h → 30€ 16h≤S3<24 h → 60€ S3< 16 h → 90€
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	15 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di attivazione della fornitura (*)	5 gg lavorativi	30 €

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (*)	2 gg feriali	30 €
Tempo di disattivazione della fornitura (*)	7 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione della voltura (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (*)	20 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione di lavori semplici (*)	10 gg lavorativi	30 €
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (*)	3 ore	30 €
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (*)	10 gg lavorativi	30 €
Tempo per l'emissione della fattura (*)	45 gg solari	30 €
Periodicità di fatturazione (*)	2/anno se consumi ≤ 100mc 3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc 4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc 6/anno se consumi > 3000 mc	30 €
Tempo per la risposta a reclami (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni (*)	30 gg lavorativi	30 €
Tempo di rettifica di fatturazione (*)	60 gg lavorativi	30 €

(*) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nel Titolo X dell'Allegato A della Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.

(**) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr

(***) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 10 dell'Allegato A della Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD GENERALE	ATO FC
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione di lavori complessi	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	7 gg per almeno 90%
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	24 ore per almeno 95%
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	3 ore per almeno 90%
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	30 gg per almeno 95%
Tempo massimo di attesa agli sportelli	60 minuti per almeno 95%
Tempo medio di attesa agli sportelli	20 minuti
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	AS > 90%
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	TMA ≤ 240 secondi
Livello del servizio telefonico (LS)	LS ≥ 80%
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	CPI ≤ 120 secondi per almeno 90%

ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI

Sportello	Indirizzo	lun matt	lun pom	mart matt	mart pom	merc matt	merc pom	giovedì matt	giovedì pom	ven matt	ven pom	sab matt
Bologna	Via Berti Pichat n 2/A, Bologna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Casalecchio di Reno	Galleria Ronzani n 7/13, Casalecchio di Reno	8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30	13:30-17:00	8:00-12:30		8:00-12:30		
Castelfranco Emilia	Via Zanasi 30, Castelfranco Emilia	8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Cattolica	Via Carlo Alberto della Chiesa, 31			08:30-16:30 (Continuato)		08:30-16:30 (Continuato)		08:30-13:00		08:30-13:00		08:30-13:00
Cento	Via B. Malamini, 1	8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-13:00		
Cervia	Via XXII Ottobre n 15/C, Cervia	08:00-16:00 (Continuato)		08:30-13:00 (dal 01/07 al 30/09)								
Cesena	Via Spinelli n 60, Cesena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Cesenatico	Via Leonardo da Vinci n 35, Cesenatico	8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	
Faenza	Via Zaccagnini n 14, Faenza	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:00								
Ferrara	Via C. Diana n 40, Ferrara	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Ferrara Centro	Viale Cavour n. 38, Ferrara			8:00-12:30		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Forlì	Via Balzella n 24, Forlì	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Formigine	Piazza del Tricolore n 14, Formigine	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-12:30
Imola	Via Casalegno n 1, Imola	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Imola centro	Via Mentana n 10, Imola	8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30
Lugo	Via Risorgimento n 3, Lugo	08:00-16:00 (Continuato)		8:30-13:00								
Massa Lombarda	Corso vittorio veneto 73 Massalombarda	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
Modena	Via Razzaboni n 80, Modena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Pavullo	Via Mario Ricci n 16, Pavullo	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30
Ravenna	Via Romea Nord n 180/182, Ravenna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Riccione	Viale Portofino n. 13, Rimini			8:00-13:00	14:30-16:30			8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Rimini	Via Chiabrera n 34 b, Rimini	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
S. Giorgio di Piano	Via Garibaldi 8/D, S.Giorgio di Piano	8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00	14:00-17:30	8:30-13:00		
S. Giovanni in Persiceto	Piazza Santino Salardi n 18, S.Giovanni in Persiceto	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
S. Lazzaro di Savena	Via Emilia 243, S.Lazzaro di Savena	8:00-13:00		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		9:00-13:00
Sassuolo	Via Adda n 39, Sassuolo	8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Savignano sul Rubicone	Via Destra Rubicone, 1950 - Savignano	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		
Valsamoggia - loc.Bazzano	Via Circonvallazione Nord 3-5, Bazzano	08:30-12:30	13:30-17:30			08:30-12:30				08:30-12:30		
Vergato	Via della Repubblica n 507, Vergato	8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-17:00	
Vignola	Via Caduti sul Lavoro n 123, Vignola	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30

ALLEGATO 3_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/idr;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma *9bis* del decreto-legge 185/08

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna Gestore con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

D.P.C.M. 29 agosto 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

Ente di governo dell'ambito è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

misuratore (o contatore) accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

misuratore (contatore) non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

misuratore (o contatore) parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

morosità dell'utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore per la misura dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr s.m.i.;

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/idr recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui all'Art. 2, Allegato A alla Deliberazione 16 Luglio 2019, 311/2019/R/idr, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ALLEGATO 4_INDIRIZZI UTILI

HERA spa	
Indirizzo	Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna
Sito web	www.gruppohera.it
Servizio Clienti	Clienti famiglie 800.999.500 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18) Clienti aziende 800.999.700 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18)
Pronto Intervento Acqua e Fognatura	800.713.900 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
Sito web	www.atersir.it



HERA S.p.A.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATO 9 RN

(novembre 2022)

SOMMARIO

TITOLO I INTRODUZIONE.....	4
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE	5
TITOLO II – PRINCIPI GENERALI.....	5
2.1 EGUALIANZA	5
2.2 IMPARZIALITÀ	6
2.3 PARTECIPAZIONE.....	6
2.4 EFFICACIA ED EFFICIENZA	6
2.5 CORTESIA.....	6
2.6 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	6
2.7 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6
2.8 QUALITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE	6
2.9 PRIVACY	7
2.10 ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA	7
TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI	7
3.0 LIVELLI TECNICI MINIMI (STANDARD) DI FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	8
SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI	9
3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	9
3.2 PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI FISICI	9
3.3 TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI	9
3.4 AREA CLIENTI SITO E AREA RISERVATA	9
3.5 SERVIZIO INFORMAZIONI E SVOLGIMENTO DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA E PER CORRISPONDENZA.....	10
3.6 TEMPO DI ATTESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO	10
3.7 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	10
3.8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI	11
3.9 RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI.....	11
3.10 PROCEDURE DI RECLAMO.....	12
3.11 RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI.....	12
3.12 MODALITÀ DI RICORSO	13
3.13 CONCILIAZIONE PARITETICA.....	13
SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	14
4.1 TEMPO DI PREVENTIVAZIONE.....	14
4.2 TEMPO DI ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA.....	15
4.3 TEMPO PER L’ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE E IL SUBENTRO DELLA FORNITURA	16
4.4 REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ	16
4.4.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RISOLUZIONE DELLA MOROSITÀ.....	16
4.4.2 PROCEDURA OPERATIVA PER LA LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	18
4.4.3 ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI FORNITURA SU RICHIESTA DI UN UTENTE MOROSO O SUBENTRO/VOLTURA SU PUNTO DI CONSEGNA O DI SCARICO DI	

PRECEDENTE UTENZA MOROSA.....	19
4.4.4 RIATTIVAZIONE IN PRESENZA DI MOROSITÀ.....	19
4.4.5 INDENNIZZI LEGATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLA MOROSITÀ.....	20
4.5 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA.....	20
4.6 TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE.....	21
4.7 VERIFICA TECNICA DEI MISURATORI.....	21
4.8 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	22
4.9 APPUNTAMENTI CONCORDATI.....	23
4.10 PRONTO INTERVENTO	24
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE	25
5.1 SERVIZIO DI MISURA DEI CONSUMI, FATTURAZIONE ED INFORMAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI.....	25
5.2 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	27
5.3 FATTURAZIONE	27
5.4 ONERI DI SPEDIZIONE	27
5.5 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO	27
5.6 INTERESSI DI MORA.....	28
5.7 RETTIFICA DI FATTURAZIONE	29
5.8 DEPOSITO CAUZIONALE	29
5.9 PERDITE OCCULTE: TUTELE MINIME E FONDO FUGHE	30
5.10 BONUS SOCIALE IDRICO.....	31
SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	31
6.1 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	31
6.2 DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA.....	31
6.3 TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI	31
6.4 DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE	32
6.5 CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA	32
SEZIONE V – INDENNIZZI AUTOMATICI	32
7.1 INDENNIZZI AUTOMATICI.....	32
ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI.....	35
ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI	38
ALLEGATO 3_ GLOSSARIO	39
ALLEGATO 4_ INDIRIZZI UTILI	45

TITOLO I INTRODUZIONE

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza (svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale, in modo continuo e diffuso), efficacia ed economicità (realizzazione e manutenzione di impianti e reti, con contenimento dei costi e miglioramento del servizio reso in chiave sociale e ambientale), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (con particolare riferimento al risparmio idrico, al miglioramento della qualità dell'acqua, alla primazia dei consumi umani sugli altri usi e al rispetto dell'ambiente).

L'attività di regolamentazione viene svolta, secondo quanto stabilito all'art. 10 c. 11 e seguenti del DL 70/2011, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**AEEGSI**), dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), nel seguito indicata come Autorità che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico.

Nella regione Emilia-Romagna come sistema di regolazione e di organizzazione territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato è stato individuato, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**).

L'azienda **Hera S.p.a.**, di seguito "Società Erogatrice" o "Gestore", in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato in 164 Comuni (di cui 161 nella regione Emilia-Romagna e 3 nella regione Toscana), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità alle Convenzioni di affidamento e relativi Disciplinari Tecnici.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.gruppohera.it.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", costituisce parte integrante del contratto di utenza e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore tenuto anche conto dello schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007, nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

Maggiori informazioni per il corretto uso della risorsa idrica sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>).

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità, con particolare riferimento alle delibere seguenti (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- **RQSII** – Regolazione della qualità contrattuale – Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.
- **REMSI** – Regolazione della morosità – Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.
- **TIMSII** – Regolazione del servizio di misura – Delibera 218/2016/R/idr e s.m.i.
- **RQTI** - Regolazione della qualità tecnica – Delibera 917/2017/R/idr
- **TIBSI** – Bonus sociale idrico – Delibera 897/2017/R/idr e s.m.i.
- **TICSI** – Corrispettivi servizi idrici - Delibera 665/2017/R/idr.

1.1 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati, pertanto tutte le condizioni più favorevoli per gli utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio in essere;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nel gestire il Servizio Idrico Integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli utenti stessi.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere dell'Autorità riportate in premessa.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall'Autorità, ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/la-carta-dei-servizi>), con indicazione della pagina web anche nella bolletta.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

2.1 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili per i quali è garantita l'accessibilità diretta o supportata in tutti gli sportelli, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

Gli utenti non udenti potranno prenotare un colloquio alla presenza di un interprete LIS (servizio gratuito per l'utente), inoltrando richiesta all' ENS - Ente Nazionale Sordi che per l'organizzazione dell'incontro si attiverà direttamente con il Gestore.

2.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.3 Partecipazione

L'Utente, singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.4 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o, almeno se richiesto, il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

2.7 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto Utente-Gestore e nel Regolamento del servizio idrico integrato.

2.8 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli Utenti. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicura il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tali garanzie sono soddisfatte tramite l'identificazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate nel sistema di gestione Qualità Ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), un sistema per la gestione aziendale attinente alla Responsabilità Sociale d'Impresa (SA 8000) e un sistema per l'efficientamento energetico (ISO 50001), certificati da organismi indipendenti.

Il Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Gli Utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente.

2.9 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

2.10 Accesso universale all'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

E' garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

TITOLO III – INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici per cause attribuibili al Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di eventuale sanzione da parte dell'Autorità a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi a carico del Gestore e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla volontà del Gestore e per cause imputabili all'Utente finale.

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell'All. A di cui alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., nell'art.3 dell'All. A alla Delibera 917/2017/R/idr e nell'art. 10 dell'All. A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., sono riportati nell' Allegato 1 alla presente Carta del Servizio.

3.0 Livelli Tecnici minimi (standard) di fornitura del servizio acquedotto

Il gestore deve garantire i livelli minimi del servizio di cui al D.p.c.m. 4 marzo 1996 compatibilmente con le caratteristiche infrastrutturali delle reti e degli impianti gestiti.

Livelli minimi di servizio per le forniture idriche domestiche:

- dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno come volume attingibile nelle 24 ore;
- portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale;
- carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII);
- carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.

Rispetto ai valori di cui sopra si considerano fatte salve indicazioni diverse stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Livelli minimi di servizio per le utenze civili non domestiche: sono garantiti i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII e salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.1 Gestione dei rapporti con gli Utenti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli Utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli Utenti.

Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi.

Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, il Gestore, nei modi definiti dall'Autorità e con oneri a proprio carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli Utenti, sulla base delle Linee guida per la rilevazione della soddisfazione dell' Utente di cui alla norma UNI ISO 10004:2019, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi degli Utenti, elaborando indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti e tra attese dell'Utente e livelli di servizio definiti.

3.2 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore garantisce la presenza degli sportelli utenti riportati nell'allegato 2.

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni, gli orari di apertura degli sportelli ai quali l'Utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche ed in bolletta riporta il riferimento dello sportello principale territoriale. Il Gestore provvederà a servire tutti gli Utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

3.3 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, *così come indicato nell'allegato 1*, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "Gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio e riferiti a tutti i servizi gestiti; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

3.4 Area Clienti sito e Area riservata

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, oltre ai livelli di qualità dell'acqua e alla sua composizione: <https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua>.

Attraverso l'ulteriore pagina di Assistenza all'utenza (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>) è possibile inoltrare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, preventivi e allacciamenti idrici e fognari, attivazione, disattivazione voltura, subentro contrattuale, verifiche del proprio contatore.

È inoltre disponibile uno Sportello On line, anche per richiedere altre prestazioni contrattuali (appuntamenti, verifiche di pressione etc..), alla pagina (<https://servizionline.gruppohera.it/auth/hera/login>).

3.5 Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con chiamata gratuita, su uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, volture, fatture, allacciamenti, contestazioni, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura.

Il Gestore pubblica nel proprio sito *internet*, nella Carta dei servizi e nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito *internet*, dell'orario di apertura del servizio.

Per il servizio telefonico il Gestore si è dotato di un call center, ovvero di una struttura tecnologica complessa che consente di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, il termine della chiamata, al fine di rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche ricevute per posta elettronica e corrispondenza, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa>).

3.6 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un Utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

Il tempo indicato nell'allegato 1 deve intendersi per condizioni normali di servizio e riferito a tutti i servizi gestiti.

3.7 Semplificazione delle procedure

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli Utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine.

3.8 Informazione agli Utenti

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli Utenti finali attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione delle stesse e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un sito internet tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- oltre alle informazioni di cui al precedente punto, il Gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
- informa gli Utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;
- cura i rapporti con le Autorità, le pubbliche amministrazioni, il Comitato consultivo degli Utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli Utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr.

3.9 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

3.10 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio, e dà ad esse piena pubblicità.

Il Gestore rende disponibile nell'home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente finale (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/guida-al-servizio-hera/suggerimenti-e-reclami>).

Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; il Gestore deve dare risposta al reclamo scritto entro i tempi fissati dalla presente Carta. La procedura deve essere tale da assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedere una risposta completa e forme di ristoro adeguate.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente, o da suo delegato che lo rappresenta formalmente, per iscritto (mediante consegna diretta, mezzo posta, posta elettronica, ovvero anche altre modalità messe a disposizione dal Gestore), eventualmente avvalendosi dell'assistenza del Comitato consultivo degli Utenti, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente finale di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il codice utente
- e) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

3.11 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro i termini riportati in allegato 1* dal ricevimento della richiesta.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste all'art. 3.10 della presente Carta.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Gestore, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata anche gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il Gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

3.12 Modalità di ricorso

Se l'Utente finale non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta entro i termini previsti, può:

- a) richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- b) richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica di cui al successivo art. 3.13, che dovrà trovare regolazione nel Regolamento per la conciliazione paritetica tra il Gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione;
- c) attivare una procedura di conciliazione paritetica presso giudice di pace o camera di commercio;
- d) attivare una procedura presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità;
- e) procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- f) rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.13 Conciliazione paritetica

Il Gestore promuove la conciliazione paritetica come strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario.

La conciliazione paritetica risponde ai principi di responsabilità sociale e al codice etico del Gestore ed ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.

La conciliazione paritetica:

- è un procedimento più veloce ed economico rispetto a una causa giudiziaria, con l'intento di prevenirne l'eventualità e quindi la numerosità;
- integra le attuali modalità di prevenzione del contenzioso ed è a disposizione dell'Utente per la risoluzione di situazioni chiuse in maniera ritenuta non soddisfacente dalla gestione del reclamo e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria;
- si svolge con l'ausilio di due conciliatori che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti;
- è gratuita per l'Utente;
- è disciplinata dal "Regolamento di conciliazione paritetica" che definisce le modalità operative per la sua applicazione e consultabile sul sito internet del Gestore;

- la richiesta di conciliazione è redatta dall'Utente sul modulo allegato al Regolamento di conciliazione paritetica, disponibile sul sito internet e presso gli sportelli del Gestore;
- la richiesta di conciliazione sottoscritta dall' Utente è un mandato ad un'associazione a conciliare o transigere la controversia;
- la conciliazione si avvia solo se l'Utente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto. In altri termini, non può essere avviata se prima non ha esposto la sua "insoddisfazione" attraverso un reclamo scritto cui il Gestore, dopo il normale esame del caso, ha dato la risposta nelle modalità previste dall'Autorità, o scaduti inutilmente i termini;
- la procedura prevede tempi precisi per lo svolgimento, che si conclude, sia in caso di avvenuta che di mancata conciliazione, dopo 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta, salvo ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni solari, concordata tra le parti;
- durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati;
- la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale, di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume il valore di contratto di transazione (art. 1695 cc) ed è quindi vincolante per le parti.

Il regolamento di conciliazione paritetica e l'elenco delle associazioni di consumatori che l'hanno sottoscritto è disponibile sul sito internet del Gestore.

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Gestore oltre ad effettuare i lavori previsti nel contratto di affidamento Regolatore/Gestore (nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione etc), effettua anche le prestazioni specifiche d'utenza – ad es. realizzazione/spostamento dell'allacciamento, installazione/disinstallazione/spostamento dei contatori, attivazione/riattivazione/subentro della fornitura etc. – su richiesta dell'utente e con oneri a suo carico non compresi nella tariffa del servizio idrico integrato come definita nell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006. Condizioni e standard relativi a tali prestazioni sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per alcune tipologie di prestazioni (es. attivazione, voltura, subentro, cessazione del contratto, verifica del misuratore, etc) i relativi costi sono indicati nella pagina web del Gestore dedicata (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il Gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici che fossero dovuti.

4.1 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione del Gestore tutte le informazioni tecniche necessarie.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano in base alla necessità o meno di effettuazione del sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono riportati in allegato 1.

I tempi indicati non si applicano qualora, per l'erogazione del servizio, siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento contiene sempre, oltre agli elementi previsti all'art. 20 della Delibera 655/2015/R/idr (https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm):

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento
- b) l'indicazione della documentazione che in caso di accettazione del preventivo, il richiedente dovrà presentare per l'attivazione della fornitura.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione, da parte dell'Utente, della ricevuta di avvenuto pagamento oppure della restituzione da parte dell'Utente della prevista documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo quanto indicato puntualmente su ogni singolo preventivo.

Per il servizio acquedotto, con eccezione delle richieste relative agli allacciamenti antincendio, non saranno necessari, di norma, pareri tecnici preventivi rilasciati da parte del Gestore per la verifica dell'allacciabilità dell'Utente finale. Il parere tecnico preventivo è invece di norma previsto per le richieste di allacciamento fognario.

4.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte dell'Utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Ai fini del presente schema, sono considerati lavori semplici le prestazioni di lavoro che riguardano l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (es. nuovi attacchi) o su contatori esistenti (es. spostamento, cambio, ecc.) che non implicino specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti. Viceversa, sono considerati lavori complessi, tutte quelle prestazioni di lavoro non riconducibili alla tipologia di lavoro semplice.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento sono riportati in allegato 1.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Le competenze relative alla realizzazione del tratto di allacciamento (idrico e fognario) sono definite all'interno del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, specifico per ogni territorio (<https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/il-regolamento>).

4.3 Tempo per l'attivazione, la riattivazione e il subentro della fornitura

L'attivazione della fornitura consiste nell'avvio dell'erogazione del servizio a seguito di stipula di un nuovo contratto di fornitura. La riattivazione della fornitura è invece il ripristino dell'erogazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura. Si definisce infine subentro la riattivazione di un punto di consegna disattivo con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi dell'Utente.

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi standard sono riportati in allegato 1.

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

4.4 Regolazione della morosità

4.4.1 Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura dovrà seguire quanto indicato agli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i (c.d. REMSI), in merito al "Sollecito bonario di pagamento" e alla "Procedura per la costituzione in mora".

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 5.5 del REMSI- un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui ai punti successivi;
- le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

- i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento ai sensi paragrafo 5.5.

Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui ai punti precedenti.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad evidenziarli separatamente in bolletta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), fornendo altresì specifica comunicazione in merito alla possibilità di prescrizione.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, che deve essere fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di costituzione in mora;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora
- le modalità, di cui al successivo paragrafo 4.4.4, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura anche precisando:
 - i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

- la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
- il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (indicati al paragrafo 4.4.5);
- i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
 - infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, fatto salvo quanto previsto al precedente periodo;
 - è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
 - il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto al paragrafo 5.5, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
- b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4.4.2 Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura

Nel caso in cui, nonostante l'attivazione delle procedure di cui al precedente paragrafo, l'utente non estingua il proprio debito entro i termini previsti, dandone comunicazione al Gestore, il Gestore dovrà seguire la "*Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile*" e la "*Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile*" indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche della limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura sono distinte in base alla tipologia d'uso dell'utente (utenza domestica, utenza domestica residente, utenza non domestica, utenza condominiale).

Con riferimento all'utenza non disalimentabile, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) utenti diretti domestici residenti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
- b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI.

4.4.3 Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora la richiesta di subentro (o di voltura) abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto

In questi casi il tempo di esecuzione del subentro (o di voltura), decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della documentazione di cui alla suddetta lettera a);
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla suddetta lettera b).

4.4.4 Riattivazione in presenza di morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è riportato in allegato 1.

4.4.5 Indennizzi legati al processo di gestione della morosità

Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

- in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile
- in tutti i casi in cui, in relazione ad un utente finale domestico residente, il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (fanno eccezione i casi in cui sia stata rilevata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso, installati ovvero laddove l'utente finale non abbia provveduto ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora per il recupero della morosità pregressa);
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo 4.4.4.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10), qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento;
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del presente documento. Nel documento di fatturazione l'indennizzo sarà identificato con specifica dicitura.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.

4.5 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è riportato in allegato 1.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente finale entrante, purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014.

Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere

ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b. all'interno della domanda di cui al punto precedente, comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard
- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.6 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

La disattivazione della fornitura consiste nella sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale.

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è riportato in allegato 1.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime modalità previste per la verifica del misuratore (si vedano paragrafi 4.7- 4.9).

4.7 Verifica tecnica dei misuratori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui misuratori.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per tale verifica *entro i termini riportati in allegato 1*, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento, secondo quanto indicato al paragrafo 4.9.

La verifica viene effettuata sul luogo in cui è sito il misuratore dal Gestore che, al termine, provvederà al rilascio all'Utente dell'esito della verifica in forma scritta e alla sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente, qualora quello presente risultasse guasto o malfunzionante.

Qualora il misuratore a seguito della verifica in loco risultasse correttamente funzionante, l'Utente potrà richiedere ulteriori verifiche da effettuare presso un laboratorio autorizzato. Tali prove consistono in una verifica delle caratteristiche metrologiche, del misuratore e del corretto funzionamento dei ruotismi. Contestualmente all'intervento per la rimozione del misuratore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore rilascia un documento all'Utente recante l'esito di tale verifica entro *i termini temporali riportati in allegato 1*.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del misuratore.

Qualora il misuratore, al termine del processo di verifica, che sia solo in loco o anche in laboratorio, risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione dello stesso sono a carico del Gestore. Nel caso in cui il Gestore debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione sarà effettuata sulla base del consumo medio dell'anno precedente, calcolato come indicato all'art. 11 di cui alla Delibera 218/2016/R/idr. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi verranno fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Nei casi eseguiti in contraddittorio il Gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

4.8 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione e ne comunica l'esito all'Utente finale *secondo i termini riportati in allegato 1*.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, nel Regolamento d'utenza e sul sito internet; il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

In caso di pressione non conforme ogni onere di verifica è a carico del Gestore.

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

Il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

4.9 Appuntamenti concordati

Per ogni prestazione per la quale sia necessaria la presenza dell'Utente finale o del richiedente, laddove diverso dal primo, ovvero di persona da lui incaricata, il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento, nel quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare un appuntamento concordato con l'Utente, e di conseguenza a rispettare gli standard definiti nella presente Carta del Servizio, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente finale o di persona da questi incaricata, tra le quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- le prestazioni di sopralluogo necessarie per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o il preventivo per l'esecuzione di lavori;
- le prestazioni di attivazione, riattivazione della fornitura e disattivazione della fornitura che prevedano l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili;
- per le prestazioni di verifica del misuratore che prevedano l'accesso a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il valore di standard generale per il tempo massimo per appuntamento concordato è *riportato in allegato 1*.

Si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitino la presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Nel momento in cui deve concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti è *quella riportata nell'allegato 1*

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo dall'inizio della fascia di puntualità *riportato in allegato 1*.

4.10 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore): standard *generale come riportato in allegato 1*;
- tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: *standard generale come riportato in allegato 1*.

Il secondo dei suddetti standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria
- d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

I tempi massimi per l'eliminazione di eventuali disagi all'utente, per l'avvio dei lavori di riparazione di eventuali guasti ed il ripristino del servizio acquedottistico e fognario, sono definiti all'interno della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, disponibile sul sito web di Atersir (<https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico>).

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

Tali tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

5.1 Servizio di misura dei consumi, fatturazione ed informazione dei consumi anomali

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII, Delibera 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente finale, opportunamente validate dal Gestore. I consumi reali così rilevati verranno utilizzati per la fatturazione, la quale potrà essere eseguita, in assenza di questi dati, anche con consumi stimati al fine di mantenere la regolare periodicità. Le modalità di calcolo dei consumi stimati sono esplicitate in apposito documento reso noto all'Utente finale.

Le modalità di fatturazione sono tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore. In particolare il Gestore si attiene a quanto previsto al Titolo IV, dell'Allegato della Delibera 655 (RQSII) e alla Delibera 218 (TIMSII).

In caso di fatturazione emessa con i consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente in tali bollette che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette contenenti un saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, con le eccezioni previste dall'art. 7.3bis del TIMSI (come modificato dalla Del. 609/2021);
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'Utente finale tramite autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3000 mc.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento, come specificato al successivo articolo 5.5.

L'Utente è responsabile della custodia del misuratore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Il Gestore comunica all'utente, a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica se disponibile, situazioni di probabile consumo anomalo che potrebbero derivare da perdite occulte nella rete interna dell'utenza che si sviluppa a valle del misuratore. Tali situazioni sono individuate in automatico e in via presuntiva sulla base delle più recenti misure di consumo rapportate ai consumi storici d'utenza tenuto conto della sua tipologia contrattuale.

5.2 Applicazione della tariffa

L'agenzia territoriale (ATERSIR) predispone la tariffa sulla base delle informazioni fornite dal Gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

L'Autorità, in base all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

I dettagli sull'articolazione tariffaria ovvero i criteri e le modalità di applicazione dei relativi corrispettivi sono resi disponibili sul sito internet del Gestore.

Nel caso in cui l'Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore fatturerà la quota di tariffa relativa al solo servizio di acquedotto.

La quota tariffaria relativa al servizio acquedotto è calcolata in base al consumo idrico rilevato al misuratore.

Le quote relative ai servizi di fognatura e depurazione, in assenza di appositi sistemi di misura sui volumi scaricati, sono calcolate sulla base del consumo idrico rilevato al misuratore.

5.3 Fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio. Lo stesso vale per eventuali conguagli.

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per l'emissione della fattura intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione, nonché la periodicità minima di fatturazione.

Il termine, invece, per il pagamento della bolletta è fissato in almeno trenta (30) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

In base a quanto disposto dall'Allegato B alla delibera 547/2019/R/Idr e s.m.i., qualora la fattura contenga importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che siano prescrivibili, il Gestore ne dà evidenza all'Utente.

5.4 Oneri di spedizione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non saranno addebitate all'Utente.

5.5 Modalità e strumenti di pagamento

Nell'allegato 1 è riportato il tempo massimo per il pagamento della bolletta a decorrere dalla data di emissione della stessa; il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.

Il Gestore indica le possibili modalità di pagamento sul proprio sito internet ed in bolletta.

Il Gestore garantisce all'Utente finale modalità di pagamento il più possibile differenziate, in modo che l'Utente possa scegliere la forma di pagamento fra le seguenti:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli Utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento viene segnalata tale possibilità con evidenza e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i., vengono fornite almeno le seguenti informazioni:

- a) il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione;
- b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
- c) gli interessi di dilazione applicati;
- d) l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Gestore indica sul proprio sito internet le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di tentativi di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e la comunicazione dell'avvenuto pagamento andranno seguite le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i..

Il piano di rateizzazione viene formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici). Informazioni dettagliate sono riportate sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/agevolazioni/sostegno-hera>).

5.6 Interessi di mora

Nel caso in cui l'Utente non provvede al pagamento delle fatture nei termini ivi indicati, la decorrenza degli interessi e dei relativi tassi è quella riportata nella tabella sottostante.

In particolar modo agli utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture (cd "buoni pagatori"), la prima volta che effettuano un pagamento in ritardo, vengono applicati interessi di mora al solo tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, per poi passare al tasso standard dall'undicesimo giorno.

Tipo di debitore	Decorrenza degli interessi di mora	Tasso di mora
Buon pagatore	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo; ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo a partire dall'undicesimo giorno di ritardo
Tutti gli altri casi	Dal giorno successivo alla scadenza della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ T.U.R. + 3,5% per ogni giorno di ritardo

Il valore degli interessi di mora applicati è quello previsto dalla vigente normativa (REMSI).

5.7 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'Utente rettifica di fatturazione.

L'utente può richiedere la rettifica di una fattura qualora riscontrasse la mancata correttezza dei corrispettivi fatturati: la richiesta di rettifica può essere presentata al Gestore, anche per via telematica.

La rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali.

I valori di standard generali relativi ai tempi massimi per l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente sono riportati *in allegato 1*. Il tempo è misurato dalla data di presentazione della richiesta scritta.

In allegato 1 sono altresì riportati i valori del tempo di rettifica della fatturazione, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di cui sopra, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta.

5.8 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti e correlati. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Non è richiesto il versamento del deposito cauzionale nel caso in cui l'Utente scelga una modalità di pagamento mediante:

- domiciliazione bancaria e postale;
- domiciliazione su carta di credito.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/contratto>).

5.9 Perdite occulte: tutele minime e fondo fughe

Le perdite d'acqua accidentali sono eventi non ricorrenti, ma abbastanza frequenti. Queste tipologie di fughe sono dovute a rotture non visibili dell'impianto idrico interno, motivo per il quale si possono avere notevoli dispersioni d'acqua, che danno origine a bollette con importi molto alti.

Con Delibera 609/2021, l'Autorità ha introdotto alcune tutele minime a favore degli utenti in caso di "perdite idriche occulte" verificatesi a valle del contatore sull'impianto di proprietà dell'utente.

Gli utenti del Servizio Idrico Integrato possono accedere alle tutele in caso di perdite occulte con le seguenti regole:

- quando il consumo di fuga è pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (calcolato sui due anni antecedenti la perdita e relativamente allo stesso periodo di calcolo della bolletta; in caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza);
- in caso di eventi ravvicinati, gli utenti potranno accedere alla tutela minima non prima di 3 anni dall'ultimo accesso;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino a un massimo di 3 mesi dalla data della lettura di fuga;

Le tutele di prezzo da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti (max 3) sono le seguenti:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente, non saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il servizio acquedotto, al volume eccedente il consumo medio giornaliero sarà applicata una tariffa pari alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

Ad integrazione delle tutele minime ARERA, il Gestore prevede un ulteriore sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte accertate a cui possono accedere tutti coloro che aderiscono al Regolamento del Fondo fughe Acqua appositamente istituito.

Le condizioni e la relativa modulistica di accesso sia alle tutele minime che al Fondo fughe sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Gestore.

5.10 Bonus sociale idrico

Con delibera 897/2017/R/idr l'Autorità ha introdotto un bonus idrico nazionale, ovvero un contributo a compensazione di una parte della spesa, per la fornitura di acqua, sostenuta dagli utenti domestici che versano in condizioni di disagio economico. Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale, l'Agenzia territoriale (ATERSIR) può introdurre un bonus idrico integrativo come condizione di miglior favore sul territorio di propria competenza.

Indicazioni e modalità in merito alle condizioni di ammissione ed erogazione delle suddette agevolazioni sono riportate sul sito internet del Gestore.

SEZIONE IV – GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

6.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio è ammissibile solo in caso di eventi di comprovata forza maggiore, di guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire, ove possibile, adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro 24 ore dall'inizio della sospensione come disposta e/o rilevata e nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

6.2 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna minima, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante*giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

6.3 Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa
- mezzi radiotelevisivi locali
- automezzi muniti di altoparlanti
- volantinaggio
- sito internet
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici

- avviso diretto agli Utenti mediante sms

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

6.4 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24, salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali entro 24 ore dall'inizio della sospensione del servizio.

6.5 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

La crisi della risorsa idrica può essere:

- *Qualitativa*, ovvero consistente nel superamento di uno o più dei parametri di legge previsti per il consumo umano, che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità da parte dell'Autorità territorialmente competente;
- *Quantitativa*, ovvero consistente nella carenza della risorsa idrica in misura tale da non consentire l'erogazione regolare a tutti gli utenti finali.

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, dà tempestivo ed adeguato preavviso alle Autorità competenti delle misure da adottare (Piano di Emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete
- turnazione della fornitura delle utenze

In caso di crisi qualitativa il Gestore, su richiesta dell'Autorità competente, può erogare acqua non potabile. In tal caso sarà data all'utenza preventiva e tempestiva comunicazione.

SEZIONE V – INDENNIZI AUTOMATICI

7.1 Indennizzi Automatici

Nell'allegato 1 sono riportati gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, è prevista la corresponsione all'Utente finale di un indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico di base;

- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, mediante detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile, con esplicita indicazione della causale della detrazione.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente finale fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. qualora il mancato rispetto dello standard specifici sia riconducibile a:
 - i. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al gestore;
 - ii. cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi
- b. nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime indicate al punto 3.10 della presente Carta.

Ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al punto "3.10 – Procedure di reclamo", della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Con riferimento all'applicazione degli indennizzi automatici (S1,S2,S3) saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr, di cui si riportano i punti salienti:

- in caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il Gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard;

- nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto;
- oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.

ALLEGATO 1_ TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD SPECIFICO	ATO RN – STANDARD APPLICATO	INDENNIZZO AUTOMATICO
Sospensione o disattivazione di fornitura NON DISALIMENTABILE (***)	-	30 €
Disattivazione fornitura domestico residente (salvo i casi art. 7.5 REMSI) (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura SENZA INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI MESSA IN MORA (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura nonostante utente abbia COMUNICATO PAGAMENTO nelle modalità e tempi previste dal REMSI (***)	-	30 €
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura in presenza di richiesta di rateizzazione nelle modalità e tempi previsti dal REMSI (***)	-	10 €
Limitazione, sospensione o disattivazione fornitura con l'invio della messa in mora MA SENZA invio del SOLLECITO bonario (***)	-	10 €
S1 – Durata massima della singola sospensione programmata (**)	24 ore	24h<S1≤48 h → 30€ 48h<S1≤72 h → 60€ S1> 72 h → 90€
S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (**)	48 ore	48h<S2≤96 h → 30€ 96h<S2≤144 h → 60€ S2> 144 h → 90€
S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (**)	48 ore	24h≤S3<48 h → 30€ 16h≤S3<24 h → 60€ S3< 16 h → 90€
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (*)	2 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (*)	2 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (*)	8 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo (*)	8 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (*)	5 gg lavorativi	30 €
Tempo di attivazione della fornitura (*)	3 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (*)	3 gg lavorativi	30 €

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (*)	4 gg lavorativi	30 €
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (*)	1 gg feriali	30 €
Tempo di disattivazione della fornitura (*)	3 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione della voltura (*)	1 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (*)	2 gg lavorativi	30 €
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (*)	8 gg lavorativi	30 €
Tempo di esecuzione di lavori semplici (*)	5 gg lavorativi	30 €
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (*)	1,5 ore	30 €
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (*)	4 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco (*)	0 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (*)	14 gg lavorativi	30 €
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (*)	2 gg lavorativi	30 €
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione (*)	0 gg lavorativi	30 €
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (*)	0 gg lavorativi	30 €
Tempo per l'emissione della fattura (*)	30 gg solari	30 €
Periodicità di fatturazione (*)	6/anno da 0 a 1800 mc 12/anno oltre 1800 mc	30 €
Tempo per la risposta a reclami (*)	12 gg lavorativi	30 €
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni (*)	12 gg lavorativi	30 €
Tempo di rettifica di fatturazione (*)	10 gg lavorativi	30 €

(*) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nel Titolo X dell'Allegato A della Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.

(**) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 5 dell'Allegato A della Delibera 917/2017/R/idr

(***) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate nell'art. 10 dell'Allegato A della Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i

PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD GENERALE	ATO RN
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo di esecuzione di lavori complessi	≤ 30 gg per almeno 90%
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	7 gg per almeno 90%
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	24 ore per almeno 95%
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	3 ore per almeno 90%
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	30 gg per almeno 95%
Tempo massimo di attesa agli sportelli	60 minuti per almeno 95%
Tempo medio di attesa agli sportelli	20 minuti
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	AS > 90%
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	TMA ≤ 240 secondi
Livello del servizio telefonico (LS)	LS ≥ 80%
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	CPI ≤ 120 secondi per almeno 90%

ALLEGATO 2_ UBICAZIONE ED ORARI DEI PRINCIPALI SPORTELLI

Sportello	Indirizzo	lun matt	lun pom	mart matt	mart pom	merc matt	merc pom	giovedì matt	giovedì pom	ven matt	ven pom	sab matt
Bologna	Via Berti Pichat n 2/A, Bologna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Casalecchio di Reno	Galleria Ronzani n 7/13, Casalecchio di Reno	8:00-12:30		8:00-12:30		8:00-12:30	13:30-17:00	8:00-12:30		8:00-12:30		
Castelfranco Emilia	Via Zanasi 30, Castelfranco Emilia	8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Cattolica	Via Carlo Alberto della Chiesa, 31			08:30-16:30 (Continuato)		08:30-16:30 (Continuato)		08:30-13:00		08:30-13:00		08:30-13:00
Cento	Via B. Malamini, 1	8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-12:30	14:00-16:00			8:00-13:00		
Cervia	Via XXII Ottobre n 15/C, Cervia	08:00-16:00 (Continuato)		08:30-13:00 (dal 01/07 al 30/09)								
Cesena	Via Spinelli n 60, Cesena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Cesenatico	Via Leonardo da Vinci n 35, Cesenatico	8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-13:30	14:30-17:00	
Faenza	Via Zaccagnini n 14, Faenza	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:00								
Ferrara	Via C. Diana n 40, Ferrara	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Ferrara Centro	Viale Cavour n. 38, Ferrara			8:00-12:30		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Forlì	Via Balzella n 24, Forlì	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Formigine	Piazza del Tricolore n 14, Formigine	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:00-12:30
Imola	Via Casalegno n 1, Imola	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Imola centro	Via Mentana n 10, Imola	8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30		8:30-12:30
Lugo	Via Risorgimento n 3, Lugo	08:00-16:00 (Continuato)		8:30-13:00								
Massa Lombarda	Corso vittorio veneto 73 Massalombarda	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
Modena	Via Razzaboni n 80, Modena	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		
Pavullo	Via Mario Ricci n 16, Pavullo	8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30
Ravenna	Via Romea Nord n 180/182, Ravenna	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
Riccione	Viale Portofino n. 13, Rimini			8:00-13:00	14:30-16:30			8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00	14:00-17:00	
Rimini	Via Chiabrera n 34 b, Rimini	8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-15:00		8:00-13:00		8:00-13:00
S. Giorgio di Piano	Via Garibaldi 8/D, S.Giorgio di Piano	8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00		8:30-13:00	14:00-17:30	8:30-13:00		
S. Giovanni in Persiceto	Piazza Santino Salardi n 18, S.Giovanni in Persiceto	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		
S. Lazzaro di Savena	Via Emilia 243, S.Lazzaro di Savena	8:00-13:00		8:00-13:00	14:00-17:00	8:00-13:00		8:00-13:00		8:00-13:00		9:00-13:00
Sassuolo	Via Adda n 39, Sassuolo	8:00-13:30		8:00-13:30		08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30
Savignano sul Rubicone	Via Destra Rubicone, 1950 - Savignano	8:30-13:30		8:00-13:30	14:30-17:00	8:30-13:30		8:30-13:30		8:30-13:30		
Valsamoggia - loc.Bazzano	Via Circonvallazione Nord 3-5, Bazzano	08:30-12:30	13:30-17:30			08:30-12:30				08:30-12:30		
Vergato	Via della Repubblica n 507, Vergato	8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-16:00			8:00-13:00	14:00-17:00	
Vignola	Via Caduti sul Lavoro n 123, Vignola	08:00-16:00 (Continuato)		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30		8:00-13:30

ALLEGATO 3_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/idr;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma *9bis* del decreto-legge 185/08

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna Gestore con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

D.P.C.M. 29 agosto 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

Ente di governo dell'ambito è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

misuratore (o contatore) accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

misuratore (contatore) non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

misuratore (o contatore) parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

morosità dell'utente finale (o morosità) è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore per la misura dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;

quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr s.m.i.;

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/idr recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui all'Art. 2, Allegato A alla Deliberazione 16 Luglio 2019, 311/2019/R/idr, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ALLEGATO 4_INDIRIZZI UTILI

HERA spa	
Indirizzo	Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna
Sito web	www.gruppohera.it
Servizio Clienti	Clienti famiglie 800.999.500 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18) Clienti aziende 800.999.700 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18)
Pronto Intervento Acqua e Fognatura	800.713.900 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
Sito web	www.atersir.it



CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AMBITI TERRITORIALI di Piacenza, Parma e Reggio nell'Emilia

Novembre 2022



SOMMARIO

1	PREMESSA.....	1
	AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE.....	2
2	GESTORE DEL SERVIZIO.....	3
	2.1 INFORMAZIONI GENERALI.....	3
	2.2 RICONOSCIBILITÀ DEL GESTORE.....	4
3	PRINCIPI GENERALI.....	4
	3.1 ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA.....	4
	3.2 EGUAGLIANZA.....	4
	3.3 IMPARZIALITÀ.....	4
	3.4 PARTECIPAZIONE.....	5
	3.5 EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	5
	3.6 CORTESIA.....	5
	3.7 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	5
	3.8 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	5
	3.9 QUALITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE.....	5
	3.10 PRIVACY.....	6
4	INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI.....	6
	4.1 RAPPORTO CON GLI UTENTI.....	6
	4.1.1 Sportelli fisici.....	6
	4.1.2 Tempo di attesa agli sportelli fisici.....	7
	4.1.3 Servizi telefonici e altri canali di corrispondenza.....	7
	4.1.4 Tempo di attesa per il servizio telefonico.....	8
	4.1.5 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni.....	8
	4.1.6 Procedure di reclamo.....	9
	4.1.7 Risposta motivata ai reclami scritti.....	9
	4.1.8 Bonus sociale idrico e bonus idrico integrativo.....	10
	4.1.9 Procedure di esercizio dei diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679.....	11
	4.2 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	12
	4.2.1 Tempo di preventivazione.....	12
	4.2.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza.....	13
	4.2.3 Tempo di esecuzione lavori.....	14
	4.2.4 Tempo per l'attivazione, la riattivazione ed il subentro della fornitura.....	14
	4.2.5 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità.....	15
	4.2.6 Tempo di esecuzione della voltura.....	15
	4.2.7 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente.....	17

4.2.8	Verifica tecnica sui contatori	17
4.2.9	Verifica del livello di pressione	18
4.2.10	Appuntamenti concordati	19
4.2.11	Pronto Intervento	20
4.3	ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE	21
4.3.1	Servizio di lettura dei consumi e fatturazione	21
4.3.2	Applicazione della tariffa	22
4.3.3	Fatturazione.....	23
4.3.4	Modalità e strumenti di pagamento	23
4.3.5	Prescrizione.....	24
4.3.6	Rettifica di fatturazione	25
4.3.7	Perdite occulte.....	26
4.3.8	Ricostruzione dei consumi	26
4.3.9	Deposito cauzionale	27
4.4	GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO	27
4.4.1	Continuità del servizio.....	27
4.4.2	Durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1)	28
4.4.3	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2).....	28
4.4.4	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3)	28
4.4.5	Livelli tecnici minimi di fornitura del servizio di acquedotto.....	28
4.4.6	Qualità dell'acqua erogata	29
4.4.7	Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa	29
4.5	INDENNIZZI AUTOMATICI	29
4.5.1	Indennizzi Automatici.....	29
4.6	CONCILIAZIONE	31
5	GESTIONE DELLA MOROSITA'	32
5.1	SOLLECITO BONARIO	32
5.2	COSTITUZIONE IN MORA	32
5.3	RATEIZZAZIONI DEGLI IMPORTI	33
5.4	UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI	34
5.5	UTENZE CONDOMINIALI.....	34
5.6	UTENZE NON DISALIMENTABILI.....	35
5.7	ALTRE UTENZE	35
5.8	ASPETTI GENERALI	35
5.9	COSTI A CARICO DELL'UTENTE	36

5.10	INDENNIZZI.....	36
6	ALLEGATO 1_ STANDARD SPECIFICI E RELATIVI INDENNIZZI	38
7	ALLEGATO 1_ BIS STANDARD SPECIFICI E INDENNIZZI - QUALITÀ TECNICA (RQTII) E MISURA (TIMSII).....	40
8	ALLEGATO 2_ STANDARD GENERALI	41
9	ALLEGATO 3_ GLOSSARIO	43
10	ALLEGATO 4_ NUMERI UTILI.....	49
11	ALLEGATO 5_ UBICAZIONI ED ORARI DEGLI SPORTELLI.....	50
12	ALLEGATO 6_ DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DELLE PERDITE IDRICHE OCCULTE E MODULO DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI	53

1 PREMESSA

Il Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., la gestione del SII è organizzata in ambiti territoriali ottimali (ATO), di dimensione almeno provinciale, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei principi di unità del bacino idrografico, unicità della gestione ed adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

I gestori affidatari devono garantire la continuità del servizio su tutto il territorio, garantendo un livello di servizio minimo, stabilito dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo ATERSIR, ARERA,...).

Il gestore garantisce inoltre una corretta attività di gestione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture di rete e degli impianti necessari allo svolgimento del servizio, limitando il più possibile le interruzioni e i disservizi agli utenti, in un'ottica di efficienza operativa ed economica, tale da garantire il costante miglioramento del servizio reso all'utenza.

Il gestore si impegna ad eseguire le attività attinenti al SII nel rispetto dell'ambiente, consapevole che un uso efficiente delle risorse possa contribuire in maniera significativa al miglioramento della qualità ambientale, aspetto sempre più rilevante negli ultimi anni e nel prossimo futuro.

A tal fine, si impegna a promuovere un uso consapevole della risorsa idrica, attraverso la riduzione delle perdite idriche nelle reti e promuovendo campagne di riduzione dei consumi da parte degli utenti.

Particolare attenzione è posta nel garantire il costante miglioramento della qualità dell'acqua, nel rispetto delle normative vigenti, consapevole della primazia dei consumi umani rispetto a tutti gli altri utilizzi.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni e delle normative emanate dalle autorità competenti in materia, ed in particolare dall'Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), a cui sono state trasferite dai Comuni tutte competenze in materia di gestione del servizio idrico, compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ed alla quale sono tenuti a partecipare obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO. Il Gestore eroga il servizio all'utente finale in virtù della sottoscrizione di un apposito contratto di fornitura, nonché nel rispetto dei principi declinati nella presente Carta, che sostituiscono ogni altra precedente informazione attinente agli argomenti in essa trattati.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "Carta", rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato, definendo diritti e doveri di entrambe le parti.

La presente Carta è adottata dal Gestore in conformità allo schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) in collaborazione con il Comitato

Consultivo Utenti (Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato di cui alla Delibera CAMB/2020/22 del 3 giugno 2020, successivamente aggiornate con Delibera CAMB/2021/62), in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007 nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (di seguito "ARERA"), con particolare riferimento alle delibere 655/2015/R/IDR – Qualità contrattuale (RQSII), 218/2016/R/IDR – Servizio di Misura (TIMSII), 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica (RQTII), 897/2017/R/IDR – Bonus sociale idrico (TIBSI), 311/2019/R/IDR – Morosità (REMSI) e successive modifiche ed integrazioni.

Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri Utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati; pertanto, tutte le condizioni più favorevoli per gli Utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nell'organizzazione del Servizio idrico integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli Utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli Utenti stessi;
- specifica gli indennizzi all'Utente in caso di inadempienza agli obblighi da parte del Gestore contenuti nella Carta; nei casi di mancato rispetto degli standard specifici, al di fuori di eventuali casi di deroghe, l'Utente ha diritto ad un indennizzo automatico e forfetario come riportato nei successivi paragrafi 4.5.1 "Indennizzi automatici" e 5.10 "Indennizzi".

La Carta del Servizio riguarda le prestazioni del servizio idrico integrato rese dal Gestore alle utenze domestiche, non domestiche ed agli altri usi relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo.

Relativamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione, la Carta del Servizio si riferisce alle utenze titolari di scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura ed a quelli soggetti a depurazione su impianti condotti dal Gestore.

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere ARERA 655/2015/R/IDR, 218/2016/R/IDR, 917/2017/R/IDR, 897/2017/R/IDR, 311/2019/R/IDR e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Carta del servizio è ritenuta valida a partire dalla pubblicazione della stessa e fino alla pubblicazione di eventuali successivi aggiornamenti, che potranno avvenire in relazione a modifiche

normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate da ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.

2 GESTORE DEL SERVIZIO


2.1 Informazioni generali

IRETI S.p.A. è la società multiservizi del Gruppo Iren che gestisce in modo integrato e capillare sul territorio nazionale la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. Dal 1° gennaio 2016 sono infatti confluite in IRETI le attività prima di competenza delle società Iren Emilia, AEM Torino Distribuzione, Genova Reti Gas, Iren Acqua Gas, Acquedotto di Savona, Eniatel e Aga.

IRETI S.p.A controllata al 100% da IREN S.p.A.

Di seguito è riportata la composizione della proprietà di IREN S.p.A al 22.06.2022

Azionariato



IRETI, di seguito "Gestore", è affidataria della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti e sub ambiti di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Genova, Savona e altri sul territorio nazionale (alcuni comuni nelle provincie di imperia e Asti).

Tramite la partecipazione al 100% del capitale del gestore Acam Acque gestisce il servizio Idrico sul territorio dell'ATO Spezzino.

Infine, detiene partecipazioni in società che gestiscono il servizio idrico nelle province di Asti (ASM Vercelli S.p.A.), Livorno (ASA S.p.A.) e Enna (Acqua Enna S.p.A).

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet (www.gruppoiren.it).

Il gestore IRETI ha conseguito le certificazioni UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente), UNI ISO 45001 (Sicurezza).

Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai siti www.gruppoiren.it e www.ireti.it.

2.2 Riconoscibilità del gestore

Presso gli sportelli il personale del gestore sarà reso riconoscibile tramite appositi dispositivi (es. cavalieri portanome o cartellino di riconoscimento).

Anche il personale addetto al contatto telefonico è dotato di identificativo, così come il personale tecnico incaricato e gli automezzi di servizio utilizzati sono resi riconoscibili con apposito logo aziendale.

3 PRINCIPI GENERALI

3.1 Accesso universale all'Acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

È garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti saldi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolata la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

3.2 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione tra gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili, nonché degli anziani e degli appartenenti a fasce sociali deboli. Si rimanda per ulteriori informazioni ai siti web: www.gruppoirent.it e www.irenacqua.it.

3.3 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

3.4 Partecipazione

L'Utente, singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazione dell'utenza.

3.5 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo e con la consapevolezza della rilevanza che il tema assume per l'utente finale in quanto direttamente connesso all'erogazione del SII che ha tra le finalità il contenimento dei costi specifici tariffati.

3.6 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o almeno il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

3.7 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

3.8 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni generali di fornitura del servizio idrico integrato sono fissate nel contratto di fornitura consegnato all'Utente e nel Regolamento del servizio idrico integrato (entrambi scaricabili dal sito del Gestore <https://www.irenacqua.it/territorio-servito?regione=EMILIA%20ROMAGNA>).

3.9 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore, nello svolgimento del servizio e di ogni attività, garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001), un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001).

Nel sito del gestore, <https://www.irenacqua.it/faq>, sono riportate le indicazioni e i consigli per un corretto uso della risorsa e il contenimento dei consumi.

3.10 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.

I dati inerenti all'utente finale saranno utilizzati esclusivamente per le finalità collegate al SII.

Per maggiori dettagli si rimanda al sito web: <https://www.irenacqua.it/privacy-e-cookie-policy>.

4 INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio definiti dall'ARERA attraverso la regolazione della qualità contrattuale (delibera n°665/2015/R/IDR e s.m.i.) e tecnica (917/2017/R/IDR e s.m.i.).

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo regionale degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici da parte del Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1 e 1bis. Il mancato rispetto degli standard generali (riportati nell'Allegato 2) è oggetto di sanzione da parte di ARERA a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti ai giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non può essere garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla responsabilità del Gestore.

4.1 RAPPORTO CON GLI UTENTI

4.1.1 Sportelli fisici

Presso gli sportelli è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di

attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del contatore e del livello di pressione.

L'elenco degli sportelli, l'ubicazione e i rispettivi orari di apertura sono riportati nell'Allegato 5, nonché sul sito internet del gestore all'indirizzo www.irenacqua.it. Il Gestore provvederà a servire tutti gli utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

Il Gestore pubblica nelle bollette e sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli; inoltre, in casi particolari, si rende disponibile a concordare con l'Utente appuntamenti in orario di lavoro.

4.1.2 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente si presenta allo sportello fisico ritirando il biglietto dal "gestore code" ed il momento in cui il medesimo viene ricevuto da un operatore.

- *Tempo medio di attesa: 20 minuti*
- *Tempo massimo di attesa: 60 minuti (per almeno il 95% delle richieste di servizio)*

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

Il Gestore provvede a ridurre al minimo l'attesa agli sportelli fisici per le persone disabili e le donne in evidente stato di gravidanza.

4.1.3 Servizi telefonici e altri canali di corrispondenza

Il Gestore garantisce agli Utenti un servizio telefonico (Call Center) con chiamata gratuita che consente l'accesso diretto all'operatore; il numero verde (gratuito anche da telefono mobile) è chiaramente indicato sulle bollette nonché sul sito internet del Gestore all'indirizzo www.irenacqua.it. Il personale di call center è tenuto a fornire il proprio codice identificativo.

Il call center è dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata e rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici di cui al successivo paragrafo.

Il call center soddisfa la richiesta d'informazioni e lo svolgimento di pratiche relative a: contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, reclami, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione.

Il riferimento al numero verde e ai correlati orari di attivazione, che rispettano le previste 35 ore settimanali, è riportato nell'Allegato 4, nonché sul sito internet del Gestore all'indirizzo www.irenacqua.it e nella documentazione allegata ai documenti di fatturazione.

Per l'autolettura, inoltre, è a disposizione un servizio automatico, attivo 24 ore su 24, tramite servizio telefonico automatico e sito internet, attraverso il quale l'Utente, digitando il Codice Contratto riportato in fattura, può comunicare al Gestore la lettura del contatore; il riferimento al numero verde dedicato è riportato nell'Allegato 4, nonché sul sito internet del Gestore all'indirizzo www.irenacqua.it.

Il sito internet di IRETI (www.irenacqua.it) consente all'Utente di ottenere informazioni generali sul servizio, nonché informazioni personalizzate accedendo all'area riservata IrenYou; è inoltre possibile richiedere informazioni, presentare reclami, fornire l'autolettura.

Dal sito è possibile, inoltre, scaricare la Carta dei Servizi ed i Regolamenti, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche quali richiesta di preventivi, richiesta di attivazione del servizio, volture.

L'applicazione per smartphone (APP) IrenYou consente all'Utente di accedere attraverso dispositivi di telefonia mobile alle informazioni personalizzate sul suo contratto, sulle sue bollette e sui suoi pagamenti, nonché di fornire l'autolettura del contatore oppure effettuare altre operazioni di servizio (modifica indirizzo di spedizione, rinuncia al cartaceo per le bollette).

È possibile, inoltre, svolgere pratiche ricevute per corrispondenza all'indirizzo riportato nell'Allegato 4, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

Per ulteriori informazioni relative allo sportello per il consumatore energia ambiente, al servizio di conciliazione, al bonus acqua e ulteriori approfondimenti si rimanda al sito https://www.arera.it/it/consumatori/consumatori_idr.htm.

Infine, gli aggiornamenti inerenti variazioni della Carta del SII, aspetti normativi e regolamentari che abbiano un impatto diretto sull'utenza, modifiche significative inerenti le tariffe, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all'erogazione del servizio, eventuali iniziative aziendali, le caratteristiche qualitative dell'acqua erogata, saranno resi noti dal gestore attraverso il mezzo ritenuto di volta in volta più idoneo allo scopo, quali (a titolo esemplificativo) sito internet, appositi spazi in bolletta, campagne promozionali e di sensibilizzazione.

4.1.4 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il servizio telefonico sarà offerto rispettando i parametri qualitativi previsti dalla normativa vigente e quindi:

- Accessibilità del servizio (AS), intesa come percentuale del tempo durante il quale almeno una delle linee telefoniche dedicate al Servizio Clienti è libera; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore al 90% in almeno 10 mesi su 12;
- Livello di servizio (LS), inteso come percentuale di chiamate ricevute che hanno trovato risposta da operatore; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore all'80% in almeno 10 mesi su 12;
- Tempo medio di attesa (TMA), inteso come tempo intercorrente tra l'inizio della risposta e l'inizio dell'effettiva conversazione con un operatore; questo valore, rilevato a livello mensile, deve essere inferiore o uguale a 240 secondi in almeno 10 mesi su 12.

4.1.5 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto (tramite posta o consegna presso lo sportello fisico del gestore) *entro 30 giorni* dal ricevimento della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di recepimento al protocollo aziendale.

L'indirizzo di posta è riportato nell'Allegato 4, nonché sul sito internet del Gestore all'indirizzo www.irenacqua.it. Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di

informazioni e riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

4.1.6 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio.

Nel sito internet del Gestore www.irenacqua.it o presso gli sportelli fisici è disponibile il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente per iscritto tramite posta o consegna presso lo sportello fisico del gestore.

È fatta salva la possibilità per l'Utente di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore stesso, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo.

4.1.7 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro 30 giorni* dal ricevimento della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di recepimento al protocollo aziendale.

Tutte le risposte ai reclami scritti devono riportare:

- il riferimento al reclamo scritto;
- l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
- la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
- le seguenti informazioni contrattuali: il servizio (SII o singoli servizi che lo compongono), la sotto-tipologia d'uso, per i reclami di natura tariffaria la tariffa applicata;
- l'elenco della documentazione allegata.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata, in aggiunta ai contenuti minimi di cui sopra, gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste al precedente art. 4.1.6.

In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario, nei confronti del quale trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di 30 giorni ed al relativo indennizzo automatico.

Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un'associazione di consumatori, il gestore fornisce un'unica risposta motivata a tale associazione, nei confronti della quale trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di 30 giorni ed al relativo indennizzo automatico.

Nel caso di più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio, il gestore adotta le seguenti modalità:

- è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi contrattuali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa;
- ha facoltà di dare risposta a mezzo stampa, nonché ove opportuno tramite invio della medesima comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati, qualora i reclami multipli si riferiscano a uno stesso disservizio attribuibile a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% degli utenti (finali) serviti dal gestore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell'arco di 10 giorni lavorativi consecutivi; in tal caso, la risposta a mezzo stampa (almeno su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio e sul proprio sito *internet*) deve comunque essere fornita entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi dall'ultimo dei 10 giorni lavorativi consecutivi e ai fini della registrazione si considera un unico reclamo; in tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico, ma qualora il gestore opti per una risposta individuale, trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui sopra.

4.1.8 Bonus sociale idrico e bonus idrico integrativo

Bonus sociale Idrico

Il bonus sociale idrico è una misura nazionale volta a ridurre la spesa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle famiglie in condizione di disagio economico e sociale.

Il bonus, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, è attuato con provvedimenti di ARERA, in particolare secondo le modalità definite dalla Delibera ARERA

897/2017/R/idr (TIBSI - Modalità applicative del bonus sociale idrico), alle cui disposizioni si rimanda per un maggiore dettaglio.

Le condizioni attualmente necessarie per avere diritto al bonus sono (tali condizioni potranno subire variazioni in relazione all'evoluzione della normativa):

- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Inoltre, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto attivo di fornitura idrica con tariffa per usi domestici, oppure usufruire di una fornitura condominiale idrica attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus idrico per anno di competenza.

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (elettrico, gas ed idrico) sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda specifica presso i Comuni o i CAF, come stabilito dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es. assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.) ed i bonus saranno erogati automaticamente agli aventi diritto.

Il bonus idrico garantisce la copertura del costo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per un quantitativo fissato in 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. La quantità pari a 18,25 metri cubi di acqua è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.

Bonus Integrativo

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha previsto ulteriori misure agevolative (bonus idrico integrativo), da riconoscere ai medesimi soggetti aventi diritto al bonus sociale idrico. Tale integrazione verrà automaticamente riconosciuta dal gestore agli aventi diritto.

4.1.9 Procedure di esercizio dei diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679

Il Gestore, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali prevede che l'utente interessato possa inviare, per esercitare i propri diritti in materia di trattamento dei dati personali, comunicazione scritta al Titolare presso l'indirizzo fisico della sede legale o all'indirizzo e-mail appositamente predisposto e comunicato nell'informativa pubblicata sul sito internet

<https://www.irenacqua.it/privacy-e-cookie-policy> Inoltre, l'interessato potrà proporre reclamo in materia di trattamento di dati personali direttamente all'Autorità Garante.

Il Titolare provvede a fornire riscontro secondo le tempistiche definite dal Regolamento Europeo 2016/679.

4.2 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

4.2.1 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (call center, posta, sportello fisico, maschera web), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano come segue in base alla necessità o meno di sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono i seguenti:

- *Preventivo senza sopralluogo: 10 giorni lavorativi;*
- *Preventivo con sopralluogo: 20 giorni lavorativi;*

Tali standard si applicano alle richieste di allacciamento idrico, allacciamento fognario ed esecuzione di altri lavori.

Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento;
- b) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.

Inoltre, ove è prevista la realizzazione da parte del Gestore, il preventivo deve contenere almeno:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- b) il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- c) i dati identificativi del richiedente;
- d) il codice utente, nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
- e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- f) la data di invio del preventivo al richiedente;
- g) la tipologia e la sotto-tipologia d'uso;
- h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente documento, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
- i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel il regolamento del servizio;

- j) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
- k) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- l) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- m) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
- n) la durata di validità del preventivo, che non può mai essere inferiore a tre mesi;
- o) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta di avvenuto pagamento. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Il gestore non può pretendere dall'utente finale nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo. Si precisa che, nel caso sia richiesta la modifica della portata del contatore, si tratta di un nuovo lavoro che richiede un preventivo ed una esecuzione con specifici tempi e costi.

4.2.2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte del richiedente la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso (si veda Allegato 3-Glossario).

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento da parte del Gestore sono i seguenti:

- Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 15 giorni lavorativi;
- Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi);
- Esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 20 giorni lavorativi;
- Esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi).

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali

lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

In caso di allacciamento alla pubblica fognatura al fine di individuare il soggetto (gestore del SII o privato) a cui compete la realizzazione del tratto di allacciamento posto su area pubblica dal confine di proprietà fino al punto di immissione nella condotta fognaria stradale si rimanda al regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione reperibile sul sito all'indirizzo <https://www.irenacqua.it/territorio-servito?regione=EMILIA%20ROMAGNA>.

4.2.3 Tempo di esecuzione lavori

È il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

Il tempo di esecuzione dei lavori è differenziato in funzione della necessità di eseguire rispettivamente un lavoro semplice, ovvero un lavoro complesso (si veda Allegato 3-Glossario).

I tempi massimi di esecuzione da parte del Gestore sono i seguenti:

- Esecuzione di lavori semplici: 10 giorni lavorativi;
- Esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi).

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

4.2.4 Tempo per l'attivazione, la riattivazione ed il subentro della fornitura

Il tempo di attivazione della fornitura del servizio è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha la facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi massimi garantiti dal Gestore sono:

- *Tempo massimo di attivazione della fornitura: 5 giorni lavorativi;*
- *Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, senza modifiche alla portata del misuratore: 5 giorni lavorativi;*
- *Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, con modifiche alla portata del misuratore: 10 giorni lavorativi.*

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

Nel caso in cui la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito.

Il Gestore ha altresì la facoltà di non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Nei casi di cui sopra, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito, ovvero dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi il Gestore ne richieda il pagamento, in conformità a quanto disposto nel successivo paragrafo.

4.2.5 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità

È il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, tramite App, il sito web dedicato, posta o tramite gli sportelli presenti sul territorio (vedere Allegato 4).

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità è pari a 2 giorni feriali (il sabato è compreso).

Per le disposizioni di dettaglio relative alla morosità si veda anche il paragrafo 4.8 (Gestione della morosità - Aspetti generali).

4.2.6 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è pari a 5 giorni lavorativi.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente entrante, purché integrata da idonea documentazione che ne attesti la titolarità (ad esempio, la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014). Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso (si veda anche il paragrafo 4 – Gestione della morosità), il gestore ha facoltà di richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito, ovvero di non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Nei casi di cui sopra, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore: dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, eventualmente corredata da opportuna documentazione come meglio descritto sopra; oppure dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto. Questo in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 (Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità).

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto richiedente in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- presenta apposita domanda sulla maschera web predisposta dal Gestore oppure utilizzando il canale telefonico o presentandola agli sportelli presenti sul territorio;
- comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima; l'autolettura dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;
- inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;

- attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Si precisa che nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.2.7 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso per una disattivazione posticipata nel tempo.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è pari a 7 giorni lavorativi.

Nel caso in cui il contatore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente deve garantirvi l'accesso mediante richiesta di un appuntamento concordato ai sensi dell'art. 4.2.10.

4.2.8 Verifica tecnica sui contatori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui contatori.

Il Gestore si impegna ad effettuare l'intervento per la verifica del contatore un tempo massimo pari a 10 giorni lavorativi, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

La verifica del contatore viene effettuata presso un laboratorio metrico autorizzato; pertanto, contestualmente all'intervento per la rimozione del contatore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.

Nel caso in cui il contatore fosse installato in luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente, il Gestore dovrà proporre all'Utente un appuntamento concordato.

Ove, a seguito della verifica, il misuratore risulti guasto o non funzionante, nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati per la sostituzione dello stesso, può concordare con il gestore un diverso appuntamento entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del gestore medesimo.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del contatore da parte del laboratorio metrico, il Gestore comunica per iscritto all'Utente l'esito di tale verifica, rilasciando allo stesso apposito documento, garantendo un tempo massimo di comunicazione dell'esito pari a 30 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica.

Qualora il contatore risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del contatore.

Qualora il contatore risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione del contatore sono a carico del Gestore.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il gestore (ove sia previsto il suo intervento) si impegna ad effettuare la verifica del contatore entro 10 giorni lavorativi intesi come il tempo intercorrente tra la data di richiesta di

intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del gestore per la rimozione del contatore da sottoporre a verifica.

Nei casi di controlli in contraddittorio di cui sopra, il gestore invierà all'utente finale la comunicazione dell'esito della verifica del contatore entro 30 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento dell'esito stesso da parte della Camera di commercio.

4.2.9 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore si impegna ad effettuare la verifica del livello di pressione in un tempo massimo pari a 10 giorni lavorativi.

Il Gestore comunica l'esito della verifica del livello di pressione entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica stessa.

In caso di pressione non conforme agli standard minimi di fornitura (si veda par. 4.4.5) o ai valori contrattualmente previsti ove differenti, ogni onere di verifica è a carico del Gestore. Qualora invece, a seguito della verifica, il livello di pressione risultasse nella norma, il Gestore può addebitare all'Utente i costi dell'intervento così come indicato sul sito internet aziendale (www.irenacqua.it) e sulla modulistica di richiesta di verifica del livello di pressione; il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online. Nel caso di perdurare di situazioni critiche, ovvero qualora non sia possibile soddisfare gli standard minimi previsti al punto precedente, è compito del Gestore dare comunicazione all'utente e proporre ad ATERSIR e agli Enti preposti l'inserimento nel programma degli interventi gli adeguamenti che consentano il raggiungimento di detti livelli di servizio.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del gestore la data di inizio della verifica stessa.

La verifica della misura di pressione viene effettuata installando presso l'utenza o in punti ad esse più prossimi misuratori di pressione analogici o digitali. La misura di pressione in casi ordinari ha una durata di alcuni minuti, in caso di situazioni critiche in cui i cali di pressione si verificano solo in alcuni momenti della giornata o in cui siano interessate zone più ampie vengono installati strumenti (data logger) in grado di registrare il valore di pressione per ore o per diversi giorni.

Infine, si specifica che il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva delle tempistiche di intervento:

Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento da parte del gestore
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito

4.2.10 Appuntamenti concordati

Il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento definendo data e ora di inizio e di fine della fascia di puntualità, nella quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare l'appuntamento con l'Utente, o con il richiedente laddove diverso dal primo, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente o di persona da questi incaricata.

Tali prestazioni possono essere, ad esempio ed a titolo non esaustivo:

- sopralluogo necessario per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o del preventivo per l'esecuzione di lavori;
- attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura nel caso in cui per tali attività sia necessario l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili al Gestore;
- verifica del contatore che preveda l'accesso a luoghi inaccessibili o parzialmente accessibili al Gestore.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il tempo massimo per appuntamento concordato è pari a 7 giorni lavorativi.

Si escludono dallo standard gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard stesso.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La *fascia di puntualità* è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni.

L'utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il gestore medesimo. Il gestore informa altresì l'utente finale o la persona da lui incaricata che per il mancato rispetto della fascia di puntualità è riconosciuto un indennizzo automatico.

La fascia massima di puntualità per gli appuntamenti concordati è pari a 3 ore. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo di 24 ore dall'inizio della fascia di puntualità.

Il preavviso minimo di 24 ore per la disdetta dell'appuntamento concordato, di cui sopra, è il tempo, misurato in ore, con arrotondamento all'ora superiore, intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata.

4.2.11 Pronto Intervento

Il Gestore fornisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato riportato nell'Allegato 4, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore.

Il Gestore si impegna al rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- *tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento* (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore) *inferiore a 120 secondi;*
- *tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento* del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: 3 ore;

Il secondo standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti.

Nei casi dettagliati sopra i lavori procederanno senza interruzione per risolvere il disagio all'utente entro le 24 ore.

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite dal Gestore le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

Si specifica che le attività e le modalità di intervento di cui sopra si riferiscono solo a reti e impianti affidati al Gestore del SII.

4.3 ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

4.3.1 Servizio di lettura dei consumi e fatturazione

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII - Delibera ARERA 218/2016/R/idr), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 93/2017.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente, opportunamente validate dal Gestore. In assenza di entrambi i dati di cui sopra, per la fatturazione vengono utilizzati i consumi stimati, le cui modalità di calcolo sono esplicitate nelle note in bolletta.

Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore.

Nel caso di fatturazione in acconto, il calcolo del consumo stimato è pari al consumo medio giornaliero determinato sulla base di un consumo effettivo non inferiore a 300 giorni solari, moltiplicato per il numero di giorni relativi al periodo di riferimento oggetto di fatturazione.

Al fine di scongiurare che il corrispettivo richiesto all'utenza, in caso di consumo discontinuo o stagionale, dipenda dal calendario di lettura stabilito dal Gestore viene applicata la lettura interpolare di *wash-up* così come definito dalla deliberazione 665/17/R/idr.

In caso di fatturazione emessa sulla base di consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente nelle bollette di acconto che le letture di riferimento sono presunte ed attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette a saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dallo stesso l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura (**Standard specifico SR**):

- a) per le utenze con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di lettura l'anno distanziati, di norma, almeno 150 giorni solari
- b) per le utenze con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di lettura l'anno distanziati, di norma, almeno 90 giorni solari.

Nel caso in cui il numero minimo di tentativi di lettura sopra indicato non sia rispettato, l'utente avrà diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 € (non ripetibile nell'anno per ciascuna utenza in relazione alla medesima prestazione). Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento alle utenze dotate di contatore non accessibile o parzialmente accessibile, di norma, un ulteriore tentativo di lettura, nel caso di almeno due tentativi consecutivi falliti e di assenza di autoletture validate;
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di lettura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente un avviso del tentativo fallito, con indicazione della possibilità e modalità per effettuare l'autolettura.

Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il gestore è tenuto a dare informazione preliminare, agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure. Tale comunicazione deve essere fornita con almeno 48 ore di preavviso (**Standard specifico SP**), possibilmente in forma riservata ai soli utenti coinvolti o, laddove non possibile, con altra modalità idonea (ad es. affissione di avvisi, comunicazioni cartacee).

Nel caso in cui il termine di preavviso sopra indicato non sia rispettato, l'utente avrà diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 € (non ripetibile nell'anno per ciascuna utenza in relazione alla medesima prestazione).

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di lettura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente la disponibilità dei tali dati.

L'Utente è responsabile della custodia del contatore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

Qualora il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato.

In caso di sospetta anomalia dei consumi da parte dell'utente finale, lo stesso potrà altresì darne comunicazione al gestore attraverso i consueti canali di contatto. I consumi anomali possono essere imputati al malfunzionamento del contatore o a perdite post contatore. Nel caso di sospetto malfunzionamento del contatore, l'utente ha la facoltà di richiedere la verifica dello stesso, come riportato al paragrafo 4.2.8; nel caso in cui vi siano perdite occulte nell'impianto interno privato (cioè a valle del contatore), l'utente potrà accedere alle agevolazioni previste, come riportato nel paragrafo 4.3.7.

4.3.2 Applicazione della tariffa

La tariffa applicata agli utenti è determinata da ATERSIR sulla base delle procedure e delle modalità stabilite dalla normativa primaria e dalla regolazione di ARERA ed è approvata da ARERA stessa.

La tariffa è determinata in modo tale da coprire i costi sostenuti per l'erogazione del servizio idrico integrato, comprensivo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché degli investimenti necessari al potenziamento delle infrastrutture.

Il Gestore, sulla base della convenzione di affidamento del servizio, è tenuto ad applicare le tariffe approvate ed è il soggetto deputato alla riscossione delle stesse.

La tariffa, differenziata per singole tipologie di utenza, è distinta per ogni servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) in una quota fissa ed una quota variabile (funzione dei volumi consumati); la quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in scaglioni di consumo con costi unitari crescenti al crescere dei volumi erogati.

ATERSIR provvede per ogni anno all'aggiornamento della tariffa applicata dal Gestore; tali aggiornamenti sono comunicati agli utenti attraverso apposita informativa in bolletta e mediante pubblicazione sui siti internet di ATERSIR e del Gestore.

Il Gestore espone, in modo chiaro e comprensibile, i criteri e le modalità di applicazione della tariffa per la gestione del servizio idrico integrato, nonché le agevolazioni tariffarie per le utenze deboli (si veda paragrafo 4.1.8).

La tariffa di fognatura viene applicata a tutte le utenze che convogliano scarichi nella fognatura pubblica, mentre quella di depurazione viene applicata se a valle della rete fognaria esiste un sistema di trattamento funzionante; entrambe sono calcolate in base al consumo idrico rilevato dal contatore o dal misuratore di portata o forfaitariamente se previsto.

4.3.3 Fatturazione

Il Gestore provvederà all'emissione di almeno:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 a 1.000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1.001 a 3.000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3.000 mc.

Il Gestore, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, può definire una diversa periodicità di fatturazione, almeno mensile, purché migliorativa per l'utente finale.

I consumi medi annui sono relativi alle ultime tre annualità.

La bolletta deve essere chiara e di semplice comprensione, elaborata secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/IDR e provvedimenti conseguenti.

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l'importo fatturato e la relativa lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio; lo stesso vale per eventuali conguagli.

È garantito un tempo per l'emissione della bolletta non superiore ai 45 giorni solari, intercorrenti tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della bolletta e il giorno di emissione.

Tale indicatore deve essere verificato anche per le bollette di chiusura del rapporto contrattuale. In tal caso l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.

4.3.4 Modalità e strumenti di pagamento

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

Il Gestore garantisce all'Utente modalità di pagamento il più possibile differenziate; tali modalità sono chiaramente indicate in bolletta, nella quale sono specificate altresì le forme di pagamento che non prevedono oneri a carico dell'Utente.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la bolletta superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

In presenza di tali condizioni il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il piano di rateizzazione dovrà in ogni caso essere formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte

dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici).

Il termine per richiedere la rateizzazione da parte dell'Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- Degli interessi di dilazione, non superiori al tasso di riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'esecuzione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. Per le disposizioni relative alla rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora si veda il paragrafo 5.3 (Rateizzazioni degli importi).

4.3.5 Prescrizione

Con la Deliberazione 547/2019/R/IDR ARERA ha recepito quanto disposto dalla Legge di bilancio 2018 (Lg 205/17) in termini di prescrizione breve. In particolare, dal 1° gennaio 2020 gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla legge e dalla regolazione vigente, possono eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni.

Il provvedimento si applica ai rapporti tra i gestori e gli utenti domestici (di cui all'articolo 2 del TICS), le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 206/2005.

La prescrizione biennale decorre dal termine entro il quale il gestore è tenuto a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.

In caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni il gestore è tenuto a darne separata e chiara evidenza in fattura, separandoli da quelli che sono riferiti a consumi risalenti a meno di due anni o, in alternativa, ad emettere una fattura contenente esclusivamente tali importi.

La fattura, inoltre, deve contenere una nota in cui il gestore invita l'Utente a comunicare tempestivamente la volontà di eccepire la prescrizione inoltrando ai recapiti specificati l'apposito modulo allegato alla fattura. Tale Modulo dovrà essere inoltre disponibile nel sito internet del Gestore, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici presenti sul territorio. Il Gestore è altresì tenuto ad indicare un recapito postale e un indirizzo di posta elettronica o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti di cui sopra. L'Utente può manifestare la

sua volontà di eccepire la prescrizione anche mediante la redazione di un testo da recapitare al Gestore attraverso i canali sopra specificati.

Nel caso di utenze condominiali, l'informativa contenente l'avviso relativo alla possibilità di eccepire la prescrizione deve essere inviata anche a eventuali soggetti terzi che si occupino della ripartizione dei consumi.

Infine, gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni devono essere esclusi dall'applicazione di metodi di pagamento automatici quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui questi fossero la modalità indicata dall'utente finale relativamente al pagamento delle fatture di periodo e di chiusura.

4.3.6 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto riconducibili a:

- errori amministrativi;
- letture errate;
- guasto del contatore;
- perdite occulte accertate;

il Gestore s'impegna alla pronta correzione degli stessi, eventualmente mediante verifiche e controlli.

Nel caso di letture errate, si specifica che la rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali. Nel caso in cui l'utente finale non sia collegato a pubblica fognatura dovranno essere fatturati i soli consumi idrici.

La rettifica può essere effettuata d'ufficio se le cause sono individuate direttamente dal Gestore, oppure su segnalazione dell'utente finale, a seguito di una comunicazione fatta pervenire al gestore del Servizio Idrico, anche per via telematica, con la quale il cliente finale contesti la correttezza dei corrispettivi fatturati e delle successive verifiche effettuate dal Gestore. Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta, salvo il caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, nel qual caso sarà riaccreditato nella prima bolletta utile.

Il Gestore provvederà all'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente, in un tempo massimo pari a 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta.

Tutte le risposte alle richieste di rettifica di fatturazione devono riportare:

- il riferimento alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione;
- l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- l'indicazione delle modalità di fatturazione applicate;
- la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);

- nel caso in cui l'utente finale comunichi nel reclamo una autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell'emissione della bolletta contestata una autolettura, la motivazione dell'eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;
- l'indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all'utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione.

4.3.7 Perdite occulte

L'utente che ha subito una perdita non visibile, che comporta il rilevamento di consumi superiori al 30% del consumo medio giornaliero dell'utenza, definito ai sensi della normativa ARERA -TIMSII, può richiedere l'attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte così come dettagliate nel disciplinare tecnico del Gestore.

Le agevolazioni competono esclusivamente ai titolari di contratto di utenza che abbiano rilevato una perdita nell'impianto interno privato (cioè a valle del contatore) non visibile (perdita occulta); a titolo esemplificativo e non esaustivo non si ritengono fughe occulte, perdite visibili quali perdite nei servizi igienici, negli addolcitori, da idranti o impianti di innaffio/irrigazione, da rubinetti in genere e apparecchiature al servizio di utenze non domestiche che, in quanto tali, dovrebbero essere soggette a programmi di ispezione e/o di manutenzione periodica (es. banchi frigoriferi, ecc.).

L'agevolazione consiste in una parziale esenzione dal pagamento dei consumi rilevati dal misuratore nel periodo in cui si è verificata la perdita occulta.

Al fine di consentire la riparazione del guasto, l'applicazione della tutela sarà garantita al massimo per il periodo che va dall'ultima lettura reale antecedente la perdita occulta fino alla lettura di avvenuta riparazione.

L'Utente potrà beneficiare dell'esenzione parziale del pagamento dei consumi per perdite occulte una sola volta in un biennio

Nel caso in cui l'Utente sia in regola con i pagamenti antecedenti il consumo anomalo, il Gestore, fatto salvo diversa richiesta dell'Utente, propone un piano di rateizzazione da concordare con l'utente stesso fino ad un massimo di 12 mesi.

Per i dettagli circa la determinazione delle agevolazioni, la tariffa applicata e la franchigia riportata sul consumo medio, si rimanda al Disciplinare Tecnico per la gestione delle perdite occulte allegato alla Carta del Servizio

4.3.8 Ricostruzione dei consumi

In caso di blocco o malfunzionamento del contatore, il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base del consumo medio annuo definito per quell'Utente, ovvero, in mancanza di questo, sulla base dei consumi medi annui degli Utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del contatore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

4.3.9 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 86/2013/R/IDR e provvedimenti conseguenti.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Il deposito cauzionale è richiesto da Gestore a tutte le tipologie di utenza, non è tuttavia dovuto qualora l'Utente provveda al pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito purché i consumi siano inferiori ai 500 mc/anno.

Per gli utenti con consumi superiori o uguali ai 500 mc/anno il deposito cauzionale è comunque richiesto.

Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

4.4 GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

4.4.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie e programmate, per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio. Qualora si verificassero casi di calamità naturali le attività di ripristino del servizio saranno condotte sotto il coordinamento della Protezione Civile

La Delibera 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica (RQTII) ha introdotto tre standard specifici (S1, S2 e S3) relativi alla qualità tecnica del servizio idrico ed in particolare alla continuità del servizio di acquedotto che vengono di seguito riportati. Il mancato rispetto dello standard genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1bis. Solo per questi standard specifici (S1, S2 ed S3), nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso, come meglio specificato al paragrafo 3.5 (Indennizzi automatici).

4.4.2 Durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1)

È il tempo in ore intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.

La durata massima della interruzione non deve superare le 24 ore.

4.4.3 Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2)

Il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.

In caso di interruzioni superiori a 24 ore, è obbligo del Gestore attivare servizi sostitutivi entro le 48 ore dalla interruzione, ai sensi della Delibera 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica (RQTII).

Il gestore ha come obiettivo quello di attivare il servizio sostitutivo allo scadere delle 24 ore dall'interruzione.

4.4.4 Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3)

Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso. Il tempo minimo è fissato in 48 ore.

il Gestore preavvisa gli Utenti interessati dall'interruzione tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa;
- mezzi radiotelevisivi locali;
- automezzi muniti di altoparlanti;
- volantaggio;
- sito internet;
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici;
- avviso diretto agli Utenti mediante sms.

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole la comunicazione è effettuata mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

In caso di interventi programmati sulla rete fognaria che comportino l'interruzione della possibilità di scarico in pubblica fognatura, si darà informazione all'utente mediante avviso diretto o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici.

4.4.5 Livelli tecnici minimi di fornitura del servizio di acquedotto

Relativamente al servizio di distribuzione acqua, IRETI S.p.A. si impegna ad assicurare alle

utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal DPCM 4 marzo 1996, emanato ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera g, della Legge 36/94.

In particolare, per le utenze domestiche, garantisce:

- a) una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante*giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
- b) una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui alla successiva lettera c);
- c) un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più' elevato, quanto sopra fatti salvi alcuni casi particolari, per i quali verrà dichiarato in contratto la quota minima piezometrica che sarà assicurata nel punto di consegna. Per tali casi, nonché per gli edifici aventi altezza maggiore di quella prevista dagli strumenti urbanistici, i sollevamenti eventualmente necessari saranno realizzati e mantenuti a carico e a cura degli utenti;
- d) un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 m.

4.4.6 Qualità dell'acqua erogata

Il Gestore rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet e le bollette i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera ARERA 586/2012/R/IDR.

4.4.7 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore ne dà tempestivo ed adeguato avviso alle Autorità competenti indicando le misure che intende adottare (Piano di emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione della fornitura delle utenze.

Per quanto attiene alle modalità di informazione agli utenti finali (generali e specifici) si faccia riferimento a quanto indicato al paragrafo 4.4.4 (Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura).

4.5 INDENNIZZI AUTOMATICI

4.5.1 Indennizzi Automatici

Il Gestore indica, in allegato alla Carta e sul proprio sito internet, gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, sia prevista la

corresponsione all'Utente di un indennizzo automatico base, specificato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 1bis.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente con la prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la bolletta dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. nel caso in cui il mancato rispetto dello standard sia riconducibile a cause di forza maggiore, cause imputabili all'Utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi; Per cause di forza maggiore sono intesi: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento;
- b. nel caso in cui all'Utente sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente perché non contengono le informazioni minime previste indicate all'art.4.1.6 della presente Carta.

Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente punto, lettere a), il gestore documenta la causa del mancato rispetto.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore potrà sospendere l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

I due standard specifici di rafforzamento delle tutele per l'utenza SR ed SP introdotti dalla delibera 609/2021/R/IDR – Servizio di misura (TIMSII) e descritti al paragrafo 10, seguono le medesime regole di indennizzo automatico sopra descritte.

In particolare, per quanto riguarda gli standard specifici di Qualità Tecnica S1, S2 ed S3, introdotti dalla delibera 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica (RQTII), relativi alla continuità del servizio di acquedotto, le modalità di riconoscimento degli indennizzi automatici sono le medesime sopra esposte per la generalità degli standard, con le seguenti particolarità:

- nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico è valorizzato per ciascun "utente indiretto" sotteso;
- il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti.

Per il solo indicatore specifico Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3) la progressività dell'indennizzo segue le seguenti modalità:

- a. qualora l'avviso avvenga oltre lo standard, ma entro le 24 ore di anticipo, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b. qualora l'avviso avvenga oltre le 24 ore, ma con almeno 16 ore di anticipo, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'avviso avvenga oltre le 16 ore di anticipo, oppure non sia dato alcun preavviso entro il tempo in cui si manifesta la sospensione della fornitura, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

La regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) definisce ulteriori casi di indennizzo automatico (si veda paragrafo 4.10).

Infine, ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso come previsto al paragrafo 4.1.5 e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.1.6.

4.6 CONCILIAZIONE

La conciliazione è una procedura che permette agli Utenti e all' Azienda di risolvere le controversie attraverso il dialogo e con formalità e tempi certi.

Nel caso di contenziosi fra Utente e Gestore che non abbiano trovato risoluzione a seguito della fase di reclamo, l'Utente può ricorrere alla conciliazione, che è una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie prevista dalla regolazione vigente, e che il Gruppo Iren ha promosso con la costituzione dell'Organismo di Conciliazione Paritetica Iren Spa – Associazioni Consumatori Comitato Nazionale Consumatori ed Utenti (C.N.C.U.).

Gli utenti consumatori (clienti domestici e condomini ad uso domestico) possono quindi attivare la Conciliazione Paritetica facendosi rappresentare da una Associazione Consumatori aderente al Protocollo con conciliatori abilitati (per dettagli e modalità di presentazione della richiesta attraverso una Associazione Consumatori vedi il sito della conciliazione paritetica IREN (<https://www.gruppoiren.it/it/assistenza/conciliazione-paritetica.html>)).

I clienti "non consumatori" o chi non desidera farsi rappresentare da una Associazione potranno invece ricorrere, sempre gratuitamente, al Servizio Conciliazione ARERA presso l'Acquirente unico (vedi <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione>).

5 GESTIONE DELLA MOROSITA'

In caso di mancato pagamento della bolletta da parte dell'Utente finale, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito. Tale procedura prevede un primo sollecito bonario, seguito dall'eventuale costituzione in mora dell'utente. Nel caso il sollecito bonario non induca l'Utente al pagamento, con la costituzione in mora il Gestore potrà effettuare la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura, secondo le modalità ed i limiti definiti dal REMSI (Regolazione della Morosità nel servizio idrico integrato), alle cui disposizioni si rimanda per un maggiore dettaglio.

Si specifica che il Soggetto oggetto della regolazione della morosità è il sottoscrittore del contratto di fornitura con il Gestore: singolo fruitore, amministratore in caso di forniture condominiali, legali rappresentanti per forniture ad aziende, ecc...

In ottemperanza alla normativa vigente, in nessun caso è applicata la disalimentazione:

- agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, beneficiari del bonus idrico;
- alle utenze relative ad attività di servizio pubblico, appartenenti alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile".

5.1 Sollecito bonario

In caso di mancato pagamento delle bollette, passati **10 giorni** solari dalla scadenza, il Gestore può avviare la procedura di recupero del credito con l'invio di un primo sollecito bonario tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Il sollecito bonario non potrà essere inviato in caso di richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente.

Con il sollecito bonario il Gestore indicherà all'Utente: il riferimento alle fatture non pagate; i termini per la messa in mora; i termini da rispettare per l'attivazione della procedura di limitazione o disattivazione della fornitura; i recapiti con i quali l'Utente può comunicare l'avvenuto pagamento della fattura; il bollettino precompilato per il suo pagamento.

5.2 Costituzione in mora

Il Gestore successivamente all'invio del sollecito bonario, in caso di mancato pagamento delle fatture, entro 25 giorni solari dalla scadenza delle stesse, può procedere con la costituzione in mora dandone comunicazione all'Utente tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

Nella comunicazione di messa in mora il Gestore dovrà indicare all'Utente finale, oltre al riferimento al sollecito bonario e alle fatture non pagate, il termine entro il quale lo stesso è tenuto a saldare i pagamenti pregressi (termine non inferiore a 40 giorni solari dal ricevimento da parte dell'Utente del sollecito bonario), la possibilità di chiedere la rateizzazione degli importi, la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.

Al ricevimento della comunicazione di messa in mora, l'Utente può evitare la limitazione o l'interruzione della fornitura con il pagamento di quanto dovuto entro i termini stabiliti e la tempestiva presentazione della documentazione di avvenuto pagamento, da inviare con i canali indicati chiaramente nella comunicazione di messa in mora.

Si specifica che la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura sarà fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di costituzione in mora, al fine di consentire all'utente di effettuare il pagamento di quanto dovuto e di presentare la relativa documentazione.

Si precisa che la costituzione in mora non può essere avviata qualora il Gestore non abbia provveduto a fornire risposta motivata a un eventuale reclamo scritto relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

Quanto sopra non è applicabile nei casi in cui l'importo anomalo a cui si riferisce il reclamo sia inferiore a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dall'Utente finale oltre i 10 giorni solari dalla scadenza della fattura.

Qualora la costituzione in mora sia relativa a importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'Utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad allegare un avviso in cui ricorda all'Utente che non sono dovuti importi risalenti a più di due anni e lo invia a comunicare tempestivamente la volontà di eccepire la prescrizione di tali importi inoltrando i moduli necessari ai recapiti che indicherà nella nota stessa.

5.3 Rateizzazioni degli importi

Il Gestore è tenuto a garantire all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e con una periodicità pari a quella di fatturazione. Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.

La volontà di avvalersi di piani di rateizzazione con durata inferiore ai 12 mesi o personalizzati deve essere manifestata dall'Utente per iscritto, o in altro modo documentabile.

L'Utente deve aderire al piano di rateizzazione entro i 5 giorni antecedenti la scadenza di costituzione in mora (40 gg dal ricevimento del sollecito bonario) e contestualmente deve provvedere al pagamento della prima rata.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rateizzazione, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora, qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata. Decorso tale termine senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicandone l'avvenuto pagamento, il gestore, secondo le modalità ed i limiti definiti dal REMSI (Regolazione della Morosità nel servizio idrico integrato), ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

5.4 Utenze domestiche residenti

L'intervento di limitazione della fornitura si può applicare agli Utenti domestici residenti e condominiali, qualora tecnicamente fattibile e assicurando un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno).

Qualora permanga lo stato di morosità, nel caso di Utenti domestici residenti, il Gestore può procedere alla limitazione della fornitura dopo: avere proceduto alla costituzione in mora; escusso il deposito cauzionale (ove versato e nel caso in cui questo non permetta la copertura totale del debito); siano decorsi 40 gg dal ricevimento (da parte dell'Utente) del sollecito bonario; l'intervento di limitazione sia tecnicamente fattibile.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile la limitazione della fornitura, il Gestore è tenuto a comunicarlo all'Utente tramite lettera.

In costanza di mora da parte dell'Utente domestico residente il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura solo dopo aver provveduto alla limitazione della fornitura o all'invio della comunicazione che ne motivi l'impossibilità tecnica e qualora le fatture non pagate siano complessivamente superiori all'importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato.

Il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi 20 o 25 gg solari dall'intervento di limitazione (oppure dall'invio della comunicazione di impossibilità di limitare) in funzione delle particolari condizioni dell'Utente finale definite dal REMSI, in particolare l'entità delle fatture non pagate dall'Utente stesso, la presenza di pregresse procedure di costituzione in mora o il mancato rispetto dei piani di rateizzazione.

Per le Utenze domestiche residenti, il Gestore può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore *solamente* nei casi in cui: si verifichi la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso, oppure le medesime utenze non abbiano provveduto – nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione – ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora), posti in capo alle medesime per i recupero della morosità pregressa.

5.5 Utenze condominiali

In caso di Utenze condominiali il Gestore può procedere alla limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura dopo: avere proceduto alla costituzione in mora; aver escusso il deposito cauzionale (ove versato e nel caso in cui questo non permetta la copertura totale del debito) e siano decorsi 40 gg dal ricevimento (da parte dell'Utente) del sollecito bonario.

Il Gestore non potrà procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura nel caso in cui il condominio abbia effettuato un pagamento parziale, in un'unica soluzione, pari almeno alla metà dell'importo dovuto, entro i termini indicati nella comunicazione di messa in mora.

A seguito del pagamento parziale il saldo di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro sei (6) mesi, in caso contrario il Gestore avrà facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura.

5.6 Utenze non disalimentabili

In caso di Utente finale domestico residente non disalimentabile il Gestore può procedere alla *solita limitazione* della fornitura idrica dopo aver provveduto alla costituzione in mora, aver verificato che il deposito cauzionale non sia sufficiente a coprire il credito e ove siano decorsi i termini (40 giorni dal ricevimento del sollecito bonario) senza che l'Utente finale abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia richiesto la rateizzazione.

La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

La limitazione della fornitura non può essere eseguita:

- qualora decorso il termine ultimo previsto, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
- in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

Per le utenze non disalimentabili in nessun caso il Gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura.

5.7 Altre utenze

Per le altre tipologie di utenza (non specificate sopra) il Gestore può procedere alla sospensione o disattivazione della fornitura dopo: avere proceduto alla costituzione in mora, escusso il deposito cauzionale (ove versato e nel caso in cui questo non permetta la copertura totale del debito) e siano decorsi 40 gg dal ricevimento (da parte dell'Utente) del sollecito bonario.

5.8 Aspetti generali

La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

La limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura, non può essere eseguita nei casi in cui l'Utente abbia provveduto al pagamento degli importi oggetto della costituzione in mora, dandone adeguata comunicazione a Gestore, oppure abbia richiesto la rateizzazione degli stessi entro i termini previsti.

La comunicazione dell'avvenuto pagamento può essere comunicata al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonica con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, APP, sito web dedicato, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), è fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

La limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura non può essere altresì eseguita quando gli importi oggetto del debito dell'Utente siano riferiti a servizi diversi rispetto da quelli della somministrazione del SII.

Il Gestore non può recarsi presso l'Utente finale per la limitazione/sospensione o disattivazione nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

Infine, nel caso in cui il misuratore non sia accessibile o non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

Nel caso in cui la limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura sia già avvenuta, l'Utente può, previa presentazione della documentazione di avvenuto pagamento, richiedere la riattivazione della fornitura ridotta limitata/sospesa o disattivata per morosità. Il Gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura entro un tempo massimo di 2 (due) giorni feriali (salvo i casi in cui l'interruzione abbia comportato lavori sull'impianto).

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere gestite come pervenute il giorno feriale successivo.

5.9 Costi a carico dell'Utente

Con la messa in mora il gestore può richiedere all'Utente finale, in aggiunta agli importi scaduti: a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della messa in mora; b) gli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della bolletta, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%), c) gli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

In aggiunta a quanto sopra, il gestore può richiedere all'Utente finale: i costi dell'intervento per la limitazione della fornitura, incluso il costo del limitatore (nei casi previsti dal REMSI); i costi di sospensione/disattivazione della fornitura e i costi di ripristino/riattivazione della fornitura a seguito del pagamento delle somme dovute.

In nessun caso il Gestore può addebitare all'Utente finale moroso eventuali penali.

5.10 Indennizzi

Il Gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a € 30 nei casi in cui: abbia erroneamente sospeso o disattivato la fornitura a un Utente non disalimentabile; abbia disattivato la fornitura a un Utente domestico residente che non abbia manomesso i sigilli o che abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto; abbia limitato, sospeso o disattivato la fornitura per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora oppure nonostante l'utente finale abbia comunicato l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.

Il Gestore è tenuto a corrispondere un indennizzo pari a € 10 quando la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma: in anticipo rispetto al termine indicato per la costituzione in mora; non sia stato inviato il sollecito bonario; l'Utente abbia inoltrato richiesta di rateizzazione degli importi nei tempi e con le modalità previste.

In nessun caso il gestore può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente.

Si informa inoltre che, la corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno subito.

6 ALLEGATO 1_ STANDARD SPECIFICI E RELATIVI INDENNIZZI

Indicatore	Tipologia Standard	Standard	Descrizione	Indennizzo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di attivazione della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione della voltura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore	30 euro
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	Specifico	3 ore	-	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard	Descrizione	Indennizzo
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo per l'emissione della fattura	Specifico	45giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	Specifico	2/anno se consumi ≤ 100 mc	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi	30 euro
		3/anno se $100\text{mc} < \text{consumi} \leq 1000\text{mc}$		
		4/anno se $1000\text{mc} < \text{consumi} \leq 3000\text{mc}$		
		6/anno se consumi > 3000 mc		
Termine per il pagamento della bolletta	Specifico	20 giorni solari	-	-
Tempo per la risposta a reclami	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo di rettifica di fatturazione	Specifico	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta	30 euro

7 ALLEGATO 1_bis STANDARD SPECIFICI E INDENNIZZI - Qualità tecnica (RQTII) e Misura (TIMSII)

Indicatore	Tipologia standard	Standard	Descrizione	Indennizzo
S1	Specifico	24 ore	Durata massima della singola sospensione programmata	30 euro
S2	Specifico	48 ore	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	30 euro
S3	Specifico	48 ore	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	30 euro
SR	Specifico	2/anno	SR1: relativo ad utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc	30 euro
		3/anno	SR2: relativo ad utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc	30 euro
SP	Specifico	48 ore	Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile	30 euro

8 ALLEGATO 2_ STANDARD GENERALI

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Base di calcolo
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Generale	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità	95% delle singole prestazioni
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	Generale	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	Generale	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	95% delle singole prestazioni
Tempo massimo di attesa agli sportelli	Generale	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	95% delle singole prestazioni
Tempo medio di attesa agli sportelli	Generale	20 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	Media sul totale delle prestazioni
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	Generale	AS > 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	Generale	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Livello del servizio telefonico (LS)	Generale	LS ≥ 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Base di calcolo
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Generale	CPI ≤ 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	Generale	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni

9 ALLEGATO 3_GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o IVR (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

Autorità è l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e l'Ambiente (ARERA);

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;

Cassa è la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

contatore accessibile è il contatore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della lettura è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

contatore non accessibile è il contatore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della lettura è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

contatore parzialmente accessibile è il contatore al quale il Gestore può normalmente accedere ai fini della lettura in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il contatore è installato;

contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente e il Gestore del servizio;

crisi idrica qualitativa: superamento di uno o più parametri di legge previsti per il consumo umano che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità;

crisi idrica quantitativa: carenza di risorsa tale da non consentire un'erogazione regolare a tutti gli utenti finali;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disattivazione della fornitura è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;

Ente di governo dell'ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

misuratore accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

misuratore non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

misuratore parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

REMSI è il Testo integrato per la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:

- ✓ uso domestico residente,
- ✓ uso condominiale,
- ✓ uso domestico non residente,

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:

- ✓ uso industriale,
- ✓ uso artigianale e commerciale,
- ✓ uso agricolo e zootecnico,
- ✓ uso pubblico non disalimentabile,
- ✓ uso pubblico disalimentabile,
- ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico;

TICSI è il testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; **tipologie d'uso o categorie d'uso** sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

Utente (o utente finale) è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utenti indiretti sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale per il quale, ai sensi delle vigenti normative, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura; nello specifico sono rappresentati dagli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale (beneficiari del bonus idrico) e dalle utenze relative ad attività di servizio pubblico, appartenenti alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile"; **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

10 ALLEGATO 4_NUMERI UTILI

IRETI spa	
Indirizzo	Sede Legale: Via Piacenza 54 - 16138 Genova Sedi operative: - Parma: Strada S. Margherita, 6/A - Piacenza: Strada Borgoforte, 22 - Reggio Emilia: Via Nubi di Magellano, 30
Sito web	www.ireti.it www.irenacqua.it
Servizio Clienti	800-969696 (Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13)
Autolettura	800-608060 (Servizio automatico con chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare – attivo 24 ore su 24)
Pronto Intervento	800-038038 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)
Indirizzo pratiche per corrispondenza	Gestione clienti Ireti S.p.A., Strada S. Margherita, 6/A 43123 Parma
Conciliazione paritetica	<ul style="list-style-type: none"> • posta: - Iren spa affari regolatori – conciliazioni e associazioni consumatori - Via SS Giacomo e Filippo 7 - 16122 GENOVA • fax: 010/5586348 • e-mail: consumatorieconciliazioni@irenmercato.it
Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna

Il gestore si impegna a comunicare agli utenti eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato tramite sito web (www.irenacqua.it), comunicazione in bolletta e altre forme idonee alla diffusione dell'informazione.

11 ALLEGATO 5_UBICAZIONI ED ORARI DEGLI SPORTELLI

PARMA

Strada S. Margherita, 6/A

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30

sabato ore 8.30 – 12.30

FELINO

Piazza Miodini, 9/1

dal giovedì e venerdì ore 8.30 – 13.30

sabato ore 8.30 – 12.30

COLORNO

Via Matteotti, 24

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

PONTETARO DI NOCETO

Via Emilia, 20

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

LANGHIRANO

Via Mazzini, 39

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

PIACENZA

Via Sopramuro, 15 (angolo via Medoro Savini)

dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 17.30;

sabato ore 8.30 – 12.30

PIACENZA 2

Via Pietro Cella, 1

dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 13.30 e 14.30 – 18.30

sabato ore 8.30 – 12.30

BOBBIO

Via del Commercio, 1

dal martedì al sabato ore 8.30 -12.30

CASTEL SAN GIOVANNI

Corso Matteotti, 46a

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

Martedì e giovedì ore 14.30 – 17.30;

Sabato ore 8.30 – 12.30

FIORENZUOLA D'ARDA

Via San Fiorenzo, 31

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

Martedì e giovedì ore 14.30 – 17.30

Sabato ore 8.30 – 12.30

PONTE DELL'OLIO

Via Vittorio Veneto, 147 (presso il Comune)

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

Martedì e giovedì ore 14.30 – 17.30

Sabato ore 8.30 – 12.30

REGGIO Nell'EMILIA

Piazza della Vittoria, 3

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30

sabato ore 8.30 – 12.30

REGGIO Nell'EMILIA

Via Adua

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30

sabato ore 8.30 – 12.30

BIBBIANO

Via Gian Battista Venturi, 67

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

CASTELNOVO NE' MONTI

Via Casoletta, 1/B, Località Felina

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

GUALTIERI

Strada Statale 63, 145

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

SCANDIANO

Via Roma 6/c

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30

12 ALLEGATO 6_DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DELLE PERDITE IDRICHE OCCULTE E MODULO DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI

1. Oggetto:

L'agevolazione consiste in una parziale esenzione dal pagamento dei consumi rilevati dal misuratore nel periodo in cui si è verificata la perdita occulta.

Il presente disciplinare regola le modalità di applicazione delle agevolazioni connesse alla fornitura del servizio idrico integrato in caso di perdite idriche occulte. L'Utente che ha subito una perdita occulta, la quale ha comportato elevati consumi di acqua, potrà accedere ad una tariffazione agevolata relativa al consumo rilevato dal contatore nel periodo in cui si è verificata la perdita occulta secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni:

Le **condizioni** necessarie per accedere alle agevolazioni sono le seguenti:

- a) deve essersi verificata una perdita nell'impianto interno privato (cioè a valle del contatore) non visibile e non dovuta ad incuria o negligenza nella conduzione dell'impianto d'utenza; a titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono perdite occulte le perdite visibili quali quelle riscontrate nei servizi igienici, negli addolcitori, da idranti o impianti d'innaffio, da rubinetteria in genere e/o da pozzetti ispezionabili; inoltre non rientrano nella presente disciplina le perdite causate da malfunzionamento di apparecchiature al servizio di utenze non domestiche che, in quanto tali, dovrebbero essere soggette a programmi di ispezione e/o di manutenzione periodica (es. banchi frigoriferi, ecc.);
- b) la perdita deve aver causato un incremento dei consumi eccedente di almeno il 30% il consumo medio giornaliero dell'utenza definito ai sensi della normativa ARERA (TIMSII);
- c) la perdita (che può essere riscontrata dall'Utente stesso in seguito a controlli periodici del contatore, su segnalazione del Gestore o in seguito al ricevimento di una bolletta riportante consumi anomali) deve essere segnalata tempestivamente e per iscritto al Gestore, al più entro i 90 giorni solari dalla rilevazione della perdita e/o dalla data di comunicazione del consumo anomalo trasmessa dal Gestore.

3. Procedura di segnalazione e riparazione della perdita occulta da parte del Cliente e di verifica ed applicazione dell'agevolazione da parte del Gestore

In dettaglio, la **procedura** per la segnalazione della perdita occulta prevede:

- la segnalazione tempestiva da parte del Cliente al Gestore, al più entro 90 giorni dalla rilevazione della perdita occulta e/o dalla comunicazione di consumo anomalo, con la richiesta di agevolazione, da presentarsi per iscritto attraverso l'utilizzo della modulistica appositamente predisposta; al ricorrere delle suddette condizioni l'Utente è esentato temporaneamente (fino alla rideterminazione dell'importo di cui sotto) dal pagamento della/delle bollette relativa/e alla fornitura interessata da fuga occulta.
- la presentazione al Gestore della documentazione comprovante l'avvenuta riparazione (copia della fattura relativa all'intervento di riparazione) o, qualora la riparazione venga eseguita dall'Utente stesso (in economia), la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'avvenuto intervento corredata da idonea documentazione fotografica comprovante l'intervento effettuato;

A chiusura della pratica il Gestore procederà a rideterminare l'importo effettivo, facendo riferimento al totale dei volumi effettivamente consumati, applicando le modalità previste dall'art. 5 del presente disciplinare.

In tutte le fasi successive alla segnalazione, il Gestore ha facoltà, tramite un suo incaricato, di effettuare sopralluoghi volti a verificare l'effettivo stato della perdita occulta.

4. Termini e modalità di presentazione della documentazione di riparazione

La riparazione del danno che ha causato la perdita occulta dovrà essere eseguita entro 90 giorni solari dalla data di prima segnalazione effettuata dal cliente e/o dalla comunicazione di consumo anomalo trasmessa dal Gestore, pena l'esclusione dall'agevolazione.

La riparazione dovrà inoltre essere certificata tramite fattura dell'intervento di sistemazione o, qualora i lavori fossero svolti in economia, da una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'avvenuto intervento corredata da idonea documentazione fotografica comprovante l'intervento effettuato.

Il modulo di segnalazione della perdita occulta e della domanda di agevolazione potrà essere richiesto dagli utenti presso gli Sportelli dedicati, oppure direttamente dal sito www.irenacqua.it

5. Misura dell'agevolazione

Per il servizio di **acquedotto**, i metri cubi oggetto di agevolazione sono determinati secondo la seguente formula, mentre ai restanti volumi (fino al 130% rispetto al Ca) è applicata l'articolazione tariffaria vigente per la corrispondente tipologia d'uso:

$$C_g = \text{Max} \{ C_{\text{Tot}} - [(C_a/365 * G_f) * M_g]; 0 \}$$

Con:

- **C_g**= consumo oggetto di agevolazione che dovrà essere pagato come indicato di seguito nelle modalità di valorizzazione del consumo
- **C_{Tot}**= consumo effettivamente rilevato dal contatore nel periodo oggetto di perdita occulta
- **C_a** = consumo medio annuo riferito all'utenza oggetto di perdita occulta così come previsto da ARERA (Delibera [218/2016/R/idr](#) e ss.mm.ii.)
- **G_f**= giorni intercorrenti tra la prima lettura reale precedente alla perdita occulta e l'ultima lettura reale successiva alla riparazione
- **M_g**= soglia di volume del consumo medio annuo (Ca), pari al 130%, a partire dalla quale viene riconosciuta l'agevolazione

Modalità di valorizzazione del consumo oggetto di agevolazione (C_g):

- **per utenze domestiche** (residenti, non residenti, condominiali) il corrispettivo agevolato da applicare al **C_g** è il **25%** della Tariffa Base della tipologia d'uso di riferimento.
- **per utenze diverse dal domestico** il corrispettivo agevolato da applicare al **C_g** è il **50%** della Tariffa Base della tipologia d'uso di riferimento.

Per i servizi di fognatura e depurazione, al consumo (**C_g**) è applicato un corrispettivo nullo.

Il **Ca**, sopra riportato, è definito ai sensi della Normativa ARERA (Delibera 218/2016/R/idr e ss.mm.ii.) tenendo conto delle seguenti precisazioni:

a) nel caso in cui non vi siano letture reali antecedenti la perdita occulta (es. contatore inutilizzato oppure installato da poco tempo), la revisione dei consumi sarà effettuata in base a valori tecnici previsti o ad utenze analoghe.

b) nella determinazione del consumo medio dovranno essere escluse le letture inerenti ad altri consumi anomali precedenti derivanti da eventi diversi da quello analizzato (guasti, rotture per gelo, ecc.).

6. Periodo di copertura:

L'Utente potrà beneficiare dell'esenzione parziale del pagamento dei consumi per perdite occulte una sola volta in un biennio. L'esenzione parziale coprirà al massimo il periodo che va dall'ultima lettura reale antecedente la perdita occulta fino alla lettura di avvenuta riparazione.

7. Disposizioni transitorie e finali

Nel caso in cui l'Utente sia in regola con i pagamenti antecedenti il consumo anomalo, il Gestore, fatto salvo diversa richiesta dell'Utente, propone circa l'importo effettivo rideterminato ai sensi del suddetto art. 5 un piano di rateizzazione da concordare con l'utente stesso fino ad un massimo di 12 mesi.

Nel caso in cui la tipologia d'uso del servizio idrico sia tale da far ritenere ammissibile una sensibile varianza nei consumi annuali (consumi occasionali o discontinui, seconde case, ecc.), l'Utente avrà la facoltà di dimostrare, con documentazione prodotta a sua cura, il parziale o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di revisione. Se tale documentazione sarà ritenuta consistente dal Gestore, quest'ultimo valuterà l'entità dell'agevolazione da riconoscere.

**MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER PERDITA IDRICA OCCULTA
(facsimile)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il _____ residente
a _____ (____)
Via _____ n. _____ n. cellulare _____
_____ e-mail _____

Numero _____ Cliente _____
Codice _____ contratto _____

CF/PIVA della fornitura _____ Matr. Contatore _____

Punto di fornitura (PDF) _____ Indirizzo Fornitura:
Comune _____ via _____ n. civico _____
Provincia _____

in qualità di Intestatario/Legale Rappresentante del Contratto di fornitura

Premesso:

- che sull'impianto interno relativo alla fornitura in oggetto si è verificata una perdita occulta già segnalata in data ___;
- che il guasto/fuga ha riguardato (*breve descrizione*):

- che la riparazione è stata effettuata in data _____
 - in proprio/in economia (*barrare il caso che ricorre*)
 - dalla Ditta

- che la lettura del contatore rilevata in data _____, dopo la riparazione dell'impianto, risulta essere mc _____

Chiede pertanto:

L'agevolazione a parziale copertura delle spese per perdite d'acqua occulte da pubblico acquedotto sulla base della disciplina vigente.

A questo fine allega la seguente documentazione:

- copia della fattura della Ditta che ha effettuato l'intervento, attestante la riparazione del guasto ed il ripristino dell'impianto interno (*oppure*)
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta riparazione del guasto e ripristino dell'impianto interno effettuati "in proprio/in economia";
 - copia di un documento di identità in corso di validità (*obbligatoria*)
-

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che, a norma dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, gli stessi comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

(luogo e data)

(timbro e firma leggibile del dichiarante)

Modalità di recapito del presente modulo:

- tramite e-mail all'indirizzo: perditeocculte@gruppoiren.it
- consegnandolo agli sportelli territoriali Iren
- tramite posta all'indirizzo: Gruppo Iren - Servizio Gestione Clienti, Strada S. Margherita, 6/a – 43123 Parma (PR)



MONTAGNA 2000

Nuova energia al territorio

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Adottata ed approvata in data [In attesa di approvazione](#)

Aggiornata in data [25 gen 2022](#)



SOMMARIO

<u>SEZIONE I – INTRODUZIONE</u>	6
1.1. L'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale regionale	6
1.2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	6
1.2. bis Informazioni da comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito	6
1.3. L'affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)	8
1.4. Compiti e attribuzioni del Gestore del S.I.I.	9
1.5. Oggetto ed ambito di applicazione	9
1.6. Validità della Carta dei Servizi	9
1.7. Obiettivi del SII	9
<u>SEZIONE II – PRINCIPI FONDAMENTALI</u>	9
2.1. Eguaglianza	10
2.2. Imparzialità	10
2.3. Continuità	10
2.4. Partecipazione	10
2.5. Efficienza, efficacia ed economicità	11
2.6. Cortesia	11
2.7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi	11
2.8. Privacy	11
2.9. Qualità e tutela ambientale	11
2.10. Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato	11
<u>SEZIONE III - FATTORI, INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEL SII</u>	12
3. Standard qualitativi	12
3.1. Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici	13
3.1. bis Tipologia degli accessi e servizi forniti	14
3.2. Tempi di attesa agli sportelli fisici	14

3.3. Sportello OnLine	14
3.4. Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza	15
3.4. bis Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico	15
3.5. Tempo medio di attesa del servizio telefonico	16
3.6. Accessibilità al servizio telefonico	16
3.7. Livello del servizio telefonico	16
3.8. Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici	16
3.9. Obblighi del servizio telefonico di pronto intervento	17
3.10. Riattivazione delle forniture idriche a seguito di erroneo distacco	17
3.11. Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento	17
3.12. Appuntamenti Concordati	18
3.12. bis Obblighi in tema di appuntamento concordato in caso di gestione separata del SII	18
3.13. Tempo massimo per l'appuntamento concordato	18
3.14. Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	18
3.15. Facilitazioni per utenti particolari	19
3.16. Tempo massimo e fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente	19
3.17. Risposta alle richieste scritte	19
3.18. Servizi di consulenza agli utenti	20
3.19. Semplificazione delle procedure	20
3.20. Informazione agli utenti	20
3.21. Bonus sociale idrico	21
3.22. Rapporti con gli utenti	21
3.23. Procedure di reclamo	21
3.24. Classificazione delle richieste scritte dell'utente finale	22
3.25. Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazioni e di rettifica fatturazione	22
3.25. bis Reclami scritti multipli	23
3.26. Modalità di ricorso	24
3.27. Indennizzi automatici	25
3.27. bis Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico	26

3.28. Modalità di pagamento	26
3.28. bis Fatturazione	27
3.29. Rateizzazione	28
3.30. Modalità di corresponsione del bonus sociale idrico	29
3.31. Rettifiche di fatturazione	30
3.32. Definizione dello stato di morosità	30
3.33. Sollecito bonario di pagamento	31
3.34. Costituzione in mora dell'utente	31
3.35. Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora	33
3.36. Comunicazione di avvenuto pagamento	34
3.37. Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso	34
3.38. Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile	36
3.39. Indennizzi	37
3.40. Deposito cauzionale	38
3.41. Interessi di mora	39
3.42. Sistema di qualità	39
3.43. Fattura	40
3.44. Diritto di accesso agli atti	40
3.44. bis Informazione Sistemica del gestore	40
<u>SEZIONE IV - INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEL RAPPORTO CON L'UTENZA</u>	40
4.0. Classificazione dei Lavori e relative modalità e tempi di preventivazione	40
4.1. Tempo di preventivazione	41
4.1. bis Preventivazione per allacci idrici e fognari	41
4.2. Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza	42
4.3. Tempo per l'attivazione e la riattivazione (subentro) della fornitura di acquedotto	43
4.3. bis Esecuzione di allacciamento a fognatura	43
4.4. Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	43
4.5. Tempo di esecuzione della voltura a titolo gratuito	44
4.5. bis Richiesta di voltura del servizio di acquedotto o di fognatura	44

4.6. Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente	45
4.7. Preavviso per la sospensione della fornitura per morosità	46
4.8. Verifiche tecniche sui contatori	46
4.9. Verifica del livello di pressione	47
4.10. Servizio di misura dei consumi e fatturazione	48
4.11. Rilevazione dei consumi e sistema di fatturazione in caso di perdite occulte	49
<u>SEZIONE V – INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DELLA GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO</u>	50
5.1. Continuità del servizio	50
5.2. Pronto intervento	50
5.3.1. Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna	51
5.3.2. Livelli minimi del servizio di fornitura acqua potabile	51
5.3.3. Livelli minimi del servizio di fognatura e depurazione	52
5.4. Tempo di preavviso per interventi programmati	52
5.5. Durata delle sospensioni programmate	52
5.5 bis Esplicitazione del contenuto minimo del preavviso	52
5.6. Indennizzi automatici per la violazione degli standard di durata massima della singola sospensione programmata, tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	53
5.6.2. Crisi idrica da scarsità	53
5.7. Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite	54
5.8. Interventi di pulizia della rete di distribuzione dell'acqua potabile	54
5.9. Parametri e frequenza di controllo alle fonti di approvvigionamento di acqua potabile	54
5.10. Parametri e frequenza di controllo all'impianto di produzione di acqua potabile	54
5.11. Parametri e frequenza dei controlli lungo la rete di distribuzione di acqua potabile	54
5.12. Controllo e pulizia della rete fognaria	54
5.13. Parametri e frequenza di controllo dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione	54
5.14. Valutazione della qualità del servizio	54
5.15. Applicazione della tariffa	55
5.16. Contenuti e determinazione tariffaria	55
5.17. Articolazione tariffaria	55

5.18. Variazioni tariffarie e modalità di informazione	55
<u>SEZIONE VI INDICATORI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 156 DEL D.LGS. 152/06</u>	56
6.1. Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità espresse in giorni	56
6.2. Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità	56
6.3. Modalità di richiesta di indennizzo automatico	
6.4. Modalità per la gestione degli obblighi di qualità contrattuale in caso di applicazione dell'art. 156 del d.lgs. 152/06	56
6.4.2. Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	57
6.4.3. Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	57
6.5. Tempo per comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale	57
6.6. Indirizzi dei soggetti per la tutela degli utenti finali	57
6.7. Documenti di regolazione del Servizio idrico Integrato	58
6.8. Modulistica	58
6.9. Modalità di autolettura del contatore	58
7.0. Indicazioni per il corretto uso della risorsa idrica	58

ALLEGATI

- A - Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici e relativi indennizzi
- B – Glossario/Definizioni
- C - Quadro di sintesi della bolletta tipo
- D – Contatti - Orari apertura sportelli
- E - Modulo Reclami

SEZIONE I - INTRODUZIONE

1.1. L'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale regionale (EGATO) - ATERSIR

La Regione Emilia-Romagna, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, ha adempiuto alle prescrizioni della L. 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali (tra le quali anche l'Autorità di Ambito Territoriale di Parma) ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).

1.2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

ARERA esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento nelle materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa comunitaria.

Le risorse per il suo funzionamento non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati.

È un organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri competenti e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari. Presidente e componenti restano in carica per sette anni e non sono rinnovabili.

Sul piano internazionale, ARERA partecipa ai lavori dell'Agenzia per il coordinamento dei regolatori dell'energia (ACER) ed è membro fondatore del Council of European Energy Regulators (CEER). È il principale promotore dell'Associazione dei regolatori dell'energia del Mediterraneo (MEDREG), di cui detiene la vicepresidenza permanente, e ricopre un ruolo di primo piano nell'Energy Community Regulatory Board (ECRB). Assicura un supporto anche all'International Confederation of Energy Regulators (ICER) e nell'aprile 2014 ha promosso l'avvio dello European Water Regulators (WAREG), un network per la cooperazione fra regolatori del settore idrico di cui detiene la presidenza dal 2015.

1.2. bis Informazioni da comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'ente di governo dell'ambito, per ciascuna tipologia di uso potabile, il numero di utenze, suddivise per tipologia di uso potabile, al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché le informazioni e i dati di seguito elencati relativi all'anno precedente.

2. In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, il gestore è tenuto a comunicare:

- A. per ogni tipologia d'uso e per ogni prestazione:
 - a. il numero totale delle richieste di prestazioni;
 - b. il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali il gestore non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito nel presente documento, suddividendo le richieste medesime in base alla cause di mancato rispetto di cui al paragrafo 6.2 punto 1 e 2.
 - c. il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito nel presente documento, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui al paragrafo 6.2 punto 3;
- B. per ogni tipologia di uso e per ogni prestazione eseguita su appuntamento di cui ai paragrafi 6 e 7:
 - a. il numero totale di appuntamenti con l'utente finale;
 - b. il numero totale di appuntamenti con l'utente finale, per i quali il gestore non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di mancato rispetto di cui al paragrafo 6.2 punto 1;
 - c. per ogni tipologia di uso e per ogni prestazione eseguita su appuntamento di cui ai paragrafi 4.8 e 4.9, il gestore è tenuto a comunicare il numero di richieste di verifica del misuratore e il numero di richieste di verifica del livello di pressione, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa vigente;
 - d. per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui ai paragrafi 4.8 e 4.9. In relazione al servizio telefonico, il gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell'anno precedente i seguenti dati:
 - e. il numero di chiamate telefoniche che hanno richiesto di parlare con un operatore, e il numero di quelle alle quali è stata data risposta;
 - f. il livello di accessibilità al servizio telefonico (AS);
 - g. il tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA);
 - h. il livello di servizio telefonico (LS).
- C. In relazione alle richieste e ai reclami scritti pervenuti nell'anno precedente, il gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell'anno il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione ricevuti suddividendo ulteriormente le singole tipologie di richiesta - reclamo scritto, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di rettifica di fatturazione - per:
 - a. reclami o richieste alle quali non sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento;
 - b. reclami o richieste alle quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento e per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità;
 - c. reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento e per i quali non sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddividendo in base alle cause di mancato rispetto di cui al paragrafo 6.2;

- d. il tempo effettivo medio di risposta, calcolato sulla base dei tempi effettivi di risposta sia dei casi per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale sia dei casi per i quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui al paragrafo 6.2 punto 3.
- D. Il gestore è tenuto altresì a comunicare il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione, ricevuti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, ai quali non sia stata inviata risposta motivata alla data di comunicazione.
- E. In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, il gestore è tenuto a comunicare per ogni tipologia di uso e per ogni livello specifico di qualità:
 - a. il numero totale degli indennizzi corrisposti;
 - b. l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
- F. L'Autorità e l'Ente di governo dell'ambito possono utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai punti precedenti ai seguenti fini:
 - a. controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento;
 - b. pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi, inclusi i tempi medi per l'ottenimento degli atti autorizzativi.

1.3. L'affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

Montagna 2000 S.p.A., di seguito "Gestore", è una società costituita nel 1994, su iniziativa della Comunità Montana, con un'attività di gestione dei servizi idrici e di tutti i servizi comunali in genere. Nata come società a capitale pubblico e privato, nel 2007 al fine di mantenere il servizio ed acquisire una gestione "in house", Montagna 2000 è diventata integralmente pubblica, ottenendo la salvaguardia per la gestione del Servizio Idrico Integrato fino al 2025.

Montagna 2000 Spa si occupa di captazione, adduzione, distribuzione dell'acqua potabile, collettamento acque reflue e gestione di impianti di depurazione, per i quali garantisce gli interventi coordinati necessari a servire un territorio di circa 35.000 abitanti.

Il territorio gestito comprende ad oggi i seguenti Comuni della Provincia di Parma:

Albareto

Bardi

Bedonia

Bore

Borgo Val di Taro

Compiano

Fornovo di Taro

Pellegrino Parmense

Solignano

Terenzo

Tornolo

Valmozzola

Varano de' Melegari

Varsi

1.4. Compiti e attribuzioni del Gestore del S.I.I.

Ai sensi dell'art. 74, lett. r, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il "Gestore del Servizio Idrico Integrato" è "il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale ovvero il Gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio Idrico Integrato". Il Gestore del S.I.I. ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative previste dal D.Lgs. 152/2006, sezione III e sm.i.. Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione del S.I.I., ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano d'Ambito.

1.5. Oggetto ed ambito di applicazione

La presente "Carta dei Servizi" o "Carta" è elaborata ai sensi della normativa vigente. Nella Carta dei Servizi sono chiariti i diritti fondamentali e i principi che ispirano la prestazione dei servizi agli utenti, riconoscendo i diritti di partecipazione ed informazione e fissando le procedure di reclamo da parte di questi ultimi. In essa sono riportati i principali standard di qualità e obiettivi, nonché le finalità e le modalità organizzative di erogazione del servizio.

La Carta costituisce elemento integrativo del contratto di fornitura del servizio, pertanto tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute nella Carta si intendono sostitutive di quelle riportate nel contratto di fornitura. La Carta verrà resa disponibile presso gli sportelli e nel sito internet del Gestore.

1.6. Validità della Carta dei Servizi

La Carta è soggetta a revisione biennale. Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta tramite gli strumenti informativi indicati nella medesima Carta.

Inoltre, le revisioni e gli aggiornamenti potranno essere effettuati in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate da ATERSIR per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e dal Comitato Consultivo Utenti regionale (CCU).

1.7. Obiettivi del SII

- Svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale;
- Svolgimento del servizio in modo continuo e diffuso;
- Ricerca costante di efficacia-efficienza del Sistema;
- Realizzazione/manutenzione impianti e reti;
- Contenimento dei costi;
- Miglioramento del servizio reso, in chiave sociale ed ambientale;
- Risparmio idrico;
- Miglioramento della qualità dell'acqua;
- Primazia dei consumi umani sugli altri usi;

- Rispetto dell'ambiente.

SEZIONE II – PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1. Eguaglianza

L'erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni impiantistico - funzionali del servizio prestato, fra le diverse aree geografiche servite e fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Il Gestore tutela e garantisce il diritto di accesso ai propri servizi, forniti anche per via informatica e telematica, ponendo particolare attenzione all'accessibilità da parte delle persone disabili sia in termini fisici che informatici. Il Gestore si impegna a fornire una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti delle persone disabili, degli anziani, delle donne in evidente stato di gravidanza, degli utenti stranieri e di appartenenti a fasce sociali deboli, adeguando le modalità di prestazione del servizio alle loro esigenze.

2.2. Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo devono essere comunemente interpretate le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio.

2.3. Continuità

L'erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il Gestore deve provvedere ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile e comunque deve provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni su motivazioni e durata di tali disservizi.

In caso di sciopero si applicano le disposizioni della Legge 12/06/1990, n. 146 recante le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

2.4. Partecipazione

Per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore viene garantita la partecipazione dell'utente, singolo o rappresentato, alla prestazione del servizio. Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente nella fase di valutazione del servizio. L'utente ha comunque diritto di richiedere ed ottenere dal Gestore le informazioni che lo riguardano, ha diritto di accedere agli archivi e registri secondo le modalità previste dalla Legge 7/08/1990, n. 241 e dal D.P.R. 27/06/1992, n. 352. L'utente ha altresì diritto di accedere alle informazioni ambientali con le modalità di cui al D.lgs. 19/08/2005, n. 195.

2.5. Efficienza, efficacia ed economicità

Il servizio sarà erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. Tale tema assume rilevanza per l'utente finale in quanto è direttamente connesso all'erogazione del SII che ha tra le finalità il contenimento dei costi specifici tariffati.

2.6. Cortesia

Il Gestore garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o almeno il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, deve porre la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione, verificando l'efficacia dello stesso.

Le procedure per l'espletamento degli atti utente finale/Gestore sono semplificate mediante l'utilizzo di servizi telefonici e/o on line tramite sito internet e/o sportello utente e/o posta elettronica.

2.8. Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, consentendo l'esercizio dei diritti previsti all'art. 7 del medesimo Decreto.

Il Responsabile del trattamento dei dati è Montagna 2000 S.p.a. e il Responsabile della Protezione dei dati è Francesco Tessonni la cui nomina è stata inoltrata all'autorità garante. La società si avvale della piattaforma PrivacyLab per monitorare gli atti di nomina, le informative privacy e quanto necessario per gli adempimenti del Reg.UE 2016/679

2.9. Qualità e tutela ambientale

Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, tramite la fissazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate in un Sistema della Qualità.

Il Gestore opera secondo un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 ed ha in corso un processo di revisione complessiva per giungere ad una certificazione integrata qualità , ambiente e sicurezza secondo i vigenti standard .

2.10. Condizioni Principali di Fornitura del Servizio Idrico Integrato

Il gestore si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge n.

36/1994, entro i tempi indicati nel programma di interventi di cui all'art. 11, comma 3, della stessa legge, resi noti all'utenza.

In particolare, si citano i seguenti livelli minimi:

- 1) per le utenze domestiche:
 - a) una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
 - b) una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui alla successiva lettera c);
 - c) un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare in contratto la quota minima piezometria che è in grado di assicurare nel punto di consegna. Per tali casi, nonché per gli edifici aventi altezza maggiore di quella prevista dagli strumenti urbanistici i sollevamenti eventualmente necessari saranno a carico degli utenti;
 - d) un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 m., salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.
- 2) Per le utenze civili non domestiche e per gli altri usi i livelli minimi di cui alle lettere a) e b) sono definiti nel contratto d'utenza, mentre rimangono validi i livelli minimi di cui alle lettere c) e d).

Le indicazioni sul contratto di fornitura utenza, di livelli piezometrici eccedenti rispetto ai limiti di cui ai precedenti punti c) e d), vanno previste per tutti i nuovi contratti stipulati a decorrere dall'inizio di validità delle rispettive "carte", nonché, per i contratti stipulati in precedenza, in occasione di modifiche ed aggiornamenti contrattuali.

La documentazione obbligatoriamente fornita all'utente al momento della sottoscrizione del Contratto di Servizio è:

1. Domanda della pratica richiesta debitamente firmata ambo le parti;
2. Informativa sul trattamento dei dati personali
3. Contratto/Regolamento servizio distribuzione acqua potabile;
4. Altra specifica documentazione richiesta dalla pratica.

I documenti da presentare possono essere reperiti presso gli sportelli fisici del Gestore, sul sito internet, oppure richiesti tramite e-mail.

SEZIONE III - FATTORI, INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEL SII

3. Standard qualitativi

Per fattori di qualità si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'Utente. Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali di servizio erogato.

L'individuazione di indicatori di qualità costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e miglioramento dei livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative della clientela nel tempo.

Lo standard (o livello di servizio promesso) è il valore da prefissare, da parte del Gestore, in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità.

Lo standard può essere:

- formulato sulla base di indicatori quantitativi cioè direttamente misurabili e può essere specifico o generale. È specifico quando è riferito alla singola prestazione resa ed è espresso da una soglia minima o massima e può essere verificato dal singolo utente. A tale scopo, gli standard specifici devono essere adeguatamente comunicati all'utenza (Esempio di standard specifico: numero di giorni occorrente per l'attivazione della fornitura a decorrere dalla stipula del contratto). È generale quando è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore. (Esempio di standard generale: tempo medio di attesa agli sportelli).
- formulato in maniera qualitativa, senza fare diretto riferimento a valori misurabili quantitativamente, ma esprimendo una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio. (Esempio: cortesia del personale).

Lo standard ha, essenzialmente, due valenze:

- costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal gestore, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità;
- costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti del cittadino/cliente/utente sul livello di qualità del servizio garantito.

Gli standard sono sottoposti a continuo monitoraggio.

La funzione di verifica dei livelli di qualità del servizio conseguiti è, in primo luogo, a carico del Gestore (monitoraggio interno), che rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, e utilizza i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse.

I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti), rispetto agli obiettivi, sono pubblicati periodicamente sul sito web e in bolletta (entro il 30 giugno di ogni anno) del Gestore affinché gli Utenti possano verificare il grado di raggiungimento degli standard prefissati.

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli standard di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio, dal momento dell'approvazione della Carta e per l'intero periodo di validità.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni, permessi e adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore. Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla responsabilità del Gestore.

3.1. Periodo di apertura al pubblico degli sportelli fisici

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli sportelli al pubblico, presso i quali è possibile richiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Il Gestore ha avviato una generale verifica della propria presenza territoriale al fine di giungere ad una razionalizzazione del servizio.

Il Gestore garantisce un orario di apertura settimanale dello sportello utente sito nella sede centrale di Borgo Val di Taro per un totale di 44 ore settimanali.

Gli sportelli fisici (dedicati o partecipati) sono adeguatamente distribuiti in relazione alle esigenze dell'utenza nel territorio e nell'articolazione della fascia oraria assicurano orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza.

Il Gestore pubblica non solo in bolletta, ma anche sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli presso i quali l'utente può rivolgersi per lo svolgimento delle pratiche. Il Gestore provvederà a servire tutti gli utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura. In casi particolari, deve inoltre essere possibile all'utente concordare appuntamenti per svolgere pratiche.

3.1.bis Tipologia degli Accessi e Servizi Forniti

L'accesso agli sportelli fisici è disciplinato tramite un dispositivo elimina code che permette di selezionare la casistica di servizio richiesta, fra "tecnico" e "gestione bollette", inoltre nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 verrà misurata la temperatura corporea tramite uno stand di rilevazione posto all'ingresso.

Tutto il personale è tenuto ad esibire un cartellino di riconoscimento con relativo nome e cognome, per facilitare la sua identificazione.

Tutte le altre informazioni relative ai servizi di posta elettronica, contatti telefonici, servizi web sono contenute all'interno del sito internet del Gestore ed esposte sulla bolletta.

3.2. Tempi di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

- *Tempo medio giornaliero: 20 minuti*
- *Tempo massimo: 60 minuti*

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali afflussi di utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

3.3. Sportello online

Il gestore mette a disposizione dell'utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica in modo chiaro e facilmente accessibile:

- la Carta dei servizi;
- la Convenzione di servizio e relativi allegati;
- il regolamento del servizio;
- gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico;
- i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente;
- le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
- ogni informazione utile a ottenere il bonus sociale idrico, anche facendo riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito Arera, e la modulistica per farne richiesta;
- le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina di cui al presente provvedimento, aggiornando coerentemente - d'intesa con il pertinente Ente di governo dell'ambito la Carta dei servizi, ovvero il regolamento del servizio;
- i corrispettivi tariffari applicati all'utenza, dando particolare evidenza alla tariffa agevolata, di cui all'articolo 5, comma,1 del TICS, e alle tariffe di fognatura e depurazione di cui all'articolo 6, comma

1, del TICSÌ, applicate ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché al dato relativo alla fascia di consumo annuo agevolata, come individuata dall'ATERSIR.

Il sito internet consente altresì all'utente di inoltrare, anche tramite apposite maschere o web chat per l'assistenza in linea, reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione, autolettura.

3.4. Servizio informazioni e svolgimento di pratiche per via telefonica e per corrispondenza

Il Gestore attiva un servizio telefonico di assistenza con risponditore automatico, che consenta comunque l'accesso all'operatore, funzionante con uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa, per un intervallo orario non inferiore alle 35 ore settimanali per informazioni e svolgimento pratiche relative a: contratti, volture, fatture, allacciamenti, reclami, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione, autolettura. Il personale preposto al contatto telefonico è tenuto ad indicare le proprie generalità o, quantomeno, il proprio codice identificativo.

Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche via fax, posta elettronica, corrispondenza, riservandosi di contattare l'utente qualora manchino le informazioni fondamentali

Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06 sono:

- a) tenute a garantire un orario minimo di apertura del servizio telefonico non inferiore alle 4 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente comma alla lettera b);
- b) esentate dall'obbligo di cui alla precedente lettera d), e dal monitoraggio degli indicatori di cui ai successivi paragrafi e capitoli.

3.4. bis Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico

- 1. Il Gestore, nel caso in cui decida volontariamente di dotare il proprio servizio telefonico di assistenza di albero fonico, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo precedente:
 - a. inserisce almeno al secondo livello dell'albero fonico un'opzione esplicita di richiesta di parlare con un operatore, oppure, in alternativa, prevede che a qualunque opzione di secondo livello corrisponda il trasferimento della chiamata verso un operatore, o direttamente o in caso di operazioni su servizi automatici non andate a buon fine;
 - b. prevede l'indirizzamento verso un operatore in caso di errore nella digitazione o nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.

- 2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al precedente comma lettere a) e b), nel conteggio dei livelli dell'albero fonico non si tiene conto dell'eventuale livello per la scelta:

a) della lingua per le imprese operanti in province nelle quali le stesse hanno l'obbligo di garantire agli utenti finali di potersi esprimere nella propria lingua madre;

b) tra i diversi servizi per gli operatori multi-utility (SII, elettricità, gas, altri servizi)

3.5. Tempo medio di attesa per il servizio telefonico

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

L'indicatore tempo di attesa per il servizio telefonico (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che:

- a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
- b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

3.6. Accessibilità al servizio telefonico

L'indicatore accessibilità al servizio telefonico (AS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di unità di tempo in cui almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con presenza di operatori, moltiplicato per 100, dove l'unità di tempo è scelta liberamente dal gestore; l'indicatore AS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

Per la rilevazione dell'indicatore AS non sono conteggiate le linee telefoniche assegnate a servizi di autolettura, se tali servizi sono resi con numeri telefonici separati da quelli utilizzati per le conversazioni con l'operatore.

3.7. Livello del servizio telefonico

L'indicatore livello del servizio telefonico (LS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100; l'indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

3.8. Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici

La rilevazione degli indicatori di cui ai paragrafi precedenti è effettuata dal gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato nell'anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 10 mesi su 12.

Nel caso in cui il gestore svolga più servizi (SII, elettricità, gas, altri servizi) e non risulti possibile stabilire a quale servizio si rivolge la chiamata telefonica, concorrono al computo degli indicatori di cui ai paragrafi 5 e 7 di questo capitolo, tutte le chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono stati reindirizzati da parte di servizi automatici ad un operatore, indipendentemente dal servizio.

Per i gestori che dispongono di più numeri telefonici per il servizio telefonico, i livelli effettivi per ciascuno degli indicatori di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 devono essere calcolati in maniera aggregata con riferimento a tutti i numeri telefonici destinati in tutto o in parte agli utenti finali.

3.9. Obblighi del servizio telefonico di pronto intervento

Il gestore deve:

- a) disporre di uno o più recapiti telefonici cui sia associato un numero verde, gratuito sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
- b) pubblicare sulla Carta dei servizi e sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, nonché riportare gli stessi in ogni bolletta con la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno” seguita dai recapiti.

Il numero telefonico per il pronto intervento può essere dedicato anche al pronto intervento di altri servizi (ad esempio gas) ma non ad altre attività che non siano di pronto intervento. In tali casi il gestore può utilizzare un risponditore automatico con opzione di scelta del servizio cui è riferita la chiamata tramite tastiera purché esclusivamente attinente a servizi di pronto intervento. È consentito inoltre di introdurre un’opzione di scelta tramite tastiera della lingua per le imprese operanti in province nelle quali le stesse hanno l’obbligo di garantire agli utenti di potersi esprimere nella propria lingua madre. È tuttavia necessario che, nel caso in cui il chiamante non effettui alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso venga comunque messo in comunicazione con un operatore.

Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto dal gestore deve essere in grado di:

- a) assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
- b) garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna;
- c) fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

3.10. Riattivazione della Fornitura Idrica a seguito di Erroneo Distacco

La comunicazione di interruzione della fornitura a seguito di erroneo distacco può avvenire tramite le indicazioni contenute nella sezione “contatti” del presente documento.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura idrica dalla comunicazione pervenuta presso gli Uffici preposti del Gestore è di 6 ore.

In caso di erroneo distacco il Gestore risarcirà gli eventuali danni materiali subiti dall’utente finale a cui corrisponderà comunque un indennizzo automatico secondo le modalità riportate al capitolo “indennizzi”.

3.11. Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento

Il tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (CPI) è, con riferimento ad una chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione.

Ai fini dell'adempimento dello standard legato all'indicatore di cui al precedente punto si considerano le chiamate degli utenti finali che:

- a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
- b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

3.12. Appuntamenti Concordati

Predisposizione della modulistica da cui risulti l'avvenuto o il mancato appuntamento concordato (sottoscrizione verbale, segnalazione assenza utente finale o Gestore, cc.).

3.12 bis Obblighi in tema di appuntamento concordato in caso di gestione separata del SII

Nei casi in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs. n. 152/06:

- a) il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a riportare sul proprio sito internet e nella bolletta un numero telefonico, messo a disposizione dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, attraverso il quale quest'ultimo possa essere contattato direttamente dall'utente finale per concordare un appuntamento;
- b) il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è soggetto alle prescrizioni in tema di appuntamento concordato di cui ai precedenti paragrafi, e, in caso di mancato rispetto di quest'ultimo, ad erogare all'utente finale, tramite il gestore del servizio di acquedotto, l'indennizzo automatico di cui alla Tabella allegata alla presente.

3.13. Tempo massimo per l'appuntamento concordato

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Al tempo massimo per l'appuntamento concordato è associato uno standard generale, individuato alla Tabella Allegato A.

Nel calcolo dello standard:

- a) si includono anche gli appuntamenti concordati per la verifica del misuratore, di cui al successivo paragrafo 8 del capitolo 4 e del livello di pressione di cui al paragrafo 9 del capitolo 4 nella sezione IV.
- b) si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito alla relativa Tabella allegato A.

Ai fini della verifica del rispetto dello standard generale associato al tempo massimo per l'appuntamento concordato, le richieste di appuntamento pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

3.14. Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato

Il preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato è il tempo, misurato in ore con arrotondamento all'ora superiore, intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata ai sensi di quanto disposto dal successivo paragrafo 16.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare all'utente finale la disdetta dell'appuntamento concordato al massimo entro il tempo specificato alla relativa Tabella al capitolo 14.

3.15. Facilitazioni per utenti particolari

Il Gestore rende note le possibilità offerte per facilitare l'accesso di alcune categorie di utenti ai servizi quali:

- procedure e tempi di allacciamento, trasferimento, ripristino del servizio più rapidi rispetto a quelli espressi negli standard applicabili alla totalità della clientela per portatori di handicap e per i cittadini segnalati dai servizi sociali del Comune di appartenenza;
- locali aziendali accessibili a persone con mobilità svantaggiata (rampe, servizi igienici, porte automatiche);
- possibilità di fissare un appuntamento per discutere le pratiche evitando le attese;
- percorsi preferenziali agli sportelli per portatori di handicap e per persone con condizioni fisiche svantaggiate, per le quali sono controindicate attese;
- per le categorie diversamente abili (con inabilità accertata) il Gestore attiva il Servizio Utenti a domicilio su richiesta. In tali casi per la stipulazione dei contratti di fornitura è previsto che il personale aziendale si rechi direttamente presso l'Utente per ritirare la documentazione richiesta, per far apporre le firme sui contratti o per altre operazioni, evitando all'Utente la necessità di recarsi presso gli uffici.

3.16. Tempo massimo e fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

- *Tempo massimo per appuntamento concordato : 7gg (salvo diverso accordo tra Gestore ed utente).*

Qualora l'Utente ritenga di non poter essere presente nella data ed ora indicati può concordare un diverso appuntamento entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con l'utente per effettuare un sopralluogo o un intervento. L'utente o la persona da lui incaricata, assicura la disponibilità a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore che, nel momento in cui deve concordare un appuntamento con l'utente, è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato, presentandosi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con l'utente.

- *Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati : max 3 ore*

Sia il Gestore sia l'utente possono disdire l'appuntamento con preavviso minimo di 24 ore.

Per il mancato rispetto della fascia di puntualità è previsto il riconoscimento di un indennizzo automatico.

Il Gestore ha facoltà di procedere, previo consenso dell'utente, all'eventuale esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

3.17. Risposta alle richieste scritte (anche per via telematica)

Il Gestore si impegna a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di arrivo al protocollo aziendale. Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del referente con il relativo numero telefonico interno al quale poter richiedere eventuali ulteriori chiarimenti.

3.18. Servizi di consulenza agli utenti

Il Gestore rende noti i settori per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le modalità di accesso al servizio.

3.19. Semplificazione delle procedure

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti (eventualmente anche non informatici) necessari a questo fine.

3.20. Informazione agli utenti

Il Gestore si impegna ad informare ed a tenere informati costantemente gli utenti attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le condizioni di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione dello stesso e loro modificazioni.

Il Gestore, al fine di garantire agli utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità:

- istituisce un portale internet accessibile ai disabili, tramite il quale è possibile acquisire informazioni sui servizi aziendali, copia della Carta dei Servizi e dei Regolamenti, indicazioni circa l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli, copia del modulo per la presentazione di reclami, copia del modulo di richiesta di indennizzo, nonché espletare on-line alcune pratiche;
- informa gli utenti, tramite appositi spazi in fattura, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di lettura dei contatori, alle agevolazioni esistenti per eventuali iniziative promozionali, alle procedure di pagamento delle fatture, alla composizione ed alla variazione della tariffa, nonché alla periodicità di emissione delle fatture;
- cura i rapporti con l'Autorità, i Comuni, le Circoscrizioni, il Comitato consultivo degli utenti, le Associazioni di tutela dei consumatori e delle Associazioni imprenditoriali, l'Azienda regionale di vigilanza per i servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed al consumo intelligente e responsabile dell'acqua;
- pubblica annualmente (entro il 30 di giugno in bolletta) a consuntivo i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo regionale di cui all'art. 24 L.R. n. 25/1999;
- si raccorda con l'attività del Comitato consultivo regionale al fine di promuovere tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- informa gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo regionale, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali;
- rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata analiticamente.

3.21 Bonus sociale idrico

Il Gestore pubblicizza sul proprio sito internet le modalità per la richiesta del bonus sociale idrico. E' uno strumento per garantire alle utenze domestiche residenti in condizione di disagio economico e/o fisico un risparmio sulla spesa per la fornitura di acqua potabile.

Per i soggetti che hanno diritto al bonus sociale, in base alla dichiarazione ISEE, il Gestore inserisce in ciascuna bolletta nella quale è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte) l'informazione che la fornitura è ammessa alla compensazione della spesa e il mese e l'anno entro il quale l'Utente dovrà effettuare la richiesta di rinnovo.

3.22. Rapporti con gli utenti

Il Gestore si impegna ad istituire appositi sportelli nei territori serviti, volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali sono disponibili tutte le informazioni utili agli utenti. Il personale preposto al contatto con l'utenza è dotato di tesserino di riconoscimento, è tenuto ad usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti gli utenti.

Il Gestore istituisce un numero telefonico commerciale (call center) di accesso alle informazioni ed ai servizi. Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, il Gestore, nei modi definiti concordati dall'Autorità e con oneri a proprio carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli utenti, sulla base delle Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente di cui alla norma UNI 11098:2003, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi degli utenti, elaborando indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti e tra attese dell'utente e livelli di servizio definiti.

3.23. Procedure di reclamo

Il Gestore rende disponibile nell'home-page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte dell'utente finale che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica certificata o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente finale:
 - i. il nome ed il cognome; ii. l'indirizzo postale o telematico; iii. il servizio a cui si riferisce il reclamo (SII o singoli servizi che lo compongono); iv. il codice utente; v. l'indirizzo di fornitura;
- c) un campo per indicare l'autolettura
- d) un campo per la richiesta della verifica del misuratore, con l'indicazione degli eventuali costi sostenuti dal gestore in caso di misuratore funzionante.

È fatta salva la possibilità per l'utente finale di inviare al gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal gestore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;

- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti i casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo l'utente può rivolgersi, per la soluzione in via non giudiziale delle controversie nascenti dall'applicazione della Carta, presso lo sportello online sul sito dell'Autorità (<http://www.sportelloperilconsumatore.it/> - n°verde 800166654) o al servizio di Conciliazione presso l'Azienda regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, o utilizzando altre strutture di conciliazione (es. Camera di Commercio) o al Giudice di pace.

3.24. Classificazione delle richieste scritte dell'utente finale

1. In tutti i casi in cui non sia espressamente indicato dall'utente finale se una segnalazione scritta è un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione, il gestore la classifica sempre come reclamo scritto. Non vanno classificati, ma semplicemente allegati alla prima richiesta i casi di sollecito o di reiterazione di una segnalazione scritta già inviata, qualora siano stati trasmessi entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata.

3.25. Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione

1. Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata a reclami scritti e a richieste scritte di informazione o di rettifica di fatturazione, utilizzando una terminologia di uso comune e ad indicare nella stessa i seguenti dati essenziali comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazione o di rettifica di fatturazione;
- b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

2. Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b):

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
- b) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della documentazione allegata
- d) le seguenti informazioni contrattuali:
 - i. il servizio (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - ii. la tipologia di uso;
 - iii. per i reclami di natura tariffaria, la tariffa applicata.

e) nel caso in cui non estingua il reclamo, le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali

altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;

f) nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla responsabilità dell'utente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni:

i. gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti;

ii. le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al primo periodo del presente articolo, lettere a) e b), l'esito della verifica, ed in particolare:

a) la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) l'indicazione delle modalità di fatturazione applicate;

c) la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);

d) nel caso in cui l'utente finale comunichi nel reclamo una autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell'emissione della bolletta contestata una autolettura, la motivazione dell'eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;

e) l'indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all'utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;

f) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione.

3.25 bis Reclami scritti multipli

1. In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui al paragrafo 3.23. Nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui allegato A, ed all'indennizzo automatico di cui al paragrafo 3.27. Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un'associazione di consumatori, il gestore fornisce un'unica risposta motivata a tale associazione. Nei confronti dell'associazione trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'allegato A, e nei confronti del primo firmatario, di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui al paragrafo 3.23 trovano applicazione le disposizioni relative agli indennizzi automatici di cui al paragrafo 3.27;
2. In relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio, il gestore adotta le seguenti modalità:
 - a. è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi contrattuali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa; in tali casi trovano applicazione le disposizioni relative allo standard

- specifico di cui alla Tabella 1 del capitolo 14, ed all'indennizzo automatico di cui al paragrafo 5 del capitolo 14;
- b. ha facoltà di dare risposta a mezzo stampa, nonché ove opportuno tramite invio della medesima comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati, qualora i reclami multipli si riferiscano a uno stesso disservizio attribuibile a causa di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% degli utenti (finali) serviti dal gestore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell'arco di 10 giorni lavorativi consecutivi; il tal caso, la risposta a mezzo stampa (almeno su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio e sul proprio sito internet) deve comunque essere fornita entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi dall'ultimo dei 10 giorni lavorativi consecutivi e ai fini della registrazione si considera un unico reclamo; in tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico di cui al paragrafo 3.27, ma qualora il gestore opti per una risposta individuale, trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'allegato A.
3. In caso di applicazione dell'art. 156 del d.lgs. 152/06, in relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio riconducibile al servizio di fognatura e/o depurazione:
- a. si applica quanto disposto dal successivo capitolo 6.4;
 - b. qualora, dopo aver ottemperato all'obbligo di cui al successivo capitolo 6.4 ricorrano le soglie di cui al precedente paragrafo 3.25 punto 2 lettera b), il gestore del servizio di acquedotto segnala al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione la possibilità di fornire la risposta a mezzo stampa. Qualora il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione opti per la risposta a mezzo stampa, il medesimo è tenuto a provvedere facendo pubblicare, a proprie spese, un comunicato su almeno un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio, sul proprio sito internet e su quello del gestore del servizio di acquedotto - che pubblicherà gratuitamente il suddetto comunicato - entro il tempo massimo di cui al paragrafo 3.25 punto 2 lettera b) del presente capitolo. In tal caso, il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione considera i reclami cui è dedicata la risposta a mezzo stampa, ai fini della registrazione, come un unico reclamo e non trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 6.4 punti 3 e 4.

3.26. Modalità di Ricorso

Il gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Il gestore, sul proprio sito internet e nella risposta al reclamo, deve specificare all'utente finale, che, se non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta, può:

- a) Richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta.
- b) Richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica, che dovrà trovare regolazione in Regolamento per la conciliazione paritetica tra il gestore e le Associazioni

dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione

c) attivare una procedura di conciliazione presso giudice di pace o camera di commercio

d) Procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale.

e) Rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.27. Indennizzi automatici

Il Gestore indica, allegati alla Carta e pubblicati sul proprio sito web, gli standard specifici di qualità da assoggettare a rimborso automatico di 30 euro, nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione dipenda dal Gestore stesso.

L'indennizzo automatico, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione:

- qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard è corrisposto l'indennizzo automatico di base;
- qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard ma entro il tempo triplo dello standard viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di:

- 1) inadempienza per cause di forza maggiore;
- 2) cause imputabili all'utente o a terzi, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore;
- 3) nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti dovuti al Gestore ad esclusione dei casi in cui siano in corso forme di procedure conciliative;
- 4) scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge;
- 5) mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- 6) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l'utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nel presente documento.

Il Gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al Gestore.

- 7) il gestore, nei casi in cui l'utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Laddove l'onere generato dal valore complessivo dell'indennizzo relativo alla qualità tecnica sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all'origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, il Gestore valuterà la temporanea sospensione dell'erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all'Autorità di apposita istanza motivata.

3.27 bis Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico

Il gestore è tenuto ad accreditare all'utente finale l'indennizzo automatico attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'utente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell'utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all'utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente documento, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente paragrafo 3.27 punto 7 dal giorno in cui l'utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.

Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come "indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "la corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

3.28. Modalità di pagamento

Il Gestore indica sul proprio sito web ed in fattura le modalità di pagamento delle fatture prevedendo modalità il più possibile differenziate, garantendo comunque una modalità di pagamento della bolletta senza addebito di commissioni. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Il Gestore mette a disposizione dell'utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:

- a) contanti
- b) assegni circolari o bancari;
- c) carta bancaria e/o carta di credito;
- d) A mezzo delega permanente (SDD) presso qualsiasi sportello bancario italiano (senza spese SDD, salvi altri diritti della Banca)
- e) bollettino postale, con addebito di spese.

In ogni caso non devono essere previste forme di riscossione direttamente nelle abitazioni degli utenti e tale comunicazione deve essere espressamente indicata in bolletta e pubblicizzata.

Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi del 100% l'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. In tal caso viene riconosciuta all'Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione indicata sul sito web, fatto salvo un diverso accordo tra le parti. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno successivo alla scadenza della relativa fattura.

Il Gestore indica sul proprio sito web le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista per cause imputabili al Gestore.

3.28 bis. Fatturazione

a) Modalità di addebito e fatturazione: la fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento di cui alla successiva lett. c), rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

1. dati di lettura (intesa come la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore);
2. in assenza di dati di cui al precedente n.1, dati di autolettura (intesa come la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore).
3. in assenza di dati di cui ai precedenti n. 1 e 2, dati di consumo stimati.

Ciascun gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all'utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore.

b) Tempo per l'emissione della fattura: il tempo per l'emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del gestore. Tale indicatore deve essere verificato anche per la fatture di chiusura del rapporto contrattuale di cui alla successiva lettera e). In tal caso l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.

c) Periodo di riferimento della fattura: il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore nel rispetto degli obblighi di cui alla successiva lettera d).

Tale ultimo vincolo non viene applicato con riferimento:

1. alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
2. alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito ad attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
3. alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.

d) Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo per l'applicazione del precedente punto, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti. Nelle more della definizione della regolazione della

misura, qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell'utente finale, il gestore:

I. Utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso nelle ultime tre annualità;

II. Procede ad una stima dei consumi nel caso i dati a disposizione non superino i 12 mesi.

e) Fattura di chiusura del rapporto contrattuale: in caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il periodo di riferimento della fattura di chiusura va dal primo giorno successivo al periodo cui è riferita l'ultima fattura emessa al giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura

Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi, a restituire il deposito cauzionale versato dall'utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito e ad erogare all'utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Termini per i pagamenti: il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l'utente finale dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale. Il tempo minimo intercorrente tra l'emissione della fattura e la data di scadenza della stessa è almeno pari a 20 giorni lavorativi.

3.29. Rateizzazione

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti: il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto al capitolo 4 paragrafo 10. In presenza di tali condizioni il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea o degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione sopra indicati non possono essere applicati qualora la soglia indicata sia superata a causa di:

1. prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;

2. presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore;

Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3.30. Modalità di corresponsione del bonus sociale idrico

1. Il gestore, ricevuta dal Comune la comunicazione di ammissione dell'utente all'erogazione del bonus sociale idrico, è tenuto a:

a) svolgere le verifiche di cui all'art. 13 dell'allegato a) della del. n. 897/2017/R/idr dell'Arera;

b) erogare il bonus sociale idrico: - per gli utenti indiretti, entro sessanta giorni dalle verifiche di cui alla lett. a), mediante l'erogazione di un contributo una tantum, versato con accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con assegno circolare non trasferibile o altra modalità stabilita nella Carta del servizio. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione; - per gli utenti diretti, nella prima fattura utile, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, bS, espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione;

c) nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, liquidare la quota del bonus sociale idrico residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione;

d) garantire separata evidenza contabile dell'ammontare del bonus sociale idrico e fornire all'Autorità, all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e alla CSEA le informazioni di cui all'Art. 12 dell'allegato a) della del. n. 897/2017/R/idr dell'Arera;

e) calcolare l'ammontare effettivo del bonus sociale idrico, secondo le modalità stabilite dall'Arera;

f) aggiornare l'ammontare pro capite del bonus sociale idrico in coerenza con l'aggiornamento della tariffa agevolata e delle tariffe di fognatura e depurazione, erogando l'eventuale componente a conguaglio all'utente domestico residente diretto a far data dall'applicazione della nuova tariffa agevolata e delle nuove tariffe di fognatura e depurazione e all'utente indiretto a decorrere dalla data di rinnovo del bonus;

g) riconoscere il bonus sociale idrico integrativo disposto dall'ATERSIR, agli utenti diretti, in bolletta, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, bI, espressa in euro, e agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto con le modalità concordate dal gestore con ATERSIR;

h) inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura: "La Sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016. Il periodo di agevolazione è dal ... al La richiesta di rinnovo, qualora se ne verificano le condizioni, deve essere effettuata entro xxxx";

i) per gli utenti diretti, in caso di morosità del beneficiario, una volta trascorsi i tempi di risposta a reclami e informazioni scritte, trattenere la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata a diretta compensazione

dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal gestore nella comunicazione di costituzione in mora;

j) tenere un registro, disponibile su apposito supporto informatico, con le informazioni e i dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico e dell'eventuale bonus sociale idrico integrativo agli utenti diretti e indiretti e adempiere agli altri obblighi informativi e di scambio dei dati di cui all' allegato a) della del. n. 897/2017/R/idr dell'Arera.

Eventuali variazioni nella numerosità familiare, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di rinnovo, salvo che l'utente presenti al gestore medesimo un'autocertificazione delle eventuali variazioni, come previsto dall'art. 3, c. 6, del TICSÌ. In tal caso, il gestore adegua il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza all'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSÌ. L'autocertificazione presentata dall'utente deve attestare, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/00, che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporta una modifica della condizione di disagio economico e sociale.

L'utente indiretto, ed ogni componente del suo nucleo ISEE, che nel corso del periodo di agevolazione divenga utente diretto non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione.

3.31. Rettifiche di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'Utente il Gestore garantisce un tempo massimo di rettifica della fatturazione riconosciuta errata pari a 60 giorni lavorativi, tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzia un credito a favore dell'Utente il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta. Resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Nel caso di bollette multiservizi (es. acqua, gas, ecc.) la fatturazione riguardante il SII sarà dettagliatamente illustrata.

La rilevazione dei consumi può fare riferimento a letture su contatori individuali o generali/condominiali. Se l'utente finale non è collegato a pubblica fognatura verranno fatturati i soli consumi idrici.

3.32. Definizione dello stato di Morosità

Il Gestore comunica su ciascuna bolletta emessa l'eventuale situazione debitoria riferita alle bollette precedenti. In caso di ritardato pagamento e in assenza di richiesta di rateizzazione della bolletta, il Gestore applica, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza della bolletta, un'indennità di mora nella misura prevista dalla normativa applicabile sulla prima bolletta successiva al versamento eseguito.

Per le richieste di voltura di contratti con oggetto un punto di consegna con presenza di morosità pregressa, il gestore ha la facoltà di richiedere all'utente finale entrante un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestando l'estraneità al debito pregresso, in caso contrario, in cui il Gestore accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna, non procederà all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute. Il Soggetto in stato di morosità è il sottoscrittore del contratto di fornitura con il Gestore: singolo fruitore, Amministratore in caso di forniture condominiali, legali rappresentanti per forniture ad aziende, ecc.

All'utente finale subentrante non può essere attribuita alcuna morosità pregressa salve le eccezioni previste dalla legge.

3.33. Sollecito bonario di pagamento

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore può inviare all'utente - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 3.29 del presente documento - un primo sollecito bonario di pagamento, tramite raccomandata AR o PEC, nel quale devono essere almeno riportati:

- a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora, evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata, e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- c) le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
- e) i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo la rateizzazione.

3.34. Costituzione in mora dell'utente

1. Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente paragrafo.
2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora.
3. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con il seguente avviso testuale: "Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].".
4. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all'attribuzione all'utente finale di una presunta

responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
 - a. il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17);
 - b. il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
 - c. il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato; se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora; le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
 - d. la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
 - e. la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione;
 - f. le modalità, di cui al successivo paragrafo 6, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - g. le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando: i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo inaccessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso; la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
 - h. il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
 - i. i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
 - j. i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore è:
 - i. infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4;
 - ii. parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile.
6. Il termine ultimo di cui al precedente punto 5, lettera c), entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 8.4, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a:

- a. venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
 - b. qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora; c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
8. Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
- a. i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
 - b. gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
9. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi di cui al punto precedente, unicamente il pagamento:
- a. dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai successivi paragrafi 37, 38 e 4 del capitolo 4;

b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

3.35. Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente paragrafo 3, punto 5, lettera c).

Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:

1. il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi del capitolo 7, paragrafo 1, punto 2 del presente documento;
2. qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in

mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;

3. decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

3.36. Comunicazione di avvenuto pagamento

L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

Tale comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

3.37 Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso

1. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
 - a. il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità indicate nel presente capitolo;
 - b. successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
 - c. siano decorsi i termini di cui al precedente paragrafo 33, punto 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.
2. Oltre a queste condizioni, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli non disalimentabili, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:
 - a. al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
 - b. all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
 - c. all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addvenire alla limitazione della fornitura;
3. Con riferimento agli utenti domestici non disalimentabili:
 - a. nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:

- i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
 - ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;
 - b. nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
 - i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
 - ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente punto 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di non disalimentabili) che:
 - a. risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario pro tempore vigente;
 - b. non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
 - c. risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.
5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle non disalimentabili, il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:
 - a. dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
 - b. le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
6. In aggiunta a quanto previsto in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:
 - a. non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
 - i. siano effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, in un'unica soluzione;
 - ii. siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
 - b. ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.
7. Nel caso di utenze condominiali, l'Ente di governo dell'ambito, promuove - ove tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.

8. Spetta, altresì, al competente Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.
9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
 - a. qualora decorso il termine di cui al precedente paragrafo 3, punto 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei termini previsti nel presente documento;
 - b. in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
 - c. nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, tranne nel caso si tratti di utenze condominiali con il solo contatore centralizzato, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

3.38. Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile

1. Si considerano utenti finali non disalimentabili, pur in presenza dello stato di morosità:
 - a. ospedali e strutture ospedaliere;
 - b. case di cura e di assistenza;
 - c. presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - d. carceri;
 - e. istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - f. eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio"), anche individuate dall'Arera tra gli usi pubblici non disalimentabili; g) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico;
 - g. eventuali ulteriori categorie sociali deboli individuate dall'ATERSIR. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate dall'ARERA ai sensi dell'art. 3 del DPCM 29 agosto 2016.
2. In caso di morosità dell'utente domestico residente non disalimentabile, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
 - a. il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste nel presente capitolo;
 - b. il gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
 - c. siano decorsi i termini entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente paragrafo 4.

3. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.
4. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
5. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
 - a. qualora l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora, anche se dopo il decorso del termine ultimo previsto nella costituzione in mora;
 - b. quando l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione, anche se dopo il decorso del termine ultimo previsto nella costituzione in mora;
 - c. in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

3.39. Indennizzi

1. Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30) per giorno:
 - a. in tutti i casi in cui abbia sospeso, limitato o disattivato la fornitura per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
 - b. in tutti i casi in cui abbia sospeso, limitato o disattivato la fornitura per morosità ad un utente finale disalimentabile, senza rispettare le previsioni del presente capitolo;
 - c. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - d. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale abbia provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi.
2. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) per giorno, qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
 - a. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
 - b. l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento;
 - c. non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
 - d. non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.
3. Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui alla tabella A del presente documento. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:
 - a. come causale della detrazione "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora";
 - b. che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".
4. Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.

3.40. Deposito cauzionale

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il Gestore può richiedere all'utente finale il versamento di un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale contribuisce alla copertura di una parte del "rischio morosità" del Gestore rispondendo anche ad un principio di equità poiché l'onere della morosità ricade sulla generalità degli utenti del servizio. Il Deposito cauzionale non sarà dovuto da coloro che hanno agevolazioni o tariffe sociali. Tale deposito cauzionale è fruttifero, ad un tasso pari all'interesse legale ed è uno strumento che assicuri il Gestore circa l'esatto adempimento da parte dell'Utente, infatti non può essere richiesta all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi. All'utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il Gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nelle bollette successive.

Il deposito cauzionale applicato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, del 86/2013/R/IDR e s.m.i. può essere così determinato:

1. per le utenze domestiche singole e non domestiche, in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
2. per le utenze domestiche singole e non domestiche, in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
3. per le utenze domestiche condominiali, pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa e definiti in base ad uno dei metodi indicati nei punti precedenti

Nel caso di utenti finali per i quali non è disponibile il dato di consumo su base annua, la stima della fascia di consumo di riferimento è determinata in base ai consumi che il Gestore ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo familiare.

L'utente finale è considerato appartenere alla fascia di consumo storico anche qualora i suoi consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia variano, per un solo anno, di un ammontare non superiore al 20 per cento in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.

Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Comune sia a conoscenza e agli Utenti che abbiano attivato la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta (qualora comprese tra le modalità di pagamento) considerate forme di garanzia equivalenti.

Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 45 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione qualora, effettuate le opportune verifiche, si riscontra la regolarità dei pagamenti da parte dell'utente.

Per il periodo tariffario 2020-2023 il Gestore applicherà la seguente segmentazione del deposito cauzionale:

a. Utenza domestica residente e non residente	nessun deposito
b. Aziende agricole	€ 1.000,00
c. Cantieri temporanei e mobili	€ 500,00
d. Bar e ristoranti	€ 250,00

Applicazione degli importi dovuti:

- 50% all'atto della sottoscrizione del Contratto di fornitura;
- 50% rateizzato in due bollette a decorrere dalla prima utile successiva alla sottoscrizione del Contratto.

Cauzione fruttifera con tasso di interesse pari a quello legale.

Restituzione della cauzione comprensiva degli interessi legali maturati per gli utenti finali che passano ad una delle forme equipollenti consentite, nella prima fattura utile successiva al recepimento della variazione dall'avvenuta modifica.

Restituzione della cauzione comprensiva degli interessi legali maturati per gli utenti finali che recedono dal contratto, entro 30 giorni dalla data di recesso. Il Gestore all'atto del recesso non potrà richiedere alcuna documentazione attestante l'avvenuto versamento.

L'accredito per passaggio a forme di deposito cauzionale equipollente avverrà utilizzando la prima bolletta utile.

L'accredito per recesso contrattuale avverrà con versamento su conto corrente se attivo il RID ovvero con assegno bancario in assenza di tale modalità.

Redazione di una tabella riassuntiva riportante: le forme di deposito cauzionale per tipologia di utente finale, gli importi dei depositi per tipologia di utente finale, i tassi di rendimento, i tempi massimi di restituzione.

3.41. Interessi di mora

Agli utenti che effettuano un pagamento in ritardo, non vengono applicati interessi di mora o altre penali per i primi 15 giorni dalla scadenza fissata in fattura; in caso di pagamento oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della fattura verrà applicata una penalità per ritardato pagamento pari al 3% dell'importo a debito dell'utente; in caso di pagamento oltre i 40 giorni dalla scadenza della fattura verrà applicata una penalità per ritardato pagamento pari al 6% dell'importo a debito dell'utente.

Tipologia Clienti buoni pagatori: chi ha pagato nei termini di scadenza delle bollette relative all'ultimo biennio, ovvero il cliente che sia qualificato come tale dall'esercente in base a criteri diversi, purché non peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito. Per essi vengono conteggiati i soli interessi legali per i primi 10 giorni oltre la data di scadenza.

Il valore degli interessi di mora è quello previsto dalla vigente normativa.

3.42. Sistema di Qualità

Il Gestore si impegna ad adottare un sistema di tipo integrato e a conseguire e mantenerne la certificazione. Il Sistema è redatto conformemente alle norme, relativamente a tutte le fasi - dalla progettazione alla gestione delle utenze - e a tutte le componenti materiali e immateriali del servizio. Il Sistema di Qualità deve essere dotato di un sistema informatizzato delle componenti fisiche, deve inoltre comprendere un piano di revisione ed aggiornamento programmato e di rinnovi tali da garantire il continuo mantenimento in efficienza ed efficacia del sistema affidato al Gestore. Il sistema di gestione risponde attualmente ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 50001.

E' inoltre, previsto all'interno degli obiettivi aziendali l'integrazione del sistema per il successivo conseguimento delle certificazioni di carattere ambientale e di sicurezza. (UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 45001)

3.43. Fattura

Il documento di fatturazione deve essere chiaro e di semplice comprensione, elaborato secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Del. 586/2012/R/IDR (vedi Allegato C).

In particolare devono essere facilmente leggibili le informazioni relative a:

- l'importo complessivo e la data di scadenza;
- il servizio erogato ed il periodo di fatturazione;
- l'articolazione tariffaria;
- le modalità per contattare il servizio informazioni;
- ulteriori obblighi informativi previsti dalla presente Carta del Servizio.

E' garantito un tempo per l'emissione della fattura inferiore ai 45 giorni solari, intercorrenti tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione, ed un termine di pagamento fissato in non meno di 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione. Con la fattura di chiusura saranno conguagliati i consumi e il Gestore provvede altresì ad erogare all'utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione.

3.44. Diritto di accesso agli atti

È assicurato a ciascun Utente il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Comune, in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

La richiesta di accesso deve essere motivata e può essere presentata sia verbalmente che per iscritto all'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune che è tenuto a rispondere al richiedente nel termine di 30 giorni.

L'accoglimento della richiesta consente all'Utente di esaminare i documenti e gli atti che lo riguardano e di estrarne copia, salvo il rimborso all'azienda dei costi di riproduzione.

3.44 bis Informazione Sistemica del Gestore

Indicazione degli oggetti di informazione: aggiornamenti o variazioni della carta del SII, aspetti normativi e regolamentari, modifiche tariffarie, procedure e loro variazioni, condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all'erogazione del servizio e relative modifiche, iniziative aziendali, corrispondenza acqua erogata standard legge ecc.

SEZIONE IV - INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEL RAPPORTO CON L'UTENZA

4.0. Classificazione dei Lavori e relative modalità e tempi di preventivazione

1. Indicazione della tipologia dei lavori necessari all'erogazione del SII all'utente finale mediante il collegamento a impianti esistenti:
 - a. semplici: lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

- b. complessi: lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice.
2. Indicazione dei lavori esclusi dalla classificazione (nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione, ecc.) oggetto di interventi previsti nel Contratto di affidamento Regolatore/Gestore, che sono tutti quelli che non derivano da richieste dell'utente finale.
 3. Modalità di richiesta del preventivo per l'esecuzione di lavori complessi e semplici: la richiesta di preventivazione può essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.
 4. Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e semplici: il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore.
 5. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione dei lavori è differenziato, come disposto dalla Tabella A, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.
 6. Precisazione che nel caso sia richiesta la modifica della portata del contatore si tratta di un nuovo lavoro che richiede un preventivo ed una esecuzione con specifici tempi e costi, come riportato al successivo punto.
 7. Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Il gestore non può pretendere dall'utente finale nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.
 8. Nella Carta del servizio, il gestore individua le tipologie di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il relativo preventivo, che è messo a disposizione del richiedente in maniera immediata, tramite call center ovvero tramite sportello. Tali preventivi sono altresì resi disponibili all'utente finale nel regolamento del servizio e sul sito internet.

4.1. Tempo di preventivazione

E' il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la richiesta documentata dell'Utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni.

I tempi di preventivazione definiti sono diversi a seconda della necessità o meno di effettuare il sopralluogo. Per situazioni più complesse in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi, o sono previsti lavori (es. posa di tubazioni stradali), o si devono ricevere permessi di terzi, il Gestore fornisce risposta scritta entro un termine più ampio precisando i tempi necessari per i successivi interventi.

- *Il tempo massimo di preventivazione per l'allaccio idrico senza sopralluogo è di 10 giorni lavorativi.*
- *Il tempo massimo di preventivazione per l'allaccio idrico con sopralluogo è di 20 giorni lavorativi.*
- *Il tempo massimo di preventivazione per l'allaccio fognario senza sopralluogo è di 10 giorni lavorativi. - Il tempo massimo di preventivazione per l'allaccio fognario con sopralluogo è di 20 giorni lavorativi.*

4.1 bis Preventivazione per allacci idrici e fognari

1. La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari deve essere presentata tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet;

2. Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria deve contenere, oltre agli elementi previsti al successivo paragrafo 5, le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento;
 - b. l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.
3. Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente. Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari è differenziato, come disposto dalla relativa Tabella A, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo;
4. Qualora vi fosse la necessità di interventi di potenziamento/estensione reti potrebbero risultare inapplicabili gli standard tecnici e temporali previsti;
5. Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria (ove è prevista la realizzazione da parte del Gestore) deve contenere almeno:
 - a. il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
 - b. il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
 - c. i dati identificativi del richiedente;
 - d. il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
 - e. la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
 - f. la data di invio del preventivo al richiedente;
 - g. la tipologia e la sotto-tipologia d'uso;
 - h. l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente documento, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
 - i. l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel regolamento del servizio;
 - j. l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
 - k. l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
 - l. la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
 - m. l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
 - n. la durata di validità del preventivo, che non può mai essere inferiore ai tre mesi;
 - o. il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi;
6. Per quanto concerne il prezzario dei lavori esso è reperibile sul sito internet del Gestore;

4.2. Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale.

- *Il tempo massimo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice è di 15 giorni lavorativi.*
- *Il tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso è inferiore a 30 giorni lavorativi.*
- *Il tempo massimo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice è di 20 giorni lavorativi.*
- *Il tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso è inferiore a 30 giorni lavorativi.*

Occorre precisare che gli standard sono da considerarsi al netto delle autorizzazioni di competenza di soggetti diversi dal gestore e che possano condizionare le tempistiche di azione dello stesso.

4.3. Tempo per l'attivazione e la riattivazione (subentro) della fornitura di acquedotto

È il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nel caso di semplice attivazione, o di riapertura del contatore senza modifica della portata, o di riattivazione della fornitura nei casi di subentro, o infine di attivazione o riattivazione dell'utenza fognaria.

- *Il tempo massimo per l'attivazione della fornitura è di 5 giorni lavorativi.*
- *Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura idrica senza modifiche alla portata del misuratore è di 5 giorni lavorativi.*
- *Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura idrica con modifiche alla portata del misuratore è di 10 giorni lavorativi.*

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro. Qualora il richiedente richieda l'attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento, quest'ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.

Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura, qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro. Il Gestore informa l'utente finale della data e dell'orario (richiedendo ove necessaria la presenza del Cliente finale, la disponibilità dello stesso agli appuntamenti concordati) previsti per la attivazione/riattivazione. L'utente finale può concordare data e/o orario diversi.

Il Soggetto subentrante non dovrà essere gravato da oneri pregressi.

4.3. bis Esecuzione di Allacciamento a Fognatura

Qualora ci fosse la necessità di interventi di potenziamento/estensione reti, richiesta autorizzazioni a Soggetti terzi non si applicano gli standard temporali e tecnici previsti. Sul punto si precisa che gli standard sono da considerarsi al netto delle autorizzazioni di competenza di soggetti diversi dal gestore e che possano condizionare le tempistiche di azione dello stesso.

La realizzazione del tratto di allacciamento dalla condotta principale pubblica sino allo scarico in proprietà privata compete all'utente (privato).

4.4. Tempo di riattivazione fornitura in seguito a disattivazione per morosità

E' il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento può essere comunicato al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il gestore può in ogni caso richiedere all'utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il giorno successivo.

- Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità è di 2 giorni feriali

4.5. Tempo di esecuzione della voltura a titolo gratuito

È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale .

- Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è di 5 giorni lavorativi.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura a titolo gratuito del contratto d'utenza in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il gestore pertanto provvede a:

- a) eseguire la voltura nei tempi descritti ;
- b) invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi e dei relativi bolli, potrà essere richiesto dal gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

4.5. bis Richiesta di voltura del servizio di acquedotto o di fognatura

1. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del d.l. 28 marzo 2014, n. 47. Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

2. Per il servizio di acquedotto, al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella

comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

3. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

4. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

7. Nei casi di cui al numero 4 del presente paragrafo, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:

a) della documentazione di cui al punto 4, lettera a), del presente paragrafo;

b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui al punto 4, lettera b) del presente paragrafo.

4.6. Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente

1. È il tempo massimo a disposizione del Gestore per disattivare la fornitura, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'Utente, salvo particolari esigenze dello stesso.

- *Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è di 7 giorni lavorativi*

2. La disattivazione che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale di cui al paragrafo 3.28 lettera e).

3. Qualora l'utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.

4. Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al gestore, l'utente finale deve garantire l'accesso, con conseguente necessità per quest'ultimo di concordare un appuntamento con il gestore per l'effettuazione della verifica (si applica lo standard generale in tema di appuntamenti concordati).

5. Il Gestore comunica con l'utente finale la data e l'orario (richiedendo ove necessaria la presenza del Cliente finale, la disponibilità dello stesso agli appuntamenti concordati) previsti per la disattivazione. L'utente finale può concordare data e/o orario diversi.

6. Il Gestore, nel caso in cui preveda di non poter rispettare il tempo massimo previsto, e fatto salvo, in ogni caso, l'indennizzo dovuto in caso di mancato rispetto del termine prescritto, è tenuto ad informare l'utente finale con la massima celerità, proponendogli una nuova tempistica. L'utente finale può concordare data e/o orario diversi.

7. I livelli prestazionali indicati sono soggetti ad indennizzo automatico secondo le modalità riportate al capitolo "Indennizzi".

4.7. Preavviso per la sospensione della fornitura per morosità

In caso di mancato pagamento, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza della fattura il Gestore invia un primo sollecito bonario di pagamento prima dell'invio della comunicazione di costituzione dello stato di morosità. Nel caso di costituzione in mora, il Gestore, trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, invia un sollecito di pagamento mediante raccomandata accompagnata dal duplicato della fattura non pagata o in alternativa da tutti i riferimenti per poter fare individuare all'utente l'addebito contestato (numero e data fattura, periodo di riferimento, scadenza fattura), indicando le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura idrica per morosità, che potrà essere disposta non prima che siano inutilmente decorsi 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

Per le utenze di tipo domestico la sospensione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura. Nel caso in cui il Gestore, a seguito di opportuna attività di verifica condotta e certificata da un proprio addetto, identifichi motivazioni di carattere tecnico che rendono inefficace il funzionamento dello strumento di limitazione di portata provvederà alla sospensione del servizio mediante il temporaneo distacco dell'utenza, dandone preventiva comunicazione all'Autorità.

Nella raccomandata con il preavviso di distacco, il Gestore informerà l'utente che, in caso di mancato pagamento della fattura, la sospensione del servizio verrà effettuata tramite l'installazione di uno strumento di limitazione della portata e della pressione di fornitura tale da garantire la fornitura di un quantitativo minimo vitale di acqua, ovvero mediante il temporaneo distacco dell'utenza nel caso in cui sussistano comprovate motivazioni tecniche.

I costi delle operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata, ovvero del temporaneo distacco dell'utenza, sono a carico dell'utente, il quale deve ricevere precise informazioni riguardanti i costi dell'intervento nel preavviso di sospensione per morosità. Tali spese di installazione e rimozione del dispositivo di limitazione della portata e della pressione, ovvero del distacco dell'utenza, sono indicate nel prezzario predisposto ed adeguatamente pubblicizzato dal Gestore, previa approvazione dell'Autorità.

S'intendono integralmente richiamate le disposizioni del DPCM 29 agosto 2016 "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato" con particolare riferimento all'art. 3 – utenze morose non disalimentabili ("utenze domestiche" per documentato stato di disagio economico-sociale destinatarie del bonus sociale idrico, "utenze uso pubblico" come ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, etc..) alle quali deve essere garantita comunque la quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare.

La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- in assenza di preavviso scritto;

- per mancato pagamento di corrispettivi dovuti per altri servizi di pubblica utilità erogati dal medesimo Gestore;
- per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale;
- nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- nei casi di comprovata grave malattia (temporanea o cronica) dell'utente dichiarati da uffici pubblici che lo rendano definitivamente o temporaneamente non autosufficiente;
- nei casi in cui l'utente abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.

In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 6 ore dalla segnalazione, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e senza oneri a carico dell'utente.

4.8. Verifiche tecniche sui contatori

Il Gestore indica sul proprio sito web le condizioni alle quali l'Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore, unitamente alle modalità con le quali comunica all'Utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati. Il tempo di intervento tra il ricevimento della richiesta e la verifica in loco è di 10 giorni

Il Gestore invia all'Utente la comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, effettuata unicamente presso laboratori autorizzati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di verifica.

Qualora il misuratore risulti correttamente funzionante il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento così come indicato sul sito web aziendale.

Qualora il misuratore risulti guasto o malfunzionante il costo di verifica e sostituzione è a carico di del Gestore che provvede altresì alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi 3 anni, fatturandoli nella prima bolletta utile.

Nei casi in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al gestore se non in presenza dell'utente finale, stante la necessità per quest'ultimo di concordare un appuntamento con il gestore per l'effettuazione della verifica, si applica lo standard generale in tema di appuntamenti concordati (7 giorni); qualora l'Utente ritenga di non poter essere presente nella data ed ora indicati può concordare un diverso appuntamento entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Solo il contatore installato dal gestore del SII per l'attivazione del contratto di fornitura e destinato alla contabilizzazione dei volumi da fatturare è di proprietà pubblica e soggetto alle attività di manutenzione di competenza esclusiva del gestore.

L'utente finale è responsabile della buona conservazione del contatore e dell'integrità dei sigilli.

I limiti di tolleranza sono quelli previsti dal D.Lgs n. 22 del 2/2/2007 e dal D.M. 30/10/2013, n. 155.

4.9. Verifica del livello di pressione

Il Gestore indica sul proprio sito web le condizioni alle quali l'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in prossimità del punto di consegna. La verifica viene effettuata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, e le risultanze sono trasmesse all'Utente entro 10 giorni dalla data di effettuazione della verifica. Qualora a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il Gestore addebita all'Utente i costi dell'intervento così come indicato sul sito web aziendale. Nel caso di appuntamento concordato la verifica viene effettuata in loco entro 7 giorni e qualora l'Utente ritenga di non poter essere presente nella data ed ora indicati può concordare un diverso appuntamento entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il Gestore, dandone comunicazione agli utenti finali interessati, può variare i valori di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

4.10. Servizio di misura dei consumi e fatturazione.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori, nella fase di programmazione delle letture si tiene conto dell'accessibilità dei contatori prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo.

Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il gestore è tenuto a dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall'utente.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa (almeno tramite messaggio SMS, telefonata e apposite maschere di web-chat)

Il Gestore ha attivato, in via sperimentale, la possibilità di trasmettere l'autolettura a mezzo Whatsapp con una semplice fotografia del contatore e l'indicazione del codice cliente.

Maschere di web-chat a partire solo dal 1 gennaio 2017 sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24) e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite.

Il gestore fornisce immediato riscontro all'utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata e fornisce riscontro all'utente finale entro 9 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2/anno se consumi \leq 100mc
- 3/anno se 100mc < consumi \leq 1000mc
- 4/anno se 1000mc < consumi \leq 3000mc
- 6/anno se consumi > 3000 mc

Il Gestore indica sul proprio sito web le condizioni alle quali garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento. Viene altresì indicato in fattura la relativa possibilità di rateizzazione.

Nel caso in cui l'utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore provvederà direttamente a fatturare solo il servizio acquedotto.

In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, il Gestore procede alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato.

Il Gestore si impegna pertanto:

- nelle bollette di acconto ad indicare chiaramente che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici;
- nelle bollette a saldo ad indicare chiaramente che le letture di riferimento sono effettive.

Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi, a restituire il deposito cauzionale versato dall'utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito e ad erogare all'utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Termini per i pagamenti: il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l'utente finale dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale. Il tempo minimo intercorrente tra l'emissione della fattura e la data di scadenza della stessa è almeno pari a 20 giorni lavorativi.

4.11. Rilevazione dei consumi e sistema di fatturazione in caso di perdite occulte

Il Gestore deve informare tempestivamente l'Utente in caso di rilevazione di consumi anomali (ad esempio per consumi superiori al 50% rispetto ai consumi medi degli ultimi due anni). Considerato che deve avvenire nel minor tempo possibile è opportuno tenere distinta tale comunicazione dall'invio della fattura entro un tempo massimo di 25 giorni lavorativi dalla data della loro rilevazione effettiva in base alla calendarizzazione prevista (e comunque 5 giorni lavorativi prima della fatturazione).

Nel caso di sospetto consumo anomalo riscontrato dall'utente esso può contattare il gestore nei sistemi messi a disposizione per le richieste informazioni, ovvero tramite e-mail o telefonicamente ai numeri indicati.

In caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell'utente, ma per cause imprevedute e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, il Gestore concede, previa regolare presentazione da parte dell'utente della richiesta scritta, una riduzione parziale della quota di tariffa o la possibilità di rateizzare. La tariffa di fognatura e depurazione riferita alla parte di consumo misurato dal contatore ritenuta anomala rispetto alla media degli ultimi 2 anni o presunta (in caso di assenza di dati storici) non verrà fatturata a condizione che sia accertata, da parte del gestore, la non immissione nel sistema fognario dell'acqua dispersa.

La concessione dello sconto è subordinata alla presentazione dell'apposito modulo, reperibile agli sportelli o sul sito internet, compilato e corredato di fotografia e fattura dell'idraulico comprovante la tempestiva

riparazione o l'autocertificazione con copia degli scontrini fiscali, in caso di riparazione eseguita in autonomia. Ogni utenza, potrà beneficiare dell'esenzione del pagamento dei consumi per perdite occulte una sola volta nell'arco del biennio.

Il periodo di ricostruzione dei consumi, in caso di guasto del contatore, è pari all'intervallo di tempo fra il momento del guasto (se è determinabile con certezza) e la riparazione dello stesso. In caso di incertezza del guasto, il periodo di ricostruzione non può superare l'anno.

La modalità di ricalcolo dei consumi è determinata in funzione dei consumi storici (derivanti da letture effettive) di almeno 3 anni precedenti. La parte di consumo misurato dal contatore ritenuta anomala rispetto alla media degli ultimi 3 anni (o presunta) viene fatturata secondo le modalità previste dal disciplinare.

Gli ulteriori dettagli sono contenuti all'interno del disciplinare per la gestione delle perdite occulte.

SEZIONE V – INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DELLA GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

5.1. Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'utenza e nei casi più rilevanti all'Autorità e al CCU regionale e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile per un periodo superiore a 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

5.2. Pronto intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde gratuito da telefono fisso e mobile.

Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal gestore per il pronto intervento.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento entro le **3 ore** dalla segnalazione per i seguenti casi:

- fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.

Ed anche:

- tempo massimo di primo intervento per sopralluogo, verifica delle condizioni di guasto e messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo o mancata erogazione del servizio: 3 ore dalla segnalazione;
- tempo massimo di ripristino anche in via provvisoria della fornitura idrica all'utenza interrotta a seguito di guasto (anche tramite forniture alternative), calcolato a partire dal momento della segnalazione: 12 o 24 ore, a seconda che si tratti di linea idrica principale o secondaria;

- tempo massimo di ripristino anche in via provvisoria del servizio di fognatura all'utenza interrotto a seguito di disservizi delle stazioni di sollevamento o di occlusioni delle tubazioni, calcolato a partire dal momento della segnalazione: 12 ore per disservizi sulle stazioni di sollevamento, 8 ore per occlusioni delle tubazioni.
- Il tempo massimo per la messa in sicurezza per i casi di potenziale pericolo è 2 ore.

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite, dal Gestore, le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

5.3.1. Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite giornaliera alla consegna minima pari a 150 litri/abitante/giorno.

5.3.2. Livelli minimi del servizio di fornitura acqua potabile

Le condizioni principali di fornitura devono essere riportate in modo chiaro nel contratto utente gestore.

1. **Forniture idriche domestiche:** dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/ giorno come volume attingibile nelle 24 ore, portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale, carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.
2. **Utenze civili non domestiche:** sono indicati nei contratti di fornitura con l'utenza, restano tuttavia salvi i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Rispetto ai valori di cui sopra si considerano fatte salve indicazioni diverse stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

Tutta la documentazione necessaria è resa disponibile sul sito del Gestore e presso i suoi sportelli, al momento della stipula del contratto verrà rilasciato l'originale all'utente e trattenuta copia dal Gestore.

Tuttavia, qualora:

1. gli edifici abbiano altezza superiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici;
2. siano presenti fin dall'impianto di acquedotto e comunque precedentemente l'avvio dell'abitabilità/agibilità dell'immobile, livelli insufficienti di pressione in rete;

il minimo carico idraulico non è garantito ed il sollevamento eventualmente necessario è a carico dell'utente.

5.3.3 Livelli minimi del Servizio di fognatura e depurazione

Per quanto riguarda il tempo massimo di ripristino provvisorio del servizio esso è indicato nel disciplinare tecnico.

Se per cause di forza maggiore non potranno essere rispettati i tempi massimi indicati per l'ultimazione dei lavori essi procederanno senza interruzione.

Nel caso in cui una molteplicità di richieste concomitanti non consente di rispettare gli standard previsti, il Gestore fornirà agli utenti finali alcune prime indicazioni comportamentali in attesa dell'intervento tecnico diretto.

Le informazioni sulle interruzioni del servizio corrispondono alle medesime utilizzate per il servizio idrico.

5.4. Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di lavori programmati sulla rete che determinano interruzioni del servizio si dà preavviso con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa;
- mezzi radiotelevisivi locali;
- automezzi muniti di altoparlanti;
- avviso diretto agli utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici.

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto. L'avviso deve inoltre comunicare i tempi di durata massima della sospensione del servizio.

Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura si misura, in ore, dal momento in cui viene avvisato ciascun utente finale al momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.

5.5. Durata delle sospensioni programmate

In caso di lavori sulle reti di distribuzione verranno adottati, ove possibile, gli accorgimenti necessari per evitare interruzioni delle forniture. La durata massima della singola interruzione della fornitura per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori programmati, che sarà comunicata dal Gestore unitamente al preavviso di sospensione del servizio, è di 24 ore.

5.5 bis Esplicitazione del contenuto minimo del preavviso

Data e ora inizio interruzione, durata interruzione, esplicitazione degli eventuali servizi sostitutivi che verranno messi in atto in caso di interruzioni superiori alla durata prevista, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo.

5.6. Indennizzi automatici per la violazione degli standard di durata massima della singola sospensione programmata, tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura

1. In caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard.
2. Nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto.
3. Oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.
4. Laddove l'onere generato dal valore complessivo dell'indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all'origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell'erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all'Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dal comma 5.2, lett. b) della deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR. L'istanza in oggetto dovrà presentare requisiti di coerenza rispetto a quanto previsto dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR.
5. L'istanza di cui al precedente punto deve contenere adeguata documentazione da parte dell'EGA competente delle cause del disservizio ed una valutazione sulle proporzioni effettive e sull'impatto dell'indennizzo generato, e deve essere corredata da un piano di interventi specifici, anche di tipo gestionale ed eventualmente su base pluriennale, miranti alla risoluzione o minimizzazione delle criticità indicate.
6. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti standard, il gestore individua puntualmente le utenze interessate da ciascuna singola interruzione del servizio, tenendone evidenza documentabile in apposito registro, redatto ai sensi del titolo 8 dell'allegato a) della deliberazione 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/IDR dell'Arera e s.m.i.

5.6.2 Crisi idrica da scarsità

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, con adeguato preavviso, informa l'utenza, proponendo all'Autorità concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi specificando, in particolare, come alimentare le utenze sensibili.

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione della fornitura delle utenze.

Qualora la crisi permanga per oltre 24 ore, il Gestore attiva il servizio sostitutivo di emergenza nelle zone interessate al fine di garantire 25 litri per abitante/giorno.

5.7. Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite

Il Gestore effettua un servizio di ricerca programmata delle perdite sulle reti acquedottistiche come da “Piano di ricerca riduzione delle perdite” dallo stesso adottato e approvato dall’Autorità (nelle more dell’applicazione di tale Piano il Gestore effettua una ricerca perdite nella misura annua non inferiore all’8% della lunghezza della rete acquedottistica).

5.8. Interventi di pulizia della rete di distribuzione dell’acqua potabile

Per garantire il mantenimento in efficienza della rete di distribuzione e per garantire la rispondenza dell’acqua distribuita ai parametri di legge il Gestore si impegna ad effettuare interventi di pulizia della rete di distribuzione in base alle necessità riscontrate.

5.9. Parametri e frequenza di controllo alle fonti di approvvigionamento di acqua potabile

Il Gestore garantisce controlli alle fonti di approvvigionamento di acqua potabile nel rispetto della normativa vigente in materia.

5.10. Parametri e frequenza di controllo all’impianto di produzione di acqua potabile

Il Gestore garantisce controlli in continuo nel processo di produzione di acqua potabile.

5.11. Parametri e frequenza dei controlli lungo la rete di distribuzione di acqua potabile

Il Gestore, per garantire la rispondenza della qualità dell’acqua erogata al punto di consegna ai livelli prescrittivi di legge, effettua determinazioni analitiche lungo la rete.

5.12. Controllo e pulizia della rete fognaria

Per garantire il mantenimento in efficienza della rete fognaria il Gestore si impegna a garantire il controllo e la pulizia della rete fognaria sulla base delle esigenze operative riscontrate.

5.13. Parametri e frequenza di controllo dei reflui in uscita dall’impianto di depurazione

Il Gestore, per garantire l’immissione nell’ambiente di acqua depurata nel rispetto dei limiti prescrittivi di Legge, effettua periodici controlli. I parametri controllati e la frequenza dei controlli sono disponibili a richiesta dell’utente.

5.14. Valutazione della qualità del servizio

Il Gestore predispone appropriati strumenti (anche su base informatica) per la registrazione delle informazioni e dei dati relativi ai livelli di qualità del servizio fornito e conserva in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per assicurarne la verificabilità per un periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello della registrazione. Il Gestore svolge apposite verifiche, con cadenza almeno annuale, sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta.

A questo fine il Gestore si avvale anche, ponendole a confronto, delle valutazioni degli utenti eventualmente acquisite dal Comitato consultivo, dalle Associazioni di tutela dei consumatori o dalle Associazioni imprenditoriali. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Gestore pubblica un Rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell’utente, nel quale vengono tra l’altro indicati:

1. le prestazioni effettivamente fornite in relazione ai livelli di servizio definiti e promessi;
2. le cause del mancato rispetto degli stessi;
3. le azioni correttive intraprese per porvi rimedio;

4. il numero ed il tipo di reclami ricevuti ed il seguito dato ad essi (confronto anno precedente), la percentuale delle rettifiche di fatturazione sul totale delle fatture emesse (confronto con l'anno precedente);
5. il numero e l'ammontare degli indennizzi corrisposti (confronto con l'anno precedente);
6. la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l'anno precedente);
7. la percentuale delle perdite sulla rete idropotabile ed i risultati delle indagini sullo stato di conservazione della rete fognaria (confronto con l'anno precedente);
8. il numero delle sospensioni non programmate della fornitura idrica (confronto con l'anno precedente);
9. le attività svolte per rilevare la soddisfazione degli utenti ovvero il grado della qualità del servizio percepita dagli utenti (questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione, ecc.);
10. i risultati di tali rilevazioni.

5.15. Applicazione della tariffa

Il Gestore rende noto, in modo chiaro e comprensibile, i criteri e le modalità di applicazione della tariffa per la gestione del servizio idrico integrato (quote fisse e costi unitari per fasce tariffarie e per tipologia di contratto), le agevolazioni tariffarie per utenze deboli e l'importo massimo rimborsabile a copertura dell'importo fatturato a fronte di perdite occulte.

5.16 Contenuti e determinazione tariffaria

La tariffa è determinata dall'Agenzia secondo le procedure regionali e nazionali ed è approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

In base alla Convenzione di servizio il Gestore è il soggetto deputato alla riscossione della tariffa, che viene determinata da ATERSIR dopo l'approvazione da parte di ARERA in seguito alla comunicazione di tutti i dati richiesti ai Gestori a scadenza programmate.

Le prestazioni di servizio coperte dalla tariffa sono:

1. erogazione del SII;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idrico;
3. investimenti per il potenziamento del sistema;
4. effettuazione dei servizi amministrativi (riscossione, recupero credito ecc.).

5.17 Articolazione tariffaria

La struttura tariffaria è descritta sul sito internet dell'azienda all'interno della sezione "Sistema regolatorio e metodo tariffario"

5.18 Variazioni tariffarie e modalità di informazione

Ogni variazione tariffaria è determinata dall'Agenzia ed approvata con la metodologia precedentemente descritta. Ogni aggiornamento/variazione tariffaria verrà comunicata tramite apposita comunicazione nel retro della fattura e sul sito internet dell'azienda.

SEZIONE VI INDICATORI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 156 DEL D.LGS. 152/06

6.1 Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità espresse in giorni

1. Le richieste relative all'esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, espressi in giorni lavorativi, pervenute al gestore oltre le ore 18 dei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
2. Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni, il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna si considera festivo.

6.2 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità

Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

1. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
2. cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
3. cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere 1 e 2.

Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente punto, lettere 1 e 2, il gestore documenta le cause del mancato rispetto.

6.3 Modalità di richiesta di indennizzo automatico

Indicazione del fatto che ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al punto "Reclami-modalità di Ricorso" della Carta.

6.4 Modalità per la gestione degli obblighi di qualità contrattuale in caso di applicazione dell'art. 156 del d.lgs. 152/06

1. Nel caso in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto nei tempi di cui al paragrafo 6.4.2
 - a. inoltra le richieste ricevute dall'utente finale relative all'erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione al gestore del servizio;
 - b. inoltra all'utente finale la risposta, ovvero la comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all'esecuzione della prestazione richiesta.
2. Il gestore del servizio di acquedotto che non rispetta i tempi previsti dai paragrafi 6.4.2 e 6.4.3 è tenuto ad erogare all'utente finale l'indennizzo automatico di cui al paragrafo 5.6.
3. Nel caso in cui il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione non rispetti gli standard specifici riportati nel presente documento per la prestazione di propria competenza, questi provvede ad erogare l'indennizzo automatico di cui al paragrafo 5.6 al gestore del servizio di acquedotto, il quale corrisponde all'utente finale la somma dovuta nella prima fatturazione utile. I tempi massimi di esecuzione della prestazione per il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore del servizio di acquedotto di cui al

paragrafo 6.4.2 all'invio al gestore del servizio di acquedotto della risposta relativa all'esecuzione della prestazione richiesta dall'utente.

4. Il gestore del servizio di acquedotto che non riceve la risposta, ovvero la comunicazione dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione nei tempi previsti nel presente documento, invia all'utente finale una risposta preliminare contenente gli elementi eventualmente già nella sua disponibilità, precisando di avere provveduto ad inoltrare la comunicazione al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e specificandone la data.
5. Relativamente alle prestazioni riguardanti la fase di avvio e cessazione del rapporto contrattuale, con riferimento alla attivazione, disattivazione, riattivazione, subentro e voltura della fornitura, il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a comunicare al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta variazione.
6. I gestori sono tenuti a gestire i flussi di comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la rapidità, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati di qualità. I flussi di comunicazione devono essere altresì registrati secondo le modalità precisate nel TITOLO XI dello Schema allegato alla del AEEGSI n. 655/2015.

6.4.2. Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione

Il tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta.

6.4.3. Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione

Il tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all'esecuzione della prestazione richiesta è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto.

6.5. Tempo per comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale

Il tempo per la comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale è il tempo intercorrente tra la data di esecuzione della variazione contrattuale e la data di invio della relativa comunicazione al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.

6.6. Indirizzi dei Soggetti per la Tutela degli utenti finali

Sportello per il consumatore:

Telefono: 800.166.654

Orari: attivo dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.

Confconsumatori:

Via Mazzini, 43 - 43121 - Parma

Telefono: 0521.230134

Fax: 0521.285217

Mail: parma@confconsumatori.it

Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 13; Lunedì e Giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.

Si consiglia di fissare appuntamento

Sul sito della ARERA, sito ATERSIR e del Gestore vi sono tutte le informazioni utili per la tutela del consumatore:

ARERA: <https://www.arera.it/it/index.htm>

ATERSIR: <http://www.atersir.it/>

Montagna 2000: <https://www.montagna2000.com/>

6.7 Documenti di regolazione del Servizio Idrico Integrato

I principali strumenti di regolazione del servizio sono il Piano d'Ambito e il Regolamento del SII.

Il materiale può essere reperito sui siti web delle Agenzie, indicati al punto 6.6

6.8 Modulistica

E' possibile reperire tutta la modulistica (attivazione contratto, richiesta verifiche tecniche, reclami, ecc.) sul sito del Gestore, presso gli sportelli o all'interno dello sportello online.

6.9 Modalità di Autolettura del contatore

L'autolettura del contatore può essere effettuata:

1. tramite l'invio di una foto chiara e leggibile del contatore, assieme al codice utente riferito al contatore, al numero 334.10.46.009;
2. chiamando lo 800.91.55.56 e comunicando la propria lettura e il proprio codice utente;
3. recandosi presso uno degli sportelli del Gestore presente sul territorio sempre muniti di codice utente e lettura;
4. tramite lo sportello online del Gestore, muniti di codice utente e lettura.

7.0 Indicazioni per il corretto uso della Risorsa Idrica

Per un corretto uso della risorsa idrica ed un contenimento dei consumi, si suggerisce di:

1. chiudere il rubinetto mentre laviamo i denti, sciacquiamo il rasoio o facciamo lo shampoo;
2. controllare le perdite dal rubinetto oppure dal water: una goccia che cade ogni 10 secondi sono 250 litri di acqua in un anno;
3. oltre il 30% dell'acqua domestica esce dallo scarico del wc, dai 10 ai 12 litri per volta. È opportuno, quindi, installare una cassetta di scarico con il doppio tasto per regolare il flusso;
4. Tra le indicazioni anche usare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico;
5. acquistare e installare un frangigetto sul rubinetto, per diminuire la quantità di acqua in uscita senza diminuirne la resa lavante;

6. usare acqua corrente solo per risciacquare piatti, frutta e verdura; fare la doccia invece del bagno, che comporta un utilizzo di 150 litri di acqua, mentre una doccia tra i 40 e i 50 litri;
7. È opportuno, inoltre, chiudere l'acqua mentre ci si insapona e, con un riduttore del flusso, contenere ulteriormente i consumi;
8. Prima di andare a letto, inoltre, viene raccomandato di chiudere bene i rubinetti, leggere il contatore e verificare eventuali variazioni la mattina seguente;
9. Tra le precauzioni da prendere, ridurre i lavaggi dell'auto: usando un secchio invece dell'acqua corrente si possono risparmiare anche 100 litri d'acqua;
10. Infine, innaffiare il giardino con intelligenza, utilizzando acqua piovana e sistemi "a goccia". Per evitare inutili sprechi è bene innaffiare aiuole e giardini al tramonto, quando l'acqua evapora più lentamente e ha il tempo per poter essere assorbita dal terreno.

| ALLEGATO A |**Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici e relativi indennizzi** (Del. 655/2015 - All. A, Tab.6 e s.m.i.)

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo automatico o base di calcolo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo massimo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a	30 euro

			disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale	
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo massimo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di attivazione, della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo massimo di esecuzione della voltura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo automatico o base di calcolo
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	Specifico	3 ore	-	30 euro
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Generale	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata	95% delle singole prestazioni

Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	Generale	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'emissione della fattura	Specifico	45 giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	Specifico	2/anno se consumi \leq 100mc	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi	30 euro
		3/anno se $100mc < \text{consumi} \leq 1000mc$		
		4/anno se $1000mc < \text{consumi} \leq 3000mc$		
		6/anno se consumi $>$ 3000 mc		
Termine per il pagamento della bolletta	Specifico	20 giorni solari		-
Tempo per la risposta a reclami	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	Generale	30 giorni	Id. c.s.	95% delle singole prestazioni

Indicatore	Tipologia Standard	Standard		Indennizzo automatico o base di calcolo
		(i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		
Tempo di rettifica di fatturazione	Specifico	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.	30 euro
Tempo massimo di attesa agli sportelli	Generale	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	95% delle singole prestazioni
Tempo medio di attesa agli sportelli	Generale	20 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	Media sul totale delle prestazioni

Accessibilità al servizio telefonico (AS)	Generale	AS > 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del <i>call center</i> con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	Generale	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Livello del servizio telefonico (LS)	Generale	LS ≥ 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Generale	CPI ≤ 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta	30 euro
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto	30 euro
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	Generale	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni
Durata massima della singola sospensione programmata	Specifico	24 ore	Tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato	30 euro
Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	Specifico	48 ore	Tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.	30 euro
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	Specifico	48 ore	Tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.	30 euro

Ai fini del rispetto degli standard generali definiti in Tabella 2, (allegato A), ad eccezione del tempo medio di attesa agli sportelli, di cui al paragrafo 4 del capitolo 4, e del tempo medio di attesa per il servizio telefonico di cui al paragrafo 8 del capitolo 4, i livelli effettivi LE_{ia} riferiti alla singola tipologia di prestazione "i", garantita in ciascun ATO "a", sono calcolati, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula: $LE_{ia} = [(P_{Cia}) / (P_{Cia} + PN_{Cia})] \times 100$ dove:

- il pedice "i" indica la tipologia di prestazione;
- il pedice "a" indica l'ATO;
- P_{Cia} è il numero di prestazioni conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore in Tabella 2, relative all'ATO a;

- P_{Ncia} è il numero di prestazioni conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore in Tabella 2 per le cause indicate di cui al successivo paragrafo 4 relative all'ATO a.

La violazione dello standard generale di qualità contrattuale del SII per due anni consecutivi può costituire presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'Articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.

| ALLEGATO B |

GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

- **accettazione del preventivo** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- **acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- **albero fonico o IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- **allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- **allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
- **appuntamento posticipato** è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;
- **atti autorizzativi** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- **attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **autolettura** è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **bonus sociale idrico** è il bonus idrico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
- **call center** è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- **cessazione** è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;

- **codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono,
è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;
- **data di invio** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **data di ricevimento** è:
 - per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **dati di qualità** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;
- **depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- **disattivazione della fornitura** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente finale;
- **Ente di governo dell'ambito** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **giorno feriale** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **indennizzo automatico** è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- **lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è

necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

- **lavoro complesso** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **lettura** è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **livello di pressione** è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- **livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- **livello o standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
- **misuratore** è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- **operatore** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- **portata** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
- **punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- **punto di scarico della fognatura** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale;
- **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- **riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- **richiesta scritta di rettifica di fatturazione** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- **servizio idrico integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII;
- **servizio telefonico** è il servizio telefonico che permette all'utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico

possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

- **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- **tipologia d'uso potabile**, come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - uso civile domestico;
 - uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 - altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Per quanto non espressamente disposto nel presente elenco, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

[ALLEGATO C]

Quadro di sintesi della bolletta per il Servizio Idrico Integrato come da Del. 586/2012/R/IDR All.A e s.m.i.

Nome e logo del gestore											
<p>Contatti utili</p> <p>SERVIZIO CLIENTI E RECLAMI</p> <p>Numero Sito internet Fax e indirizzo per l'invio di reclami scritti</p> <p>SEGNALAZIONE GUASTI</p> <p>Numero Tutti i giorni 24 ore su 24</p>	Indirizzo di recapito del cliente finale										
<p>N. fattura xxxx del xx/xx/xxxx Periodo di fatturazione dal gg/mm/aa al gg/mm/aa Bolletta di conguaglio</p>											
<p>Dati della fornitura e del contratto</p> <p>Indirizzo di fornitura Dati identificativi della fornitura Tipologia di misuratore Matricola del misuratore</p> <p>Tipologia di utenza: <i>usi domestici residenti</i> Tipologia di tariffa applicata: <i>tariffa per usi domestici residenti</i></p> <p>Letture e consumi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 20%;">Letture</th> <th style="width: 60%;">Tipo lettura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gg/mm/aa</td> <td>Xxxx</td> <td>Rilevata</td> </tr> <tr> <td>Gg/mm/aa</td> <td>Xxxx</td> <td>Autolettura</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consumo effettivo del periodo: xxx mc</p> <p>Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti (dalal.....): xxx mc</p> <p>Totale Consumi fatturati xxx mc</p> <p>Consumo annuo xxxx mc</p> <p>Modalità per comunicare l'autolettura:</p> <p>Utenza servita da impianto di depurazione attivo Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.....e/o nel prospetto informativo allegato</p>	Data	Letture	Tipo lettura	Gg/mm/aa	Xxxx	Rilevata	Gg/mm/aa	Xxxx	Autolettura	<p>Riepilogo importi</p> <p>Quota fissa xxx Acquedotto xxx Fognatura xxx Depurazione xxx Oneri perequazione xxx Acconti bollette precedenti -xxx Bonus Acqua (eventuale) -xxx Addebiti/accrediti diversi per (causale) (-) xxx</p> <p>Totale imponibile IVA xxx IVA xxx</p> <p>Totale della bolletta XXXX</p>	<p>Da pagare entro il gg/mm/aa Questa bolletta è rateizzabile I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari.</p> <p>Alla pagina xx sono riportate comunicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas</p>
Data	Letture	Tipo lettura									
Gg/mm/aa	Xxxx	Rilevata									
Gg/mm/aa	Xxxx	Autolettura									

| ALLEGATO D |

CONTATTI

Pronto intervento

SEGNALAZIONI GUASTI 24/24h

Numero Verde 800 99.95.03

Sportello Utenti

| Pratiche svolte: stipula e risoluzione contratti, reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e rateizzazione pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro, richieste di appuntamenti, richieste di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

BORGIO VAL DI TARO

Via Antonio Gramsci, 8 (sede)

Da Lunedì a Venerdì 8.30-13.00 e 14.00-17.30 – Sabato 08.30-12.30

FORNOVO DI TARO -

P.zza Libertà, 10 -

Martedì e Venerdì 8.30-13.00 / 14.00-16.00

Gli orari degli sportelli periferici disponibili sul territorio ed organizzati in funzione della periodicità della fatturazione sono consultabili sul sito internet della società con aggiornamento periodico (massimo trimestrale).

Telefono:

0525 922221

Fax:

0525 96452 (attivo 24/24h)

PEC

montagna2000@legalmail.it

Sportello telefonico - Call Center

Numero Verde :

800 91.55.56 (gratuito da rete fissa)

LUN - VEN 8.30-13.00 e 14.00 - 17.30

Telefono:

0525 922221

LUN - VEN 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30

Fax:

0525 96452 (attivo 24/24h)

Sportello OnLine

Sito web:

www.montagna2000.it

Email

info@montagna2000.it

PEC

montagna2000@legalmail.it

AUTOLETTURA

su Whatsapp **3341046009** indicando il Codice Cliente con invio della foto del misuratore con visibile la lettura ed il n° matricola.

| ALLEGATO E |

Modulo Reclami

Disponibile sul sito internet del Gestore



Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - PG.AT/2022/0011256 del 09/11/2022

AOO SORGEAQUA
Protocollo N.0001674/2022 del 09/11/2022



CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SORGEAQUA S.R.L.

SOMMARIO

1	PREMESSA	5
1.1	AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ TEMPORALE	6
1.2	RICONOSCIBILITÀ DEL GESTORE.....	7
2	PRINCIPI GENERALI	8
2.1	EGUAGLIANZA	8
2.2	IMPARZIALITÀ	8
2.3	PARTECIPAZIONE	8
2.4	EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	8
2.5	CORTESIA.....	8
2.6	CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	9
2.7	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9
2.8	CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9
2.9	QUALITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE	9
2.10	PRIVACY	9
2.11	ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA	10
3	STANDARD DEL SERVIZIO.....	11
3.1	INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI.....	11
3.2	LIVELLI TECNICI MINIMI (STANDARD) DI FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	11
	SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI	12
3.3	SPORTELLI FISICI.....	12
3.4	TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI FISICI	12
3.5	ACCESSI FACILITATI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI FINALI	12
3.6	SERVIZI TELEFONICI E ALTRI CANALI DI CORRISPONDENZA	12
3.7	TEMPO DI ATTESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO	13
3.8	RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI	13
3.9	PROCEDURE DI RECLAMO	14
3.10	RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI.....	14
3.11	MODALITÀ DI RICORSO	15
3.12	INFORMAZIONE ALL'UTENTE FINALE.....	15
3.13	INFORMAZIONE DA COMUNICARE ALL'AUTORITÀ E ALL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO.....	15
	SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	16
3.14	TEMPO DI PREVENTIVAZIONE	16
3.15	TEMPO DI ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA.....	17
3.16	TEMPO PER L'ATTIVAZIONE, LA RIATTIVAZIONE ED IL SUBENTRO DELLA FORNITURA.....	18
3.17	TEMPO DI ESECUZIONE DELLA VOLTURA	18
3.18	TEMPO DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL'UTENTE	19
3.19	REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ	19

3.19.1	Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità	19
3.19.2	Sollecito bonario di pagamento.....	20
3.19.3	Costituzione in mora dell'utente.....	20
3.19.4	Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora	22
3.19.5	Comunicazione di avvenuto pagamento.....	22
3.19.6	Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura.....	23
3.19.7	Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa.....	23
3.19.8	Riattivazione in presenza di morosità	24
3.20	VERIFICA TECNICA DEI MISURATORI.....	24
3.21	VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	25
3.22	APPUNTAMENTI CONCORDATI	25
3.23	PRONTO INTERVENTO	26
SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE		27
3.24	SERVIZIO DI LETTURA DEI CONSUMI E FATTURAZIONE.....	27
3.25	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	27
3.26	FATTURAZIONE	28
3.27	MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO	29
3.28	INTERESSI DI MORA	30
3.29	RETTIFICA DI FATTURAZIONE	30
3.30	PERDITE OCCULTE	30
3.31	RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI.....	32
3.32	DEPOSITO CAUZIONALE	32
3.33	BONUS SOCIALE	33
4	GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	34
4.1	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	34
4.2	DOTAZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA ALLA CONSEGNA	34
4.3	QUALITÀ DELL'ACQUE EROGATA.....	34
4.4	TEMPO DI PREAVVISO PER INTERVENTI PROGRAMMATI	34
4.5	DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE	35
4.6	CRISI DERIVANTE DA INDISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA E CRISI QUALITATIVA	35
5	INDENNIZI AUTOMATICI	36
5.1	INDENNIZI AUTOMATICI	36
6	APPENDICI.....	38
6.1	ALLEGATO 1 STANDARD SPECIFICI E RELATIVI INDENNIZI	38
6.2	ALLEGATO 2 STANDARD GENERALI.....	41
6.3	ALLEGATO 3 GLOSSARIO.....	43

6.4	ALLEGATO 4 NUMERI UTILI.....	49
6.5	ALLEGATO 5 UBICAZIONE ED ORARI SPORTELLI	51
6.6	DOCUMENTI DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	52
6.7	MODALITA' DI AUTOLETTURA DEL CONTATORE.....	52
6.8	INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO DELLA RISORSA IDRICA	52

1 PREMESSA

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

L'attività di regolamentazione viene svolta, secondo quanto stabilito all'art. 10 c. 11 e seguenti del DL 70/2011, dall' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**AEEGSI**), dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell' economicità e della trasparenza, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico.

Nella regione Emilia-Romagna come sistema di regolazione e di organizzazione territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato è stato individuato, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (**ATERSIR**).

I Comuni di Finale, Nonantola, Ravarino, Crevalcore e Sant'Agata Bolognese, dando esecuzione alle delibere dei rispettivi Consigli comunali, hanno costituito insieme a **SORGEA S.r.l.** una società a responsabilità limitata ad esclusivo capitale pubblico denominata "SORGEAQUA S.r.l." per la gestione del Servizio idrico integrato, presentando alle competenti Autorità la richiesta dell'affidamento diretto del Servizio idrico integrato nei rispettivi territori;

Le Agenzie di Ambito di Modena e di Bologna hanno affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Sottoambito costituito dal territorio dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Sant'Agata Bolognese e Crevalcore a **SORGEAQUA S.r.l.** dal 1° gennaio 2008 al 19 dicembre 2024, in quanto **SORGEAQUA S.r.l.** si configura come società dotata dei requisiti richiesti dal legislatore [art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000] e indicati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per un affidamento diretto del Servizio idrico integrato;

Sorgeaqua s.r.l. è partecipata dai Comuni di Finale Emilia (MO) 18%, Nonantola (MO)18%, Ravarino (MO) 18%, Crevalcore (BO) 18%, Sant'Agata Bolognese (BO) 18%, Sorgea 10%.

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet.

Gli utenti finali sono le persone fisiche o giuridiche che stipulano un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del Servizio idrico integrato. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "**Carta**", rappresenta il documento in cui sono specificati livelli di qualità attesi per servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore in conformità allo schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007 nonché alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013.

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere di ARERA con particolare riferimento alle seguenti delibere:

- **RQSII** - Regolazione della qualità contrattuale – Delibera 655/2015/R/idr e s.m.i.
- **REMSI** - Regolazione della morosità – Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.
- **TIMSII** - Regolazione del servizio di misura – Delibera 218/2016/R/idr
- **RQTI** - Regolazione della qualità tecnica – Delibera 917/2017/R/idr
- **TIBSI** - Bonus sociale idrico – Delibera 897/2017/R/idr e s.m.i.
- **TICSI** - Corrispettivi servizi idrici - Delibera 665/2017/R/idr

1.1 Ambito di applicazione e validità temporale

La presente Carta del servizio:

- costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri Utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati; pertanto, tutte le condizioni più favorevoli per gli Utenti contenute nella Carta, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio in essere;
- individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nell'organizzazione del Servizio idrico integrato;
- individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli Utenti;
- definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli Utenti stessi;

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui alle delibere dell'ARERA riportate in premessa.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate da, ATERSIR, dal Comitato Consultivo degli Utenti e dal Gestore.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.

La presente carta è stata aggiornata come stabilito dalla Delibera del Consiglio d'Ambito n. 62 del 25 ottobre 2021.

Approvata con adunanza dell'Amministratore Unico n. 9 del 26/10/2022.

1.2 Riconoscibilità del Gestore

Il personale che opera per conto del Gestore si rende sempre riconoscibile:

- presso gli sportelli territoriali, il personale indossa cartellino di riconoscimento;
- il personale addetto al contatto telefonico è tenuto ad identificarsi all'utente fornendo il proprio nominativo;
- il personale tecnico incaricato indossa cartellino identificativo.

Gli automezzi di servizio sono resi riconoscibili mediante l'apposizione del logo del Gestore.

2 PRINCIPI GENERALI

2.1 Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna ad assicurare l'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

2.2 Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

2.3 Partecipazione

L'Utente singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Inoltre può accedere alle informazioni di carattere generale inerenti il SII (qualità dell'acqua) secondo la normativa vigente.

Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241, ed esercitabile secondo la procedura di accesso civico pubblicata sul sito www.sorgeacqua.it nel percorso società trasparente – altri contenuti – accesso civico.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

Il Gestore garantisce l'identificabilità del personale e individua i responsabili delle strutture, garantendo la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio della comunicazione utilizzato nei rapporti con l'Utente finale.

2.4 Efficacia ed efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali anche al contenimento dei costi, che rendano il servizio sempre più rispondente alle aspettative degli Utenti.

2.5 Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare

l'Utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o almeno il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.

Le condizioni generali di fornitura del servizio idrico integrato sono fissate nel contratto di fornitura consegnato all'Utente e nel Regolamento del servizio idrico integrato (entrambi scaricabili dal sito del Gestore).

2.7 Continuità del Servizio Idrico integrato

Il Gestore garantisce un servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. In caso di interruzioni per guasti o interventi programmati, il gestore garantisce una tempestiva ed ampia informazione ai cittadini, indicando la durata prevista per l'intervento e la causa della sospensione del servizio adottando tutte le misure volte a ridurre al minimo i disagi agli utenti. Sono fatte salvo le interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

2.8 Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato

Dal punto di vista della trasparenza e della correttezza, gli Utenti devono essere informati su tutte le principali condizioni di fornitura del servizio idrico integrato. Le condizioni generali di fornitura del Servizio idrico integrato sono riportate nel contratto di fornitura sottoscritto dall'utente e per quanto non indicato si rimanda al Regolamento del Gestore disponibile sul sito (nella sezione Regolamento di Sorgeacqua del menù principale) o presso gli uffici presenti sul territorio.

All'atto della sottoscrizione del contratto all'utente viene consegnato: l'informativa per il trattamento dei dati personali, il modulo di reclamo, dichiarazione sostitutiva di certificazione.

2.9 Qualità e tutela dell'ambiente

Il Gestore, nello svolgimento del servizio e di ogni attività, garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001).

2.10 Privacy

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni della normativa privacy vigente, Regolamento UE 679/2016 del 27/04/2016 e delle disposizioni di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

Sorgeacqua si è dotata di un D.P.O. esterno: dpo@sorgeacqua.it

2.11 Accesso universale all'acqua

Come stabilito dalla Delibera di Consiglio D'Ambito n. 62 del 25 ottobre 21:

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. È garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.
3. Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016).

3 STANDARD DEL SERVIZIO

3.1 INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard affinché gli Utenti possano verificare il grado di raggiungimento degli standard prefissati.

Il mancato rispetto di standard specifici da parte del Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato 1. In particolare, nella prima bolletta utile il gestore corrisponde un indennizzo automatico base di 30,00 euro. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di sanzione da parte dell'AEEGSI a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti ai giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla responsabilità del Gestore.

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell'All.A di cui alla Delibera AEEGSI 655/2015 e s.m.i. nell'art. 3 dell'Allegato A alla Delibera 917/2017/R/idr e nell'art. 10 dell'Allegato A della delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., sono riportati nell' Allegato 1 alla presente Carta del Servizio.

3.2 LIVELLI TECNICI MINIMI (STANDARD) DI FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

La tabella sottostante indica il rango di variazione del carico idraulico nei Comuni gestiti:

Comune	Carico idraulico minimo (m)*
Finale Emilia	11
Nonantola	10
Ravarino	11
Crevalcore	9
Sant'Agata Bolognese	13

*il carico può variare durante la giornata

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI

3.3 Sportelli fisici

Presso gli sportelli è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del contatore e del livello di pressione.

L'elenco degli sportelli, l'ubicazione e rispettivi orari di apertura sono riportati nell'Allegato 5.

Il Gestore provvederà a servire tutti gli utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

Il Gestore pubblica nelle bollette e sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli; inoltre, in casi particolari, si rende disponibile a concordare con l'Utente appuntamenti in orario di lavoro.

Tutte le informazioni relative all'indirizzo di posta elettronica per accesso al pubblico, ai numeri telefonici, alla posta elettronica e al sito web del Gestore sono indicate nell'allegato 4 e 5 della presente carta.

3.4 Tempo di attesa agli sportelli fisici

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, così come indicato nell'allegato 2, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente si presenta allo sportello fisico ritirando il biglietto dal "gestore code" ed il momento in cui il medesimo viene ricevuto da un operatore.

- *Tempo medio di attesa: 20 minuti*
- *Tempo massimo di attesa: 60 minuti (per almeno il 95% delle richieste di servizio)*

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta.

Il Gestore provvede a ridurre al minimo l'attesa agli sportelli fisici per le persone disabili e le donne in evidente stato di gravidanza.

3.5 Accessi facilitati per specifiche categorie di utenti finali

Il Gestore si impegna a mettere a disposizione di alcune categorie di Utenti (es. portatori di handicap) l'accesso ai servizi in modo facilitato, privo di barriere architettoniche.

3.6 Servizi telefonici e altri canali di corrispondenza

Il Gestore garantisce agli Utenti un servizio telefonico con presenza di operatori per un numero minimo settimanale di 35 ore (Servizio Clienti) con chiamata gratuita che consente l'accesso diretto all'operatore; il numero verde (gratuito solo da rete fissa) è chiaramente indicato sulle bollette nonché sul sito internet e all'allegato 4 della presente carta.

Gli sportelli telefonici soddisfano la richiesta d'informazioni relative a: contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, reclami, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione. Il riferimento al numero verde e agli orari di apertura è riportato nell'Allegato 4.

Il **sito internet di Sorgeaqua** consente all'Utente di ottenere informazioni generali sul servizio, è inoltre possibile richiedere informazioni, presentare reclami, fornire l'autolettura.

Dal sito è possibile inoltre scaricare la Carta dei Servizi ed i Regolamenti, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche quali richiesta di informazioni, fornire l'autolettura.

È possibile inoltre svolgere pratiche ricevute per corrispondenza all'indirizzo riportato nell'Allegato 4, riservandosi di contattare l'Utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

3.7 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il servizio telefonico sarà offerto rispettando i parametri qualitativi previsti dalla normativa vigente, come indicato nell'allegato 2, e quindi:

- Accessibilità del servizio (AS), intesa come percentuale del tempo durante il quale almeno una delle linee telefoniche dedicate al Servizio Clienti è libera; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore al 90% in almeno 10 mesi su 12;
- Livello di servizio (LS), inteso come percentuale di chiamate ricevute che hanno trovato risposta da operatore; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore all'80% in almeno 10 mesi su 12;
- Tempo medio di attesa (TMA), inteso come tempo intercorrente tra l'inizio della risposta e l'inizio dell'effettiva conversazione con un operatore; questo valore, rilevato a livello mensile, deve essere inferiore o uguale a 240 secondi in almeno 10 mesi su 12. L'indicatore tempo di attesa per il servizio telefonico (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore o che pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

Le modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici sono indicate all'art. 60 dell'Allegato A della delibera 655/15.

3.8 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto (tramite posta, o maschera web disponibile sul sito internet) *entro 30 giorni lavorativi* dal ricevimento della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di recepimento al protocollo aziendale.

L'indirizzo di posta è riportato nell'Allegato 4. Tutte le risposte dovranno riportare il riferimento alla richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti.

Il gestore adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata da un utente finale, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole

stabilire se essa sia un reclamo scritto ovvero una richiesta scritta di informazioni ovvero una richiesta scritta di rettifica di fatturazione. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o richiesta scritta di rettifica di fatturazione, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dal presente RQSII.

3.9 Procedure di reclamo

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell'Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel Regolamento di servizio.

Nell'home page del sito internet Sorgeaqua o presso gli sportelli fisici è disponibile il modulo per la presentazione dei reclami scritti da parte dell'Utente.

Il reclamo deve essere presentato dall'Utente per iscritto tramite posta, o maschera web disponibile sul sito internet, eventualmente avvalendosi dell'assistenza delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.

È fatta salva la possibilità per l'Utente di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione dal Gestore stesso, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il codice utente;
- e) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la trasparenza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo.

3.10 Risposta motivata ai reclami scritti

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ed in modo motivato ai reclami scritti *entro 30 giorni lavorativi* dal ricevimento della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di recepimento al protocollo aziendale.

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità previste al precedente art. 3.9.

In relazione a più reclami che si riferiscono allo stesso disservizio, il Gestore ha facoltà di dare risposta a mezzo stampa, nonché, se opportuno, tramite invio della medesima comunicazione ai

Sindaci dei Comuni interessati. In tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico.

3.11 Modalità di ricorso

Il gestore indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita. Il gestore, sul proprio sito internet e nella risposta al reclamo, deve specificare all'utente finale, che, se non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta, può:

- a) Richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta;
- b) Richiedere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine previsto dalla Carta dei Servizi nel caso di mancata risposta, l'attivazione di una procedura di conciliazione paritetica, che dovrà trovare regolazione in Regolamento per la conciliazione paritetica tra il gestore e le Associazioni dei Consumatori. La procedura di conciliazione paritetica dovrà essere attivata entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio della gestione;
- c) Attivare una procedura di conciliazione presso giudice di pace o camera di commercio;
- d) Procedere per ogni altra via giudiziale o extragiudiziale;
- e) Rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti l'argomento (Associazioni riconosciute dei Consumatori ai sensi dell'art. 137 del D.lg. 206 del 6/9/05) e richiederne l'intervento.

3.12 Informazione all'utente finale

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni utente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore stesso gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto del presente provvedimento, e del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

3.13 Informazione da comunicare all'Autorità e all'ente di governo d'ambito

Ogni anno, il Gestore comunica ad ARERA e ad ATERSIR una serie di dati ed informazioni definite all'interno delle specifiche delibere ARERA. L'Autorità e l'Ente di governo dell'ambito possono utilizzare le informazioni ed i dati forniti dal gestore con lo scopo di:

- Effettuare controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento;
- Effettuare pubblicazioni, anche comparative, delle informazioni e dei dati forniti, per il monitoraggio complessivo dello svolgimento del servizio.

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

3.14 Tempo di preventivazione

È il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gestore (posta, sportello fisico, fax, mail), e deve essere completa di tutte le informazioni tecniche necessarie.

I tempi di preventivazione si differenziano come segue in base alla necessità o meno di sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione, riportati anche nell'allegato 1, sono i seguenti:

- *Preventivo senza sopralluogo: 10 giorni lavorativi;*
- *Preventivo con sopralluogo: 20 giorni lavorativi;*

All'interno del preventivo verrà specificato la tipologia di allaccio previsto. Le tipologie di allaccio possono essere di tipo semplice, che contemplano prestazioni standard, oppure complesse, ove sono richieste verifiche di natura tecnica non standard (interventi ai parametri idraulici, atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o interruzione della fornitura del servizio ad altri Utenti etc.)

Nel caso in cui sia richiesta la modifica della portata del misuratore, verrà considerato un nuovo lavoro che richiede un preventivo con specifici tempi e costi.

I tempi di preventivazione non si applicano qualora, per l'erogazione del servizio, siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'utente nei tempi previsti per la preventivazione.

È previsto un unico standard per i preventivi relativi alle richieste di allacciamento idrico, ed esecuzione di altri lavori.

I tempi indicati non si applicano qualora per l'erogazione del servizio siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta di avvenuto pagamento.

Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento;
- b) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.

Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica deve inoltre contenere almeno:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il Gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- b) il codice con cui il Gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- c) i dati identificativi del richiedente;
- d) il codice Utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;

- e) la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- f) la data di invio del preventivo al richiedente;
- g) la tipologia e la sotto-tipologia d'uso;
- h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente documento, indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'Utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
- i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel regolamento del servizio;
- j) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
- k) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- l) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- m) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
- n) la durata di validità del preventivo, che non può mai essere inferiore a tre mesi;
- o) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del Gestore nel caso di lavori complessi.

come previsto dall'art. 20 Allegato A Del. 655/15 di Arera consultabile al link https://www.sorgeacqua.it/carta_del_servizio_idrico_integrato/index.htm

3.15 Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte del richiedente la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento, riportati nell'allegato 1, da parte del Gestore sono i seguenti:

- Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 15 giorni lavorativi;
- Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi);

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, nel caso per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione, decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

L'esecuzione dei lavori di allacciamento idrico è eseguita esclusivamente dal Gestore e non dal cliente o da sua ditta incaricata.

Per gli allacciamenti acquedottistici ad uso antincendio e bocche antincendio si rimanda all'art 58 del Regolamento del Gestore.

3.16 Tempo per l'attivazione, la riattivazione ed il subentro della fornitura

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della fornitura da parte del Gestore.

I tempi massimi garantiti dal Gestore, indicati anche nell'allegato 1, sono:

- *Tempo massimo di attivazione della fornitura: 5 giorni lavorativi;*
- *Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, senza modifiche alla portata del misuratore: 5 giorni lavorativi;*
- *Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, con modifiche alla portata del misuratore: 10 giorni lavorativi.*

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori.

L'utente subentrante non sarà gravato da oneri pregressi se attesta l'estraneità al precedente debito come previsto dall'art. 11.5 Allegato A Del. 655/15 di Arera consultabile al link https://www.sorgeacqua.it/carta_del_servizio_idrico_integrato/index.htm

3.17 Tempo di esecuzione della voltura

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura, come indicato nell'allegato 1, è pari a 5 giorni lavorativi.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'Utente entrante, purché integrata da idonea documentazione che ne attesti la titolarità (ad esempio, la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014).

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto richiedente in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda su modulo standard predisposto dal Gestore scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b. comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima; l'autolettura dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;

- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;
- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

Ulteriori dettagli sono specificati nell'art. 15 Allegato A Del. 655/15 di Arera consultabile al link https://www.sorgeacqua.it/carta_del_servizio_idrico_integrato/index.htm

3.18 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso per una disattivazione posticipata nel tempo.

Qualora l'utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è pari a 7 giorni lavorativi.

Nel caso in cui il contatore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente deve garantirvi l'accesso mediante richiesta di un appuntamento concordato ai sensi dell'art. 3.22.

Il Gestore nel caso in cui preveda di non poter rispettare il tempo massimo per l'appuntamento previsto e salvo in ogni caso l'indennizzo dovuto in caso di mancato rispetto del termine prescritto è tenuto ad informare l'utente finale con la massima celerità proponendogli una nuova tempistica. L'utente finale può concordare data e/o orari diversi.

3.19 Regolazione della morosità

3.19.1 Procedura amministrativa per la risoluzione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, da parte dell'intestatario del contratto di fornitura con il Gestore (singolo fruitore, Amministratore in caso di forniture condominiali, legali rappresentanti per forniture ad aziende, ecc.) il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura dovrà seguire quanto indicato agli articoli 3 e 4 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i, in merito al "Sollecito bonario di pagamento" e alla "Procedura per la costituzione in mora".

Le comunicazioni con cui si contestato in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, dovranno

essere trasmesse al Gestore con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

3.19.2 Sollecito bonario di pagamento

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore può inviare all'utente, salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione, salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 3.27, un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

- a) Il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- b) Il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora, evidenziando la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata, e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- c) Le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- d) Il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
- e) I recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo una rateizzazione.

3.19.3 Costituzione in mora dell'utente

In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 3.19.2. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad evidenziarli separatamente in bolletta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19) fornendo altresì specifica comunicazione relativa alla possibilità di prescrizione.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata a reclami scritti, richieste di informazione e rettifiche di fatturazione, tale disposizione non si applica nei seguenti casi:

- a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;
- b) il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n.160/19);
- b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
- i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento;
 - ii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, tenuto conto del periodo minimo di preavviso fissato dalla normativa vigente;
- d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, che deve essere fissata in un tempo congruo dalla data di comunicazione di costituzione in mora;
- e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
- i. i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;
 - ii. la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il Gestore non disponga del dettaglio delle informazioni);
- h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i) i casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
- j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
- i. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;
 - ii. è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
- k) il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3 e della comunicazione di costituzione in mora;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti unicamente il pagamento:

- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;
- b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

3.19.4 Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

Il gestore è tenuto a garantire all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'Utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

L'Utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:

- a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della bolletta, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5%;
- b) il beneficio di rateizzazione decade e l'Utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
- c) decorso il termine di cui sopra senza che l'Utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità previste, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nella normativa e riportate nei paragrafi successivi, senza fornire ulteriore preavviso all'Utente finale medesimo, come indicato nel piano di rateizzazione concordato.

3.19.5 Comunicazione di avvenuto pagamento

L'Utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare:

- presso tutti gli sportelli di Sorgeacqua presenti sul territorio (vedi allegato 5)
- via mail: clienti@sorgeacqua.it
- via fax: 0535/91196

La comunicazione di avvenuto pagamento, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'Utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

3.19.6 Procedura operativa per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura

Nel caso in cui, nonostante l'attivazione delle procedure di cui al precedente paragrafo, l'utente non estingua il proprio debito entro i termini previsti, dandone comunicazione al Gestore, il Gestore dovrà seguire la "*Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile*" e la "*Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile*" indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche della limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura sono distinte in base alla tipologia d'uso dell'utente (utenza domestica, utenza domestica residente, utenza non domestica, utenza condominiale).

Con riferimento all'utenza non disalimentabile, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 di cui all'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/idr e s.m.i., gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) utenti diretti domestici residenti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
- b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSÌ.

3.19.7 Attivazione di un nuovo punto di fornitura su richiesta di un utente moroso o subentro/voltura su punto di consegna o di scarico di precedente utenza morosa

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Qualora la richiesta di subentro (o di voltura) abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In questi casi il tempo di esecuzione del subentro (o di voltura), decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della documentazione di cui alla suddetta lettera a);
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla suddetta lettera b).

3.19.8 Riattivazione in presenza di morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è riportato in allegato 1.

3.20 Verifica tecnica dei misuratori

L'Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui misuratori.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di intervento per tale verifica *entro i termini riportati in allegato 1*, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Utente.

La verifica viene effettuata presso laboratorio metrico autorizzato, pertanto contestualmente all'intervento per la rimozione del misuratore al fine dell'invio dello stesso a verifica, il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il Gestore comunica per iscritto all'Utente l'esito di tale verifica *entro i termini temporali riportati in allegato 1*.

Qualora il misuratore risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale, sulla modulistica di richiesta di verifica del misuratore e in fattura.

Qualora il misuratore risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione dello stesso sono a carico del Gestore. Nel caso in cui il Gestore debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione sarà effettuata sulla base del consumo medio dell'anno precedente, calcolato come indicato all'art. 11 di cui alla Delibera 218/2016/R/idr. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi verranno fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica. Nei casi eseguiti in contraddittorio il Gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la

data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.

3.21 Verifica del livello di pressione

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione pari a 10 giorni lavorativi.

Il Gestore comunica l'esito della verifica del livello di pressione entro un tempo massimo di 10 giorni dalla data di effettuazione della verifica stessa.

Qualora, a seguito della verifica, il livello di pressione risultasse nella norma, il Gestore può addebitare all'Utente i costi dell'intervento così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del livello di pressione.

Ulteriori dettagli sono specificati negli artt. 31-32 Allegato A Del. 655/15 di Arera consultabile al link https://www.sorgeacqua.it/carta_del_servizio_idrico_integrato/index.htm

3.22 Appuntamenti concordati

Il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento definendo data e ora di inizio e di fine della fascia di puntualità, nella quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare l'appuntamento con l'Utente, o con il richiedente laddove diverso dal primo, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente o di persona da questi incaricata.

Tali prestazioni possono essere, ad esempio ed a titolo non esaustivo:

- sopralluogo necessario per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o del preventivo per l'esecuzione di lavori;
- attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura della fornitura nel caso in cui per tali attività sia necessario l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili al Gestore;
- verifica del contatore che preveda l'accesso a luoghi inaccessibili o parzialmente accessibili al Gestore.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il tempo massimo per appuntamento concordato è pari a 7 giorni.

Si escludono dallo standard gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La fascia di puntualità è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni.

La fascia massima di puntualità per gli appuntamenti concordati è pari a 3 ore. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo di 24 ore dall'inizio della fascia di puntualità.

Il Gestore registra su apposita modulistica, i dati previsti dagli "obblighi di registrazione" come da art. 75 dell'allegato A della delibera 655/2015 di Arera.

3.23 Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato riportato nell'Allegato 4, gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore e registrazione vocale delle chiamate.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- *tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore) inferiore a 120 secondi;*
- *tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: 3 ore;*

Il secondo standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti.

Il Gestore fornisce al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite dal Gestore le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

Le modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici di Pronto intervento sono indicate all'art. 62 dell'Allegato A della delibera 655/15.

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

3.24 Servizio di lettura dei consumi e fatturazione

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII), nonché dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'Utente, opportunamente validate dal Gestore. In assenza di entrambi i dati di cui sopra, per la fatturazione vengono utilizzati i consumi stimati, le cui modalità di calcolo sono esplicitate nelle note in bolletta.

In caso di fatturazione emessa sulla base di consumi stimati, il Gestore si impegna:

- ad indicare chiaramente nelle bollette di acconto che le letture di riferimento sono presunte ed attribuite sulla base dei consumi storici;
- ad indicare chiaramente nelle bollette a saldo che le letture di riferimento sono effettive.

L'Utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dello stesso l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) per le utenze con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di lettura l'anno distanziati almeno 150 giorni solari.
- b) per le utenze con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di lettura l'anno distanziati almeno 90 giorni solari.

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- i. con riferimento alle utenze dotate di contatore non accessibile, un ulteriore tentativo di lettura, nel caso di almeno due tentativi consecutivi falliti e di assenza di autoletture validate;
- ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di lettura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente un avviso del tentativo fallito, con indicazione della possibilità e modalità per effettuare l'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'Utente finale tramite autolettura, tranne nei casi in cui il dato risulti palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di lettura di utenza validati per un periodo di 5 anni ed è tenuto a garantire all'Utente la disponibilità dei tali dati.

L'Utente è responsabile della custodia del contatore, ed in particolare della sua protezione dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

3.25 Applicazione della tariffa

L'agenzia territoriale (ATERSIR) predispone la tariffa sulla base delle informazioni fornite dal Gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

L'Autorità, in base all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

Ogni variazione tariffaria è determinata dall'Agenzia e approvata con l'iter di cui sopra e comunicata agli utenti in fattura e sul sito aziendale.

I dettagli sull'articolazione tariffaria ovvero i criteri e le modalità di applicazione dei relativi corrispettivi sono resi disponibili sul sito internet del Gestore. Il Gestore rende noto, in modo chiaro e comprensibile, i criteri e le modalità di applicazione della tariffa per la gestione del servizio idrico integrato (quote fisse e costi unitari per fasce tariffarie e per tipologia di contratto), nonché le agevolazioni tariffarie per utenze deboli.

Nel caso in cui l'Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore fatturerà la quota di tariffa relativa al solo servizio di acquedotto.

La tariffa di fognatura però, è dovuta anche dagli utenti non ancora allacciati se sussistono i requisiti tecnici per la fornitura del servizio. In tale fattispecie il Gestore è tenuto ad applicare la relativa tariffa a seguito dell'emanazione da parte della competente Amministrazione Comunale, dell'ordinanza in cui si rende obbligatorio l'allacciamento del servizio fognario.

La tariffa di depurazione viene applicata se a valle della rete esiste un sistema di trattamento funzionante; entrambe sono calcolate in base al consumo idrico rilevato dal contatore o dal misuratore di portata o forfetariamente se previsto.

Il listino per le prestazioni accessorie è consultabile sul sito aziendale al link:

www.sorgeaqua.it/area_clienti/listino_prestazioni_accessorie/index.htm

3.26 Fatturazione

La fatturazione avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento, rilevato attraverso la lettura, l'autolettura dell'utente finale opportunamente validata da Sorgeaqua o autolettura dell'utente finale opportunamente validata da Sorgeaqua, ovvero sulla base di consumi stimati.

Il Gestore è tenuto ad emettere almeno:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1.000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1.001 a 3.000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3.000 mc.

I consumi medi annui sono relativi alle ultime tre annualità.

La bolletta deve essere chiara e di semplice comprensione, elaborata secondo lo schema riportato nel quadro di sintesi come da Delibera 586/2012/R/idr e provvedimenti conseguenti.

È garantito un tempo per l'emissione della bolletta non superiore ai 45 giorni solari, intercorrenti tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della bolletta e il giorno di emissione.

In base a quanto disposto dall'Allegato B alla delibera 547/2019/R/idr e s.m.i., qualora la fattura contenga importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che siano prescrivibili, il Gestore ne dà evidenza all'Utente.

Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 633 del 1972, "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità" non saranno addebitate all'Utente.

Ulteriori dettagli sono specificati negli articoli 35-40 Allegato A Del. 655/15 di Arera consultabile al link https://www.sorgeacqua.it/carta_del_sevizio_idrico_integrato/index.htm

3.27 Modalità e strumenti di pagamento

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

Il Gestore garantisce all'Utente modalità di pagamento il più possibile differenziate; tali modalità sono chiaramente indicate sul proprio sito e in bolletta.

In ogni caso, non sono previste forme di riscossione diretta nelle abitazioni degli Utenti, e tale comunicazione è pubblicizzata.

Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Come stabilito dalla Delibera del Consiglio d'Ambito n. 62 del 25/10/2021, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per richiedere la rateizzazione da parte dell'Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta.

Il piano di rateizzazione sarà formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici).

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate, come previsto dall'art. 42 Allegato A del RQSII:

- degli interessi di dilazione, non superiori al tasso di riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall'esecuzione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, al documento di fatturazione saranno allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Per la rateizzazione degli importi oggetto della costituzione in mora e la comunicazione dell'avvenuto pagamento andranno seguite le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla Del. 311/2019/R/IDR e s.m.i.

3.28 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento delle bollette, è prevista l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dal contratto ed indicati in bolletta.

Come previsto dalla Delibera 311/19 di Arera, gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

In applicazione del principio del Buon Pagatore, agli Utenti che negli ultimi due anni hanno sempre provveduto regolarmente al pagamento delle bollette, si applica, per i primi 10 giorni di ritardo, il tasso di mora nella misura minima del solo tasso di interesse legale.

3.29 Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo di fatturazione, l'individuazione e correzione degli stessi avvengono d'ufficio, eventualmente mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. In seguito alla correzione, il Gestore invia all'Utente rettifica di fatturazione.

Il Gestore garantisce l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente relativa ad una fattura già pagata, *in un tempo massimo di risposta pari a 30 giorni* dalla data di presentazione della richiesta scritta.

In allegato 1 sono altresì riportati i valori del tempo di rettifica della fatturazione, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta, salvo il caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, nel qual caso sarà riaccreditato nella prima bolletta utile.

3.30 Perdite occulte

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

la perdita occulta è dispersione di acqua nell'impianto privato dell'utente non dovuta a negligenza, ma per perdita occulta, cioè perdita provocata da una causa accidentale, fortuita ed involontaria, a valle del contatore del Gestore lungo la rete interna privata. La perdita in ogni caso deve verificarsi in una parte della rete non in vista e non rilevabile esternamente in modo evidente e diretto.

Sono escluse quindi:

- le perdite derivanti da un non perfetto funzionamento di rubinetti e impianti di scarico, elettrodomestici, impianti di utilizzazione (es. impianti di raffrescamento, frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, ecc.), addolcitori;
- le perdite causate dal malfunzionamento di rubinetti, impianti o elettrodomestici vari; addolcitori o autoclavi.
- le perdite derivanti da danneggiamenti causati da cattiva manutenzione o riparazioni errate;
- le perdite causate dall'Utente stesso o da terzi in occasione di lavori effettuati per conto dell'utente stesso, in occasione di lavori stradali e/o scavi, ecc.;
- le perdite subite da impianti a vista, non interrati o non annegati nel cemento;
- le perdite causate da imperizia o negligenza del comportamento dell'Utente che non rispetta gli obblighi derivanti dal contratto di fornitura idrica stipulato con Sorgeaqua.

In riferimento a quanto stabilito dalla delibera 609/2021 di Arera a partire dal 01/07/2022:

Quantificazione dell'extra-consumo

In caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l'utente ha la facoltà di richiedere l'attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte.

Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

Il beneficio si applica in corrispondenza dell'ultima lettura reale fatturata precedente al rilevamento del consumo anomalo, sia essa effettuata dal gestore o mediante autolettura.

Modalità e tempistiche per accedere alla tutela

L'utente che rilevi una perdita occulta dovrà recarsi presso gli sportelli sul territorio per compilare la richiesta di rimborso perdita (entro tre mesi dalla data di scadenza della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo) ed allegare:

- La ricevuta/fattura degli oneri sostenuti per la riparazione;
- Una foto che documenti la rottura della tubazione;
- La lettura del contatore, documentata anch'essa da foto (lettura di fine fuga).

In caso di riparazione effettuata in proprio dall'utente, occorre presentare: una breve relazione con la lista dei materiali utilizzati per la riparazione, foto della perdita e della riparazione e foto del misuratore con lettura di fine fuga.

Ogni singolo utente potrà accedere nuovamente alla tutela dopo 1 anno dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;

Contenuto della tutela

- ✓ applicazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base;
- ✓ esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;

- ✓ possibilità di accordare un piano rateale, come previsto dall'art. 42 dell'Allegato A della deliberazione 655/15 (RQSII)

ulteriori informazioni si possono trovare sul sito aziendale al link: https://www.sorgeaqua.it/area_clienti/tutele_applicabili_alle_utenze_interessate_da_problematichedi_perdite_occulte/index.htm

Ad integrazione delle tutele minime di Arera, Sorgeaqua offre un SERVIZIO PERDITE OCCULTE D'ACQUA che consente, a fronte di una piccola spesa, di accedere ad una ulteriore scontistica significativa. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito aziendale al link https://www.sorgeaqua.it/area_clienti/servizio_perdite_occulte/index.htm e vengono inviate all'utente nella fattura emessa in giugno.

3.31 Ricostruzione dei consumi

In caso di blocco o malfunzionamento del contatore, il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli Utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del contatore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

3.32 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Sono tenuti al versamento del deposito all'atto della stipula del contratto:

- ✓ utenze domestiche singole
- ✓ utenze domestiche condominiali
- ✓ utenze non domestiche

Forme sostituite al deposito cauzionale sono rappresentate da:

- domiciliazione bancaria o postale;

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

Il valore de deposito cauzionale applicato è pubblicato nel sito internet di Sorgeaqua. Gli importi massimi richiesti sono:

- a) per utenze domestiche singole e non domestiche, pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- b) per utenze domestiche singole e non domestiche, pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- c) per utenze domestiche condominiali, pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa e definiti in base a uno dei metodi indicati nei punti precedenti.

Al momento dell'attivazione dell'utenza sarà addebitato la metà dell'importo, la parte rimanente sarà addebitata sulle due bollette successive alla bolletta di attivazione.

Il deposito cauzionale non si applica agli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie per le utenze deboli.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito aziendale al link:

https://www.sorgeacqua.it/area_clienti/deposito_cauzionale/index.htm

3.33 Bonus sociale

Con delibera 897/2017/R/idr l'Autorità ha introdotto un bonus idrico nazionale, ovvero un contributo a compensazione di una parte della spesa, per la fornitura di acqua, sostenuta dagli utenti domestici che versano in condizioni di disagio economico. Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa relativa alla quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale, l'Agenzia territoriale (ATERSIR) può introdurre un bonus idrico integrativo come condizione di miglior favore sul territorio di propria competenza.

Indicazioni e modalità in merito alle condizioni di ammissione ed erogazione delle suddette agevolazioni sono riportate sui siti internet del Gestore e di Arera.

4 GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO

4.1 Continuità del servizio

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Nei casi di calamità naturali le attività saranno condotte sotto il coordinamento della Protezione Civile.

Qualora, per i motivi sopraesposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile per un periodo superiore a 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

Per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza il Gestore ha un tempo massimo di 48 ore, il tempo massimo si calcola in ore dal momento in cui si verifica una singola interruzione, sia essa programmata o non programmata, fino al momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza per ciascun utente interessato.

4.2 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna

Il Gestore si impegna a garantire, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite minima giornaliera, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume attingibile dall'Utente nelle 24 ore.

4.3 Qualità dell'acqua erogata

Il Gestore rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet e le bollette i principali parametri qualitativi dell'acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera AEEGSI 586/2012/R/idr.

4.4 Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato sulla rete che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa;
- mezzi radiotelevisivi locali;
- automezzi muniti di altoparlanti;
- volantaggio;
- sito internet;
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici;
- avviso diretto agli Utenti mediante newsletter.

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

4.5 Durata delle sospensioni programmate

La durata massima delle sospensioni programmate è di ore 24 salvo eventi e circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.

Qualora non sia possibile garantire la corretta erogazione della fornitura di acqua potabile entro le 24 ore, il Gestore attiva un sistema di fornitura alternativo per i soli usi idropotabili essenziali entro 24 ore dall'inizio della sospensione del servizio.

Si riepilogano di seguito gli standard specifici di qualità tecnica come definito dalla delibera 917/2017/R/idr

ID	Indicatore	Standard specifico
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

In caso di mancato rispetto degli standard specifici sopraindicati, il Gestore corrisponde all'Utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard vedi tabella "standard specifici" Allegato1.

4.6 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa

In caso di scarsità di risorsa idrica ovvero carenza di risorsa tale da non consentire un'erogazione regolare a tutti gli utenti finali, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata, ovvero in caso di superamento di uno o più parametri di legge previsti per il consumo umano che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore ne dà tempestivo ed adeguato avviso alle Autorità competenti indicando le misure che intende adottare. Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione della fornitura delle utenze.

Utilizzando le modalità di informazione agli utenti, previste al punto 4.4.

5 INDENNIZI AUTOMATICI

5.1 Indennizzi Automatici

Il Gestore indica, nell'allegato 1 della Carta e sul proprio sito internet, gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, sia prevista la corresponsione all'Utente di un indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- a. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c. qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente con la prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico.

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la bolletta dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito"

Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- b) cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle lettere a) e b).

nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente punto lettera a) e b), il gestore documenta la causa del mancato rispetto.

Come da Delibera del Consiglio d'Ambito n. 62 del 25 ottobre 2021, il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a. nel caso in cui il mancato rispetto dello standard sia riconducibile a cause di forza maggiore, cause imputabili all'Utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

- b. nel caso in cui all'Utente sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- c. in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente perché non contengono le informazioni minime previste indicate all'art.3.9 della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore potrà sospendere l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Laddove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare una richiesta scritta/reclamo al Gestore e qualora non si ritenga soddisfatto in merito alla richiesta presentata potrà ricorrere secondo le modalità indicate al punto 3.11 della Carta.

6 APPENDICI

6.1 ALLEGATO 1 STANDARD SPECIFICI E RELATIVI INDENNIZZI

Indicatore	Tipologia Standard	Standard	Descrizione	Indennizzo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di attivazione della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione della voltura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore	30 euro
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	Specifico	3 ore	-	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard	Descrizione	Indennizzo
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo per l'emissione della fattura	Specifico	45 giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	Specifico	2/anno se consumi $\leq 100\text{mc}$	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi	30 euro
		3/anno se $100\text{mc} < \text{consumi} \leq 1000\text{mc}$		
		4/anno se $1000\text{mc} < \text{consumi} \leq 3000\text{mc}$		
		6/anno se consumi $> 3000\text{mc}$		
Termine per il pagamento della bolletta	Specifico	20 giorni solari	-	-
Tempo per la risposta a reclami	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo di rettifica di fatturazione	Specifico	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard	Descrizione	Indennizzo automatico	
S1 – Durata massima della singola sospensione programmata (*)	Specifico	24 ore	È il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato	24 ore < S1 ≤ 48 ore	30,00 €
				48 ore < S1 ≤ 72 ore	60,00 €
				S1 > 72 ore	90,00 €
S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (*)	Specifico	48 ore	È il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione – sia essa programmata o non programmata – e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato	48 ore < S2 ≤ 96 ore	30,00 €
				96 ore < S2 ≤ 144 ore	60,00 €
				S2 > 144 ore	90,00 €
S3 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (*)	Specifico	48 ore	È il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso	24 ore ≤ S3 < 48 ore	30,00 €
				16 ore ≤ S2 < 24 ore	60,00 €
				S3 < 16 ore	90,00 €

(*) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate dall'art. 5 Allegato A della Delibera 917/2017

Indicatore	Tipologia Standard	Standard	Descrizione	Indennizzo
Sospensione o disattivazione di fornitura non disalimentabile (**)	Specifico	--	in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile	30 euro
Disattivazione fornitura domestico residente (salvo i casi art. 7.5 REMSI) (**)	Specifico	--	in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità	30 euro
Limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura senza invio della comunicazione di messa in mora (**)	Specifico	--	qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;	30 euro
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (**)	Specifico	--	qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento	30 euro
Limitazione, sospensione o disattivazione prima della scadenza indicata nella comunicazione di messa in mora (**)	Specifico	--	Fornitura limitata in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora	10 euro
Limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura in presenza di richiesta di rateizzazione nelle modalità e tempi previsti dal REMSI (**)	Specifico	--	l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e nelle modalità previsti	10 euro
Limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura con l'invio della messa in mora ma senza invio del sollecito bonario (**)	Specifico	--	non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento	10 euro

(**) Gli indennizzi saranno erogati con le modalità e le limitazioni indicate dall'art. 10 Allegato A della delibera 311/19

6.2 ALLEGATO 2 STANDARD GENERALI

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Generale	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata	95% delle singole prestazioni
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	Generale	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	Generale	30 giorni	Id. c.s.	95% delle singole prestazioni
Tempo massimo di attesa agli sportelli	Generale	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	95% delle singole prestazioni
Tempo medio di attesa agli sportelli	Generale	20 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	Media sul totale delle prestazioni
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	Generale	AS > 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del <i>call center</i> con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	Generale	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Livello del servizio telefonico (LS)	Generale	LS ≥ 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Generale	CPI ≤ 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	Generale	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni

6.3 ALLEGATO 3 GLOSSARIO

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall'Autorità – in coerenza con l'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 – con deliberazione 897/2017/R/idr;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;

Cassa è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

contatore accessibile è il contatore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della lettura è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

contatore non accessibile è il contatore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della lettura è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

contatore parzialmente accessibile è il contatore al quale il Gestore può normalmente accedere ai fini della lettura in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il contatore è installato;

contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disagio economico sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9bis del decreto-legge 185/08;

disattivazione della fornitura è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente, ovvero del Gestore nei casi di morosità dell'Utente;

D.P.C.M. 29 agosto 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

D.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

Ente di governo dell'ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente atto alla misura dei volumi consegnati;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

REMSI è l'Allegato A alla deliberazione del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sospensione del servizio è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;

sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:

- ✓ uso domestico residente;
- ✓ uso condominiale;
- ✓ uso domestico non residente;

- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:

- ✓ uso industriale;
- ✓ uso artigianale e commerciale;
- ✓ uso agricolo e zootecnico;
- ✓ uso pubblico non disalimentabile;
- ✓ uso pubblico disalimentabile;
- ✓ altri usi;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

TIBSI è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr s.m.i..

TICSI è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

TIMSII è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 218/2016/R/idr recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";

tipologie d'uso o categorie d'uso sono la tipologia “uso domestico” (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICS) e la tipologia “uso diverso dal domestico” (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICS); utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

utente finale disalimentabile è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;

utente finale non disalimentabile è l'utente finale di cui all'Art. 2, Allegato A alla Deliberazione 16 Luglio 2019, 311/2019/R/idr, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura; **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

6.4 ALLEGATO 4 NUMERI UTILI

Sorgeaqua S.r.l.	
Indirizzo	Sede Legale: Piazza Verdi 6 41034 Finale Emilia (Mo)
Sito web	<u>www.sorgeaqua.it</u>
Servizio Clienti	800 320 952 (Chiamata gratuita solo da telefono fisso dalle 9 alle 13 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì) fax 0535/91196
Pronto Intervento	800 047 040 (Gratuito e attivo 24 ore su 24)
Indirizzo pratiche per corrispondenza e per richiedere informazioni	Sorgeaqua s.r.l. Piazza Verdi 6 41034 Finale Emilia (Mo)
Indirizzo di posta elettronica per accesso del pubblico	<u>clienti@sorgeaqua.it</u> Pec: <u>sorgeaqua@postecert.it</u>

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)	
Indirizzo	Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
Sito web	<u>www.atersir.emr.it</u>
Comitato consultivo utenti	<u>http://www.atersir.it/comitato-consultivo-utenti</u>

Indirizzi dei Soggetti per la Tutela degli utenti finali

Federconsumatori Nonantola	Piazza Liberazione 17 tel. 059/549031
Federconsumatori Finale Emilia	Via dei Cappuccini 20 tel. 0535/91347
Federconsumatori Modena	Via Mar Ionio 23 tel. 059/260384
Federconsumatori Crevalcore	Via Persicetana 226 tel. 051/255810
Federconsumatori Bologna	Via Gramsci 3/E 051/255810

6.5 ALLEGATO 5 UBICAZIONE ED ORARI SPORTELLI

FINALE EMILIA – Piazza Verdi 6/B

Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

NONANTOLA – Via Vittorio Veneto 180

Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00

RAVARINO – Via Roma 273

Mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 12:30

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00

CREVALCORE – Via Matteotti 74

Martedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

SANT'AGATA BOLOGNESE – Via 2 Agosto 1980 n° 74

Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

6.6 DOCUMENTI DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I principali strumenti di regolazione del S.I.I. (es. Piano d'Ambito, Convenzione di affidamento, Regolamenti del Servizio, ecc.) sono consultabili sul sito web del gestore (www.sorgeacqua.it) oppure sul sito web di ATERSIR, nella sezione dedicata ai Gestori del Servizio Idrico.

6.7 MODALITA' DI AUTOLETTURA DEL CONTATORE

Comunicare l'autolettura a Sorgeacqua consente di monitorare e aggiornare periodicamente i consumi ed inviandola regolarmente si ricevono fatture in linea con quanto si è realmente consumato.

Grazie a questa operazione è possibile anche verificare la presenza di eventuali perdite nell'impianto privato.

Come comunicare le autoletture:

- Attraverso il numero verde commerciale 800 320 952;
- Sul sito del gestore nel percorso Area clienti – Servizi On-line – Autolettura contatore;
- Presso tutti gli sportelli presenti sul territorio;
- Via SMS (indicando: numero utenza/spazio/matricola contatore/spazio/lettura contatore/spazio/data lettura).

Poiché Sorgeacqua emette fatture trimestrali per la maggior parte delle utenze, è bene comunicare l'autolettura ogni tre mesi, le date in cui comunicare le autoletture sono:

- dal 15 al 24 febbraio
- dal 15 al 31 maggio
- dal 15 al 24 agosto
- dal 15 al 30 novembre

6.8 INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO DELLA RISORSA IDRICA

Sorgeacqua pubblica periodicamente sul proprio sito web informative specifiche dedicate al corretto utilizzo ed al risparmio della risorsa idrica. Per maggior dettaglio si rimanda al sito web www.sorgeacqua.it.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- a. Indicazione del fatto che: fornitura idropotabile, raccolta e depurazione acque reflue costituiscono il SII.

Il Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

- b. Esplicitazione degli obiettivi del SII:

Gli obiettivi del SII sono:

- svolgimento del servizio su scala territoriale ottimale;
- svolgimento del servizio in modo continuo e diffuso;
- ricerca costante di efficacia-efficienza del Sistema;
- realizzazione/manutenzione impianti e reti;
- contenimento dei costi;
- miglioramento del servizio reso, in chiave sociale e ambientale;
- risparmio idrico;
- miglioramento della qualità dell'acqua;
- primazia dei consumi umani sugli altri usi;
- rispetto dell'ambiente.

- c. Gli Attori del Servizio Idrico Integrato sono:

- Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (Arera);
- Autorità Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir);
- Cadf S.p.A.,
- Utente finale.

- d. L'utente finale sottoscrivendo o comportandosi come avendo accettato il contratto predisposto dal gestore permette l'esplicitazione delle clausole di erogazione del servizio idrico integrato. Il singolo contratto di utenza non può derogare al contenuto della carta del servizio se non aumentando il livello di tutela degli utenti.

- e. La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito "Carta", rappresenta il documento in cui sono specificati livelli di qualità attesi per servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La presente Carta è adottata dal Gestore in conformità allo schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nelle Linee guida per la redazione della Carta del servizio idrico integrato, approvate con Delibera del Consiglio d'ambito n. 22 del 3 giugno 2020.

- f. Indicazione della legislazione di riferimento.

La presente Carta è adottata dal Gestore in conformità allo schema redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti nelle linee guida per la redazione della Carta di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo "Schema generale di Riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all'art.2, comma 461 punto a), della L.244/2007 nonché alle linee guida predisposte dal ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U. n.72 del 29/10/2013. La presente Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La Carta del Servizio Idrico Integrato costituisce un allegato del contratto di utenza, stipulato tra il Gestore del servizio medesimo e gli Utenti e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli



[Digitare il testo]

di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestori.

g. Indicazione dei Soggetti preposti alla tutela dell'utente finale

CADF spa informa gli Utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse, anche avvalendosi della competenza del Comitato consultivo, delle Associazioni di tutela dei consumatori o delle Associazioni imprenditoria e Associazioni di categoria degli utenti.

Doveri dell'utente

In conformità delle leggi e norme vigenti, l'Utente e dovrà:

1. rendersi responsabile della tenuta e custodia del contatore o complesso di misura;
- b. prendere le precauzioni idonee, secondo l'ordinaria diligenza, a prevenire manomissioni o guasti, compresi i guasti provocati dal gelo, della conduttura di presa, del contatore ed altri apparecchi di proprietà del Gestore indennizzando questi nel caso di riparazioni o sostituzioni a lui imputabili;
- c. ricercare ed eliminare guasti e perdite nelle condotte interne, e nei tratti di condotta a valle del punto di consegna qualora il guasto sia all'interno della proprietà privata evitando al Gestore l'obbligo di segnalare anomali consumi di acqua;
- d. prendere le necessarie misure ad evitare danni o disturbi eventualmente provocati da una interruzione programmata o d'emergenza della fornitura;
- e. evitare alterazioni delle caratteristiche dell'acqua prodotte da proprie apparecchiature, impianti o trattamenti;
- f. evitare l'apertura non autorizzata di idranti e bocche da incendio per usi diversi da quelli a cui sono esclusivamente destinati, nel caso di alimentazione da presa priva di contatore unicamente a ciò destinata;
- g. consentire il libero accesso ai locali ove sono installati i contatori;
- h. utilizzare l'intera portata erogata da idranti, bocche ed impianti antincendio esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni di estinzione, nel caso di alimentazione da presa priva di contatore unicamente a ciò destinata
- i. verificare periodicamente l'efficienza degli impianti antincendio
- j. evitare il collegamento di impianti privati di emungimento con la rete idrica pubblica.

Diritti dell'utente

Il Contratto di fornitura concede all'Utente tutti i diritti derivanti dalle condizioni tecniche di fornitura descritti nel Regolamento del servizio idrico integrato, nonché tutti i diritti previsti e sanciti dalla Carta del Servizio:

- a. La Carta costituisce un ampliamento e/o una puntualizzazione degli elementi del Contratto di fornitura, e gli eventuali aspetti migliorativi nei confronti dell'utente finale costituiranno un'integrazione contrattuale,
- b. La Carta specifica gli indennizzi all'Utente in caso di inadempienza agli obblighi da parte del Gestore contenuti nella Carta; nei casi di mancato rispetto degli standard specifici al di fuori di

[Digitare il testo]

eventuali casi di deroghe, l'Utente ha diritto ad un indennizzo automatico e forfetario come riportato nel successivo paragrafo 10.6 "Indennizzi automatici;

- c. Sulla Home page del sito CADF S.p.A. ci sono tutti gli elementi utili necessari per l'identificazione dei dati utili attinenti al servizio idrico Integrato.
- d. Il Gestore indica sul sito aziendale le modalità di attivazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ed i recapiti dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente.

Ambito di Applicazione e Validità Temporale

La Carta si applica a tutti i soggetti per uso domestico (residente, non residente, condominiale etc...) uso industriale, uso artigianale e commerciale, uso agricolo e zootecnico, uso pubblico non disalimentabile, uso pubblico disalimentabile ed altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

La validità della presente carta è di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore.

La presente Carta del servizio potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate da, ATERSIR, e dal Gestore di intesa con l'agenzia.

La Carta approvata sarà resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.

[Digitare il testo]

Sommario

1. GESTORE DEL SERVIZIO.....	8
1.1. Informazioni Generali – Indicazione delle modalità di affidamento del SII e della durata dello stesso....	8
1.2. Riconoscibilità del Gestore	8
2. PRINCIPI GENERALI.....	9
2.1. Eguaglianza.....	9
2.2. Imparzialità	9
2.3. Partecipazione	9
2.4. Efficacia ed Efficienza	9
2.5. Cortesia	9
2.6. Chiarezza, Comprensibilità e Semplificazione delle Procedure	10
2.7. Continuità del Servizio Idrico Integrato.....	10
2.8. Condizioni Principali di Fornitura del Servizio Idrico Integrato	10
2.9. Qualità e Tutela dell’Ambiente.....	11
2.10. Riservatezza (Privacy)	11
2.11. Accesso universale all’acqua	14
3. STANDARD DEL SERVIZIO	15
3.1. Indicatori di qualità contrattuale del SII (Standard di servizio).....	15
3.2. Livelli Tecnici Minimi (Standard) di Fornitura del Servizio di acquedotto.....	17
3.3. Casi di indennizzo automatico	18
3.4. Casi di esclusione e sospensione del diritto all’indennizzo automatico.....	19
4. ACCESSO AL SERVIZIO	20
4.1. Tipologia degli Accessi e Servizi Forniti.....	20
4.2. Diffusione e orario degli sportelli	21
4.3. Tempo di attesa agli sportelli	22
4.4. Obblighi e contenuti minimi dello sportello <i>online</i>	22
4.5. Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico.....	23
4.6. Accessibilità al servizio telefonico.....	23
4.7. Tempo medio di attesa per il servizio telefonico	23
4.8. Livello del servizio telefonico.....	24
4.9. Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici.....	24
4.10. Obblighi del servizio telefonico di pronto intervento	24
4.11. Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento	25
4.12. Appuntamenti Concordati	26
4.13. Tempo massimo per l’appuntamento concordato	26
4.14. Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato.....	27
4.15. Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati.....	27
4.16. Accessi Facilitati per Specifiche Categorie degli utenti finali	27
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	28
5.1 I lavori necessari all’erogazione del SII all’utente finale mediante il collegamento a impianti esistenti	28
5.2. Tempo di esecuzione dei lavori.....	29

[Digitare il testo]

5.3. Preventivazione per allacci idrici e fognari.....	30
6. ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	33
6.1. Esecuzione di Allacciamento ad Acquedotto.....	33
6.2. Attivazione/Riattivazione Fornitura Idrica da Acquedotto	33
6.3. Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	34
6.4. Disattivazione Fornitura Idrica da Acquedotto	34
6.5. Esecuzione di Allacciamento a Fognatura	35
6.6. Richiesta di voltura del servizio di acquedotto o di fognatura	36
7. EROGAZIONE DEL SERVIZIO	38
7.1. Rilevazione dei Consumi e Fatturazione.....	38
1. Fatturazione.....	38
2. Rateizzazione	40
3. Rettifiche Fatturazione	41
7.2. Rilevazione e Fatturazione di Consumi Anomali	41
7.3. Verifiche Tecniche dei Contatori. Rettifiche dei Valori Misurati.....	42
7.4. Verifiche Livello di Pressione.....	44
7.5. Interessi di Mora	45
7.6. Deposito Cauzionale	45
7.7. Modalità di corresponsione del bonus sociale idrico	46
8. MOROSITA'	49
8.1. Definizione dello Stato di Morosità	49
8.2. Sollecito bonario di pagamento.....	49
8.3. Costituzione in mora dell'utente	49
8.4. Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora.....	51
8.5. Comunicazione di avvenuto pagamento	52
8.6. Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso	52
8.7. Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile	54
8.8. Modalità di sospensione del servizio	55
8.9. Riattivazione della Fornitura Idrica.....	57
8.10. Indennizzi.....	57
9. ERRONEO DISTACCO DELLA FORNITURA IDRICA	59
9.1. Riattivazione della Fornitura Idrica a Seguito di Erroneo Distacco.....	59
10. CONTINUITA' DEL SERVIZIO.....	60
10.1. Aspetti Generali	60
10.2. Pronto Intervento.....	60
10.2.1. Servizio di acquedotto.....	61
10.2.2. Servizio di fognatura e depurazione:.....	61
10.3. Informazione per sospensione della fornitura idrica per interventi programmati	62
10.3.1 Modalità di preavviso dell'interruzione del servizio.....	62
10.3.2. Preavviso di Sospensione della Fornitura Idrica	62

[Digitare il testo]

10.4. Durata massima della singola sospensione programmata	62
10.5. Interventi in Caso di Crisi Idrica	63
10.6. Indennizzi automatici per la violazione degli standard di durata massima della singola sospensione programmata, tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura.....	63
11. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE.....	64
11.1. Accesso agli Atti e alla Documentazione.....	64
11.2. Informazione Sistemica del Gestore.....	64
12. VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE FINALE.....	66
12.1. Informazioni da comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito	66
12.2. Informazioni all'utente finale.....	67
13. RECLAMI E CONTROVERSIE.....	68
13.1. Procedura di presentazione dei reclami scritti.....	68
13.2. Classificazione delle richieste scritte dell'utente finale	68
13.3. Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione	68
13.4. Reclami scritti multipli.....	70
13.5. Modalità di Ricorso.....	71
14. INDENNIZZI.....	72
14.1. Standard specifici di qualità contrattuale del SII	72
Tabella 1 - Livelli specifici di qualità contrattuale del SII.....	72
14.2. Standard generali di qualità contrattuale del SII	73
Tabella 2 - Livelli generali di qualità contrattuale del SII	73
14.3. Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità espressi in giorni	75
14.4. Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità.....	75
14.5. Casi di indennizzo automatico	75
14.6. Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico.....	76
14.7. Modalità di richiesta di indennizzo automatico	76
15. TARIFFA (integrare la sezione regolamenti e tariffe. Fonte Merighi).....	77
15.1. Contenuti e Determinazione Tariffaria	77
15.2. Articolazione Tariffaria.....	77
15.3. Quote extra tariffa regolata	79
15.4. Variazioni Tariffarie e Modalità di Informazione.....	79
17. APPENDICI.....	80
17.1. Glossario	80
17.2. Indirizzi Utili.....	83
17.5. Modulistica.....	83
17.6. Modalità di Auto-lettura del Contatore	83
17.7. Indicazioni per il corretto uso della Risorsa Idrica	84

[Digitare il testo]

1. GESTORE DEL SERVIZIO

1.1. Informazioni Generali – Indicazione delle modalità di affidamento del SII e della durata dello stesso

1. L'Azienda CADF S.p. A., costituitasi nel mese di agosto 2001 a seguito della trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese in Società per Azioni, CADF, di seguito "Gestore" è affidataria della gestione del servizio idrico integrato. I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore sono disponibili sul sito internet www.cadf.it
2. CADF gestisce in modo integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) la distribuzione di acqua potabile.
3. Il "Gestore" è affidatario della gestione del servizio idrico integrato nei comuni di Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Riva del Po e Tresignana.
4. Le modalità organizzative ed operative nel territorio oggetto di contratto con l'utente finale sono quelle indicate dalle delibere ARERA in modo particolare la 655/2015/R/IDR e successive modificazioni
5. Le informazioni inerenti il fatturato del SII per gli ultimi 3 anni sono reperibili sul sito www.cadf.it sezione: amministrazione trasparente sottosezione: bilanci
6. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.cadf.it.

1.2. Riconoscibilità del Gestore

1. Presso gli sportelli e sui cantieri il personale del Gestore è riconoscibile attraverso un cartellino di riconoscimento.
2. Il personale addetto al contatto telefonico si presenta subito all'inizio della [telefonata](#) al fine di identificarsi.
3. Il Personale amministrativo e il personale tecnico incaricato e gli automezzi di servizio utilizzati sono resi riconoscibili: il personale con cartellino identificativo, gli automezzi da loghi indicanti la ragione sociale del CADF oltre ad un numero che identifica l'automezzo.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. Eguaglianza

Il Gestore, nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Il Gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

2.2. Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità

2.3. Partecipazione

L'Utente singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente delegate, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e sulle proprie problematiche può avanzare proposte.

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nella fase di valutazione del servizio e acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all'utenza.

2.4. Efficacia ed Efficienza

Il servizio sarà erogato dal Gestore in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Efficacia ed efficienza sono obiettivi fondamentali per CADF: l'utente finale beneficia direttamente attraverso l'erogazione del SII del raggiungimento di questi obiettivi, che evidenziano il contenimento dei costi specifici tariffati.

2.5. Cortesia

Il Gestore garantisce all'Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'Utente nell'esercizio

[Digitare il testo]

dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità o almeno il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile.

2.6. Chiarezza, Comprensibilità e Semplificazione delle Procedure

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi. Stessa filosofia guida il Gestore nel predisporre la modulistica e gli atti contrattuali. Tutte le procedure sono finalizzate alla semplificazione anche attraverso l'utilizzo del servizio telefonico e il portale internet.

Le condizioni generali di fornitura del servizio idrico integrato sono fissate nel contratto di fornitura consegnato all'Utente e nel Regolamento del servizio idrico integrato (entrambi scaricabili dal sito del Gestore).

2.7. Continuità del Servizio Idrico Integrato

Costituisce impegno prioritario di CADF S.p.A. garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi o ridurne la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza, quali distribuzione di acqua potabile con autobotte o con taniche e altri contenitori.

2.8. Condizioni Principali di Fornitura del Servizio Idrico Integrato

Le condizioni principali di fornitura sono riportate in modo chiaro nel contratto di fornitura e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, consegnato in copia all'utente al momento della sottoscrizione del contratto e consultabile sul sito www.cadf.it.

Al momento della sottoscrizione del contratto allo sportello all'utente viene consegnata copia del Regolamento e copia del contratto. La pressione minima garantita al punto di consegna è pari a 10 m di colonna d'acqua in condizioni statiche. Nel caso in cui la pressione sia superiore al valore minimo, l'eventuale riduzione, ove necessario, è a carico dell'utente. Qualora l'utente abbia necessità di una pressione superiore a quella disponibile al punto di consegna, purchè non inferiore alla minima garantita, dovrà dotarsi a proprie spese di idonei dispositivi di sollevamento.

Qualora si verificassero situazioni critiche alla rete idrica di distribuzione il Gestore adotterà le soluzioni tecniche economiche in accordo con gli Enti preposti al controllo e verifica degli investimenti.

Tutte le informazioni circa le condizioni Principali di Fornitura del Servizio Idrico Integrato sono reperibili sul sito www.cadf.it.

[Digitare il testo]

2.9. Qualità e Tutela dell'Ambiente

Il Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività, garantisce, nei limiti della propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente. Il Gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli Utenti. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicura il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tali garanzie sono soddisfatte tramite l'identificazione ed il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure.

2.10. Riservatezza (Privacy)

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il CADF ha un proprio Responsabile del trattamento dei dati che ha come compiti precisi il costante monitoraggio delle procedure ai fini dell'allineamento costante alle indicazioni di legge.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali n. 2016/679 (nel seguito, "GDPR") pone particolare attenzione alla tutela dei diritti degli Interessati i cui dati personali sono oggetto di trattamento. In ragione delle operazioni di trattamento di Dati personali effettuate, CADF S.p.A. (nel seguito, il "Titolare del Trattamento") ha ritenuto necessario adottare la presente procedura al fine di indicare ai destinatari le azioni da compiere per garantire agli Interessati l'agevole esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR. In particolare, il GDPR consente agli Interessati di richiedere al Titolare del trattamento di:

- accedere ai propri dati e ricevere informazioni relative ai trattamenti effettuati dal Titolare (Art. 15 GDPR);
- ottenere la rettifica dei Dati personali inesatti che lo riguardano (Art. 16 GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 GDPR);
- ottenere, ove consentito, la limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati personali che lo riguardano (Art. 20 GDPR);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati personali che lo riguardano (Art. 21 GDPR).

Da ultimo si fa presente che il GDPR conferisce agli Interessati il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni definite avranno il significato nel seguito indicato. Le espressioni al singolare manterranno lo stesso significato al plurale, ove il contesto lo richieda. Definizioni rilevanti ai fini della presente procedura:

Autorità indica l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali. Dati personali indica qualsiasi informazione che renda identificabile una persona fisica e che possa fornire dettagli sulle sue caratteristiche fisiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, lo stato di salute, l'orientamento politico, la situazione economica, etc.

Diritti degli Interessati indica i diritti riconosciuti agli Interessati dal GDPR e dalle Leggi sulla Protezione dei dati.

Interessato indica la persona fisica a cui si riferiscono i Dati personali oggetto di trattamento.

Leggi sulla protezione dei dati indica tutte le leggi e i regolamenti, inclusi ma non limitati al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (GDPR) e al Codice in materia di protezione

[Digitare il testo]

dei Dati personali ex D.lgs. 196/2003 e successive modifiche (Codice Privacy) nonché provvedimenti di volta in volta in vigore che sono applicabili al Trattamento dei Dati personali.

Responsabile di Funzione indica i soggetti interni incaricati della gestione delle strutture organizzative (Servizi e Unità Organizzative).

Responsabile del trattamento dei dati indica l'entità esterna che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento dei dati. Software indica il software di gestione DPM.

Referente privacy indica la funzione deputata ad assistere il Titolare nella gestione delle richieste degli interessati secondo quanto previsto dalla presente procedura. DPO indica il Responsabile della protezione dei dati in CADF.

Titolare del trattamento dei dati indica l'entità che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei Dati personali, in questo caso la società CADF S.p.A. in persona del proprio legale rappresentante.

Lo scopo di tale procedura è quello di disciplinare le azioni da compiere da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento di Dati personali di cui "CADF" è Titolare al fine di agevolare e garantire l'esercizio dei Diritti degli Interessati. In conformità con quanto previsto dalle disposizioni del GDPR, anche il Responsabile esterno del trattamento dei dati sarà tenuto a collaborare con il Titolare ai fini del proficuo esercizio dei diritti degli Interessati. A tale ultimo riguardo, il Titolare ha provveduto a nominare, mediante apposito accordo scritto, i soggetti che trattano dati in nome e per conto del Titolare in qualità di Responsabili del Trattamento. Tali soggetti si sono impegnati a fornire al Titolare l'assistenza necessaria al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti degli Interessati. Le norme di condotta descritte in questa procedura si applicheranno a tutte le informazioni relative a Dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare. Gli Interessati coinvolti potranno essere a titolo indicativo e non esaustivo:

- Utenti del servizio idrico integrato;
- Clienti CADF;
- Personale dipendente ed ex dipendenti;
- Alunni (CEA);
- Docenti (CEA);
- Fornitori e Consulenti.

GDPR fornisce agli Interessati determinati diritti previsti dagli artt. 15-22. Sarà, pertanto, necessario da parte dei Destinatari della presente procedura assistere il Titolare affinché possa garantire agli Interessati l'esercizio dei seguenti diritti:

Diritto di accesso: l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle seguenti informazioni: o le finalità del trattamento; o le categorie di dati personali trattati; o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; o ove possibile, il periodo di conservazione dei dati personali ovvero, se non è possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo; o l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; o il diritto di proporre reclamo all'Autorità; o qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Diritto di rettifica: l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto alla cancellazione: l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei seguenti motivi: o i dati personali non sono più necessari; rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non vi sono ulteriori basi giuridiche

[Digitare il testo]

che legittimino il trattamento; o l'Interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento.

Diritto di limitazione di trattamento: l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento effettuato in presenza di una delle seguenti condizioni: o l'interessato contesta l'esattezza dei Dati personali. In tal caso, per il periodo necessario al Titolare del trattamento a verificare l'esattezza di tali dati personali, l'Interessato potrà richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati; o il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede, invece, che ne sia limitato l'utilizzo; o i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o l'Interessato si è opposto al trattamento; in tal caso ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento in attesa della verifica da parte del Titolare in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi di quest'ultimo rispetto a quelli dell'Interessato.

Diritto alla portabilità dei dati: l'Interessato ha il diritto di ricevere dal Titolare i Dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare qualora: o il trattamento dei propri dati sia effettuato da parte del Titolare sulla base del consenso e/o sia necessario all'esecuzione di un contratto; e o il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Diritto di opposizione: l'Interessato ha il diritto di opporsi in ogni momento, per ragioni connesse alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale richiesta può essere esercitata qualora il trattamento sia effettuato da parte del Titolare sulla base di un legittimo interesse dello stesso e/o qualora il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. In tal caso il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che lo stesso dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti prevalenti sugli interessi e/o diritti dell'interessato. Referente privacy Il Titolare mette a disposizione l'indirizzo mail privacy@cadf.it per consentire agli Interessati di poter esercitare agevolmente i diritti riconosciuti dal GDPR attraverso la presentazione di un format. La gestione di tale indirizzo mail è affidata al Referente privacy il quale ha il compito, tra l'altro, di consultare periodicamente la casella di posta dedicata alla gestione delle richieste presentate dagli Interessati al Titolare. Sarà inoltre compito del Referente privacy individuare il Responsabile di Funzione che nello specifico caso sarà coinvolto, assieme al DPO, per evadere la richiesta presentata dall'Interessato. Il Referente privacy è, altresì, incaricato del mantenimento del registro delle richieste presentate dagli Interessati al Titolare contenuto nel software di gestione.

Responsabile di Funzione e Responsabili del trattamento dei dati: Al momento del ricevimento delle richieste di supporto da parte del Referente privacy, il Responsabile di Funzione avrà il compito di fornire tutta l'assistenza necessaria affinché il Referente privacy, secondo le tempistiche previste, possa dare riscontro alla richiesta presentata dall'Interessato. Sarà inoltre compito del Responsabile di Funzione interfacciarsi con eventuali Responsabili esterni del trattamento di cui il Titolare si avvale per le operazioni di trattamento dati che riguardano l'Interessato. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito di fornire al Responsabile di Funzione tutto il supporto necessario per gestire la richiesta presentata dall'Interessato.

Il Referente privacy, previa valutazione congiunta con il Titolare del trattamento ed il DPO, potrà rifiutare di soddisfare la richiesta formulata da parte dell'Interessato nel caso in cui questa si riveli manifestamente infondata o eccessiva, in particolare per il carattere ripetitivo della stessa. Il Referente privacy, previa valutazione congiunta con il Titolare del trattamento ed il DPO, può altresì rifiutare, limitare o differire le informazioni, nella misura concessa dalla legge o quando sia necessario per proteggere interessi sovrastanti di terzi o del Titolare del trattamento. In tal caso, il Titolare del trattamento deve provare l'interesse legittimo e bilanciarlo con gli interessi dell'Interessato richiedente le informazioni. Il Titolare può limitare le informazioni solo se i suoi interessi o quelli di terzi prevalgono su quelli dell'Interessato. In ogni caso, il Referente privacy farà pervenire all'Interessato le informazioni oggetto della richiesta senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, può essere prorogato, se necessario, fino a 30 giorni.

[Digitare il testo]

La fornitura delle informazioni è gratuita e, ove possibile e salvo richiesta diversa dell'interessato, avviene tramite mezzi elettronici.

2.11. Accesso universale all'acqua

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

2. E' garantito a tutti gli utenti il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fatti salvi gli obblighi derivanti dal corretto adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli stessi, assicurando la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

3. Agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate, è assicurata a condizioni agevolate la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (D.P.C.M 13 ottobre 2016)

3. STANDARD DEL SERVIZIO

3.1. Indicatori di qualità contrattuale del SII (Standard di servizio)¹

1. Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard specifici relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente documento si fa riferimento ai seguenti indicatori:
 - a) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici senza sopralluogo;
 - b) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari senza sopralluogo;
 - c) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo;
 - d) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo;
 - e) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l'esecuzione di lavori semplici);
 - f) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l'esecuzione di lavori semplici);
 - g) tempo di attivazione della fornitura;
 - h) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura;
 - i) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, con modifica della portata del misuratore;
 - j) tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità;
 - k) tempo di disattivazione della fornitura;
 - l) tempo di esecuzione della voltura;
 - m) tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo;
 - n) tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo;
 - o) tempo di esecuzione di lavori semplici;
 - p) fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati;
 - q) tempo di intervento per la verifica del misuratore;
 - r) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
 - s) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
 - t) tempo di sostituzione del misuratore;
 - u) tempo di intervento per la verifica del livello di pressione;
 - v) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione;
 - w) tempo per l'emissione della fattura;
 - x) periodicità di fatturazione;
 - y) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
 - z) tempo di risposta motivata a richiesta scritta di Informazioni;
 - aa) tempo di rettifica di fatturazione;
 - bb) tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;

¹ Per la determinazione dei valori degli standard indicati si rinvia alle relative Tabelle al capitolo 14.

[Digitare il testo]

2. tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si fa riferimento ai seguenti indicatori:
 - a) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l'esecuzione di lavori complessi);
 - b) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l'esecuzione di lavori complessi);
 - c) tempo di esecuzione di lavori complessi;
 - d) tempo massimo per l'appuntamento concordato;
 - e) preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato;
 - f) tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
 - g) tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
 - h) tempo massimo di attesa agli sportelli;
 - i) tempo medio di attesa agli sportelli;
 - j) accessibilità al servizio telefonico;
 - k) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
 - l) livello del servizio telefonico;
 - m) tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento;
 - n) tempo per la comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale;
 - o) durata massima della singola sospensione programmata;
 - p) tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile;
 - q) tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura.

Il Gestore definisce e si impegna a rispettare gli "standard" di qualità del servizio erogato all'Utente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

Gli standard si suddividono in:

- generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico);
- specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall'Utente; lo standard specifico è espresso da una soglia minima o massima (ad esempio: tempo di disattivazione della fornitura).

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell'anno precedente i livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo regionale degli Utenti.

Il mancato rispetto di standard specifici da parte del Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti come riportati nell'Allegato A delibera Arera numero 655 del 23 dicembre 2015. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di sanzione da parte dell'AEEGSI a seguito di verifiche puntuali.

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti ai giorni lavorativi. In ogni caso devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi e di adempimenti a carico dell'Utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione delle richieste del Gestore.

[Digitare il testo]

Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla responsabilità del Gestore.

I valori degli standard previsti sono indicati nella Tabella 6 dell'Allegato A di cui alla Delibera ARERA 655/2015.

3.2. Livelli Tecnici Minimi (Standard) di Fornitura del Servizio di acquedotto

Il Gestore ha la facoltà di:

- chiedere all'utente tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell'allacciamento;
- qualora ritenga necessario, avviare la procedura di "Parere tecnico di fornitura" per valutare l'impatto sulle caratteristiche prestazionali della rete gestita, in termini di portate e pressioni, a fronte della nuova fornitura richiesta;
- stabilire il diametro della tubazione di presa e il calibro del misuratore, sia in relazione al consumo medio orario dichiarato dall'utente in fase di richiesta della nuova fornitura sia in relazione alle caratteristiche prestazionali della rete gestita, in termini di portate e pressioni;
- individuare la posizione del punto presa e del punto di consegna;
- rilasciare un "Parere tecnico di fornitura condizionato" specificando tutte le prescrizioni di fornitura imposte.

Il Gestore garantisce le caratteristiche di fornitura richieste, in termini di portata erogata all'utenza, nelle normali condizioni di esercizio della rete servita. Pertanto il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- interruzioni di fornitura derivanti da cause di forza maggiore;
- interruzioni programmate di fornitura con adeguato preavviso dovute ad esigenze tecnico/operative del Gestore.

Il Gestore non garantisce valori di pressione specifici, stabilendo che l'utente dovrà provvedere a sua cura e spese all'installazione di adeguati sistemi tecnici ed impiantistici, in caso di particolari esigenze dell'impianto privato, imposte da Enti Terzi o Normative di settore.

In ogni caso, l'installazione di specifici sistemi tecnici dovrà essere approvata dal Gestore al fine di garantire il regolare funzionamento della rete gestita ed evitare prelievi anomali.

Il Gestore rimane sollevato da qualsiasi richiesta o pretesa di danni derivanti agli impianti tecnologici di competenza dell'utente a valle del contatore.

Qualora si ritenga necessario il Gestore si riserva di procedere all'adeguamento del punto presa e del misuratore per esigenze di efficienza complessiva del servizio dandone preventiva comunicazione; l'Utente è tenuto a realizzare i necessari adeguamenti del proprio impianto privato.

Nelle zone sprovviste della rete di distribuzione idrica la richiesta d'allacciamento è condizionata alla realizzazione dei relativi interventi di estensione effettuati dal Gestore con oneri a carico del richiedente.

1. Indicazione dei livelli minimi di servizio per le forniture idriche domestiche:

- a) dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/ giorno come volume attingibile nelle 24 ore;
- b) portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa con riferimento al carico minimo contrattuale;

[Digitare il testo]

- c) carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII). In casi particolari il Gestore dichiara nel contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione e gli impianti privati devono essere dotati di idonei dispositivi anti riflusso;
- d) carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII.

Il rispetto dei valori è da considerarsi fatte salve le diverse indicazioni stabilite in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

I livelli minimi non potranno ritenersi vincolanti per tutte quelle situazioni di carenza della risorsa idrica derivata da cause di forza maggiore o da condizioni strutturali del servizio esistenti all'atto dell'affidamento della gestione.

2. Indicazione dei livelli minimi di servizio per le utenze civili non domestiche:

Per le utenze civili non domestiche e per gli altri usi i livelli minimi della dotazione pro-capite giornaliera e della portata minima erogata al punto di consegna vengono stabiliti nei contratti di fornitura con l'utenza, restando tuttavia rispettati i valori relativi ai livelli minimi di carico idraulico di 5 m al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitato più elevato (indicazione delle deroghe ammesse nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII), e di carico massimo al punto di consegna rapportato al piano stradale, non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa nei casi previsti dal Disciplinare tecnico e dal Regolamento del SII o stabilita in sede di contratto di fornitura ovvero derivante da condizioni infrastrutturali preesistenti o per erogazioni eccedenti la potenzialità della rete.

3.3. Casi di indennizzo automatico

1. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti nelle Tabelle al capitolo 14, il gestore corrisponde all'utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.
2. L'indennizzo automatico base di cui al precedente punto, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui al successivo capitolo 4 "ACCESSO AL SERVIZIO", è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
 - a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
 - b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;

[Digitare il testo]

- c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

3.4. Casi di esclusione e sospensione del diritto all'indennizzo automatico

1. Il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:
 - a) qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:
 - i. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Il Gestore ha l'obbligo di documentare l'impedimento; l'onere della prova spetta al Gestore ;
 - ii. cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
 - b) nel caso in cui all'utente finale siano già stati corrisposti nell'anno solare due indennizzi per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
 - c) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l'utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nel presente documento.
2. Il gestore, nei casi in cui l'utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

4. ACCESSO AL SERVIZIO

4.1. Tipologia degli Accessi e Servizi Forniti

1. Presso gli sportelli è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del contatore e del livello di pressione.

L'elenco degli sportelli, l'ubicazione e rispettivi orari di apertura sono riportati al punto 7.

Il Gestore provvederà a servire tutti gli utenti che si troveranno in fila allo scadere dell'orario di apertura.

Il Gestore pubblica nelle bollette e sul proprio sito internet l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli.

2. Il Gestore garantisce agli Utenti un servizio telefonico (Servizio Clienti) con chiamata gratuita da rete fissa che consente l'accesso diretto all'operatore; il numero verde è chiaramente indicato sulle bollette nonché sul sito internet. Il personale di sportello telefonico è tenuto a fornire il proprio codice identificativo.

Gli sportelli telefonici soddisfano la richiesta d'informazioni e lo svolgimento di pratiche relative a: contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, reclami, rettifiche letture e consumi, problemi di fatturazione.

Il riferimento al numero verde e agli orari di apertura è riportato nel punto 7 del presente articolo.

3. L'indirizzo di posta elettronica è info@cadf.it

4. Il sito internet di C.A.D.F. S.p.A. (www.cadf.it) consente all'Utente di ottenere informazioni generali sul servizio, nonché informazioni personalizzate accedendo all'area riservata Sportello Online ; è inoltre possibile richiedere informazioni, presentare reclami, fornire l'autolettura.

Dal sito è possibile inoltre scaricare la Carta dei Servizi ed i Regolamenti, copia del modulo per la presentazione di reclami, nonché espletare on-line le pratiche attivabili presso lo sportello fisico.

5. Informazioni sul fax: numero telefonico. Cadf può ricevere fax dagli utenti per la dimostrazione dei pagamenti effettuati inviando le contabili di pagamento al numero 0533713617.

6. La corrispondenza indirizzata a CADF S.p.A. deve essere spedita in Via Alfieri 3 – 44021 Codigoro

7. [Tabella Sportelli ed orari di apertura \(vedi sito internet \[www.cadf.it\]\(http://www.cadf.it\)\)](#)

Codigoro	Via IV Novembre 37, Codigoro	Dal lunedì al venerdì ore 09.00 – 12.00
----------	---------------------------------	--------------------------------------------

[Digitare il testo]

Comacchio	Via Edgardo Fogli,10 Comacchio	Lunedì-mercoledì Ore 09.00-12.00
Copparo	Piazza Giovanni XXIII, 5/B Copparo	Martedì- venerdì Ore 09.00-12.30

Numeri utili CADF S.p.A.

indirizzo	Via Vittorio Alfieri, 3 Codigoro (FE)
Sito web	www.cadf.it
Servizio Clienti	800-242526 (gratuito) / 0533725111 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00-17.30
Pronto Intervento	800-017807 gratuito e attivo 24 ore su 24 0533725111 attivo 24 ore su 24
Indirizzo pratiche per corrispondenza	C.A.D.F. S.p.A. Via Vittorio Alfieri, 3 Codigoro 44021 (FE)
Indirizzo di posta per richiedere informazioni	C.A.D.F. S.p.A. Via Vittorio Alfieri, 3 Codigoro 44021 (FE)
Indirizzo di posta elettronica per contratti, variazioni, disdette, preventivi, informazioni	info@cadf.it
Fax	0533713617
SMS lettura contatore	344 1866981
Attivazione servizio SMS acqua per ricevere informazioni per sospensioni temporanee della fornitura	334 6992100

tipologia servizi forniti (elencazione delle pratiche esperibili, informazioni) PRATICHE ESPLETATE NEGLI SPORTELLI DEDICATI
Richiesta informazioni e chiarimenti
Richieste di appuntamenti
Richiesta preventivi per allacciamenti e/o spostamenti
Richiesta di allacciamenti ed esecuzione di lavori
Stipula contratti di fornitura
Variazioni di contratti d'utenza
Disdetta dei contratti di utenza
Inoltro reclami
Richiesta di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti
Richiesta di verifica contatori e livello di pressione

4.2. Diffusione e orario degli sportelli

[Digitare il testo]

1. Il gestore garantisce agli utenti l'apertura dello sportello situato a Codigoro, Comacchio e Copparo presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.
Il gestore garantisce che l'orario di apertura cumulata degli sportelli rispetta quanto disposto dal D.P.C.M. 29 aprile 1999.
2. Gli Enti di governo dell'ambito competenti per il relativo territorio, d'intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti punti.
3. Nel caso in cui l'Autorità accolga l'istanza di cui al precedente punto, lo sportello deve comunque rispettare gli standard di qualità relativamente al Tempo di attesa agli sportelli e agli Standard generali di qualità contrattuale del SII previsti.
4. I cittadini stranieri sono agevolati dalla presenza ai nostri sportelli di personale che conosce più lingue straniere.

4.3. Tempo di attesa agli sportelli

1. Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente si presenta allo sportello fisico ritirando il biglietto dal "gestore code" ed il momento in cui il medesimo viene ricevuto da un operatore.
 - tempo medio di attesa: 20 minuti
 - tempo massimo di attesa: 60 minuti (per almeno il 95% delle richieste di servizio)I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, sarà data comunicazione ai presenti in sala e si potenzieranno, per quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d'attesa previsti nella Carta

4.4. Obblighi e contenuti minimi dello sportello *online*

Il gestore mette a disposizione dell'utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica in modo chiaro e facilmente accessibile:

- la Carta dei servizi;
- la Convenzione di servizio e relativi allegati
- il Regolamento del servizio;
- gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico;
- i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente;

[Digitare il testo]

- le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, (vedi [Area utenti - C.A.D.F. spa \(cadf.it\)](#))
- ogni informazione utile a ottenere il bonus sociale idrico, anche facendo riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito dell’Arera, e la modulistica per farne richiesta;
- le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina di cui al presente provvedimento, aggiornando coerentemente - d’intesa con il pertinente Ente di governo dell’ambito - la Carta dei servizi, ovvero il regolamento del servizio;
- i corrispettivi tariffari applicati all’utenza, dando particolare evidenza alla tariffa agevolata, di cui all’articolo 5, comma 1, del TICSÌ, e alle tariffe di fognatura e depurazione di cui all’articolo 6, comma 1, del TICSÌ, applicate ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché al dato relativo alla fascia di consumo annuo agevolata, come individuata dall’ATERSIR

Il sito internet consente altresì all’utente di inoltrare, anche tramite apposite maschere, reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione e tutte le altre operazioni che potrebbero essere svolte presso gli sportelli fisici.

4.5 Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico

- a) Il servizio telefonico di assistenza di albero fonico, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo precedente: (Allegato 1)
- b) inserisce almeno al secondo livello dell’albero fonico un’opzione esplicita di richiesta di parlare con un operatore, oppure, in alternativa, prevede che a qualunque opzione di secondo livello corrisponda il trasferimento della chiamata verso un operatore, o direttamente o in caso di operazioni su servizi automatici non andate a buon fine;
- c) prevede l’indirizzamento verso un operatore in caso di errore nella digitazione o nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.

4.6. Accessibilità al servizio telefonico

1. Accessibilità del servizio (AS), intesa come percentuale del tempo durante il quale almeno una delle linee telefoniche dedicate al Servizio Clienti è libera; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore al 90% in almeno 10 mesi su 12.
2. Per la rilevazione dell’indicatore AS non sono conteggiate le linee telefoniche assegnate a servizi di autolettura.

4.7. Tempo medio di attesa per il servizio telefonico

[Digitare il testo]

1. Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.
2. L'indicatore tempo di attesa per il servizio telefonico (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che:
 - a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
 - b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.Tempo medio di attesa (TMA), inteso come tempo intercorrente tra l'inizio della risposta e l'inizio dell'effettiva conversazione con un operatore; questo valore, rilevato a livello mensile, deve essere inferiore o uguale a 240 secondi in almeno 10 mesi su 12

4.8. Livello del servizio telefonico

1. L'indicatore livello del servizio telefonico (LS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100; l'indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.
Livello di servizio (LS), inteso come percentuale di chiamate ricevute che hanno trovato risposta da operatore; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore all'80% in almeno 10 mesi su 12

4.9. Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici

La rilevazione degli indicatori di cui ai paragrafi precedenti è effettuata dal gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato nell'anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 10 mesi su 12.

4.10. Obblighi del servizio telefonico di pronto intervento

- a) Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato riportato nell'Allegato 4, con passaggio diretto ad un operatore.
Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

[Digitare il testo]

□ tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore) inferiore a 120 secondi;

□ tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: 3 ore;

Il secondo standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti.

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite dal Gestore le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

4.11. Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento

1. Il tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (CPI) è, con riferimento ad una chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione.

2. Ai fini dell'adempimento dello standard legato all'indicatore di cui al precedente punto si considerano le chiamate degli utenti finali che:

- a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
- b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto dal gestore deve essere in grado di:

- a) assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
- b) garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
- c) fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

[Digitare il testo]

4.12. Appuntamenti Concordati

Il Gestore registra l'avvenuto o il mancato appuntamento concordato lavorando l'ordine di intervento non in formato cartaceo ma telematico.

Il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento definendo data e ora di inizio e di fine della fascia di puntualità, nella quale entrambi i soggetti si impegnano ad essere presenti nel luogo definito.

Il Gestore è tenuto a fissare l'appuntamento con l'Utente, o con il richiedente laddove diverso dal primo, per tutte le prestazioni che comportino l'accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente o di persona da questi incaricata.

Tali prestazioni possono essere, ad esempio ed a titolo non esaustivo:

- sopralluogo necessario per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e fognario o del preventivo per l'esecuzione di lavori;
- attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura della fornitura nel caso in cui per tali attività sia necessario l'accesso a luoghi o a contatori inaccessibili o parzialmente accessibili al Gestore;
- verifica del contatore che preveda l'accesso a luoghi inaccessibili o parzialmente accessibili al Gestore.

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.

Il tempo massimo per appuntamento concordato è pari a 7 giorni.

Si escludono dallo standard gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente per una data che comporta il superamento del periodo definito per lo standard.

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo

4.13. Tempo massimo per l'appuntamento concordato

1. Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.
2. Al tempo massimo per l'appuntamento concordato è associato uno standard generale, individuato è associato uno standard generale, individuato all'articolo 68, comma 68.1 dell'Allegato A delibera Arera 655/2015.
3. Nel calcolo dello standard.
 - a) si includono anche gli appuntamenti concordati per la verifica del misuratore, di cui al successivo paragrafo 3 del capitolo 7 e del livello di pressione di cui a paragrafo 4 del capitolo 7;
 - b) si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito alla relativa Tabella al capitolo 14.
4. Ai fini della verifica del rispetto dello standard generale associato al tempo massimo per l'appuntamento concordato, di cui alla Tabella 2 al capitolo 14 le richieste di appuntamento

[Digitare il testo]

pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Tutti gli appuntamenti vengono tracciati in modo informatizzato ed è possibile estrarre output da cui risulti l'avvenuto o il mancato appuntamento concordato, compreso la stampa sottoscritta dall'utente o dal dipendente del Gestore

4.14. Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato

1. Il preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato è il tempo, misurato in ore con arrotondamento all'ora superiore, intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata ai sensi di quanto disposto dal successivo paragrafo 16.
2. Il gestore ha l'obbligo di comunicare all'utente finale la disdetta dell'appuntamento concordato al massimo entro il tempo specificato alla relativa Tabella al capitolo 14.
Il Gestore può disdire l'appuntamento concordato con un preavviso minimo di 24 ore dall'inizio della fascia di puntualità

4.15. Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati

La fascia di puntualità è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato l'appuntamento con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni.

La fascia massima di puntualità per gli appuntamenti concordati è pari a 3 ore. Previo consenso dell'Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il gestore del SII fissa l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente.

L'utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il gestore medesimo. Il gestore informa altresì l'utente finale o la persona da lui incaricata che per il mancato rispetto della fascia di puntualità è riconosciuto un indennizzo automatico.

4.16. Accessi Facilitati per Specifiche Categorie degli utenti finali

È facilitato l'accesso fisico ai servizi da parte degli utenti con difficoltà di deambulazione che potranno utilizzare le rampe d'accesso, le porte automatiche ed i servizi igienici.

Per ridurre i tempi di attesa è prevista una corsia preferenziale per i diversamente abili e le signore in stato di gravidanza.

[Digitare il testo]

5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 I lavori necessari all'erogazione del SII all'utente finale mediante il collegamento a impianti esistenti

Sono distinti in:

Lavoro semplice: è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

Lavoro complesso: è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

Sono esclusi dalla classificazione i lavori inerenti nuove reti, potenziamento reti, nuovi impianti di potabilizzazione o di depurazione, ecc. oggetto di interventi previsti nel Contratto di affidamento Regolatore/Gestore e che non derivano da richieste dell'utente finale.

La richiesta di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici o complessi può essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.

Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e semplici è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore.

I tempi di preventivazione si differenziano come segue in base alla necessità o meno di sopralluogo preliminare per l'accertamento tecnico.

I tempi massimi di preventivazione sono i seguenti:

- Preventivo senza sopralluogo: 10 giorni lavorativi;
- Preventivo con sopralluogo: 20 giorni lavorativi;

È previsto un unico standard per i preventivi relativi alle richieste di allacciamento idrico, allacciamento fognario ed esecuzione di altri lavori.

I tempi indicati non si applicano qualora per l'erogazione del servizio siano necessari potenziamenti o estensioni di rete. In tal caso ne viene data comunicazione all'Utente nei tempi previsti per la preventivazione.

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla presentazione

da parte del richiedente della ricevuta di avvenuto pagamento

[Digitare il testo]

La modifica della portata del misuratore è considerata un nuovo lavoro per il quale deve essere predisposto un preventivo ed una esecuzione con specifici tempi e costi, come riportato al punto “Preventivazione”.

L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Il gestore non può pretendere dall'utente finale nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Nella Carta del servizio, il gestore individua le tipologie di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il relativo preventivo, che è messo a disposizione del richiedente in maniera immediata, tramite call center ovvero tramite sportello. Tali preventivi sono altresì resi disponibili all'utente finale nel regolamento del servizio e sul sito internet.

PRESTAZIONI COSTO STANDARD			
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	NUOVO ALLACCIAMENTO STANDARD		(150+IVA)
		SONO ESCLUSI I SEGUENTI CASI CHE VANNO A CONSUNTIVO:	
		Nel caso in cui sia necessario costruire un nuovo allacciamento con estensione superiore a ml 40, installare un contatore flangiato o interessare pavimentazioni particolari sarà predisposto un apposito preventivo da sottoscrivere per attivare l'esecuzione dei lavori.	
SUBENTRO SENZA MODIFICA DI PORTATA			(150+IVA)
VERIFICA DEL MISURATORE IN LOCO			(100+IVA)
RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DOPO DISATTIVAZIONE PER MOROSITA'			(200+IVA)

Nel caso sia richiesta la modifica della portata del contatore si tratta di un nuovo lavoro che richiede un preventivo ed una esecuzione con specifici tempi e costi, come riportato al punto “Preventivazione”.

L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Il gestore non può pretendere dall'utente finale nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Nella Carta del servizio, il gestore individua le tipologie di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il relativo preventivo, che è messo a disposizione del richiedente in maniera immediata, tramite call center ovvero tramite sportello. Tali preventivi sono altresì resi disponibili all'utente finale nel regolamento del servizio e sul sito internet.

5.2. Tempo di esecuzione dei lavori

Il tempo di esecuzione dei lavori è il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo di allacciamento da parte del richiedente la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento da parte del Gestore sono i seguenti:

Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 15 giorni lavorativi;

[Digitare il testo]

- Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi);
- Esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 20 giorni lavorativi;
- Esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi).

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Bocche antincendio: Le bocche antincendio possono essere situate entro aree private, entro cortili, sulle mura esterne degli edifici od in località stabilite in comune accordo tra Gestore e richiedente. Tali bocche non possono essere aperte se non in caso di incendio o per la periodica verifica. Per motivi o prescrizioni tecniche la presa d'acqua e le diramazioni per le bocche antincendio potranno essere isolate e indipendenti da ogni altra. È obbligatoria l'installazione di un idoneo misuratore a spese dell'utente. Chi facesse uso diverso dal previsto di tali impianti, dovrà pagare l'acqua impropriamente consumata alle normali tariffe. Gli utenti delle bocche antincendio hanno diritto di usufruire dell'acqua dell'acquedotto nei casi di incendio usando la quantità e la pressione consentita dalle condizioni speciali di tempo e luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale esse derivano, senza alcuna responsabilità del Gestore circa l'azione e l'efficacia delle bocche stesse. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il tipo ed il numero di bocche antincendio o altri sistemi equivalenti collegati a ciascun punto di consegna e l'eventuale presenza di vasche di accumulo, al fine dell'applicazione della relativa tariffa.

Il gestore comunica all'utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta. Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

5.3. Preventivazione per allacci idrici e fognari

La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari deve essere presentata tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.

Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria deve contenere, oltre agli elementi previsti al successivo paragrafo 5, le seguenti informazioni:

l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento;

l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.

[Digitare il testo]

Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente. Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari è differenziato, come disposto dalla relativa, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Esplicitazione delle situazioni di inapplicabilità degli standard tecnici e temporali previsti (es. necessità interventi potenziamento/estensione reti) ed indicazione di eventuali nuove tempistiche.

Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria (ove è prevista la realizzata da parte del Gestore) deve contenere almeno:

il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;

il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;

i dati identificativi del richiedente;

il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;

la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;

la data di invio del preventivo al richiedente;

la tipologia e la sotto-tipologia d'uso;

l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente documento, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;

l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel il regolamento del servizio;

l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;

l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;

la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;

l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;

la durata di validità del preventivo, che non può mai essere inferiore a tre mesi;

il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.

[Digitare il testo]

Esplicitazione del prezzo dei lavori previsti per tipologia (es. lavori semplici forfettizzati, lavori complessi in base ad analisi distinta) rimandando a specifico prezziario indicando ove e come reperirlo. In ogni caso tali informazioni dovranno essere acquisibili dal sito web del Gestore.

Redazione di una tabella riassuntiva riportante per tipologia dei lavori: i tempi massimi di preventivazione, la durata della validità dell'offerta, la tipologia dei prezzi applicati indicazioni sul sito web dei link necessari per accedere alle relative informazioni. L'indicazione può essere accorpata all'interno della tabella in calce al documento.

[Digitare il testo]

6. ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

6.1. Esecuzione di Allacciamento ad Acquedotto

Il tempo di esecuzione dell'allacciamento alla rete idrica è il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore con contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale.

I tempi standard di esecuzione dell'allacciamento sono differenziati a seconda del servizio richiesto (idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento da parte del Gestore sono i seguenti:

Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 15 giorni lavorativi;

Esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi);

Esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavori semplici: 20 giorni lavorativi;

Esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavori complessi: fino a 30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi).

Lo standard di esecuzione dei nuovi allacciamenti è vincolante per il Gestore solo se il punto di consegna dell'acqua al Cliente è attivabile mediante allacciamento alla rete esistente.

Se invece il punto di consegna si trova distante dalla rete di distribuzione e occorre realizzare un'estensione o adeguamento della stessa, lo standard non è vincolante per il Gestore ed il Gestore provvede a comunicare all'utente finale le modalità ed i tempi necessari ad eseguire l'estensione o adeguamento di rete ed il nuovo allacciamento.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni è calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta di autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Solo nei casi in cui non si riesce ad installare il contatore, l'ordine di lavoro "attivazione della fornitura" viene sospeso e si apre un ordine di lavoro semplice o complesso. Il lavoro viene realizzato e poi la sospensione all'ordine di lavoro "attivazione della fornitura" viene riattivata. Se l'attivazione della fornitura avviene dopo i 5 gg si va in indennizzo.

6.2. Attivazione/Riattivazione Fornitura Idrica da Acquedotto

[Digitare il testo]

1. Tempo e modalità di riattivazione e subentro nella fornitura: il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa. Al tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è associato uno standard minimo di qualità differenziato, come disposto dalla relativa Tabella al capitolo 14, in funzione dell'eventuale richiesta, da parte dell'utente finale, di procedere ad una riattivazione, ovvero ad un subentro, con modifica della portata del misuratore.
Qualora il richiedente richieda l'attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento, quest'ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.
La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere inoltrata, tramite il numero verde associato al call center, oppure via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato, al gestore del SII rispettivamente dal medesimo utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna o di scarico, ovvero da un nuovo utente finale.
2. Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura, di cui alla Tabella 1 al capitolo 14, qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro. Il Gestore informa l'utente finale della data e dell'orario (richiedendo ove necessaria la presenza del Cliente finale, la disponibilità dello stesso agli appuntamenti concordati) previsti per la attivazione/riattivazione. L'utente finale può concordare data e/o orario diversi.
3. Il Soggetto subentrante non dovrà essere gravato da oneri pregressi.

6.3. Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità

È il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.

L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico ed in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata o fax dedicato (indicati nell'Allegato 4).

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità è pari a 2 giorni feriali (il sabato è compreso).

6.4. Disattivazione Fornitura Idrica da Acquedotto

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze dell'Utente stesso per una disattivazione posticipata nel tempo.

[Digitare il testo]

Il tempo massimo per l'effettiva disattivazione della fornitura è pari a 7 giorni lavorativi.

Nel caso in cui il contatore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l'Utente deve garantirvi l'accesso mediante richiesta di un appuntamento concordato ai sensi dell'art. 3.17

I livelli prestazionali indicati sono soggetti ad indennizzo automatico secondo le modalità riportate al capitolo "Indennizzi".

La disattivazione della fornitura può essere richiesta dall'utente finale tramite via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore, ovvero tramite il sito internet dedicato.

La disattivazione che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale di cui al capitolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Qualora l'utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.

Il Gestore comunica all'utente finale la data e l'orario (richiedendo ove necessaria la presenza del Cliente finale, la disponibilità dello stesso agli appuntamenti concordati) previsti per la disattivazione. L'utente finale può concordare data e/o orario diversi.

Il Gestore, nel caso in cui preveda di non potere rispettare il tempo massimo previsto, e salvo in ogni caso l'indennizzo dovuto in caso di mancato rispetto del termine prescritto, è tenuto ad informare l'utente finale con la massima celerità, proponendogli una nuova tempistica. L'utente finale può concordare data e/o orario diversi.

6.5. Esecuzione di Allacciamento a Fognatura

1. Tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario: il tempo di esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale, con la contestuale firma del contratto di fornitura, e la data di completamento dei lavori da parte del gestore. Il tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario è differenziato, come disposto dalla relativa Tabella al capitolo 14, in funzione della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.
2. Esplicitazione delle situazioni di inapplicabilità degli standard temporali e tecnici previsti (es. necessità interventi potenziamento/estensione reti, richiesta di autorizzazioni a Soggetti Terzi) ed indicazione di eventuali nuove tempistiche. Sul punto si precisa che gli standard sono da considerarsi al netto delle autorizzazioni di competenza di soggetti diversi dal gestore e che possano condizionare le tempistiche di azione dello stesso
3. Esplicitazione di quanto previsto dai regolamenti per il SII vigenti in materia di regolamentazione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura con specifico riferimento all'individuazione

[Digitare il testo]

del soggetto (gestore del SII o privato) a cui compete ^(a) la realizzazione del tratto di allacciamento posto su area pubblica dal confine di proprietà fino al punto di immissione nella condotta fognaria stradale.

6.6. Richiesta di voltura del servizio di acquedotto o di fognatura

Il soggetto richiedente la voltura deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura di spese amministrative.

Al momento della richiesta della voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore la autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.

Nel caso in cui l'autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Qualora il gestore eserciti le facoltà su indicate, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:

- a) della documentazione di cui alla lettera a), del presente paragrafo;
- b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è pari a 5 giorni lavorativi.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della fornitura a favore dell'erede ovvero di un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Al fine di accedere a tale agevolazione, l'erede ovvero il soggetto richiedente in favore del quale verrà eseguita la voltura:

- a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet;
- b. comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima; l'autolettura dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore pertanto provvede a:

- a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;
- b. inviare al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

[Digitare il testo]

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito

7. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.1. Rilevazione dei Consumi e Fatturazione

1. Fatturazione

- a) Modalità di addebito e fatturazione: la fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento di cui alla successiva lett. c), rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:
1. dati di lettura (intesa come la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore);
 2. in assenza di dati di cui alla precedente n.1, dati di autolettura (intesa come la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore).
 3. in assenza di dati di cui ai precedenti n. 1 e 2, dati di consumo stimati.

Ciascun gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all'utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio *pro-die* dal giorno della loro entrata in vigore.

- b) Tempo per l'emissione della fattura: il tempo per l'emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del gestore. Tale indicatore deve essere verificato anche per le fatture di chiusura del rapporto contrattuale di cui alla successiva lettera e). In tal caso l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.
- c) Periodo di riferimento della fattura: il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore nel rispetto degli obblighi di cui alla successiva lettera d).

Tale ultimo vincolo non viene applicato con riferimento:

1. alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
 2. alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
 3. alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.
- d) Periodicità di fatturazione: il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
1. N° 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;

[Digitare il testo]

2. N° 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
3. N° 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
4. N° 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo per l'applicazione del precedente punto, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti. Nelle more della definizione della regolazione della misura, qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell'utente finale, il gestore:

1. Utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso nelle ultime tre annualità;
2. Proceda ad una stima dei consumi nel caso i dati a disposizione non superino i 12 mesi. Con cadenza biennale il gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi di cui alla presente lettera.

- e) Fattura di chiusura del rapporto contrattuale: in caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il periodo di riferimento della fattura di chiusura va dal primo giorno successivo al periodo cui è riferita l'ultima fattura emessa al giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura

Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi, a restituire il deposito cauzionale versato dall'utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito e ad erogare all'utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Termini per i pagamenti: il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l'utente finale dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale. Il tempo minimo intercorrente tra l'emissione della fattura e la data di scadenza della stessa è almeno pari a 20 giorni lavorativi.

- f) Modalità e strumenti di pagamento: Il gestore garantisce all'utente finale almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta. Il gestore garantisce, inoltre, all'utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dello stesso almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:
1. carta bancaria e/o carta di credito;
 2. domiciliazione bancaria;
 3. bollettino postale.

Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per

[Digitare il testo]

l'utilizzo di detta modalità. E' necessario comunicare agli utenti: a) 'luoghi/modalità in/con cui è possibile effettuare i pagamenti (banche, uffici postali, via telematica, ecc.); b) i luoghi in cui è possibile effettuare i pagamenti senza oneri aggiuntivi, ove presenti; c) dove reperire l'elenco dei Soggetti convenzionati (es. retro bolletta, sito web del Gestore, ecc.).

Applicazione della tariffa

Il Gestore rende noto, in modo chiaro e comprensibile, i criteri e le modalità di applicazione della tariffa per la gestione del servizio idrico integrato (quote fisse e costi unitari per fasce tariffarie e per tipologia di contratto), nonché le agevolazioni tariffarie per utenze deboli.

La tariffa di fognatura viene applicata a tutte le utenze che convogliano scarichi nella fognatura pubblica, mentre quella di depurazione viene applicata se a valle della rete esiste un sistema di trattamento funzionante; entrambe sono calcolate in base al consumo idrico rilevato dal contatore o dal misuratore di portata o forfaitariamente se previsto.

2. Rateizzazione

- a) Modalità per la rateizzazione dei pagamenti: il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dalla precedente lettera d). In presenza di tali condizioni il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il piano di rateizzazione dovrà in ogni caso essere formulato con la massima attenzione alla sostenibilità dello stesso rispetto alle esigenze del singolo utente, ferma la necessità da parte dell'utente di "attestare" il disagio economico (anche tramite l'intervento delle Associazioni di tutela del consumo e dei servizi sociali del Comune competente nei casi specifici).
- b) Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura
- c) Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea o degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- d) Gli interessi di dilazione sopra indicati non possono essere applicati qualora la soglia indicata sia superata a causa di:
 1. prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
 2. presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore;
- e) Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.
- f) Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

[Digitare il testo]

3. Rettifiche Fatturazione

Rettifica di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto riconducibili a:

- errori amministrativi;
- letture errate;
- guasto del contatore;
- perdite occulte accertate,

il Gestore s'impegna alla pronta correzione degli stessi, eventualmente mediante verifiche e controlli. Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente, il Gestore lo accredita portandolo in detrazione nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all'erogazione tramite rimessa diretta, salvo il caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, nel qual caso sarà riaccreditato nella prima bolletta utile. Il Gestore garantisce l'invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione presentata dall'Utente, in un tempo massimo di risposta pari a 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta.

Perdite occulte

Il Gestore prevede un sistema di rimborso tariffario per le perdite occulte accertate in base ai Regolamenti e disposizioni che sono consultabili sul sito internet sul quale è anche possibile scaricare la relativa modulistica.

Ricostruzione dei consumi

In caso di blocco o malfunzionamento del contatore, il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli Utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del contatore malfunzionante.

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni.

7.2. Rilevazione e Fatturazione di Consumi Anomali

Il consumo è ritenuto anomalo quando i valori espressi sono pari o superiori al doppio di quelli medi indicati nell'ultima rilevazione effettuata, oppure, nel caso di consumi condizionati da variabilità stagionali (es. utenze turistiche), pari o superiori al doppio di quelli rilevati nello stesso

[Digitare il testo]

periodo dell'anno precedente. Il gestore potrà utilizzare il proprio sistema di valutazione del consumo anomalo purché rispettoso dei riferiti standard.

I consumi anomali possono essere imputati a malfunzionamento del contatore o a perdite post contatore e sono ritenuti tali solo qualora venga accertata una delle summenzionate condizioni.

In caso mancata comunicazione della lettura anomala da parte del gestore verrà consigliato di verificare se non sia in atto una rottura dell'impianto interno.

1. Caso di malfunzionamento del contatore

I consumi anomali imputabili al contatore sono trattati nella Carta al punto "Verifiche Tecniche dei Contatori. Rettifiche dei Valori Misurati".

Il periodo di ricostruzione dei consumi anomali corrisponde al tempo intercorrente tra l'insorgere (certificato) del guasto e la sua riparazione. Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione da parte dell'utente o del gestore di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a 2 anni.

Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzare conguagli eccedenti la media delle ultime fatturazioni.

2. Caso di perdita occulta (post contatore)

Il Gestore ha istituito il Fondo Rischi Fughe Acqua. Tutti gli utenti con eccezione delle utenze classificate con le categorie tariffarie pozzi, bocche antincendio e scarichi produttivi, aderiscono automaticamente al Fondo Fughe senza far nulla. Per non aderire al Fondo Fughe è necessario inviare una comunicazione di "non adesione".

In caso di rottura il consumo anomalo eccedente il consumo dell'utente sarà addebitato come indicato nel Regolamento Fondi Rischi Fughe Acqua e allo storno delle tariffe fognatura e depurazione come indicato nello stesso Regolamento.

Gli utenti che non hanno aderito al Fondo Rischi Fughe Acqua saranno esentati dalla sola applicazione delle tariffe fognatura e depurazione come indicato nel Regolamento.

In caso di evidente consumo anomalo per perdita in atto, il Gestore è tenuto di comunicarlo all'utente entro un tempo massimo di 25 giorni lavorativi dalla data della loro rilevazione effettiva in base alla calendarizzazione prevista (e comunque 5 giorni lavorativi prima della fatturazione).

7.3. Verifiche Tecniche dei Contatori. Rettifiche dei Valori Misurati

In seguito all'attivazione del contratto di fornitura il Gestore installa il contatore che resta di Sua proprietà, destinato alla contabilizzazione dei servizi da fatturare e soggetto alle attività di manutenzione di competenza esclusiva del Gestore.

L'utente finale è responsabile della buona conservazione del contatore e dell'integrità dei sigilli.

La verifica del contatore, può essere richiesta presso gli sportelli o accedendo allo sportello online utilizzando il modulo preposto.

CADF spa si riserva il diritto di installare un contatore privato sulla linea privata a valle del misuratore allo scopo di ottenere una misurazione come controprova della misurazione effettuata dal misuratore ufficiale.

Il tempo di intervento per la verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento da parte del gestore. Nei casi in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al gestore, se non in presenza dell'utente finale, stante la necessità per

[Digitare il testo]

quest'ultimo di concordare un appuntamento con il gestore per l'effettuazione della verifica, si applica lo standard generale in tema di appuntamenti concordati di cui al paragrafo 14 del capitolo 4.

Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito, dandone comunicazione all'utente finale in sede di risposta contenente l'esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione. Il gestore ha facoltà di procedere alla sostituzione del misuratore contestualmente all'esito della verifica effettuata sullo stesso. Il tempo di sostituzione del misuratore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, ovvero di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica e la data di sostituzione del misuratore. Nel caso in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al gestore se non in presenza dell'utente finale, nella comunicazione concernente la necessità di procedere alla sostituzione del misuratore il gestore deve indicare un appuntamento preciso, con data e ora, al quale si applicano le disposizioni in tema di appuntamento concordato di cui ai paragrafi 14, 15 e 16 del capitolo 4.

Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del gestore medesimo.

Il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.

La verifica può essere eseguita in loco dal personale tecnico del Gestore o, a discrezione dell'utente all'atto della richiesta, presso un laboratorio di prova certificato con possibilità per l'utente di presenziare alla verifica previa comunicazione luogo/giorno e ora.

Tempo di intervento per la verifica del contatore	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del Gestore
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del contatore effettuata in loco	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'Utente finale del relativo esito
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del contatore effettuata in laboratorio	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'Utente finale del relativo esito
Tempo di sostituzione del contatore malfunzionante	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'Utente finale dell'esito della verifica del contatore e la data in cui il Gestore intende sostituire il contatore

Se dalla verifica risulterà una misurazione non corretta (oltre la fascia di tolleranza del $\pm 5\%$) non verrà addebitato alcun costo all'utente per la verifica e il Gestore provvederà alla ricostruzione dei consumi ricalcolando i consumi in base alle medie dei consumi storici degli ultimi tre anni.

Qualora la verifica confermasse il corretto funzionamento del contatore all'utente sarà addebitato il costo dell'intervento previsto.

Il gestore è tenuto a rilasciare all'utente copia del verbale delle verifiche effettuate.

[Digitare il testo]

Nei casi in cui a seguito della verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, sul sito internet e nel regolamento del servizio. Il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del misuratore, almeno nei casi in cui questa è inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online. Sono escluse dal rispetto degli standard di comunicazione di cui alla richiamata tabella, le comunicazioni dell'esito della verifica nei casi in cui l'utente richieda controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5 del decreto MISE 155/2013.

7.4. Verifiche Livello di Pressione

L'utente ha la facoltà di richiedere al Gestore la verifica della pressione di fornitura al punto di consegna. Il Gestore specifica sul proprio sito web le modalità di richiesta della verifica del livello di pressione al punto di consegna.

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di intervento del Gestore.

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione pari a 10 giorni lavorativi. Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

La verifica del livello di pressione viene effettuata dal Gestore con l'utilizzo di specifica strumentazione.

La pressione minima garantita al punto di consegna è pari a 10 m di colonna d'acqua in condizioni statiche. Nel caso in cui la pressione sia superiore al valore minimo, l'eventuale riduzione, ove necessario, è a carico dell'utente. Qualora l'utente abbia necessità di una pressione superiore a quella disponibile al punto di consegna, purché non inferiore alla minima garantita, dovrà dotarsi a proprie spese di idonei dispositivi di sollevamento.

Qualora si verificassero situazioni critiche alla rete idrica di distribuzione il Gestore adotterà le soluzioni tecniche economiche in accordo con gli Enti preposti al controllo e verifica degli investimenti per il conseguimento del livello minimo di pressione da garantire (modifiche impiantistiche e/o efficientamento della rete, ecc.).

Il Gestore, previa comunicazione agli utenti, può variare i valori del livello di pressione per esigenze di efficienza complessiva del Servizio Idrico Integrato.

FASE	DESCRIZIONE	TEMPO STANDARD
Intervento per la verifica del livello di pressione	A seguito di richiesta dell'utente il Gestore verifica il livello di pressione al punto di consegna con specifica strumentazione, costituita da	10 giorni

[Digitare il testo]

	manometro analogico a molla tipo Bourdon, con tolleranza $\pm 0,2$ bar.	
Comunicazione dell'esito della verifica di pressione	Al termine della verifica del livello di pressione il Gestore comunica all'utente il risultato della verifica. Nel caso in cui sia presente l'utente che l'ha richiesta, l'obbligo si ritiene assolto con la firma dello stesso nel Verbale di attività.	10 giorni

Il Gestore comunica l'esito della verifica del livello di pressione entro un tempo massimo di 10 giorni dalla data di effettuazione della verifica stessa.

Il Gestore, previa comunicazione agli utenti, può variare i livelli di pressione per esigenze di efficienza complessiva del SII.

In caso di pressione non conforme ogni onere di verifica è a carico del Gestore.

In caso di pressione conforme l'onere di verifica è a carico dell'utente. (quantificazione a consuntivo in base al personale impiegato ed al materiale utilizzato ART. 45 punto a) aggiornato

Nel caso di perdurare di situazioni critiche il Gestore si fa parte attiva nel concertare soluzioni tecniche economiche insieme agli Enti preposti al controllo degli investimenti.

7.5. Interessi di Mora

In caso di ritardato pagamento delle bollette, è prevista l'applicazione del tasso di interesse legale dalla scadenza della bolletta.

Non è prevista alcuna distinzione tra utenti buoni pagatori e non buoni pagatori: per tutti è previsto il tasso di interesse legale dal giorno successivo alla scadenza della bolletta.

7.6. Deposito Cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti.

Il deposito cauzionale è:

- uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in caso di insolvenza;
- fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale.

Forme sostituite al deposito cauzionale sono rappresentate da:

- domiciliazione bancaria o postale;

Nel caso in cui l'Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

L'accredito del deposito cauzionale per recesso contrattuale avverrà con versamento su conto corrente se attivo il RID (SDD) ovvero con assegno bancario in assenza di tale modalità.

Il valore del deposito cauzionale applicato è pubblicato nel sito internet del Gestore

[Digitare il testo]

Esplicitazione dei Soggetti tenuti al versamento del deposito all'atto della sottoscrizione del contratto: Tutte le utenze attivate a decorrere dal 1.1.2023 sono tenute al versamento del deposito cauzionale tranne le utenze definite quali "comunali".

Importi massimi richiesti:

a) Per utenze domestiche singole e non domestiche, pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo; prendendo come riferimento l'anno intero precedente alla data di richiesta di attivazione, in mancanza di questo consumo annuo, utilizzare un consumo di un'utenza simile. In alternativa:

b) Per utenze domestiche condominiali, pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa e definiti in base al punto precedente;

Se, per utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, viene riconosciuta la tariffa sociale secondo il metodo attuale del "bonus" previsto nel Regolamento ATERSIR che, nella Regione Emilia Romagna prevede una detrazione automatica sulle bollette, è competenza del gestore trattenere dalla quota del bonus anche l'eventuale quota inevasa del deposito cauzionale.

Applicazione degli importi dovuti:

- 50% all'atto della sottoscrizione del Contratto di fornitura;

- 50% rateizzato in due bollette a decorrere dalla prima utile successiva alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutte le utenze attive alla data di deliberazione del deposito cauzionale: importo calcolato come punti a) o b) rateizzato in 6 rate;

Cauzione fruttifera con tasso di interesse pari a quello legale.

Restituzione della cauzione comprensiva degli interessi legali maturati per gli utenti finali che passano ad una delle forme equipollenti consentite, nella prima fattura utile successiva al recepimento della variazione dall'avvenuta modifica.

Restituzione della cauzione comprensiva degli interessi legali maturati per gli utenti finali che recedono dal contratto, **entro 60 giorni** dalla data di recesso. Il Gestore all'atto del recesso non potrà richiedere alcuna documentazione attestante l'avvenuto versamento.

L'accredito per passaggio a forme di deposito cauzionale equipollente avverrà utilizzando la prima bolletta utile.

L'accredito per recesso contrattuale avverrà con versamento su conto corrente se attivo il RID (SDD) ovvero con assegno bancario o postale in assenza di tale modalità.

±

7.7. Modalità di corresponsione del bonus sociale idrico

1. Il gestore, ricevuta dagli Enti preposti la comunicazione di ammissione dell'utente all'erogazione del bonus sociale idrico, è tenuto a:

a) svolgere le verifiche di cui all'art. 13 dell'allegato a) della del. n. 897/2017/R/idr dell'Arera;

b) erogare il bonus sociale idrico:

- per gli utenti indiretti, entro sessanta giorni dalle verifiche di cui alla lett. a), mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, versato con accredito sul conto corrente

[Digitare il testo]

- (bancario o postale) o con assegno circolare non trasferibile o altra modalità stabilita nella Carta del servizio. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
- per gli utenti diretti, nella prima fattura utile, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, b_s , espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione;
- c) nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, liquidare la quota del bonus sociale idrico residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione;
- d) garantire separata evidenza contabile dell'ammontare del bonus sociale idrico e fornire all'Autorità, all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e alla CSEA le informazioni di cui all'Art. 12 dell'allegato a) della del. n. 897/2017/R/idr dell'Arera;
- e) calcolare l'ammontare effettivo del bonus sociale idrico, secondo le modalità stabilite dall'Arera;
- f) aggiornare l'ammontare *pro capite* del bonus sociale idrico in coerenza con l'aggiornamento della tariffa agevolata e delle tariffe di fognatura e depurazione, erogando l'eventuale componente a conguaglio all'utente domestico residente diretto a far data dall'applicazione della nuova tariffa agevolata e delle nuove tariffe di fognatura e depurazione e all'utente indiretto a decorrere dalla data di rinnovo del bonus;
- g) riconoscere il bonus sociale idrico integrativo disposto dall'ATERSIR, agli utenti diretti, in bolletta, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, b_1 , espressa in euro, e agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto con le modalità concordate dal gestore con l'ATERSIR;
- h) inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura: "La Sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016. Il periodo di agevolazione è dal ... al La richiesta di rinnovo, qualora se ne verificchino le condizioni, deve essere effettuata entro xxxx";
- i) per gli utenti diretti, in caso di morosità del beneficiario, una volta trascorsi i tempi di risposta a reclami e informazioni scritte, trattenere la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal gestore nella comunicazione di costituzione in mora;
- j) tenere un registro, disponibile su apposito supporto informatico, con le informazioni e i dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico e dell'eventuale bonus sociale idrico integrativo agli utenti diretti e indiretti e adempiere agli altri obblighi informativi e di scambio dei dati di cui all'allegato a) della del. n. 897/2017/R/idr dell'Arera.
2. Eventuali variazioni nella numerosità familiare, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di rinnovo, salvo che l'utente presenti al gestore medesimo un'autocertificazione delle eventuali variazioni, come previsto dall'art. 3, c. 6, del TICS. In tal caso, il gestore adegua il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza all'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICS. L'autocertificazione presentata dall'utente deve attestare, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/00, che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporta una modifica della condizione di disagio economico e sociale.

[Digitare il testo]

3. L'utente indiretto, ed ogni componente del suo nucleo ISEE, che nel corso del periodo di agevolazione divenga utente diretto non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione.

8. MOROSITA'

8.1. Definizione dello Stato di Morosità

Il mancato pagamento della fattura entro i termini previsti per gli utenti finali “normali” e per quelli definiti “buoni pagatori” corrispondente alla scadenza della bolletta determina lo stato di morosità dell'utente finale.

Il Soggetto in stato di morosità è il sottoscrittore del contratto di fornitura con il Gestore: singolo fruitore, Amministratore in caso di forniture condominiali, legali rappresentanti per forniture ad aziende, ecc.

All'utente finale subentrante non può essere attribuita alcuna morosità pregressa salve le eccezioni previste dalla legge.

8.2. Sollecito bonario di pagamento

1. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore può inviare all'utente - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del paragrafo 1.2 del capitolo 7 del presente documento - un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
 - b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora, evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata, e le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
 - c) le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
 - e) i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo la rateizzazione ai sensi del paragrafo 2 del capitolo 7 del presente documento.

8.3. Costituzione in mora dell'utente

1. Il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente paragrafo.
2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con il seguente avviso testuale: *“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione*

[Digitare il testo]

allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].

”. L’utente che non comunichi, ai sensi di quanto previsto nel precedente capoverso, la propria volontà di attivare l’istituto della prescrizione relativamente alle fatture di importi per consumi risalenti a più di due anni, si intenderà acquiescente nei confronti del procedimento di riscossione avviato dall’azienda.

3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all’attribuzione all’utente finale di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione, tale disposizione non si applica se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo sia stato inviato dall’utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L’utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore. La messa in mora, nel caso di invio di un reclamo da parte di un utente, potrà essere attivata solo successivamente alla risposta al reclamo stesso.
4. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all’utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17);
 - b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
 - c) il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando: la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato; se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora; le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
 - d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura che deve essere fissata in un tempo congruo dalla comunicazione di cui al presente comma 5;
 - e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione;
 - f) le modalità, di cui al successivo paragrafo 8.5 con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
 - g) le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando: i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell’appuntamento necessario per effettuare l’installazione del limitatore di flusso; la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l’utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all’uopo necessarie);
 - h) il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora;
 - i) i casi nei quali l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;

[Digitare il testo]

- j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore è:
- infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4;
 - è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile.
5. Il termine ultimo di cui al precedente punto 5, lettera c), entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 8.4, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a:
- a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
 - b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
 - c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevana consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
6. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
7. Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
8. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili, in aggiunta agli importi di cui al punto precedente, unicamente il pagamento:
- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai successivi paragrafi 6, 7 e 8;
 - b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

8.4. Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

[Digitare il testo]

1. L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente paragrafo 3, punto 5, lettera c).
2. Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.
3. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
 - a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi del capitolo 7, paragrafo 1, punto 2 del presente documento;
 - b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
 - c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

8.5. Comunicazione di avvenuto pagamento

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
2. Tale comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

8.6. Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso

1. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
 - a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità indicate nel presente capitolo;
 - b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
 - c) siano decorsi i termini di cui al precedente paragrafo 3, punto 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.
2. Oltre a queste condizioni, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli non disalimentabili, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:

[Digitare il testo]

- a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
 - b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
 - c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura;
3. Con riferimento agli utenti domestici non disalimentabili:
- a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:
 - i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
 - ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;
 - b) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
 - i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
 - ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente punto 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di non disalimentabili) che:
- a) risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario pro tempore vigente;
 - b) non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
 - c) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.
5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle non disalimentabili, il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:
- a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
 - b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.

[Digitare il testo]

6. In aggiunta a quanto previsto in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:
 - a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
 - siano effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, in un'unica soluzione;
 - siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
 - b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.
7. Nel caso di utenze condominiali, l'Ente di governo dell'ambito, promuove - ove tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.
8. Spetta, altresì, al competente Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.
9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
 - a) qualora decorso il termine di cui al precedente paragrafo 3, punto 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei termini previsti nel presente documento;
 - b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
 - c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, tranne nel caso si tratti di utenze condominiali con il solo contatore centralizzato, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purchè tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

8.7. Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile

1. Si considerano utenti finali non disalimentabili, pur in presenza dello stato di morosità:
 - a) ospedali e strutture ospedaliere;
 - b) case di cura e di assistenza;
 - c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - d) carceri;
 - e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale

[Digitare il testo]

sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio"), anche individuate dall'Arera tra gli usi pubblici non disalimentabili;

g) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico;

h) eventuali ulteriori categorie sociali deboli individuate dall'ATERSIR.

Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate dall'ARERA ai sensi dell'art. 3 del DPCM 29 agosto 2016.

2. In caso di morosità dell'utente domestico residente non disalimentabile, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
 - a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste nel presente capitolo;
 - b) il gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
 - c) siano decorsi i termini entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente paragrafo 4.
3. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.
4. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
5. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
 - a) qualora l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora, anche se dopo il decorso del termine ultimo previsto nella costituzione in mora;
 - b) quando l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione, anche se dopo il decorso del termine ultimo previsto nella costituzione in mora;
 - c) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

8.8. Modalità di sospensione del servizio

Il Gestore procede alla limitazione e/o sospensione della fornitura, ove tecnicamente possibile, installando dei limitatori di portata/pressione al fine di garantire una fornitura minima essenziale pari a 50 litri al giorno per abitante conforme alle indicazioni dell'OMS. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate dall'ARERA ai sensi del DPCM 29 agosto 2016.

Ove ciò non sia possibile, il Gestore chiede il nulla osta all'Agenzia prima di procedere ad una sospensione totale del SII.


In caso di non autorizzazione, il Gestore dovrà provvedere alla fornitura minima essenziale con altri mezzi.

Oltre alle ipotesi previste nei precedenti paragrafi, la fornitura del servizio non può essere sospesa o limitata: nei giorni di venerdì, prefestivi e festivi e in caso di comprovata grave malattia dell'utente dichiarati da uffici pubblici che lo rendano non autosufficiente

Il Gestore provvede a predisporre e aggiornare un registro degli utenti finali non disalimentabili.

[Digitare il testo]

Si sintetizzano nel seguente schema le tempistiche e le modalità per le azioni attivate dal Gestore nei casi di morosità:



[Digitare il testo]

Non sono sottoposte a sospensione/limitazione della fornitura le utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità come di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.

8.9. Riattivazione della Fornitura Idrica

1. Il gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute. L'avvenuto pagamento può essere comunicato al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio. La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il gestore può in ogni caso richiedere all'utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.
2. Il ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento delle somme dovute deve avvenire entro 2 giorni feriali.
3. Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità si misura, in giorni feriali, dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute ai sensi alla data di riattivazione della fornitura. Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità, di cui alla relativa Tabella al capitolo 14, le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il giorno successivo.

8.10. Indennizzi

Il Gestore indica, in allegato alla Carta e sul proprio sito internet, gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, sia prevista la corresponsione all'Utente di un indennizzo automatico base, specificato nella tabella 6 Allegato A delibera Arera 655/2015.

L'indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;

qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;

qualora l'esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all'Utente con la prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico.

[Digitare il testo]

Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la bolletta dovrà evidenziare un credito a favore dell'Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

nel caso in cui il mancato rispetto dello standard sia riconducibile a cause di forza maggiore, cause imputabili all'Utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

nel caso in cui all'Utente sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;

in caso di reclami o altre comunicazioni per i quali non sia possibile identificare l'Utente perché non contengono le informazioni minime previste indicate all'art.3.6 della presente Carta.

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso, il Gestore potrà sospendere l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute

[Digitare il testo]

9. ERRONEO DISTACCO DELLA FORNITURA IDRICA

9.1. Riattivazione della Fornitura Idrica a Seguito di Erroneo Distacco

L'utente a cui è stata interrotta per errore la fornitura idrica deve contattare il servizio telefonico di pronto intervento attivo 24 ore su 24:

- numero verde 800 017807
- 0533 725111

La fornitura sarà riattivata entro 6 ore dalla comunicazione pervenuta.

In caso di errato distacco della fornitura il Gestore risarcirà gli eventuali danni materiali subiti dall'utente finale a cui corrisponderà comunque un indennizzo automatico secondo le modalità riportate al capitolo "Indennizzi".

10. CONTINUITA' DEL SERVIZIO

10.1. Aspetti Generali

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.

Qualora, per i motivi sopraesposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile per un periodo superiore a 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

Esplicitazione delle cause di interruzione del servizio:

- **Pronto intervento:** Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal gestore per il pronto intervento. Al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è associato uno standard generale, individuato in apposita Tabella al capitolo 14 che trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- Interventi programmati;
- Cause di forza maggiore;
- Caso fortuito
- Interventi non programmati come rotture accidentali imprevedibili
- Crisi quali-quantitativa.

Per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza, il gestore ha un tempo massimo di 48 ore. Il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile si calcola, in ore, dal momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - al momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico

10.2. Pronto Intervento

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato riportato nell'Allegato 4, con passaggio diretto ad un operatore.

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:

- 1 tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore) inferiore a 120 secondi;
- 2 tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: 3 ore;

[Digitare il testo]

Il secondo standard trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti.

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite dal Gestore le prime indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'acqua distribuita.

In caso di potenziale pericolo è garantito un tempo massimo di messa in sicurezza di 2 ore.

10.2.1. Servizio di acquedotto

Il Gestore darà in ogni caso garanzia di Intervento immediato (tempo coincidente con quello di trasferimento degli addetti del Gestore dalla sede operativa più prossima al luogo del guasto a partire dalla segnalazione ricevuta) in caso di pericolo per la salute umana dovuto alla qualità dell'acqua in erogazione o di necessità di messa in sicurezza stradale.

Il gestore dovrà evidenziare sulla carta del SII quanto attualmente previsto dalla vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico e dal connesso disciplinare tecnico relativamente ai tempi massimi per l'eliminazione del disagio all'utente per guasti al contatore o a parte aerea della rete idrica, dei tempi massimi di avvio dei lavori per le parti interrate della rete e dei tempi massimi previsti per la riparazione del guasto ed il ripristino del funzionamento a partire dall'avvio dei lavori. I tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

Nel caso non sia possibile riprendere l'erogazione della fornitura idrica entro un tempo massimo di 8 ore decorrente dall'avvio dei lavori, il Gestore attiverà un servizio di fornitura alternativo.

Se per cause di forza maggiore non potranno essere rispettati i tempi massimi indicati per l'ultimazione dei lavori essi procederanno senza interruzione.

Nei casi in cui una molteplicità di richieste concomitanti non consentisse di rispettare gli standard previsti, il Gestore fornirà agli utenti finali alcune prime indicazioni comportamentali in attesa dell'intervento diretto.

10.2.2. Servizio di fognatura e depurazione:

Il gestore dovrà evidenziare sulla carta del SII:

quanto attualmente previsto dalla vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico e dal connesso disciplinare tecnico relativamente al tempo massimo per il ripristino provvisorio (anche mediante interventi alternativi) del servizio in caso di impossibilità di scarico in rete fognaria e di riparazione del guasto dall'avvio dei lavori ed il tempo massimo per l'avvio dei lavori su reti fognarie miste per esondazioni e rigurgiti non dovuti a precipitazioni di carattere eccezionale

Se per cause di forza maggiore non potranno essere rispettati i tempi massimi indicati per l'ultimazione dei lavori essi procederanno senza interruzione.

Nei casi in cui una molteplicità di richieste concomitanti non consentisse di rispettare gli standard previsti, il Gestore fornirà agli utenti finali alcune prime indicazioni comportamentali in attesa dell'intervento diretto.

Le modalità di informazione dell'interruzione dei servizi sono le seguenti:

- Comunicato radio

[Digitare il testo]

- Mezzi muniti di altoparlante
- Volantinaggio
- Sito internet
- Messaggistica su telefono cellulare

10.3. Informazione per sospensione della fornitura idrica per interventi programmati

10.3.1 Modalità di preavviso dell'interruzione del servizio

Tempo di preavviso per interventi programmati

In caso di intervento programmato sulla rete che determini l'interruzione del servizio, il Gestore ne dà preavviso agli Utenti interessati dall'interruzione con almeno 48 ore di anticipo tramite le seguenti modalità (a seconda della vastità del territorio interessato):

- mezzi stampa;
- mezzi radiotelevisivi locali;
- automezzi muniti di altoparlanti;
- volantinaggio;
- sito internet;
- avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all'ingresso degli edifici;
- avviso diretto agli Utenti mediante sms.

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole si dà sempre comunicazione mediante avviso diretto.

L'avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell'interruzione.

Il preavviso indicherà oltre a data e ora inizio interruzione anche gli eventuali servizi sostitutivi messi in atto se l'interruzione sarà superiore alla durata prevista.

10.3.2. Preavviso di Sospensione della Fornitura Idrica

1. Il tempo minimo di preavviso di interruzione del servizio è di 48 ore.
2. Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura si misura, in ore, dal momento in cui viene avvisato ciascun utente finale al momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.

10.4. Durata massima della singola sospensione programmata

1. La singola sospensione programmata del servizio non deve superare le 24 ore.
2. La durata massima della singola sospensione programmata si misura, in ore, dal momento in cui si verifica una singola interruzione programmata al momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.

10.5. Interventi in Caso di Crisi Idrica

1. Definizione di crisi idrica:

- **Qualitativa:** superamento di uno o più parametri di legge previsti per il consumo umano che determinino l'emanazione di un'ordinanza di non potabilità.
- **Quantitativa:** carenza di risorsa tale da non consentire un'erogazione regolare a tutti gli utenti finali.

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell'acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore ne dà tempestivo ed adeguato avviso alle Autorità competenti indicando le misure che intende adottare (Piano di emergenza).

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione della fornitura delle utenze.

10.6. Indennizzi automatici per la violazione degli standard di durata massima della singola sospensione programmata, tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura

In caso di mancato rispetto degli standard di durata massima della singola sospensione programmata (24 ore), di tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (48 ore) e di tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (48 ore), il gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard.

Nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto.

Oltre ai casi di esclusione già previsti nel presente documento, il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard.

Laddove l'onere generato dal valore complessivo dell'indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all'origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell'erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all'Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dal comma 5.2, lett. b) della deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR. L'istanza in oggetto dovrà presentare requisiti di coerenza rispetto a quanto previsto dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR.

L'istanza di cui al precedente punto deve contenere adeguata documentazione da parte dell'EGA competente delle cause del disservizio ed una valutazione sulle proporzioni effettive e sull'impatto dell'indennizzo generato, e deve essere corredata da un piano di interventi specifici, anche di tipo gestionale ed eventualmente su base pluriennale, miranti alla risoluzione o minimizzazione delle criticità indicate.

[Digitare il testo]

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti standard, il gestore individua puntualmente le utenze interessate da ciascuna singola interruzione del servizio, tenendone evidenza documentabile in apposito registro, redatto ai sensi del titolo 8 dell'allegato a) della deliberazione 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/IDR dell'Arera e s.m.i.

11. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

11.1. Accesso agli Atti e alla Documentazione

L'utente ha diritto di accedere alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso del Gestore del SII che lo riguardano.

La modalità di accesso può essere telefonica o telematica

Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dal D.Lgs 33/2013.

In particolare l'utente ha diritto di esaminare documenti o atti che lo riguardino e di estrarne copia.

La richiesta di accesso deve essere motivata e indirizzata al Gestore che ha 30 giorni per fornire le informazioni/materiali ovvero di risposta sull'impossibilità, totale o parziale.

Il mancato rispetto della tempistica indicata comporta l'erogazione di indennizzo automatico secondo le modalità riportate al capitolo "Indennizzi".

Informazioni richieste	Contatti	Tempo di risposta
Informazioni relative al proprio contratto di somministrazione, modalità di presentazione delle richieste contrattuali, informazioni o chiarimenti sulle bollette	Contact center 0532 725111	Immediata
	info@cadf.it	30 giorni
Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 e accesso civico ai sensi del D.Lgs 33/2013	info@cadf.it info@cadf.postecert.it	30 giorni

11.2. Informazione Sistemica del Gestore

Il Gestore si impegna a:

- Pubblicizzare i canali di comunicazione per permettere i contatti con l'utenza;
- Divulgare la Carta dei Servizi;
- Consegnare a richiesta la copia della Carta dei Servizi e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato contenente le condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente tra le parti;
- Portare a conoscenza degli utenti le modifiche della presente Carta e del Regolamento del SII;
- Informare sul meccanismo di composizione e variazione della tariffa e sulle variazioni tariffarie;
- Informare sulle procedure di pagamento delle bollette e sulle modalità di lettura dei contatori;

[Digitare il testo]

- Divulgare su attività, notizie ed eventi che l'utente dovrebbe conoscere;
- Assicurare gli utenti della corrispondenza dell'acqua distribuita ai vigenti standard di legge e rendere noti i valori caratteristici dei parametri relativi all'acqua erogata.

Per garantire all'utente la costante informazione il Gestore utilizza i seguenti strumenti:

- Internet;
- Organi di informazione (stampa, radio);
- Bollette;
- Visite presso gli impianti aziendali;
- Opuscoli.

12. VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE FINALE

12.1. Informazioni da comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, per ciascuna tipologia di uso potabile, il numero totale di utenze, suddivise per tipologia di uso potabile, al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché le informazioni e i dati di seguito elencati relativi all'anno precedente.
2. In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, il gestore è tenuto a comunicare:
 - a) per ogni tipologia d'uso e per ogni prestazione:
 - i. il numero totale delle richieste di prestazioni;
 - ii. il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali il gestore non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito nel presente documento, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di mancato rispetto di cui al paragrafo 14.4 lettere a) e b).
 - iii. il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito nel presente documento, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui al paragrafo 14.4 lettera c);
 - b) per ogni tipologia di uso e per ogni prestazione eseguita su appuntamento di cui ai paragrafi 14, 15 e 16 del capitolo 4:
 - i. il numero totale di appuntamenti con l'utente finale;
 - ii. il numero totale di appuntamenti con l'utente finale, per i quali il gestore non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di mancato rispetto di cui al paragrafo 4, punto 1 del capitolo 14;
 - c) per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del capitolo 7, il gestore è tenuto a comunicare il numero di richieste di verifica del misuratore e il numero di richieste di verifica del livello di pressione, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa vigente;
 - d) per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui al paragrafo 3, punto 8, del capitolo 7 il numero di misuratori sostituiti a seguito di verifica, separatamente per tipologia di anomalia o guasto, e, per le prestazioni di cui al paragrafo 4 del capitolo 7, il numero di ripristini del valore corretto del livello di pressione.
3. In relazione al servizio telefonico, il gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell'anno precedente i seguenti dati:
 - i. il numero di chiamate telefoniche che hanno richiesto di parlare con un operatore, e il numero di quelle alle quali è stata data risposta;
 - ii. il livello di accessibilità al servizio telefonico (AS);
 - iii. il tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA);
 - iv. il livello di servizio telefonico (LS).

[Digitare il testo]

4. In relazione alle richieste e ai reclami scritti pervenuti nell'anno precedente, il gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell'anno il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione ricevuti suddividendo ulteriormente le singole tipologie di richiesta — reclamo scritto, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di rettifica di fatturazione - per:
 - i. reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento;
 - ii. reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento e per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità;
 - iii. reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento e per i quali non sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddividendo in base alle cause di mancato rispetto di cui di cui al paragrafo 4 del capitolo 14;
 - iv. il tempo effettivo medio di risposta, calcolato sulla base dei tempi effettivi di risposta sia dei casi per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale sia dei casi per i quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui di cui al paragrafo 4 del capitolo 14 lettera c).
5. Il gestore è tenuto altresì a comunicare il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione, ricevuti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, ai quali non sia stata inviata risposta motivata alla data di comunicazione.
6. In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, il gestore è tenuto a comunicare per ogni tipologia di uso e per ogni livello specifico di qualità:
 - i. il numero totale degli indennizzi corrisposti;
 - ii. l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
7. L'Autorità e l'Ente di governo dell'ambito possono utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai punti precedenti ai seguenti fini:
 - i. controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento;
 - ii. pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi, inclusi i tempi medi per l'ottenimento degli atti autorizzativi.

12.2. Informazioni all'utente finale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni utente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore stesso gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto del presente provvedimento, e del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
2. Tutte le informazioni contenute nel paragrafo precedente sono oggetto di pubblicazione sul sito del gestore.

13. RECLAMI E CONTROVERSIE

13.1. Procedura di presentazione dei reclami scritti

1. Il gestore riporta in ogni bolletta in maniera evidente e pubblica sul proprio sito internet almeno un recapito postale o un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inoltro in forma scritta di reclami, nonché gli elementi minimi di cui al successivo punto 4. Il gestore è tenuto a far pervenire ad uno di detti recapiti, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento, i reclami scritti che vengano erroneamente inviati dall'utente finale ad un diverso recapito del gestore medesimo.
2. Ai fini del rispetto dello standard specifico di cui alla Tabella 1 al capitolo 14, il gestore computa il tempo di risposta motivata al reclamo scritto a partire dalla data di ricevimento del reclamo ad uno dei recapiti riportati in bolletta.
3. Il gestore rende disponibile nell'home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte dell'utente finale che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale o di posta elettronica certificata al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente finale:
 - i. il nome ed il cognome;
 - ii. l'indirizzo postale o telematico;
 - iii. il servizio a cui si riferisce il reclamo (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - iv. il codice utente;
 - v. l'indirizzo di fornitura;
 - c) un campo per indicare l'autolettura;
4. un campo per la richiesta della verifica del misuratore, con l'indicazione dei relativi costi
5. È fatta salva la possibilità per l'utente finale di inviare al gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al punto precedente, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:
 - a) nome e cognome;
 - b) l'indirizzo di fornitura;
 - c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
 - d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

13.2. Classificazione delle richieste scritte dell'utente finale

1. In tutti i casi in cui non sia espressamente indicato dall'utente finale se una segnalazione scritta è un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione, il gestore la classifica sempre come reclamo scritto. Non vanno classificati, ma semplicemente allegati alla prima richiesta i casi di sollecito o di reiterazione di una segnalazione scritta già inviata, qualora siano stati trasmessi entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata.

13.3. Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione

[Digitare il testo]

1. Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata a reclami scritti e a richieste scritte di informazione o di rettifica di fatturazione, utilizzando una terminologia di uso comune e ad indicare nella stessa i seguenti dati essenziali comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazione o di rettifica di fatturazione;
 - b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
2. Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b):
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
 - b) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della documentazione allegata
 - d) le seguenti informazioni contrattuali:
 - i. il servizio (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - ii. la tipologia di uso;
 - iii. per i reclami di natura tariffaria, la tariffa applicata.
 - e) nel caso in cui non estingua il reclamo, le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
 - f) nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla responsabilità dell'utente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni:
 - i. gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti;
 - ii. le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.
3. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al primo periodo del presente articolo, lettere a) e b), l'esito della verifica, ed in particolare:
 - a) la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) l'indicazione delle modalità di fatturazione applicate;
 - c) la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);
 - d) nel caso in cui l'utente finale comunichi nel reclamo una autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell'emissione della bolletta contestata una autolettura, la motivazione dell'eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;
 - e) l'indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all'utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;
 - f) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione.

[Digitare il testo]

13.4. Reclami scritti multipli

1. In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui paragrafo 1, punto 4 del presente capitolo. Nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui alla Tabella 1 del Capitolo 14, ed all'indennizzo automatico di cui al paragrafo 5 del capitolo 14. Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un'associazione di consumatori, il gestore fornisce un'unica risposta motivata a tale associazione. Nei confronti dell'associazione trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui alla Tabella 1 del Capitolo 14, e nei confronti del primo firmatario, di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui al paragrafo 1, punto 4 del presente capitolo trovano applicazione le disposizioni relative agli indennizzi automatici di cui al paragrafo 5 del capitolo 14.
2. In relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio, il gestore adotta le seguenti modalità:
 - a) è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi contrattuali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa; in tali casi trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui alla Tabella 1 del Capitolo 14, ed all'indennizzo automatico di cui al paragrafo 5 del capitolo 14;
 - b) ha facoltà di dare risposta a mezzo stampa, nonché ove opportuno tramite invio della medesima comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati, qualora i reclami multipli si riferiscano a uno stesso disservizio attribuibile a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% degli utenti (finali) serviti dal gestore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell'arco di 10 giorni lavorativi consecutivi; in tal caso, la risposta a mezzo stampa (almeno su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio e sul proprio sito internet) deve comunque essere fornita entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi dall'ultimo dei 10 giorni lavorativi consecutivi e ai fini della registrazione si considera un unico reclamo; in tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico di cui al paragrafo 5 del capitolo 14, ma qualora il gestore opti per una risposta individuale, trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui alla Tabella 1 del capitolo 14.
3. In caso di applicazione dell'art. 156 del d.lgs. 152/06, in relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio riconducibile al servizio di fognatura e/o depurazione:
 - a) si applica quanto disposto dal successivo capitolo 16;
 - b) qualora, dopo aver ottemperato all'obbligo di cui al successivo capitolo 16 ricorrano le soglie di cui al precedente paragrafo 3, comma 2, lettera b) di questo capitolo, il gestore del servizio di acquedotto segnala al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione la possibilità di fornire la risposta a mezzo stampa. Qualora il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione opti per la risposta a mezzo stampa, il medesimo è tenuto a provvedere facendo pubblicare, a proprie spese, un comunicato su almeno un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del

[Digitare il testo]

disservizio, sul proprio sito internet e su quello del gestore del servizio di acquedotto — che pubblicherà gratuitamente il suddetto comunicato - entro il tempo massimo di cui al medesimo paragrafo, 3 punto 2, lett. b) del presente capitolo. In tal caso, il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione considera i reclami cui è dedicata la risposta a mezzo stampa, ai fini della registrazione, come un unico reclamo e non trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 1, punto 4 e 3 del capitolo 16.

13.5. Modalità di Ricorso

1. Il gestore, sul proprio sito internet e nella risposta al reclamo, deve specificare all'utente finale, che, se non è soddisfatto della risposta o non riceve risposta, può:
 - a) Richiedere, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo, un incontro con il Gestore. Il Gestore dovrà fissare l'incontro entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta.
 - b) attivare una procedura di conciliazione presso giudice di pace o camera di commercio o seguendo le indicazioni previste sul sito di Arera (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>;
 - c) Rivolgersi al Comitato consultivo o ad altro Soggetto ritenuto adatto per l'assistenza nello svolgimento delle pratiche inerenti all'argomento e richiederne l'intervento

[Digitare il testo]

14. INDENNIZZI

14.1. Standard specifici di qualità contrattuale del SII

Lo standard specifico è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire all'utente misurato da un idoneo indicatore di qualità. Gli standard specifici di qualità contrattuale del SII, calcolati per ogni singola gestione, sono definiti in Tabella 1:

Tabella 1 - Livelli specifici di qualità contrattuale del SII

Indicatore	Livello specifico
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici senza sopralluogo di cui al capitolo 5	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci fognari senza sopralluogo di cui al capitolo 5	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici con sopralluogo di cui al capitolo 5	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci fognari con sopralluogo di cui al capitolo 5	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui al capitolo 6	15 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui al capitolo 6	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui al capitolo 6	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura di cui al capitolo 6	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura con modifica della portata del misuratore di cui al capitolo 6	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità di cui al capitolo 8	2 giorni feriali
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente finale di cui al capitolo 6	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione della voltura	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo di cui al capitolo 5	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo di cui al capitolo 5	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui al capitolo 6	10 giorni lavorativi

[Digitare il testo]

Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati di cui al capitolo 4	3 ore
Tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore di cui al capitolo 7	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco di cui al capitolo 7	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco di cui al capitolo 7	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di sostituzione del misuratore di cui al capitolo 7	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione di cui al capitolo 7	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione di cui al capitolo 7	10 giorni lavorativi
Tempo massimo per l'emissione della fattura di cui al capitolo 7	45 giorni solari
Periodicità minima di fatturazione di cui al capitolo 7	cfr. capitolo 7.1.1. lett. d)
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti di cui al capitolo 13	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni di cui al capitolo 13	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui al capitolo 7	30 giorni lavorativi
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione di cui al capitolo 16	5 giorni lavorativi
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione di cui al capitolo 16	5 giorni lavorativi
Tempo massimo per la riattivazione della fornitura idrica a seguito di erroneo distacco della fornitura idrica dalla comunicazione pervenuta presso gli Uffici preposti del Gestore di cui al capitolo 9	14 ore

14.2. Standard generali di qualità contrattuale del SII

Lo standard generale è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni misurato da un idoneo indicatore di qualità. Gli standard generali di qualità contrattuale del SII, calcolati per ogni singola gestione, sono definiti in Tabella 2:

Tabella 2 - Livelli generali di qualità contrattuale del SII

[Digitare il testo]

Indicatore	Livello generale
Percentuale minima di allacci idrici complessi, di cui al capitolo 6, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	90 %
Percentuale minima di allacci fognari complessi, di cui al capitolo 6, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	90 %
Percentuale minima di lavori complessi, di cui al capitolo 5, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	90 %
Percentuale minima di appuntamenti concordati, di cui al capitolo 4 per una data che non supera i sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente finale, ovvero dieci (10) giorni lavorativi in caso di appuntamento concordato per verifica del misuratore	90 %
Percentuale minima di disdette di appuntamenti concordati, di cui al capitolo 4, comunicate entro le precedenti 24 ore	95 %
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui ai capitoli 4 e 10, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro tre (3) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	90 %
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione, di cui al capitolo 13, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	95 %
Percentuale minima di prestazioni allo sportello, di cui al capitolo 4, per cui l'utente finale ha atteso al massimo sessanta (60) minuti per essere ricevuto	95%
Tempo medio di attesa, di cui al capitolo 4, tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	≤ 20 minuti
Percentuale minima di unità di tempo, di cui al capitolo 4, in cui almeno una delle linee telefoniche è libera (Accessibilità al servizio telefonico)	90 %
Tempo medio di attesa, di cui al capitolo 4, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	≤ 240 secondi
Percentuale minima di chiamate telefoniche degli utenti finali, di cui al capitolo 4, che hanno effettivamente parlato con un operatore in seguito a richiesta (Livello di servizio telefonico)	80 %
Percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento, di cui al capitolo 4, che trovano risposta o che sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore entro il tempo massimo di 120 secondi	90%
Percentuale minima di comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, di cui al capitolo 16, inviate entro dieci (10) giorni lavorativi	90%

1. Ai fini del rispetto degli standard generali definiti in Tabella 2, ad eccezione del tempo medio di attesa agli sportelli, di cui al paragrafo 4 del capitolo 4, e del tempo medio di attesa per il servizio

[Digitare il testo]

telefonico di cui al paragrafo 8 del capitolo 4, i livelli effettivi LE_{ia} riferiti alla singola tipologia di prestazione “i”, garantita in ciascun ATO “a”, sono calcolati, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula: $LE_{ia} = [(P_{Cia}) / (P_{Cia} + P_{NCia})] \times 100$, dove:

- il pedice “i” indica la tipologia di prestazione;
 - il pedice “a” indica l’ATO;
 - P_{Cia} è il numero di prestazioni conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore in Tabella 2, relative all’ATO a;
 - P_{NCia} è il numero di prestazioni non conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore in Tabella 2 per le cause indicate di cui al successivo paragrafo 4 relative all’ATO a.
2. La violazione dello standard generale di qualità contrattuale del SII per due anni consecutivi può costituire presupposto per l’apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

14.3. Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità espressi in giorni

1. Le richieste relative all’esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, espressi in giorni lavorativi, pervenute al gestore oltre le ore 18 dei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
2. Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni, il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna si considera festivo.

14.4. Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità

1. Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause imputabili all’utente finale, ivi inclusa l’inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
 - c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).
2. Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente punto, lettere a) e b), il gestore documenta la causa del mancato rispetto.

14.5. Casi di indennizzo automatico

1. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti alla Tabella 1 del Capitolo 14, il gestore corrisponde all’utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.
2. L’indennizzo automatico base di cui al precedente di punto, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

[Digitare il testo]

- i) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
 - ii) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
 - iii) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.
3. Il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico nei casi di cui al paragrafo 4 del capitolo 3.

14.6. Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico

1. Il gestore è tenuto ad accreditare all'utente finale l'indennizzo automatico attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'utente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell'utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
2. L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all'utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente documento, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente paragrafo 4, punto 2 del capitolo 3, dal giorno in cui l'utente finale provvede al pagamento delle somme dovute. Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

14.7. Modalità di richiesta di indennizzo automatico

1. Indicazione del fatto che ove l'utente finale ritenga di avere diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico può inviare richiesta in tal senso e, qualora non si ritenga soddisfatto della risposta del Gestore in merito alla richiesta presentata può ricorrere secondo le modalità indicate al punto "Reclami-Modalità di Ricorso" della Carta.

[Digitare il testo]

15. TARIFFA (integrare la sezione regolamenti e tariffe. Fonte Merighi)

15.1. Contenuti e Determinazione Tariffaria

1. La tariffa è determinata dall'Agenzia secondo le procedure di legge regionali e nazionali ed è approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Le modalità per il calcolo della tariffa media applicata all'utente ovvero i criteri di calcolo delle componenti di costo ammesse in tariffa sono definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). ATERSIR applica i criteri definiti dalla Autorità e calcola la entità delle componenti di costo ammesse in tariffa e di conseguenza le variazioni percentuali annua da applicare all'articolazione tariffaria; la tariffa così determinata è poi approvata da ARERA.
2. In base alla Convenzione di servizio il Gestore è il soggetto deputato alla riscossione della tariffa.
3. Le prestazioni di servizio coperte dalla tariffa sono: erogazione del SII, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idrico, investimenti per il potenziamento del sistema, effettuazione dei servizi amministrativi (riscossione, recupero credito, ecc.).

15.2. Articolazione Tariffaria

La struttura tariffaria è individuata dalle delibere Arera (diverse fasce per diverse tipologie contrattuali del servizio acquedotto; quota fissa, quota variabile, ecc). La tariffa viene aggiornata annualmente da ATERSIR in base alle indicazioni di ARERA. Ogni variazione tariffaria è determinata dall'Agenzia ed approvata secondo le regole definite da ARERA nel Metodo Tariffario vigente.

La tariffa finale applicata agli utenti si articola nelle componenti relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in relazione ai servizi effettivamente erogati all'utente (utenti allacciati all'acquedotto ma non serviti dalla pubblica fognatura ovvero non obbligati all'allacciamento a tali servizi pagano solo la quota di tariffa relativa al servizio acquedotto). La delibera 665/17 (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici) prevede per ciascuno dei componenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

una quota variabile, proporzionale al consumo e, limitatamente al servizio di acquedotto, modulata per fasce di consumo;

una quota fissa, non correlata al consumo, che, in linea generale, rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le tariffe di fognatura e depurazione risultano differenziate per le seguenti categorie di utenza:

- alle utenze di tipo domestico (ovvero utenze non domestiche che danno luogo a scarichi assimilabili agli scarichi domestici) si applica un corrispettivo calcolato proporzionalmente ai volumi che usufruiscono di tali servizi, attraverso l'applicazione di tariffe unitarie costanti (indipendenti dai volumi

[Digitare il testo]

fatturati). Per la valutazione del volume da contabilizzare si applica in generale il dato misurato dal contatore installato sull'allaccio dell'acquedotto.

- alle utenze di tipo industriale ovvero caratterizzate da processi di lavorazione che danno luogo a scarichi che per qualità e quantità non possano essere considerati assimilabili a scarichi di natura domestica si applica una tariffa calcolata sulla base di un algoritmo di calcolo definito dal Titolo IV dell'Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017/R/idr. Tale metodologia, in applicazione del principio "chi inquina paga", commisura la tariffa ai costi di depurazione effettivamente sostenuti dal gestore che risultano proporzionali al carico inquinante del refluo immesso in pubblica fognatura.

A queste tariffe si sommano le componenti perequative (UI) definite dall'Autorità, che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti e sono destinate rispettivamente:

- la componente UI1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- la componente UI2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la componente UI3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata alla sola quota variabile di acquedotto, a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus;
- la componente UI4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche. È inoltre definita un'ulteriore componente tariffaria chiamata strumento allocativo, introdotta ai sensi dell'articolo 17.1 della Delibera ARERA 580/2019/R/idr (MTI-3), applicata dal 1° gennaio 2020 ai consumi dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, destinata alla copertura dei meccanismi incentivanti di premialità per la qualità tecnica e contrattuale del S.I.I. La tariffa viene aggiornata annualmente da ATERSIR in base alle indicazioni di ARERA.

Sono previste le seguenti tipologie contrattuali: utenze domestiche e altri usi.

Le utenze domestiche comprendono le seguenti tipologie d'uso

Tipologia contrattuale:

Usi domestici

Altri usi

A loro volta si suddividono in sotto tipologie:

Uso domestico:

Uso domestico residente

Comunità

Uso condominiale

Uso domestico non residente

[Digitare il testo]

Altri usi:

Uso artigianale/commerciale

Uso allevamento

Uso agricolo

Bocca antiincendio privata

Bocca antiincendio pubblica

Utenze comunali

Per gli usi domestici residenti e gli usi condominiali le fasce annuali sono pro capite e direttamente correlate al numero dei componenti della famiglia residenziale.

Alla categoria “uso pubblico non disalimentabile” sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze:

Ospedali e strutture ospedaliere;

Case di cura e di assistenza;

Presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;

Carceri;

Istituti scolastici di ogni ordine e grado

Eventuali ulteriori utenze pubbliche (che svolgono comunque un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza delle persone tra cui le bocche antincendio).

15.3. Quote extra tariffa regolata

Il Gestore ha istituito il Fondo Rischi Fughe Acqua a tutela degli utenti.

Si tratta di un fondo volontario a cui gli tutti gli utenti aderiscono con il pagamento della quota calcolata pro die sul periodo di copertura.

15.4. Variazioni Tariffarie e Modalità di Informazione

Ogni variazione tariffaria è determinata dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna Servizi Idrici e Rifiuti ed approvata con la metodologia precedentemente descritta.

Il Gestore provvede a fornire informazioni agli utenti relative alle variazioni tariffarie con le seguenti modalità:

- Comunicati stampa;
- Sito internet;
- Comunicazione in bolletta e/o lettera allegata alla bolletta;
- Newsletter aziendale.

17. APPENDICI

17.1. Glossario

Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;

acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

albero fonico o IVR (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;

appuntamento posticipato è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;

Cassa è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente con sigillatura o rimozione del contatore;

codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

[Digitare il testo]

contatore accessibile è il contatore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della lettura è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

contatore non accessibile è il contatore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della lettura è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

contatore parzialmente accessibile è il contatore al quale il Gestore può normalmente accedere ai fini della lettura in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il contatore è installato;

contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente e il Gestore del servizio;

data di invio è:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;

- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;

- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

data di ricevimento è:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;

- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;

- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

disattivazione della fornitura è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente, ovvero del Gestore nei casi di morosità dell'Utente;

Ente di governo dell'ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;

[Digitare il testo]

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore;

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente;

misuratore (o contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente atto alla misura dei volumi consegnati;

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;

punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente;

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;

RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti

[Digitare il testo]

singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII;

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'Utente di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;

tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

tipologia d'uso potabile, come prevista dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:

- uso civile domestico;
- uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
- altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;

utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

Utente è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

17.2. Indirizzi Utili

In bolletta sono riportati i recapiti e sito web del Gestore, dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna Servizi Idrici e Rifiuti.

17.5. Modulistica

Sul sito web del Gestore è disponibile la modulistica necessaria per richiedere l'attivazione della fornitura, voltura, subentro, disdetta, variazioni contrattuali, verifica contatore, verifica pressione, dichiarazione di rottura, rateizzazione, reclami, attivazione della domiciliazione bancaria o postale, rimborso.

17.6. Modalità di Auto-lettura del Contatore

L'autolettura può essere comunicata:

- Telefonando al numero 0533725111 muniti di codice servizio e scegliendo l'opzione 3;
- Via SMS al numero 344 1866981 con il seguente testo CODICE SERVIZIO#LETTURA CONTATORE;

[Digitare il testo]

- Tramite lo sportello Online.

17.7. Indicazioni per il corretto uso della Risorsa Idrica

Per il contenimento dei consumi è necessario verificare periodicamente il proprio impianto privato per escludere la presenza di rotture.

Il controllo si esegue verificando periodicamente che l'apposito indicatore di consumo del contatore non giri in presenza di rubinetti chiusi.

Per un corretto uso della risorsa idrica è consigliato nei mesi invernali proteggere il contatore dal gelo con materiale isolante come polistirolo o poliuretano espanso.

Particolare attenzione va riservata alle case non abitate ove è necessario svuotare l'impianto chiudendo la valvola in prossimità del contatore e facendo scorrere l'acqua dai rubinetti fino al completo svuotamento per poi richiuderli.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Francesca Lucchi

Il Direttore

F.to Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 2 dicembre 2022

Il Direttore

F.to Vito Belladonna